BIBLIOTECA I" SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 23



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledi, 8 giugno 1988

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 RDMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 587.	Sentenza 12-31 maggio 1988.		
	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.		
	Previdenza e assistenza sociale - Trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici e assimilati - Differenza di età tra i coniugi - Illegittimità costituzionale parziale.		
	(Legge 6 agosto 1967, n. 699, art. 10, settimo comma; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 81, terzo comma; legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 6, secondo comma).		
	(Cost., artt. 3, 29, 31 e 36)	Pag.	11
n. 588.	Sentenza 12-31 maggio 1988.		
	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.		
	Procedimento penale - Ricorso per cassazione - Conferimento di incarico per la presentazione dei motivi - Conferimento dello stesso a nuovo difensore di fiducia con raccomandata priva dell'autenticazione della sottoscrizione prevista dalla legge - Illegittimità costituzionale parziale.		
	(Cod. proc. pen. art. 529).		
	(Cost., artt. 3 e 24)	»	13
n. 589.	Sentenza 12-31 maggio 1988.		
	Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.		
	Regione Liguria - Commercio internazionale di specie di flora e fauna selvatiche in via di estinzione - Attuazione dei regolamenti CEE in tema di applicazione della convenzione di Washington - Spettanza allo Stato	»	17
n. 590.	Ordinanza 12-31 maggio 1988.		
	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.		
	Ordinamento giudiziario - Composizione del collegio del tribunale per i minorenni - Numero pari dei componenti - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.		
	(Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, art. 4, sostitutivo dell'art. 2 del r.dl. 20 luglio 1934, n. 1404).		
	(Cost., art. 24, primo comma)	»	20

1,311,79			
N. 591.	Ordinanza 12-31 maggio 1988.		
	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.		
	Procedimento tributario - Tributi in genere - Contenzioso - Notifica degli accertamenti agli amministratori di società in qualità di obbligati solidali - Esclusione - Manifesta infondatezza.		
	(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 692, art. 98).		
* 5	(Cost., artt. 3 e'24)	Pag.	22
N. 592.	Ordinanza 12-31 maggio 1988.		
	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.		
	Legge penale - Ratto a fine di libidine - Soggetto di sesso maschile maggiorenne - Mancata previsione quale persona offesa dal regto - Manifesta infondatezza.		
	(Cod. pen., art. 523, primo comma).		
	(Cost., art. 3)	»	23
N. 593.	Ordinanza 12-31 maggio 1988.		
	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.		
	Legge penale - Repressione dell'evasione fiscale - Sostituto d'imposta - Identico trattamento sanzionatorio sia nel caso di omesso che di ritardato pagamento di somme dovute all'erario - Manifesta inammissibilità.		
	(DL. 10 luglio 1982, n. 429, art. 2, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).		
	(Cost., art. 3)	»	24
N. 594.	Ordinanza 12-31 maggio 1988.		
•	Giudizio di legitrimità costituzionale in via incidentale.		
	Legge penale - Sanzioni sostitutive - Furto aggravato - Applicazione ai soli fatti commessi successivamente al 29 novembre 1984 - Limite formale - Manifesta inammissibilità.		
	(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 54 e 77; cod. proc. pen., art. 31; legge 31 luglió 1984, n. 400, art. 12).		
	(Cost., art. 3)	»	26
N. 595.	Ordinanza 12-31 maggio 1988.		
	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.		
	Sanità pubblica - Contributi di malattia dovuti da parte dei liberi professionisti e da cittadini «non mutuati» - Diversità di aliquote di contribuzione - Obbligo di un «minimale» per i lavoratori autonomi, fisso e annuale - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.		
	(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31; legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, nn. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15; legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31 n. 10).		
	(Cost. artt. 3, 36, 53 e 81)	»	27
n. 596.	Ordinanza 12-31 maggio 1988.		
	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.		
	Imposte in genere - Invim - Identico trattamento sanzionatorio sia nel caso di omessa o infedele dichiarazione, sia in quello di tardività della stessa - Gradualità delle sanzioni - Esclusione - Manifesta infondatezza.		
	(D.P.R. 26 offobre 1972, n. 643, art. 23).		
	(Cost., art. 76)	»	29
N. 597.	Ordinanza 12-31 maggio 1988.		
	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.		
	Contratti agrari - Successione nel fondo - Diritto degli eredi coltivatori diretti a continuare la conduzione del fondo anche per le quote degli altri coeredi, come affittuari di queste - Manifesta infondatezza.		
	(Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 49, primo comma).		
	(Cost., artt. 3, 41 e 42).		
	Contratti agrari - Affitti costituiti dopo l'entrata in vigore della legge n. 203/1982 - Risoluzione anticipata del contratto da parte del proprietario coltivatore diretto - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità.		
	(Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 42).		
	(Cost., art. 3)	»	30

	•		
N. 598.	Ordinanza 12-31 maggio 1988.		
	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.		
	Superficie (diritto di) - Divieto di proprietà separata delle piantagioni - Diritti preesistenti all'entrata in vigore del codice civile - Omessa previsione.		
	(Codice civile, art. 956).		
	(Cost., artt. 41 e 42)	Pag.	32
n. 599.	Ordinanza 12-31 maggio 1988.		
	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.		
	Tribunale per i minorenni - Competenza penale - Possibilità del pubblico ministero minorile di delegare atti di istruzione ad autorità giudiziaria diversa - Principio generale del giudice specializzato per i minori - Deroga - Questione già decisa (sentenza n. 51/1972) - Manifesta infondatezza.		
	(Cod. proc. pen., artt. 392, secondo comma, e 296, secondo e terzo comma).		
	(Cost., artt. 31, 25, primo comma, 31, 97, 112, 24, secondo comma, e 25, primo comma)	»	33
n. 600.	Ordinanza 12-31 maggio 1988.		
	Giudizie di legittimità costituzionale in via incidentale.		
	Enfiteusi - Prezzo di affrancazione - Criterio di determinazione - Equiparazione delle affrancazioni succedutesi nel tempo - Questione già decisa (sentenza n. 406/1988) - Manifesta inammissibilità.		
	(Legge 18 dicembre 1970, n. 1138, art. 2, come modif. dall'art. 1 della legge 14 giugno 1974)	»	35
v 601	Ordinanza 12-31 maggio 1988.		
N. 001.			
	Gludizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Contratti agrari - Affitto a coltivatore diretto - Diritto del proprietario di apportare miglioramenti e trasformazioni al fondo - Lapossibilità per il conduttore di proseguire l'esercizio dell'attività agricola - Manifesta infondatezza.		
	(Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 16, primo e terzo comma).		
	(Cost., artt. 4, 35, 41, 42 e 44)	»	36
	(Casa) altit 1, 50, 71, 72 C T1,	"	30
N. 602.	Ordinanza 12-31 maggio 1988.		
	Giulizio di legittimità costituzionale in via incidentale.		
	Assicurazione (contratto di) - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli - Assicurato che abbia stipulato nuovo contratto per lo stesso rischio con altro assicuratore - Diritto dell'assicuratore di este dere il pagamento dell'intero premio in corso, pur avendo prestato garanzia per soli quindici giorni dalla scadenza enavenza - Manifesta inammissibilità.		
	(Codice civile, art. 1901, secondo e terzo comma).		
	(Cost., art. 41, secondo comma)	»	38
n. 603.	Ordinanza 12-31 maggio 1988.		
	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.		
	Fallimento - Aziende industriali - Licenziamenti - Sospensione dell'efficacia degli stessi ai fini dell'intervento della cassa integrazione - Lavoratori già fruenti di tale trattamento - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità.		
	(Legge 27 luglio 1979, n. 301, art. 2).		
	(Cost., art. 3)	»	39
	·		
n. 604.	Ordinanza 12-31 maggio 1988.		
	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.		
	Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Incapacità naturale dell'intimato protrattasi anche oltre il decimo giorno dal primo atto di esecuzione - Esecuzione in costanza dello stato di incapacità - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.		
	(Cop. proc. civ., art. 650, primo e terzo comma).		
	(Cost., art. 24, secondo comma)	*	41
	2		

N. 605	Ordinanza 12-31 maggio 1988.		
	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.		
	Procedimento di volontaria giurisdizione - Interdizione o inabilitazione - Nomina di un curatore speciale per l'interdicendo o l'inabilitando in caso di affezioni mentali gravi - Tutela del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza.		
	(Cop. proc. civ., artt. 713, primo comma, e 714).		
	(Cost., art. 3, primo comma, e 24, secondo comma)	Pag.	42
n. 606.	. Ordinanza 12-31 maggio 1988.		
	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.		
	Impiego pubblico - Personale di segreteria delle scuole primarie e secondarie - Inquadramento dei segretari nelle qualifiche funzionali differenziato rispetto al personale dei Ministeri - Specificità - Manifesta infondatezza.		
	(Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 46, primo e terzo comma, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 4, primo comma).		
	(Cost., artt. 3 e 36)	»	44
N. 607.	Ordinanza 12-31 maggio 1988.		
	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.		
	Procedimento civile - Esecuzione per rilascio - Condizione del reperimento di un alloggio da parte del conduttore non moroso per l'eseguibilità del provvedimento - Esclusione - Manifesta inammissibilità.		
	(Cop. proc. civ., art. 608).		
	(Cost., artt 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36, 42, secondo comma, e 47, secondo comma)	»	45
N. 603.	Ordinanza 12-31 maggio 1988.		
	Gindizio di legittimità costituzionale in via incidentale.		
	Impiego pubblico - Riordinamento della docenza universitaria - Commissioni giudicatrici per raggruppamenti disciplinari - Questione già decisa - Manifesta infondatezza.		
	(D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, quarto comma, lett. a), e secondo comma; legge 9 dicembre 1985, n. 705, art. 10).		
	(Cost., artt. 3, primo comma, 24, 76, 77, 97, 134, 136 e 137 e legge costituzionale n. 1/1948, art. 1)	»	47

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

(I numeri a margine si riferiscono al registro ricorsi della Corte per l'anno 1988)

N. 11. Ricorso depositato in cancelleria il 29 aprile 1988 (della provincia autonoma di Trento).

Turismo - Impianti sportivi - Finanziamenti statali - Attribuzione subordinata all'elaborazione da parte della provincia di programmi distinti riguardato a: a) impianti per campionati delle diverse discipline sportive; b) impianti per la promozione dell'esercizio dell'attività sportiva - Conseguente vincolo di destinazione dei suddetti finanziamenti all'uno o all'altro dei due tipi di intervento - Previsto obbligo per la provincia di revocare i contributi - Regolamentazione analitica delle modalità degli interventi statali - Rilievi: prospettata invasione della competenza concorrente della provincia in materia di sport, sostanziandosi la normativa statale in disciplina di dettaglio - Incompatibilità dei criteri statali di distinzione funzionale degli interventi per gli impianti sportivi rispetto a quelli provinciali basati invece sul principio dimensionale - Violazione dei principi fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 517/1987 ai quali la legge impugnata avrebbe dovuto adeguarsi.

(D.-L. 2 febbraio 1988, n. 22, conv., con modif., in legge 21 marzo 1988, n. 92, artt. 1, quarto, quinto e sesto comma; 2, primo comma; 5, primo comma; 6, primo e secondo comma; 7, terzo comma; e 8, secondo comma).

(D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 16, 69 e segg.; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475)....

Pag. 49

N. 14. Ricorso depositato in cancelleria il 23 maggio 1988 (del commissario dello Stato per la regione Sicilia).

Sanità - Casé di cura private - Autorizzazione regionale alla gestione - Previsione di criteri in deroga ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa statale di riferimento - Violazione dell'obbligo di adeguamento della legislazione concorrente della regione ai principi di indirizzo e coordinamento stabiliti dal d.P.C.M. 27 giugno 1986 e dalla legge statale n. 833/1978 - Deteriori condizioni e garanzie di assistenza per gli utenti in Sicilia rispetto alle altre regioni - Violazione del principio di uniformità di disciplina per l'intero territorio nazionale in materia sanitaria.

[Legge regione Sicilia 5 maggio 1988 (disegno di legge n. 350), art. 6, terzo comma, e relativo allegato].

(Cost., artt. 3 e 32; statuto speciale regione Sicilia, art. 17, lett. c).

Pag. 53

55

56

59

N. 15. Ricorso depositato in cancelleria il 23 maggio 1988 (del commissario dello Stato per la regione Sicilia).

Istruzione universitaria - Sanità - Policlinico universitario di Palermo - Dipartimento materno-infantile - Collaborazione con strutture ospedaliere a fini didattici e di ricerca - Previsione legislativa di convenzione tra singoli istituti o cliniche universitarie e dette strutture - Inesistenza di potestà legislativa regionale in materia esercitata per di più con criteri in deroga ai principi previsti dalla normativa statale (legge n. 833/1978, art. 39) - Violazione dell'autonomia ordinamentale delle università - Omessa previsione dei requisiti di idoneità delle strutture ospedaliere nonché del parere di una commissione mista di esperti (rappresentanti della regione e dell'università) al fine di individuare le strutture da convenzionare.

[Legge regione Sicilia 5 maggio 1988 (disegno di legge n. 258), art. 2].

N. 16. Ricorso depositato in cancelleria il 23 maggio 1988 (del commissario dello Stato per la regione Sicilia).

Impiegati regione Sicilia - Disciplina dello stato giuridico ed economico per il triennio 1985-1987 e successive modifiche - Concessione di benefici economici dei quali alcuni anche con effetto retroattivo e nei confronti di ex dipendenti dello Stato per il periodo coincidente con la pregressa amministrazione - Passaggio a fascia retributiva superiore ln base alla sola anzianità - Riconoscimento indiscriminato di periodi di servizio non di ruolo con possibile reiterazione di taluni benefici e senza alcun onere a carico degli interessati - Revisione di posizioni giuridiche individuali già consolidate - Previsione di inquadramento automatico a fascie funzionali superiori o, a domanda, nel ruolo speciale transitorio previsto dalla legge regionale n. 53/1985 - Conseguente violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione, di irretroattività delle leggi nonché del principio di accesso per concorso ai pubblici uffici ed infine di quello di eguaglianza per il diverso deteriore trattamento previsto dalla norme statali per i propri dipendenti.

[Legge regione Sicilia 5 maggio 1988 (disegno di legge n. 415), artt. 1, secondo comma, 4, 7, 8, terzo comma, 9, 11, 16, 21, 23, 24, 25, 26 e 28].

(Cost., artt. 3, 36 e 97; legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 4)............................

(I numeri a margine si riferiscono al registro ordi ze della Corte per l'anno 1988)

N. 216. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 26 gennaio 1988.

Giurisdizione militare penale - Libertà personale dell'imputato - Provvedimenti restrittivi - Facoltà d'emissione in ogni caso per i reati non colposi con pena edittale massima non superiore ai tre anni - Mancanza di qualsiasi criterio limitativo con riguardo al bene giuridico tutelato e alla pena edittale - Disparità di trattamento rispetto agli stessi reati, se giudicati per connessione dall'a.g.o.

(C.p.m.p., art. 314).

(Cost., artt. 3 e 13).

N. 217. Ordinanza del pretore di Modena del 4 novembre 1987.

Previdenza e assistenza - Norme a favore di mutilati ed invalidi civili - Domanda di assegnazione dell'indennità di accompagnamento - Decesso dell'istante prima dell'accertamento medico-legale dello stato invalidante - Esclusione del diritto degli eredi a percepire le quote della prestazione assistenziale dalla data della domanda a quella della morte - Attribuzione all'accertamento medico-legale di una (non pertinente) efficacia costitutiva, con conseguente esclusione della possibilità di far valere incondizionatamente in giudizio un diritto costituzionalmente garantito - Disparità di trattamento per gli eredi dei mutilati ed invalidi civili totalmente inabili rispetto ad altri aventi diritto a diversa prestazione previdenziale od assistenziale.

(Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, ultimo comma, come interpretato dalla legge I3 dicembre 1986, n. 912, art. 1, primo

(Cost., artt. 3, 24, primo comma, e 38, primo comma).

61

N. 218.	Ordinanza del pretore di Ferrara del 25 marzo 1988.		
	Edilizia residenziale pubblica - Attribuzione con norma di legge regionale (legge regione Emilia-Romagna n. 12/1984) al presidente dell'I.A.C.P. competente per territorio, del potere di emanazione del provvedimento di rilascio di alloggio dell'edilizia residenziale pubblica occupato sine titulo - Diversa disciplina stabilita dall'art. 95 del d.P.R. n. 616/1977, che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza e della dottrina, attribuisce ai comuni (sindaco o consiglio comunale) detto potere - Violazione dei principi generali dell'ordinamento e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato riguardo alla ripartizione delle competenze e dei correlati poteri tra i vari organi pubblici.		
	(Legge regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, art. 26, primo e secondo comma).		
	(Cost., artt. 117, primo e secondo comma)	Pag.	65
N. 219.	Ordinanza del pretore di Ferrara del 25 marzo 1988.		
	Edilizia residenziale pubblica - Attribuzione con norma di legge regionale (legge regione Emilia-Romagna n. 12/1984) al presidente dell'I.A.C.P. competente per territorio, del potere di emanazione del provvedimento di rilascio di alloggio dell'edilizia residenziale pubblica occupato sine titulo - Diversa disciplina stabilita dall'art. 95 del d.P.R. n. 616/1977, che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza e della dottrina, attribuisce ai comuni (sindaco o consiglio comunale) detto potere - Violazione dei principi generali dell'ordinamento e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato riguardo alla ripartizione delle competenze e dei correlati poteri tra i vari organi pubblici.		
	(Legge regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, art. 26, primo e secondo comma).		
	(Cost., art. 117, primo e secondo comma)	»	67
N. 220.	Ordinanza del pretore di Ferrara del 25 marzo 1988.		
-	Edilizia residenziale pubblica - Attribuzione con norma di legge regionale (legge regione Emilia-Romagna n. 12/1984) al presidente dell'I.A.C.P. competente per territorio, del potere di emanazione del provvedimento di rilascio di alloggio dell'edilizia residenziale pubblica occupato sine titulo - Diversa disciplina stabilita dall'art. 95 del d.P.R. n. 616/1977, che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza e della dottrina, attribuisce ai comuni (sindaco o consiglio comunale) detto potere - Violazione dei principi generali dell'ordinamento e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato riguardo alla ripartizione delle competenze e dei correlati poteri tra i vari organi pubblici.		
	(Legge regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, art. 26, primo e secondo comma).		
	(Cost., art. 117, primo e secondo comma)	»	68
N. 221.	Ordinanza del pretore di Ferrara del 25 marzo 1988.		
	Editizia residenziale pubblica - Attribuzione con norma di legge regionale (legge regione Emilia-Romagna n. 12/1984) al presidente dell'I.A.C.P. competente per territorio, del potere di emanazione del provvedimento di rilascio di alloggio dell'edilizia residenziale pubblica occupato sine titulo - Diversa disciplina stabilita dall'art. 95 del d.P.R. n. 616/1977, che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza e della dottrina, attribuisce ai comuni (sindaco o consiglio comunale) detto potere - Violazione dei principi generali dell'ordinamento e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato riguardo alla ripartizione delle competenze e dei correlati poteri tra i vari organi pubblici.		
	(Legge regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, art. 26, primo e secondo comma).	•	
	(Cost., art. 117, primo e secondo comma)	»	68
N. 222.	Ordinanza del tribunale di Savona dell'8 febbraio 1988.		
	Procedure concorsuali - Fallimento - Crediti di lavoro - Esclusione della rivalutazione per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento - Mancata estensione del privilegio agli interessi maturati nel corso di tale procedura - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 300/1985.		
	(R.D. 13 marzo 1942, n. 267, art. 59, combinato disposto con art. 429, terzo comma, del cod. proc. civ. ed artt. 55, primo comma, e 54, terzo comma).		
	(Cost., 2rtt. 3 e 36, primo comma)	»	69
N. 223.	Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 24 giugno 1987.		
	Impiego pubblico - Impiegati dello Stato - Indennità di buonuscita - Ease di calcolo limitata all'80% dello stipendio annuo e della tredicesima mensilità - Esclusione da detta base dell'indennità integrativa speciale - Mancata correlazione tra la corresponsione dei contributi previdenziali ed assistenziali ai quali è assoggettata anche la predetta indennità ed il corrispendente beneficio previdenziale - Disparità di trattamento rispetto ai dipendenti di enti pubblici locali ai quali è riconosciuto il diritto di percepire l'indennità di fine servizio «ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennità integrativa speciale».		
	(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 38).		
	(Cost., art. 3)	21,)>	72

N. 224.	Ordinanza della Corte di cassazione del 23 giugno 1987.		
	Lavoro - Prevenzione infortuni - Assicurazione obbligatoria - Infortuni e malattie professionali - Persone che partecipano all'impresa familiare prestando opera manuale - Omessa previsione della relativa copertura assicurativa.		
	(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, primo comma, n. 6).		
	(Cost., artt. 3 e 38)	Pag.	75
N. 225.	Ordinanza della Corte di cassazione del 3 giugno 1987.		
	Espropriazione per pubblico interesse - Indennità di esproprio - Criteri di determinazione - Valore corrispondente alla media aritmetica tra la valutazione quale terreno agricolo secondo tabelle precostituite ed il valore venale del bene - Opposizione alla stima - Mancata previsione legislativa del potere dell'a.g.o. di disapplicare o riesaminare i valori determinati in tabella.		
	(Legge provinciale di Trento 30 dicembre 1972, n. 31, così come modificata dall'art. 1 della legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14, art. 28, primo, secondo e sesto comma).		
	(Cost., artt. 24, primo comma, 101, secondo comma, 113, primo e secondo comma, 42, secondo e terzo comma)	»	79
N. 226.	Ordinanza del pretore di Firenze del 26 novembre 1987.		
	Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Îngiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali è invece riconosciuto tale diritto.		
	(DL. 31 agosto 1987, n. 359, conv., con modif., in legge 29 ottobre 1987, n. 440, art. 23, quarto comma).		
	(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma)	»	84
N. 227.	Ordinanza del tribunale di Roma del 9 febbraio 1988.		
	Locazioni di immobili urbani - Uso diverso dall'abitazione - Contratti scaduti de iure - Proroga per l'esecuzione o successiva stipulazione di un nuovo contratto - Esclusione dell'obbligo, per il conduttore, di corrispondere alcun aumento di canone o di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1591 del c.c. per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del vecchio contratto e la data del rilascio dell'immobile o della decorrenza del nuovo contratto - Sostanziale potrazione coattiva dei vecchi contratti, in contrasto con i principi ribaditi nella sentenza della Corte costituzionale n. 108/1986 - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai casi in cui siano state trovate soluzioni concordate nel rispetto della precedente normativa.		
	(DL. 25 settembre 1987, n. 393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478, art. 2).		
	(Cost., artt. 3 e 42)	»	85
N. 228.	Ordinanza del pretore di Varese del 23 settembre 1982.		
	Impiegati di enti locali - Indennità premio di servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L Condizione - Compimento di venticinque anni di servizio in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni - Deteriore trattamento degli impiegati degli enti locali rispetto agli altri dipendenti pubblici ai quali l'analoga indennità di buonuscita è corrisposta a prescindere dall'anzianità di servizio.		
	(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 2, primo comma, lett. c).		
	(Cost., art. 3)	»	87
N. 229.	Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Piemonte del 18 luglio 1987.		
	Enti locali - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Componenti della giunta - Decadenza per incompatibilità (rapporto debitorio con la Camera) adottata con provvedimento del prefetto inaudita altera parte ed in pendenza di lite diretta ad accertare la situazione di incompatibilità - Diversa disciplina prevista dalla legge n. 154/1981 circa la decadenza per incompatibilità dei consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che devono essere ascoltati prima dell'adozione del provvedimento e per i quali la situazione di incompatibilità deve essere accertata con sentenza passata in giudicato.		
	(R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, art. 17, primo comma; r.dl. 8 maggio 1924, n. 750, art. 22, secondo comma).		
	(Cost., art. 3)	»	88
N. 230.	Ordinanza del pretore di Abbiategrasso del 2 ottobre 1987.		
	Lavoro - Lavoratore in malattia ingiustificatamente assente alla visita medica di controllo - Sanzioni - Decadenza dal diritto al trattamento economico per l'intero periodo di assenza sino a dieci giorni e, nella misura della metà, per l'ulteriore periodo di assenza.		
	(DL. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5, quattordicesimo comma).		
	(Cost., artt. 2, 13, 32, 36 e 38)	»	93

N. 231.	Ordinanza del pretore di Parma del 7 marzo 1988.		
	Sanità pubblica - Assistenza sanitaria - Cittadini italiani all'estero - Esclusione, nei loro confronti, con decreto legislativo, in caso di godimento di forme di assicurazione (obbligatoria o volontaria) a carico dei datori di lavoro, dell'assistenza sanitaria a carico dello Stato italiano, pur col mantenimento dei relativi obblighi contributivi - Violazione del principio stabilito al riguardo della legge di delega (possibilità della semplice riduzione dei contributi per assistenza sanitaria ma non esclusione di questa) - Limitazione della tutela previdenziale dovuta al lavoro italiano all'estero - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 199 e 369 del 1985.		
	(D.P.R. 31 luglio 1989, n. 618, artt. 2, lett. A), e 11, primo comma).		
	(Cost., artt. 76, in relaz. a legge n. 398/1987, 35 e 38)	Fag.	96
N. 232.	Ordinanza del tribunale di Catania del 17 gennaio 1986.		
	Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Ineleggibilità degli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune - Ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo per i cittadini residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre regioni - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 129/75 e 45/77.		
	(D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3).		
	(Cost., artt. 51, primo comma, e 3)	»	100
N. 233.	Ordinanza del tribunale di Catania del 17 gennaio 1986.		
	Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Ineleggibilità degli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune - Ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo per i cittadini residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre regioni - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 129/75 e 45/77.		
	(D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3).		
	(Cost., artt. 51, primo comma, e 3)	»	101
N. 234.	Ordinanza del tribunale di Catania del 20 dicembre 1985.		
	Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Ineleggibilità di coloro che ricevono salari o stipendi da parte del comune o enti soggetti a vigilanza del comune stesso o che prestano direttamente o indirettamente servizi nell'interesse di tale ente - Ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo per i cittadini residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre regioni.		
	(D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, nn. 3 e 7).		
	(Cost., artt. 3 e 51)	»	101
. N. 235.	Ordinanza del tribunale di Catania del 20 dicembre 1985.		
•	Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Ineleggibilità di coloro che ricevono salari o stipendi da parte del comune o enti soggetti a vigilanza del comune stesso o che prestano direttamente o indirettamente servizi nell'interesse di tale ente - Ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo per i cittadini residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre regioni.		
	(D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, nn. 3 e 7).		
	(Cost., artt. 3 e 51)	»	102
N. 236.	Ordinanza del tribunale di Catania del 20 dicembre 1985.		
	Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Incleggibilità di coloro che ricevono salari o stipendi da parte del comune o enti soggetti a vigilanza del comune stesso o che prestano direttamente o indirettamente servizi nell'interesse di tale ente - logiustificata compressione del diritto di elettorato passivo per i cittadini residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre regioni.		
	(D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, nn. 3 e 7).		
	(Cost., artt. 3 e 51)	»	103
N. 237.	Ordinanza del tribunale di Catania del 20 dicembre 1985.		
	Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Ineleggibilità di coloro che ricevono salari o stipendi da parte del comune o enti soggetti a vigilanza del comune stesso o che prestano direttamente o indirettamente servizi nell'interesse di tale ente - Ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo per i cittadini residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre regioni.		
	(D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, nn. 3 e 7).		
.,	(Cost., artt. 3 e 51)	»	104 _i

v. 129	Ordinanza del tribunale di Catania del 20 dicembre 1985.		
N. 233.	Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Ineleggibilità di coloro che ricevono salari o stipendi da parte del comune o enti soggetti a vigilanza del comune stesso o che prestano direttamente o indirettamente servizi nell'interesse di tale ente - Ingiastificata compressione del diritto di elettorato passivo per i cittadini residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre regioni.		
	(D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, nn. 3 e 7).		
	(Cost., artt. 3 e 51)	Pag.	105
N. 239.	Ordinanza del tribunale di Catania del 20 dicembre 1985.		
	Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Incleggibilità di coloro che ricevono salari o stipendi da parte del comune o enti soggetti a vigilanza del comune stesso o che prestano direttamente o indirettamente servizi nell'interesse di tale ente - Ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo per i cittadini residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre regioni.		
	(D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, nn. 3 e 7).		
	(Cost., artt. 3 e 51)	»	106
N. 240.	Ordinanza del tribunale di Catania del 20 dicembre 1985.		
>	Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Ineleggibilità di coloro che ricevono salari o stipendi da parte del comune o enti soggetti a vigilanza del comune stesso o che prestano direttamente o indirettamente servizi nell'interesse di tale ente - Ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo per i cittadini residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre regioni.		
	(D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, nn. 3 e 7).		
	(Cost., artt. 3 e 51)	»	107
N. 241.	Ordinanza del tribunale di Catania del 20 dicembre 1985.		
	Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Ineleggibilità di coloro che ricevono salari o stipendi da parte del comune o enti soggetti a vigilanza del comune stesso o che prestano direttamente o indirettamente servizi nell'interesse di tale ente - Ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo per i cittadini residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre regioni.		
	(D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, nn. 3 e 7).		
	(Cost., artt. 3 e 51)	»	108
N. 242.	Ordinanza del tribunale di Torino del 5 febbraio 1988.		
	Imposta IVA - Documenti di accompagnamento di beni viaggianti - Contraffazione e/o alterazione - Previsione di sanzioni penali anziché amministrative - Eccesso di delega.		
	(D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, ultimo comma, in relazione al dl. 18 marzo 1976, n. 46, art. 7, convertito, con modificazioni, in legge 10 maggio 1976, n. 249).		
	(Cost., artt. 76 e 77)	»	109
N. 243.	Ordinanza del pretore di Pescara del 26 febbraio 1988.		
	Modifiche al sistema penale - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione del prefetto che irroga una sanzione pecuniaria per infrazioni al codice della strada - Esclusione della facoltà del pretore, in caso di mancata comparizione dell'opponente all'udienza, di non convalidare l'ordinanza-ingiunzione, anche quando la prova della responsabilità dell'interessato può essere esclusa in base alla documentazione già allegata al ricorso - Ingiustificata disparità di trattamento riguardo alla effettività sostanzionale del diritto di difesa.		
e	(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, quinto e dodicesimo comma).		
*	(Cost., artt. 3 e 24)	»	110
N. 244.	Ordinanza del pretore di Trieste del 12 gennaio 1987.		
	Imposte in genere - Commissioni tributarie - Mancata previsione della possibilità di sospensione dei provvedimenti amministrativi di riscossione delle imposte.		
	(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54, primo comma; c.p.c., art. 700).		
	(Cost., artt. 24 e 113)	»	111
N. 245.	Ordinanza del pretore di Trieste del 12 gennaio 1987.		
	Imposte in genere - Commissioni tributarie - Mancata previsione della possibilità di sospensione dei provvedimenti amministrativi di riscossione delle imposte.		
	(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54, primo comma; c.p.c., art. 700).		
	(Cost., artt. 24 e 113)	»	112

N. 246. Ordinanza del pretore di Trieste del 9 febbraio 1987.

Imposte in genere - Commissioni tributarie - Mancata previsione della possibilità di sospensione dei provvedimenti amministrativi di riscossione delle imposte.

(D.P.R., 29 settembre 1973, n. 602, art. 54, primo comma; c.p.c., art. 700).

(Cost., artt. 24 e 113)

Pag. 112

N. 247. Ordinanza del pretore di Trieste del 9 febbraio 1987.

Imposte in genere - Commissioni tributarie - Mancata previsione della possibilità di sospensione dei provvedimenti amministrativi di riscossione delle imposte.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54, primo comma; c.p.c., art. 700).

(Cost., artt. 24 e 113)

113

N. 248. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, dell'8 novembre 1985.

Impiegati enti locali - Destituzione automatica di impiegato di ente locale condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati specificati dalla norma stessa - Conseguenza - Obbligo incondizionato dell'amministrazione di disporre la destituzione senza alcun margine di discrezionalità in relazione alla gravità del reato e all'incidenza del fatto sul regolare svolgimento del servizio.

(D.-L. presidente regione Sicilia, 29 ottobre 1955, n. 6, art. 236; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 85, lett. a).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 97)

113

N. 249. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, del 24 febbraio 1987.

Impiegati regione siciliana - Funzioni dirigenziali - Reggenza ad interim di più sovraintendenze ai BB.CC.AA. - Mancata previsione di un trattamento economico aggiuntivo - Disparità di trattamento rispetto al personale regionale di identica qualifica che regga un solo ufficio - Ingiustificato trattamento economico meno favorevole rispetto ad analoghe categorie di personale statale che reggono ad interim più uffici nei confronti delle qualità è invece previsto un compenso aggiuntivo - Richiesta di riesame del principio espresso con la sentenza della Corte costituzionale n. 12/1980.

(Legge reg. sic., 23 marzo 1971, n. 7, artt. 56, 75 e 90).

(Legge reg. sic., 7 dicembre 1973, n. 45, art. 1).

(Legge reg. sic., 28 dicembre 1979, n. 254, art. 1).

(Legge reg. sic., 29 dicembre 1980, n. 145, art. 27).

(Legge reg. sic., 4 giugno 1970, n. 5, art. 10, primo comma).

(Cost., art. 3).

(Stat. reg. sic., art. 14, lett. q)

116

N. 250. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, del 9 giugno 1987.

Impiego pubblico - Uffici scolastici periferici - Trasferimento di alcune funzioni ma non degli uffici alla regione siciliana per l'esistenza di residue competenze statali - Utilizzazione indifferenziata di personale statale o regionale - Mancata previsione di un assegno perequativo per i dipendenti statali - Irrazionale diverso trattamento economico a parità di qualifica, anzianità e mansioni a seconda dell'appartenenza ai ruoli statali o regionali.

(Legge reg. sic. 29 dicembre 1980, n. 145, art. 55).

(Cost., art. 3, primo comma).

121

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 587

Sentenza 12-31 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici e assimilati - Differenza di età tra i coniugi - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 6 agosto 1967, n. 699, art. 10, settimo comma; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 81, terzo comma; legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 29, 31 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.10, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente «Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto»), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1981 dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da D'Errico Maria, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.239 dell'anno 1983;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 25 ottobre 1974 (r.o. n. 570 del 1976) nel corso di un giudizio promosso da D'Errico Maria, alla quale era stata negata la pensione quale vedova del ricevitore del lotto Di Chiara Francesco per mancanza del requisito relativo alla differenza di età (non maggiore di anni 20) prevista dall'art.10, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, la Corte dei conti Sezione III giurisdizionale sollevava questione di legittimità della riferita norma, in relazione agli artt. 3, 29, 31 e 36 Cost.

Deduceva il Collegio che il subordinare il diritto alla pensione di riversibilità alla vedova, coniugata al dipendente dopo che costui aveva raggiunto il 65° anno di età, alla condizione che tra i coniugi non sussistesse differenza di età superiore ad anni 20, opererebbe un irrazionale condizionamento della libertà matrimoniale (artt.3 e 29, primo comma, Cost.), oltrechè violazione dei successivi artt. 31 e 36 per incidenza sulle garanzie retributive.

2. — Restituiti gli atti al giudice a quo per un riesame della rilevanza alla luce della sopravvenuta legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di Iavoro) la Corte dei conti reiterava la rimessione (ord. n. 218 del 1983) per «la permanente validità delle argomentazioni già svolte» in ordine alla riversibilità alla vedova, circoscrivendo, tuttavia, il riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 29 (primo comma), 36 (primo comma).

Considerato in diritto

1. — L'art.10, settimo comma della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente «Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto») stabilisce che la vedova ha diritto all'assegno di riversibilità a condizione che nel matrimonio, contratto dal dipendente dopo il 65° anno d'età, non sussista una differenza di età tra i coniugi maggiore di anni 20.

La norma è sospettata di illegittimità costituzionale dal remittente poichè condizionante la libertà matrimoniale «avuto riguardo al pur necessario aspetto economico del matrimonio», con negativa connessa incidenza sulle garanzie retributive (artt. 3; 29, primo comma; 36, primo comma, Cost.).

2. — La questione è fondata.

La Corte ha in passato deciso nel senso della non fondatezza questioni analoghe, in quanto i profili della rimessione restavano limitati ad una assunta disparità, peraltro insussistente per la diversità di disciplina, con il rapporto di lavoro privato assistito dall'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia e i superstiti (sentenza n.72 del 1986).

Ma per i trattamenti pubblici e assimilati, in ordine a disposizioni limitative della riversibilità contenute nelle varie inerenti normative, la Corte ha già tratto convincimento della irrazionalità di restrizioni a mero fondamento naturalistico con conseguente esigenza di una necessità di parificazione, sul punto, dei sistemi pensionistici stessi. Ed è da considerare che il potere legiferante dello Stato non può certo spingersi sino a incidere nella sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il vincolo familiare, così comprimendo valori costituzionalmente protetti (sentt. n.15 del 1980 e n.73 del 1987).

È palese pertanto l'ingiustificata irrazionalità ex art. 3 Cost. della norma oggetto del presente esame, restando assorbita ogni altra prospettazione in causa.

La declaratoria di illegittimità va estesa — ex art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87 — alle consimili disposizioni contenute nell'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nonchè nell'art. 6, secondo comma, modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15, della legge 22 novembre 1962, n.1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, settimo comma, legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente «Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto) limitatamente alle parole «e se la differenza d'età tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20»;

Dichiara — a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 — l'illegittimità costituzionale:

- a) dell'art. 81, terzo comma, t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole «e che la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni»;
- b) dell'art. 6, secondo comma, (modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15) legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole «e la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni».

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAIA
Il redattore: Borzellino
Il cancelliere: Minelli

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0856

Sentenza 12-31 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Ricorso per cassazione - Conferimento di incarico per la presentazione dei motivi - Conferimento dello stesso a nuovo difensore di fiducia con raccomandata priva dell'autenticazione della sottoscrizione prevista dalla legge - Illegittimità costituzionale parziale.

(Cod. proc. pen. art. 529).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 529, primo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 2 dicembre 1985 e il 9 dicembre 1986 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi proposti da Bonanno Calogero e Asaro Pasquale, iscritte al n. 431 del registro ordinanze 1986 e al n. 356 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale dell'anno 1986 e n. 34, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione di Bonanno Calogero nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Uditi gli avvocati Roberto Genna ed Enzo Gaito per Bonanno Calogero e l'avvocato dello Stato Stefanio Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

La Corte di Cassazione, Sez. I penale, con due successive ordinanze, rispettivamente del 2 dicembre 1985 (pedissequa a sentenza pari data) e 9 dicembre 1986, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.529 cod.proc.pen. in riferimento agli art.li 3 e 24 Cost.

Sul piano della rilevanza, i due casi di specie si riferivano al conferimento dell'incarico per la presentazione dei motivi di ricorso a difensori, inscritti bensì nell'albo speciale, ma che non avevano difeso i ricorrenti nel precedente grado di giudizio: incarico conferito con lettera raccomandata, successiva alla dichiarazione di ricorso, priva dell'autenticazione della sottoscrizione prevista dalla norma impugnata. La Corte, pertanto, non può esaminare i motivi di ricorso, ritualmente presentati dai difensori ma allo stato inammissibili, se prima non viene risolta favorevolmente la sollevata questione.

Secondo la Corte di Cassazione, l'art.529 in esame si pone come disciplina particolare rispetto a quella dettata in via generale dall'art.134 stesso codice per la nomina del difensore di fiducia. Una particolare disciplina, peraltro, sicuramente giustificata dalla necessità di dare alla difesa in sede di legittimità una più specifica qualificazione, discendente dall'inscrizione in un albo speciale che postula o il superamento di apposito concorso o una lunga esperienza professionale.

Tale disciplina, però, sarebbe priva di qualsiasi ragionevolezza là dove pretende che l'atto di conferimento dell'incarico, diversamente da quanto prescritto in via generale dall'art.134 cod.proc.pen., se successivo alla dichiarazione di ricorso e se non effettuato innanzi al cancelliere competente, sia ricevuto o autenticato da notaio. Non si vede, infatti, ad avviso delle ordinanze, quale mai possa essere la ratio di una disciplina così diversa. Se si tratta di assicurare certezza di autenticità ad un atto importante qual'è sicuramente la nomina di un difensore, non si capirebbe perchè una siffatta esigenza emergerebbe soltanto per la sede di legittimità. Sarebbe assurdo, infatti, che fosse la qualità del difensore a spiegare la ragione di un trattamento così diverso.

Deve, dunque, convenirsi — secondo la Corte — che in realtà la norma impugnata è, per questo riguardo, priva di quella ragionevolezza che il rispetto dell'art. 3 Cost. esige quando si tratta della disciplina di situazioni sostanzialmente uguali.

Ma la Corte di Cassazione rileva che la norma, sotto il detto aspetto, è lesiva anche del diritto di difesa perchè priva il ricorrente della facoltà di avvalersi di questa forma alternativa di impugnazione (lettera raccomandata). Privazione che diventa addirittura impeditiva dell'esercizio del diritto quando il ricorrente sia molto lontano dal luogo dove risiede il cancelliere competente, o quando si tratti di imputato latitante.

Le ordinanze sono state ritualmente comunicate, notificate e pubblicate.

Nel giudizio conseguente alla prima ordinanza si sono costituiti per il ricorrente Calogero Bonanno gli avvocati Roberto Gemma ed Enzo Gaito che si sono riportati alle ragioni esposte dall'ordinanza di rimessione.

È intervenuto in ambo i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Secondo l'Avvocatura, la disposizione troverebbe giustificazione ragionevole nell'intento del legislatore di dare autenticità alla volontà del ricorrente in relazione all'importanza che assume il giudizio di legittimità. In proposito, comunque, l'Avvocatura rimanda alla sent. n.145 del 1972 di questa Corte che faceva ricadere sull'imputato la responsabilità di non essersi avvalso utilmente degli strumenti a difesa che l'ordinamento processuale penale gli mette a disposizione.

Considerato in diritto

- 1. Le due ordinanze propongono la stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 529 cod. proc. pen., e con riferimento agli stessi parametri 3 e 24 Cost. I giudizi, pertanto, possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
 - 2. La questione sollevata è fondata.

Effettivamente le disposizioni generali concernenti la nomina del difensore di fiducia sono previste nell'art.134 cod.proc.pen., così come riformulato dall'art. 2 della 1. 5 dicembre 1969 n. 932, dopo la sentenza di questa Corte 3 dicembre 1969 n.148. È fuori dubbio, infatti, che il disposto di cui al secondo comma è applicabile ad ogni ipotesi di nomina, in ogni stato e grado del procedimento.

Secondo le regole previste nella prima parte di detto articolo, sembra evidente che il legislatore ha inteso facilitare in ogni modo la nomina del difensore di fiducia, atteso il rilievo che assume la sua presenza nel moderno processo penale. Una presenza la cui violazione è sanzionata dal codice stesso con nullità d'ordine generale, addirittura insanabile quando si riferisce al dibattimento (art. 185, secondo comma, cod. proc. pen.). Oggi, d'altra parte, quell'esigenza è richiamata come inviolabile dalla legge fondamentale dello Stato. In realtà, le forme previste dall'art. 134 cod. proc. pen. per far luogo alla nomina del difensore di fiducia sono estremamente semplici. La nomina, infatti, può farsi «in qualsiasi atto del procedimento ricevuto dall'Autorità giudiziaria o ad essa presentato ovvero con dichiarazione resa personalmente, o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario procedente, o con lettera raccomandata diretta alla stessa cancelleria o segreteria». L'interessato, perciò, ha una larga opzione di mezzi per rendere nota al giudice la sua volontà in ordine al difensore di fiducia. Può avvalersi dell'occasione di un qualsiasi atto del procedimento che debba essere ricevuto o anche soltanto «presentato» all'autorità giudiziaria, e perciò anche di una semplice memoria; ma — se crede — può formalizzare l'atto recandosi personalmente nella cancelleria o nella segreteria del magistrato che procede a rendere a verbale la dichiarazione di

nomina, oppure mandandovi un suo procuratore speciale. Infine — ed è questa davvero la forma di maggiore semplicità — può soltanto limitarsi a partecipare la nomina mediante lettera raccomandata diretta agli stessi uffici di cui sopra.

Tuttavia, proprio l'art. 134, che pure — come si è visto — facilità e semplifica in ogni modo le formalità, prevede che la legge possa esigere, per talune specifiche ipotesi, forme particolari: nel qual caso evidentemente le disposizioni speciali debbono prevalere su quelle generali.

Tali sono senza dubbio le forme previste dall'art. 529 cod. proc. pen. per l'incarico a sottoscrivere i motivi di ricorso per cassazione ad avvocato che, non avendo difeso il ricorrente nell'ultimo giudizio, non abbia avuto conferito espresso incarico con la dichiarazione di impugnazione, ovvero con atto ricevuto successivamente dal cancelliere innanzi al quale venne fatta la detta dichiarazione. In tal caso, l'atto di incarico al difensore dev'essere ricevuto da notaio o, quanto meno, da questi autenticato. Là legge, (mentre precisa che, in ogni caso, deve trattarsi di avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione), non dice, ove si tratti di quell'ultima ipotesi, vale a dire di semplice scrittura privata d'incarico con sottoscrizione autenticata da notaio, per quali forme debba poi essere fatta pervenire alla cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata.

Deve, perciò, ritenersi che, nel silenzio, si applichino le norme generali: e, cioè, che l'atto possa essere poi tanto «presentato» quanto «spedito alla cancelleria per lettera raccomandata».

In buona sostanza, le differenze, rispetto alle disposizioni generali, riguardano la qualità del difensore e una delle forme previste per nominarlo. Ma la prima di esse non appartiene certo alla categoria delle forme, e non entra, perciò, nella riserva di cui al primo comma dell'art. 134 cod. proc. pen.

È sicuramente, invece, forma particolare, rispetto a quelle generali, l'atto di incarico ricevuto da notaio o da questi autenticato. In altri termini, quando si tratti di dare un nuovo incarico per la sottoscrizione dei motivi di ricorso, e non si sia provveduto nell'atto d'impugnazione o successivamente con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, l'atto non può essere semplicemente spedito per raccomandata alla cancelleria competente, come per gli altri gradi di giudizio, ma deve essere o raccolto da notaio, o almeno da questi autenticato. O atto pubblico, quindi, o scrittura privata autenticata.

3. — Orbene, poichè si tratta pur sempre di affidare un incarico ad un difensore, e perciò di compiere un atto che, qualunque sia il grado di giudizio, non può avere evidentemente sul piano ontologico natura diversa, occorre stabilire se la rilevata differenza di forma che la legge prescrive per il grado di legittimità abbia, tuttavia, una qualche giustificazione ragionevole. Solo attraverso quest'ultima, infatti, troverebbe rispetto il parametro invocato di cui all'art. 3 Cost.

In realtà, non può negarsi che, tra i vari gradi di giudizio, la sede di legittimità mostri talune particolari caratteristiche che la contraddistinguono. Ad essa, infatti, non può accedersi se non per violazione della legge penale sostanziale, o di quella processuale se si tratta di norme stabilite a pena di nullità, inammissibilità o decadenza, o per esercizio da parte del giudice di potestà che non competono all'autorità giudiziaria, o infine nei casi specifici previsti dal secondo comma dell'art. 524 cod. proc. pen. Gli altri gradi di giudizio, invece, riguardano essenzialmente la cognizione del fatto, oltre che la sua definizione giuridica, oppure la revisione critica del giudizio di primo grado, nei limiti del devoluto, in grado d'appello.

Una siffatta differenza è più che sufficiente a giustificare l'esigenza di una maggiore qualificazione culturale del difensore, attesa la delicatezza dei problemi giuridici che vanno discussi in quella sede. Non appare, invece, con la stessa evidenza la ratio che è alla base della disposizione che non consente per l'atto di incarico le stesse forme previste per gli altri gradi di giudizio. In particolare, resta oscura la ragione per cui, ove l'incarico al qualificato difensore non sia stato affidato nell'atto di impugnazione, o successivamente davanti al cancelliere, occorra l'intervento del notaio per raccogliere, o almeno per autenticare, la volontà del ricorrente, quando negli altri giudizi è sufficiente una privata scrittura da far pervenire alla cancelleria per lettera raccomandata.

Secondo l'Avvocatura, la ratio della disposizione sarebbe nell'intento del legislatore di dare autenticità alla volontà del ricorrente in relazione all'importanza che assume il giudizio di legittimità. Ma, sotto tale profilo, non si capirebbe perchè mai il legislatore dovrebbe avere così a vile gli altri due gradi di giudizio da ritenere trascurabile il rischio di un falso incarico defensionale. Specie nel primo grado, dove massimo, e spesso di lunga durata, è l'impegno

del difensore per l'accertamento del fatto attraverso l'istruttoria dibattimentale. Come si è rilevato, l'importanza sul piano culturale del giudizio di legittimità può spiegare la richiesta di una specifica qualificazione del difensore, ma non una così sostanziale differenza delle forme attraverso cui si legittima la manifestazione di volontà del ricorrente in ordine al difensore.

Quanto poi alla sent. n.145 del 1972 di questa Corte, invocata dall'Avvocatura, va osservato che, in quella specie, erano in discussione non le forme dell'incarico ma proprio la particolare qualificazione del difensore e la legittimazione a nominarlo. Si trattava, infatti, addirittura di praticante procuratore, difensore d'ufficio in Pretura di imputato irreperibile, che, proponendo ricorso per cassazione, aveva egli stesso nominato i difensori per l'estensione e la sottoscrizione dei motivi. Ipotesi ben diversa, che spiega il giudizio negativo sulla sollevata questione di legittimità.

Deve, invece, soggiungersi che una siffatta inspiegabile differenza, nelle forme dell'incarico al difensore, tra i gradi di merito e quello di legittimità, si verifica esclusivamente nell'ambito del processo penale. Nè nel giudizio civile, nè in quello amministrativo o contabile, il legislatore esige l'intervento del notaio.

Così come non lo esige il progetto del nuovo codice di procedura penale, approvato dal Consiglio dei ministri e in discussione davanti alla Commissione bicamerale prevista dalla legge-delega 16 febbraio 1987 n.81. L'art.95, che è norma generale valevole per tutti i gradi del giudizio, dispone, infatti, senza alcuna riserva, che «la nomina (del difensore) è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente o trasmessa alla stessa per lettera raccomandata». Lo conferma l'art.606 che, disciplinando la nomina dei difensori per il grado di giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, si limita laconicamente a stabilire che «il difensore è nominato con la proposizione del ricorso o successivamente». Con ciò evidentemente rimandando, quanto alle forme, alle norme generali dell'art. 95.

4. — Non sussistendo, pertanto, alcuna ragionevole giustificazione per un trattamento così differenziato, quanto alle forme per attribuire l'incarico al difensore, fra gradi di giudizio di merito e quello di legittimità, la disparità che viene così a verificarsi fra gl'imputati dei vari gradi è lesiva del principio di cui all'art. 3 Cost.

Obbiettare che il ricorrente aveva pur sempre la possibilità di avvalersi delle altre forme, non avrebbe pregio giacchè, se è concesso all'interessato di avvalersi a suo piacimento di una delle forme alternativamente previste, non gli si può poi fare carico di non averne utilizzata altra esente da vizi di legittimità costituzionale. È, perciò, nel suo diritto sollecitare la denunzia di un vizio che lo priva dell'esercizio di una legittima facoltà, e bene ha fatto il giudice rimettente a sollevare la questione.

Una volta, poi, riconosciuta la violazione dell'art. 3 Cost. inutile affrontare il confronto con il parametro dell'art. 24 Cost. che resta assorbito.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 529 cod. proc. pen., limitatamente alla parte in cui dispone che l'incarico per la sottoscrizione dei motivi di ricorso, al difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, possa essere conferito anche «con lettera raccomandata diretta allo stesso cancelliere».

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAIA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0857

Sentenza 12-31 maggio 1988

Giudizio per conslitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione Liguria - Commercio internazionale di specie di flora e fauna selvatiche in via di estinzione - Attuazione dei regolamenti CEE in tema di applicazione della convenzione di Washington - Spettanza allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il 4 maggio 1984, depositato in cancelleria il 9 maggio 1984 ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1984, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del Commercio con l'Estero del 31 dicembre 1983 recante: «Attuazione del regolamento CEE n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e del regolamento CEE n. 3418/83 del 28 novembre 1983, concernenti l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione»;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Cheli;

Uditi l'avv. Ludovico Villani per la Regione Liguria e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 4 maggio 1984 il Presidente della Giunta Regionale della Liguria ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro del Commercio con l'Estero 31 dicembre 1983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, avente ad oggetto «Attuazione del regolamento CEE n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e del regolamento CEE n. 3418/83 del 28 novembre 1983, concernenti l'applicazione nella Comunità europea della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione».

Il provvedimento ministeriale impugnato reca un complesso di prescrizioni intese all'attuazione dei precitati regolamenti comunitari emanati per l'applicazione della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 (ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874), stabilendo, tra l'altro, che l'esportazione, l'importazione e la riesportazione delle specie protette siano subordinate al favorevole esito di procedure autorizzatorie affidate ad organi statali (Ministero del Commercio con l'Estero e Ministero dell'Agricoltura e Foreste).

Tale assetto amministrativo, secondo la ricorrente, riservando integralmente allo Stato la ponderazione e la tutela di interessi riconducibili alla protezione della natura, escluderebbe illegittimamente ogni intervento delle Regioni, alle quali invece gli artt. 117 e 118 Cost. nonché gli artt. 66 e 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 affidano la cura del settore, così come ribadito anche dall'art. 10, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, con specifico riferimento alla valorizzazione dei prodotti del bosco e sottobosco ed alla tutela della flora.

E quand'anche si volessero considerare gli aspetti relativi al commercio internazionale ed al relativo potere statale di intervento, non potrebbe in alcun modo porsi in dubbio, secondo la Regione, l'esigenza di salvaguardare le attribuzioni ad essa spettanti sotto il profilo della tutela dei beni naturali. A tale riguardo; proprio la scelta del Ministero dell'Agricoltura per l'esercizio dei summenzionati poteri autorizzatori starebbe a confermare l'appartenenza degli stessi all'ambito materiale di cui all'art. 117 Cost., determinando, di conseguenza, l'illegittimità dell'impugnato decreto ministeriale, che non potrebbe, in alcun modo, configurarsi quale atto di indirizzo e coordinamento, unico strumento azionabile nelle materie costituzionalmente attribuite alla competenza regionale.

D'altro canto, prosegue la ricorrente, la potestà derogatoria riconosciuta agli organi statali mal si concilierebbe con l'assoluto divieto di commercializzazione sancito, per alcune specie, dalla legge regionale ligure 30 gennaio 1984, n. 9, che ha inteso assicurare una energica protezione, sul territorio regionale, al patrimonio floristico spontaneo. A tal proposito, ove non si volesse ipotizzare una grave contraddizione nel comportamento del Governo, che ha consentito l'entrata in vigore della legge regionale, occorrerebbe dedurre, sempre a giudizio della Regione, che il potere di deroga riconosciuto al Ministero attiene esclusivamente ai divieti posti dal decreto impugnato e non a quelli posti da leggi regionali. Se così non fosse, l'invasione della sfera di autonomia regionale sarebbe ancora più grave, in quanto con un semplice atto amministrativo si pretenderebbe di modificare gli effetti di una norma di legge. In conclusione, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 117 e 118 Cost. in relazione agli artt. 66 e 83 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché in relazione all'art. 6 della l.r. 30 gennaio 1984, n. 9, e chiede che venga dichiarata la competenza regionale ad intervenire in difesa delle specie naturali minacciate d'estinzione e, quindi, a compiere gli atti preordinati all'applicazione della relativa normativa, attribuiti dal decreto impugnato al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, con il conseguente annullamento dello stesso decreto.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che l'atto impugnato interviene a regolare un settore del commercio con l'estero in attuazione di normativa comunitaria ed in adempimento degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione di Washington, l'Avvocatura deduce, in via generale, la riserva di competenza allo Stato sulla base del carattere internazionale della materia, che investe il commercio internazionale di piante.

L'infondatezza del conflitto denunciato risulterebbe ancora più chiara, a giudizio dell'Avvocatura, ove si esamini in dettaglio il contenuto della surrichiamata Convenzione. Questa infatti prevede, tra l'altro, la designazione di autorità scientifiche ed amministrative competenti a gestire sistemi di controllo in stretta collaborazione internazionale nonché l'adozione obbligatoria di misure quali la confisca di esemplari e la comminatoria di sanzioni penali. Non sarebbe quindi configurabile, ad avviso dell'Avvocatura, alcuna competenza regionale, risultando immediatamente evidente la connessione di questa materia con le relazioni e le responsabilità internazionali dello Stato.

Alla Convenzione si è aggiunta poi la normativa adottata dalla Comunità, al dichiarato scopo di uniformare l'applicazione della Convenzione negli Stati membri: nei confronti di tale normativa il provvedimento impugnato assume, secondo l'Avvocatura, un carattere meramente attuativo che renderebbe impossibile ogni violazione di attribuzioni regionali.

Né interferirebbero con le competenze regionali — ed in particolare con l'art. 6 della l.r. n. 9 del 1984 — i poteri derogatori conferiti al Ministero dell'Agricoltura, che, in ogni caso, sarebbero tenuti al rispetto della normativa interna eventualmente più rigorosa. Tali deroghe, riferite all'art. 6 del Regolamento Comunitario n. 3626/82, non potrebbero, d'altro canto, in alcun modo riguardare il divieto di commercializzazione regionale, poiché o sono relative ad esemplari importati, originari di altri Stati, o rinviano alla normazione interna, o non coinvolgono il patrimonio spontaneo locale, oppure, infine, si collegano a finalità scientifiche incompatibili con il concetto di commercializzazione.

La legge regionale ligure, conclude l'Avvocatura, non vede quindi minacciato il proprio ambito di operatività, che non potrebbe certo estendersi al di là della protezione della fauna locale sino a regolare il commercio in ambito interregionale o internazionale.

L'Avvocatura chiede pertanto che il ricorso venga respinto.

3. — In prossimità dell'udienza la regione Liguria ha depositato una memoria con la quale ha confermato e sviluppate le censure formulate nel ricorso. In tale memoria si rileva in particolare che l'adozione del decreto ministeriale impugnato è avvenuta senza che nel procedimento sia stata in alcun modo coinvolta la Regione, e questo in contrasto con quell'esigenza di «leale collaborazione reciproca» tra Stato e Regioni più volte richiamata nella giurisprudenza di questa Corte, esigenza che, nella specie, avrebbe imposto la ricerca di adeguati meccanismi di coordinamento tra le due sfere di competenza.

La ricorrente riafferma, infine, che i compiti affidati dal decreto impugnato al Ministero dell'Agricoltura non attengono al commercio internazionale bensì alla protezione della natura, rientrando quindi tra quelli trasferiti alle regioni dal d.P.R. n. 616 del 1977.

La Regione insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1.—la Regione Liguria solleva conflitto di attribuzione nei confronti del decreto del Ministro del Commercio con l'estero 31 dicembre 1983, emanato ai fini dell'attuazione di due regolamenti CEE (n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 adottato dal Consiglio, e n. 3418/83 del 28 novembre 1983 adottato dalla Commissione), relativi all'applicazione nell'ambito della Comunità europea della Convenzione stipulata a Washington il 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

Con il decreto di cui è causa il Ministro per il Commercio con l'estero ha posto una serie di prescrizioni in tema di importazione, esportazione e riesportazione dai paesi extracomunitari e comunitari di particolari esemplari di animali e di piante descritti, in appositi elenchi, come specie minacciate di estinzione, con la conseguente previsione di una serie di poteri autorizzatori e di certificazione conferiti, a seconda dei casi, al Ministero per il commercio con l'estero ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ad avviso della ricorrente tale disciplina — per il fatto di non prevedere alcuna presenza della Regione nei vari procedimenti — verrebbe a incorrere nella violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in relazione agli artt. 66 e 83 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 nonché in relazione all'art. 6 della legge della Regione Liguria 30 gennaio 1984 n. 9, risultando invasiva della sfera di attribuzioni regionali in tema di «agricoltura e foreste» e di «protezione della natura».

2. — Il ricorso è infondato.

La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione — ratificata dallo Stato italiano con legge 19 dicembre 1975 n. 874 — è stata ispirata dall'esigenza di proteggere determinate specie di flora e di fauna selvatiche contro l'eccessivo sfruttamento derivante dal commercio internazionale e si è concretata nella formulazione di una serie di principi e di indirizzi in tema di regolamentazione del commercio internazionale (esportazione, importazione e riesportazione) di animali e piante appartenenti a specie in via di estinzione. A tal fine, la Convenzione ha elencato, in tre appendici, specie diverse di animali e piante, stabilendo, per ciascuna di esse, una protezione differenziata, affidata alle autorità amministrative e scientifiche dei vari Stati contraenti.

Al fine di garantire un'applicazione omogenea di tale Convenzione nei paesi membri della CEE, il Consiglio delle Comunità europee ha adottato, il 3 dicembre 1982, il regolamento n. 3626/82, cui ha fatto seguito, il 28 novembre 1983, il regolamento della Commissione n. 3418/83, dove si prevedono modalità uniformi per il rilascio e l'uso dei documenti (licenze e certificati d'importazione, licenze di esportazione, certificati di riesportazione) richiesti per il commercio internazionale delle specie protette.

Il decreto del Ministro del Commercio con l'estero 31 dicembre 1983, di cui è causa, è stato, infine, adottato per l'attuazione di tali regolamenti CEE nell'ambito dell'ordinamento italiano.

3. — L'esame dei contenuti degli atti ora ricordati nella loro successione cronologica rende del tutto evidente la diretta attinenza dei rapporti ivi disciplinati al settore del «commercio internazionale», settore che viene regolato sia dalla Convenzione internazionale che dai successivi strumenti applicativi, comunitari e interni, in un aspetto particolare, connesso all'esigenza di contenere il rischio di estinzione di determinate specie di flora e di fauna conseguente al loro eccessivo sfruttamento commerciale.

Tale settore esula dalla sfera di competenza regionale ai sensi dell'art.71 lett. b) d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dove tra le attribuzioni riservate allo Stato nella materia «agricoltura e foreste» risulta, tra l'altro, indicata «l'organizzazione del commercio internazionale». Non può dunque, valere, rispetto alla fattispecie in esame, il richiamo alle competenze regionali in tema di «protezione della natura» (artt. 66 e 83 d.P.R. n. 616 del 1977), che il decreto impugnato non pone in discussione, limitando la sua sfera d'intervento alle sole attività di esportazione, importazione e riesportazione di determinate specie di animali e vegetali, cioè ad attività che si presentano ontologicamnte distinte, anche se strumentalmente connesse, dagli «interventi per la protezione della natura» riservati alla sfera regionale. In questa ottica anche la presenza, ai fini dell'esercizio delle competenze segnate nel decreto impugnato, del Ministero dell'agricoltura e foreste — chiamato ad affiancare in talune incombenze certificative ed autorizzatorie la competenza primaria del Ministero del Commercio con l'estero — si viene a giustificare in relazione al carattere non locale dell'interesse posto in gioco dalla protezione di una specie, vegetale o animale, che, in conseguenza dell'eccessivo sfruttamento commerciale, corre il rischio di scomparire dalla biosfera.

4. — Nè a sostegno della illegittimità del decreto impugnato potrebbe, infine, valere il riferimento alla disciplina posta dalla Regione Liguria mediante la legge 30 gennaio 1984 n. 9, concernente la protezione della flora spontanea.

Il fatto che l'art. 6 di tale legge preveda un divieto assoluto di commercializzazione di taluni prodotti floricoli non può, invero, contrastare con la disciplina fissata dal decreto impugnato, in attuazione delle fonti internazionali e comunitarie richiamate, dal momento che è la stessa Convenzione di Washington a far salve sia le «misure interne più strette rispetto alle condizioni di commercio» fissate per le specie protette, sia le «misure interne che limitano o proibiscono il commercio» di specie non incluse negli elenchi allegati alla stessa Convenzione. Su questo piano risulta, d'altro canto, chiaro che il potere di deroga al divieto di commercializzazione delle specie protette conferito, dall'art. 3 del decreto impugnato, al Ministero dell'Agricoltura e foreste si presenta estraneo all'oggetto della disciplina posta dalla legge regionale, venendosi a riferire esclusivamente alle diverse specie faunistiche e floreali elencate nell'appendice I dell'Allegato A e nella parte I dell'Allegato C dello stesso decreto.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato disciplinare l'attuazione dei regolamenti CEE n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e 3418/83 del 28 novembre 1983 in tema di applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna in via di estinzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0858

N. 590

Ordinanza 12-31 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Composizione del collegio del tribunale per i minorenni - Numero pari dei componenti - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, art. 4, sostitutivo dell'art. 2 del r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404).

(Cost., art. 24, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA '

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441 («Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni»), che ha sostituito l'art. 2 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 («Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni»), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1984 dal Tribunale per i minorenni di Torino, iscritta al n. 826 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.º 294 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 febbraio 1984 sul ricorso proposto da Anna Di Luciano per la dichiarazione di decadenza del marito Paolo Di Mauro dalla potestà sui figli minori, il Tribunale per i minorenni di Torino sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1441 («Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni»), modificatrice dell'art. 2 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, con riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata, determinando in numero pari i componenti del collegio del Tribunale per i minorenni e non prevedendo alcun meccanismo per stabilire, nell'ipotesi di parità di voti, quale voto o quale soluzione debba prevalere, non consentirebbe (al di fuori dell'ambito della competenza penale) di pervenire ad alcuna decisione sull'avanzata richiesta di giustizia, in contrasto con il principio costituzionale invocato;

che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato concludendo per l'infondatezza della proposta questione.

Considerato che la norma impugnata, attraverso la dettagliata individuazione dei requisiti di età, di sesso e di qualificazione professionale dei cittadini chiamati a comporre il Tribunale per i minorenni, rivela l'intento legislativo di assicurare un giudice il più possibile attento e consapevole rispetto alla specifica e delicata materia;

che proprio la peculiarità della sfera giurisdizionale e le doti professionali e culturali dei singoli membri, impongono a questo particolare collegio che eventuali, contrastanti opinioni divengano costruttive attraverso il confronto e l'approfondimento dei temi;

che, pertanto, la scelta della composizione paritaria appare informata allo sviluppo — almeno in primo grado — di una dialettica tra soggetti con esperienze diverse e prevalentemente finalizzata all'interesse del minore, laddove la situazione rappresentata dal giudice a quo è fatto contingente e risolvibile altrimenti che attraverso un giudizio di legittimità circa la struttura dell'organo giurisdizionale;

che quest'ultimo resta libero di autodeterminare il proprio *modus operandi*, superando al proprio interno ogni circostanza eventualmente preclusiva al raggiungimento di una decisione;

che la norma che tale composizione prevede (consentendo l'anzidetta autodeterminazione) si inserisce nella generale riserva di legge sul funzionamento degli organi giurisdizionali sancita dall'art. 108 della Costituzione; pertanto un'opzione tra diverse forme di composizione ovvero tra vari possibili meccanismi di votazione sarebbe certamente propria del legislatore;

che, pertanto, la questione si appalesa manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1441 («Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni»), sostitutivo dell'art. 2 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Ordinanza 12-31 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento tributario - Tributi in genere - Contenzioso - Notifica degli accertamenti agli amministratori di solidali in qualità di obbligati solidali - Esclusione - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Pordenone sul ricorso proposto da Gri Omero contro l'Ufficio delle Imposte Dirette di Pordenone, iscritta al n. 396 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Pordenone — nel corso del procedimento iniziato da Omero Gri avverso avviso di mora contenente iscrizione a ruolo di soprattasse notificatogli nella veste di obbligato solidale ai sensi dell'art. 98 d.P.R. 602/73 — con ordinanza in data 6 marzo 1987 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 98 d.P.R. n. 602/73, nella parte in cui detta norma non prevede la notifica agli amministratori di una società, in qualità di obbligati solidali con il soggetto rappresentato, degli accertamenti relativi ad imposte dovute dalla società medesima;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Considerato che la questione sollevata con la predetta ordinanza è stata già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 48 del 1988:

che nella detta ordinanza si è osservato, quanto al diritto di difesa, che nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario e, quanto all'art. 3 Cost., che rientra nelle attribuzioni del legislatore ordinario disciplinare i rapporti concernenti la solidarietà tributaria sempre che non siano superati i limiti di ragionevolezza, ciò che nella specie non ricorre per la stretta relazione della posizione dell'amministratore con quella della società rappresentata, e la conseguente soggezione alle medesime sanzioni comminate in caso di violazione dei precetti tributari;

che nell'ordinanza di rimessione non sono stati dedotti ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli esaminati con la citata ordinanza;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0860

N. 592

Ordinanza 12-31 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Ratto a fine di libidine - Soggetto di sesso maschile maggiorenne - Mancata previsione quale persona offesa dal reato - Manifesta infondatezza.

(Cod. pen., art. 523, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 523, primo comma, del codice penale (Ratto a fine di libidine), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1987 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Manzella Federico, iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Federico Manzella, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 9 ottobre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 523, primo comma, codice penale, nella parte in cui non prevede tra le persone offese dal reato anche il soggetto di sesso maschile maggiore di età;

Considerato che la questione sollevata con la predetta ordinanza è stata già dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n. 523 del 1987;

che nella predetta sentenza si è osservato che il trattamento diverso, previsto dall'art. 523 cod. pen. trova il preprio razionale fondamento nel particolare disvalore della violazione suindicata, attesoché il ratto a fine di libidine di donna coniugata attenta, oltre che alla libertà sessuale della donna rapita, anche alla famiglia e alla sua unità;

che nell'ordinanza di rimessione non sono stati dedotti ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli esaminati con la citata sentenza;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 523, primo comma, codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente e redattore: Saja

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0861

N. 593

Ordinanza 12-31 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Repressione dell'evasione fiscale - Sostituto d'imposta - Identico trattamento sanzionatorio sia nel caso di omesso che di ritardato pagamento di somme dovute all'erario - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 2, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516). (Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1987 dalla Corte di appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Gianni Giovanni, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che Giovanni Gianni, su rapporto della Guardia di Finanza di Gemona del Friuli, veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale di Tolmezzo con l'imputazione di cui all'art. 2, comma secondo, d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, per avere, nella qualità di sostituto di imposta, omesso di versare all'erario ritenute, effettivamente operate a titolo di acconto sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;

che la Corte di appello di Trieste, in sede di gravame avverso la sentenza di quel tribunale, con ordinanza dell'11 novembre 1987 (reg. ord. n. 10 del 1988), rilevato come l'imputato avesse non già omesso del tutto ma solo ritardato il versamento delle somme dovute all'erario, dubitava che la considerazione di due fatti, a suo avviso diversi, e di differente gravità, quali l'omissione e il ritardo di pagamento, sotto l'unica previsione punitiva dell'art. 2 cit. contrastasse con il principio di eguaglianza;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che la questione fosse dichiarata manifestamente inammissibile;

Considerato che la questione sollevata con la predetta ordinanza è stata già dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 337 del 1987;

che nella detta decisione si è esservato che la comminazione delle sanzioni penali rientra nelle attribuzioni discrezionali del legislatore ed è, in quanto tale, sottratta al sindacato di costituzionalità a meno che non sia irragionevole, ipotesi questa chiaramente non ricorrente nella specie in relazione alla fondamentale esigenza di assicurare il tempestivo assolvimento degli oneri tributari in modo che lo Stato possa correlativamente provvedere all'espletamento delle sue funzioni;

che nell'ordinanza di rimessione non sono stati dedotti ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli esaminati con la citata ordinanza;

che pertanto, la questione deve essere dichiarata manisestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, d.l. 10 luglio 1982 n. 429 convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Corte di appello di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0862

Ordinanza 12-31 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Sanzioni sostitutive - Furto aggravato - Applicazione ai soli fatti commessi successivamente al 29 novembre 1984 - Limite formale - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 54 e 77; cod. proc. pen., art. 31; legge 31 luglio 1984, n. 400, art. 12). (Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), 31 codice di procedura penale e 12, l. 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1986 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Marzilli Tonino, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ord. 12 febbraio 1986, sollevava questione di legittimità costituzionale degli art.li 53, 54 e 77 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), 31 cod. proc. pen, e 12 l. 31 luglio 1984 n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale), nella parte in cui rendono applicabili sanzioni sostitutive per il delitto di furto aggravato soltanto ai fatti commessi successivamente al 29 novembre 1984; e ciò con riferimento all'art. 3 Cost.;

che l'ordinanza di rimessione, pur dando atto delle ragioni che hanno indotto il legislatore a stabilire un termine per il trasferimento al Pretore della competenza su taluni reati, ritiene che la disposizione vada ad incidere in modo assai rilevante sulla posizione dell'imputato, che non può usufruire di sanzioni sostitutive per il solo fatto di aver commesso il reato prima del suddetto limite temporale, mentre sarebbe più ragionevole che l'interesse punitivo dello Stato si affievolisse proprio nei confronti dei reati commessi in epoca più lontana;

Considerato innanzitutto che semmai la questione di legittimità così dedotta appare comunque limitata agli effetti prodotti dall'art.12 della 1. 31 luglio 1984 n. 400, ma non investe gli altri articoli che l'ordinanza denunzia soltanto per la loro connessione formale, senza peraltro motivare sulla pretesa loro illegittimità, in realtà insussistente;

che l'Avvocatura, intervenuta nel giudizio, ritiene che la questione possa essere risolta sulla base del principio ex art. 2 cod. pen.: soluzione che, peraltro, ammesso che sia praticabile (si vedano, però, le riserve di cui alla sentenza di questa Corte n. 268 del 1986, paragrafo 6 della motivazione) non riguarda la legittimità costituzionale ma il giudizio di ordinaria legittimità affidato ai giudici di merito;

che, comunque, però, va ricordato che il diritto vivente, rappresentato sia dalla prevalente giurisprudenza di merito quanto da interventi, anche recentissimi, della Corte di Cassazione, esclude l'applicabilità di sanzioni sostitutive quando il reato sia punito con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria;

che dello stesso avviso è stata questa Corte con sentenza n. 330 del 1985, confermata in termini identici al caso di specie dalla sentenza n. 268 del 1986 sopra citata;

che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile;

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli art.li 53, 54 e 77 l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), 31 cod. proc. pen, e 12 l. 31 luglio 1984 n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale), sollevata dal Tribunale di Roma con ord. 12 febbraio 1986 in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0863

N. 595

Ordinanza 12-31 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Centributi di malattia dovuti da parte dei liberi professionisti e da cittadini «non mutuati» - Diversità di aliquete di contribuzione - Obbligo di un «minimale» per i lavoratori autonomi, fisso e annuale - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31; legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, nn. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15; legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31 n. 10).

(Cost. artt. 3, 36, 53 e 81).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 31, nn. 1, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge finanziaria 1986 —) promossi con ordinanze emesse il 18 giugno 1987 dal Pretore di Lecco, il 5 maggio (n.3 ordinanze) e il 17 marzo 1987 dal Pretore di Messina, il 28 luglio 1987 dal Pretore di Sondrio e il 19 ottobre 1987 dal Pretore di Pisa, iscritte rispettivamente al n. 845 del registro ordinanze 1987 e ai nn. 1, 2, 3, 4, 24 e 28 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 2, 3, e 7, prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con le ordinanze n. 845/1987 emessa il 18 giugno 1987 dal Pretore di Lecco, nn. 1, 2, 4/1988 emesse il 5 maggio 1987 e n. 3/1988 emessa il 17 marzo 1987 dal Pretore di Messina, n.24/1988 emessa il 28 luglio 1987 dal Pretore di Sondrio, n. 28/1988 emessa il 19 ottobre 1987 dal Pretore di Pisa, nei rispettivi procedimenti civili vertenti sull'obbligo di versamento del contributo sociale di malattia da parte di liberi professionisti ovvero anche da parte di

cittadini c.d. non mutuati, è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 31 (in particolare, a seconda dei casi, nei commi 1, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15) l. 28 febbraio 1986 n. 41, nella parte in cui stabilisce diverse aliquote di contribuzione per i lavoratori dipendenti, per i liberi professionisti e per i cittadini c.d. non mutuati, l'esenzione per alcuni redditi (dominicali, di fabbricati e da capitale) al di sotto dei quattro milioni, la minor aliquota oltre i quaranta milioni di reddito e l'esenzione oltre i cento, l'obbligo di contribuzione fissa annua per i lavoratori autonomi (cosiddetto «minimale»), in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 Cost. ed anche all'art. 81 Cost. (ord. nn. 1-4/88), avendo la impugnata normativa eluso i limiti, in tale disposto sanciti, in ordine all'imposizione di nuovi tributi nelle leggi di bilancio;

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti questioni identiche o comunque connesse;

che preliminarmente va dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dalle ordinanze n. 1-4/1988, R.O. avendo il giudice rimettente omesso ogni motivazione e ogni riferimento specifico, idoneo a sorreggere, quanto alla rilevanza, le dedotte questioni;

che le altre ordinanze in epigrafe sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, nn. 1, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 l. 28 febbraio 1986 n. 41 in relazione agli artt. 3, 36 e 53 Cost., questione che questa Corte (con la sentenza n. 431 del 1987, relativamente all'art. 31, nn. 8, 9, 11, 13, 14 e 15 legge predetta, in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 53 e 81 Cost.) ha avuto modo di dichiarare non fondata, pur dando atto delle rilevate caratteristiche di «incertezza e disarmonia» della normativa denunciata, «ultimo e definitivo anello di congiunzione per la attuazione della disciplina», che dovrà essere «ispirata a chiara e puntuale certezza nella sistemazione delle prestazioni e dei relativi oneri»;

che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 n. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 l. n. 41 del 1986 sollevata con profili e argomenti analoghi a quelli già presi in esame e comunque non tali (art. 36 Cost.), in quanto ultronei o non specificamente conferenti, tali — cioè — da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;

che peraltro con la stessa sentenza n. 431 del 1987 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, n. 101. n. 41 del 1986, nella parte in cui per il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, fissato comunque in somma annua non inferiore rispettivamente a L. 648.000 e a L. 324.000, non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo determinato ai sensi del precedente comma 8;

che pertanto la questione relativa al cosiddetto «minimale» (art. 31 n. 10 l. n. 41 del 1986) sollevata dalle ordinanze in epigrafe va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

- 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41, in riferimento agli artt. 3, 53, 81; Cost., sollevata dal Pretore di Messina (ord. 1-4/1988 R.O.);
- 2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 nn. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 l. 28 febbraio 1986 n. 41, in riferimento agli artt. 3, 36, 53, Cost., sollevata dai Pretori di Lecco (ord. n. 845/1987 R.O.), Sondrio (ord. 24/1988 R.O.), Pisa (ord. 28/1988 R.O.);
- 3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 n. 10 l. 28 febbraio 1986 n. 41, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 431 del 1987.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: Borzellino
Il cancelliere: Minelli

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0864

Ordinanza 12-31 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

1

Imposte in genere - Invim - Identico trattamento sanzionatorio sia nel caso di omessa o infedele dichiarazione, sia in quello di tardività della stessa - Gradualità delle sanzioni - Esclusione - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23).

(Cost., art. 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA:

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, del d.P.R.26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promossi con n. 3 ordinanze emesse l'8 aprile 1987 dalla Commissione tributaria di 2º grado di La Spezia sui ricorsi proposti dalla s.r.l. Nuova Spezia contro l'Ufficio del Registro di Sarzana, iscritte ai nn. 20, 21 e 22 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con tre ordinanze emesse l'8 aprile 1987 (pervenute il 15 gennaio 1988) la Commissione tributaria di secondo grado di La Spezia, nei rispettivi giudizi, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), nella parte in cui «prevede identico trattamento sanzionatorio sia nel caso di omessa o infedele dichiarazione sia in quello di tardività di dichiarazione, senza neppure in tale ultima ipotesi prendere in considerazione una qualsiasi graduazione della sanzione in relazione alla durata del ritardo», per contrasto con l'art. 76 Cost., in relazione alla legge delega 9 ottobre 1971 n. 825, art. 10 n. 11;

che nei rispettivi giudizi è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per la inammissibilità ovvero per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che le ordinanze sollevano identica questione, talché i relativi giudizi possono essere riuniti ai fini di un'unica pronuncia;

che la Commissione tributaria rimettente solleva questione analoga, nei riferimenti e argomenti, a quella già presa in esame da questa Corte con ordinanza n. 418 del 1987, che ne dichiarò la manifesta infondatezza (anche con riguardo al parametro di cui all'art. 3 Cost.);

che pertanto, non sussistendo ragioni di sorta per modificare quanto già deciso, va dichiarata la manifesta infondatezza della sollevata questione;

Visti gli artt.26, secondo comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale:

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) in riferimento all'art. 76 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di La Spezia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: Saja Il redattore: Borzellino Il cancelliere: Minelli

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0865

N. 597

Ordinanza 12-31 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratti agrari - Successione nel fondo - Diritto degli eredi coltivatori diretti a continuare la conduzione del fondo anche per le quote degli altri coeredi, come affittuari di queste - Manifesta infondatezza.

(Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 49, primo comma).

(Cost., artt. 3, 41 e 42).

Contratti agrari - Affitti costituiti dopo l'entrata in vigore della legge n. 203/1982 - Risoluzione anticipata del contratto da parte del proprietario coltivatore diretto - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 42).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA:

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 49, primo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 («Norme sui contratti agrari»), promossi con ordinanze emesse il 30 maggio e il 4 luglio 1984 dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata Agraria, nei procedimenti civili vertenti tra Scognamiglio Giuseppe e Scognamiglio Francesco ed altri e tra Gammella Salvatore ed altro e Gammella Cira ed altri, iscritte ai nn. 1180 e 1181 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 bis dell'anno 1985;

Visti l'atto di costituzione di Gammella Salvatore ed altro nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso del procedimento vertente tra Scognamiglio Giuseppe e Scognamiglio Francesco, Anna, Ciro e Cira, avente ad oggetto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma, della legge n. 203 del 1982, della qualità di affittuario coltivatore diretto del fondo rustico relitto dalla madre, il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata Agraria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa norma, la quale dispone che, in caso di successione, gli eredi coltivatori diretti del fondo (o imprenditori a titolo principale) hanno diritto di continuare la conduzione e la coltivazione del fondo stesso anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi non diretti coltivatori e sono considerati affittuari di tali quote;

che il giudice a quo ha fatto riferimento: a) all'art. 3 della Costituzione, in quanto la preferenza accordata dalla disposizione impugnata all'erede che abbia coltivato e continui a coltivare il fondo stesso comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento in danno dell'erede che, pur essendo coltivatore diretto o imprenditore a titolo principale, non coltivi il fondo del de cuius per una qualunque ragione; b) agli artt. 41 e 42 della Costituzione, in quanto la norma impugnata modificherebbe i rapporti successori a tutto danno degli eredi coltivatori diretti che non fossero in possesso dei cespiti ereditari e limiterebbe sensibilmente il diritto di proprietà, imponendo un rapporto locatizio non voluto, con grave svilimento delle quote, colpite da un vincolo di lunga durata;

che con l'ordinanza emessa il 4 luglio 1984 nel corso del procedimento civile fra gli credi Gammella ed avente lo stesso oggetto, il Tribunale di Napoli - Sezione specializzata Agraria, sollevava la medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, primo comma, della legge n. 203 del 1982 e, in via gradata, nell'ipotesi di infondatezza, sollevava il dubbio di costituzionalità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 42 della stessa legge, nella parte in cui non prevede la risoluzione anticipata del contratto di affitto (cd. «ripresa») da parte del proprietario coltivatore diretto, concedente ex art. 49 citato, in relazione agli affitti costituiti dopo l'entrata in vigore della legge 203 del 1982, osservando che tale norma, applicandosi solo ai concedenti nei cui confronti la durata del contratto d'affitto si sia protratta — per leggi di proroga o per la stessa legge n. 203 del 1982 — ben oltre il termine convenzionale stabilito, genera un'ingiustificata disparità di trattamento in danno dei proprietari nei cui confronti il rapporto di affitto risulti addirittura costituito coattivamente;

che in entrambi i giudizi è intervenuta l'Avvocatura dello Stato chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che i due giudizi, attinendo a questioni in parte identiche e in parte connesse, devono essere riuniti;

che la ratio della norma di cui all'art. 49 della legge n. 203 del 1982 è da individuarsi nell'esigenza di assicurare, anche dopo la morte dell'imprenditore agricolo, l'integrità dell'azienda e la continuità e l'unità dell'impresa e, pertanto, la garanzia di continuità nella conduzione di un fondo data ad uno dei coeredi non può essere considerata nella prospettiva di un privilegio attribuito ad uno di essi a danno degli altri, bensì nel più ampio quadro dell'interesse pubblico alla conservazione di un'impresa produttiva;

che, vista sotto tale profilo, la speciale tutela accordata all'erede che ha coltivato e continui a coltivare il fondo relitto trova giustificazione nel fatto che la situazione di costui è obiettivamente diversa da quella degli altri eredi, che, pur imprenditori a titolo principale — ai sensi dell'art. 12 della legge 12 maggio 1975, n. 153 — o coltivatori diretti, non hanno coltivato o non continuino a coltivare lo stesso fondo, e non si risolve in una soppressione della proprietà privata (che resta agli eredi nella misura da essi conseguita) né in una soppressione dell'iniziativa economica privata, ma soltanto in una limitazione di entrambe in vista di interessi pubblici costituzionalmente rilevanti;

che la stessa norma non dispone né potrebbe disporre alcun esproprio del fondo, limitandosi a costituire un rapporto di affitto forzoso fra i coeredi, tanto più che il rapporto di affitto così instaurato comporta comunque un prezzo che l'imprenditore agricolo paga agli altri coeredi e che costituisce l'utilità alternativa al diretto godimento del fondo;

che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge n. 203 del 1982 risultano manifestamente infondate;

Considerato altresì che l'ordinanza di rimessione del 4 luglio 1984 (R.O. n. 1181/84) non chiarisce se i reclamanti il diritto di ripresa possiedano i requisiti richiesti dall'art. 42 della legge n. 203 del 1982 per l'esercizio di tale diritto e, quindi, se la fattispecie concreta non possa essere definita dal giudice a quo indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale della stessa norma di legge;

che, conseguentemente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge n. 203 del 1982, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, risulta manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, primo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 («Norme sui contratti agrari»), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli - Sezione specializzata Agraria, con le ordinanze indicate in epigrafe (R.O. nn. 1180 e 1181/84);

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli - Sezione specializzata Agraria, con l'ordinanza indicata in epigrafe (R.O. n. 1181/84).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: Saja Il redattore: Borzellino Il cancelliere: Minelli

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0866

N. 598

Ordinanza 12-31 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Superficie (diritto di) - Divieto di proprietà separata delle piantagioni - Diritti preesistenti all'entrata in vigore del codice civile - Omessa previsione.

(Codice civile, art. 956).

(Cost., artt. 41 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 956 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1984 dal Tribunale di Castrovillari nel procedimento civile vertente tra Liguori Rita ed altri e Tarsia Angelo, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 bis dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Castrovillari, con ordinanza emessa il 17 ottobre 1984 (R.O. n. 3/1985), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 956 del codice civile, in riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, secondo l'interpretazione seguita dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il divieto di proprietà separata delle piantagioni anche per i diritti superficiari preesistenti alla entrata in vigore del codice civile;

che, ad avviso del Tribunale di Castrovillari, l'esistenza di diritti superficiari agricoli è di impedimento o di grave ostacolo al godimento del suolo e ad ogni iniziativa economica per il razionale sfruttamento dello stesso;

Considerato che la sopravvivenza dei diritti superficiari agricoli anteriori all'entrata in vigore del codice civile ha la sua razionale giustificazione nell'intento del legislatore di limitare l'effetto dell'innovazione introdotta non incidendo sui rapporti già esistenti in ossequio al principio della salvezza dei diritti quesiti;

che il razionale esercizio del potere discrezionale del legislatore è, per costante giurisprudenza di questa Corte, insindacabile e che solo il legislatore può, eventualmente, con una serie di disposizioni coordinate, regolare i rapporti tra il proprietario del suolo ed il superficiario, nel caso di soppressione del diritto di superficie agricola;

che, pertanto, la questione proposta si deve ritenere manifestamente inammissibile comportando il sindacato su scelte discrezionali riservate al legislatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 956 del codice civile, in riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Castrovillari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: Saja Il redattore: Casavola Il cancelliere: Minelli

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0867

N. 599

Ordinanza 12-31 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tribunale per i minorenni - Competenza penale - Possibilità del pubblico ministero minorile di delegare atti di istruzione ad autorità giudiziaria diversa - Principio generale del giudice specializzato per i minori - Deroga - Questione già decisa (sentenza n. 51/1972) - Manifesta infondatezza.

(Cod. proc. pen., artt. 392, secondo comma, e 296, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 31, 25, primo comma, 31, 97, 112, 24, secondo comma, e 25, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettere GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabricle PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 392, secondo comma, e 296, secondo e terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1985 dal Pretore di San Giovanni Valdarno nel procedimento penale a carico di Vellani Giovanna ed altri, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze delegava il Pretore di San Giovanni Valdarno a contestare ai minori Betti Alessio e Failli Paolo l'imputazione di furto pluriaggravato; che il Pretore di San Giovanni Valdarno, con ordinanza dell'8 marzo 1985 (R.O. n. 319/1985), sollevava questioni di legittimità costituzionale degli artt. 392, secondo comma, e 296, commi secondo e terzo, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 31 della Costituzione, e degli stessi artt. 392, comma secondo, e 296, comma secondo, in riferimento agli artt. 97, 112, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del Pretore di San Giovanni Valdarno, la delegazione di atti della istruzione sommaria da parte del pubblico ministero minorile ad altra autorità giudiziaria opera una deroga al principio generale del giudice specializzato per i reati commessi dai minori, garantito costituzionalmente come da sentenza di questa Corte n. 222 del 1983:

che, secondo il giudice a quo, potendo l'autorità delegata compiere non solo gli atti delegati, ma anche tutti gli atti probatori necessari o utili per l'accertamento della verità, senza possedere la competenza tecnica del giudice specializzato e senza che quest'ultimo possa valutare direttamente la personalità del minore, sarebbero violati i principi del giudice naturale precostituito per legge e quello della tutela del minore;

che, secondo il giudice rimettente, la delegazione in genere di atti processuali inciderebbe negativamente sui principi dell'imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ritenuti applicabili anche all'amministrazione della giustizia e sul diritto di difesa che verrebbe reso economicamente più gravoso o limitato per la necessità di spostamenti imposta al difensore di fiducia e per la possibilità del difensore di ufficio di esercitare la facoltà di non comparire;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili od infondate;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 52 del 1972 ha già dichiarato infondata analoga questione, anche relativamente alla delegazione di atti istruttori da parte del pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, con la motivazione che la delegazione istruttoria risponde ad effettive esigenze dell'amministrazione della giustizia senza modificare la competenza in ordine alla cognizione della imputazione, rimanendo le valutazioni definitive riservate al giudice delegante;

che la nuova prospettazione della questione non è tale da indurre a modificare il giudizio espresso dalla Corte con la citata sentenza per quanto riguarda gli artt. 392, secondo comma, e 296, secondo e terzo comma, del codice di procedura penale;

che l'art. 24 della Costituzione non è violato in quanto agli atti istruttori compiuti per delegazione si applicano le regole generali in tema di partecipazione della difesa;

che non sussiste violazione dell'art. 112 della Costituzione, poiché la delegazione presuppone pur sempre l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero;

che, pertanto, le questioni sollevate dal Pretore di San Giovanni Valdarno risultano manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 392, secondo comma, e 296, commi secondo e terzo, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 31 della Costituzione e degli stessi artt. 392, secondo comma, e 296, secondo comma, in riferimento agli artt. 97, 112, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, sollevate dal Pretore di San Giovanni Valdarno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0868

Ordinanza 12-31 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enfiteusi - Prezzo di affrancazione - Criterio di determinazione - Equiparazione delle affrancazioni succedutesi nel tempo - Questione già decisa (sentenza n. 406/1988) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 18 dicembre 1970, n. 1138, art. 2, come modif. dall'art. 1 della legge 14 giugno 1974).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 («Nuove norme in materia di enfiteusi»), così come modificato dall'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 («Norme in materia di enfiteusi»), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1985 dal Tribunale di Brindisi nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Carissimo Rosa e Elia Martino ed altri, iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Brindisi, nel corso di più procedimenti, riuniti per connessione, per la determinazione del capitale di affrancazione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 270 del 1974, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 44 della Costituzione;

che, secondo il Tribunale di Brindisi, la norma impugnata equipara irrazionalmente le affrancazioni succedutesi nel tempo, senza tener conto, neppur nei limiti di una ragionevole approssimazione, dei mutamenti dei valori monetari nel frattempo verificatisi e della realtà economica dei terreni oggetto di affrancazione, in contrasto con il principio, affermato da questa Corte con sentenza n. 145 del 1973, del necessario riferimento al valore attuale del fondo nella determinazione del capitale di affrancazione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha chiesto che le questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 406 del 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 («Norme in materia di enfiteusi»), «nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica»;

che, pertanto, in conseguenza di detta sentenza, la questione si deve ritenere manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, m. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 («Nuova norme in materia di enfiteusi»), così come modificato dall'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 («Norme in materia di enfiteusi»), in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 44 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Brindisi con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAIA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0869

N. 601

Ordinanza 12-31 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratti agrari - Affitto a coltivatore diretto - Diritto del proprietario di apportare miglioramenti e trasformazioni al fondo - Impossibilità per il conduttore di proseguire l'esercizio dell'attività agricola - Manifesta infondatezza. (Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 16, primo e terzo comma).

(Cost., artt. 4, 35, 41, 42 e 44).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo e terzo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 («Norme sui contratti agrari»), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1985 dal Tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Del Prete Luigia e Cicatelli Donato ed altri, iscritta al n. 792 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il proprietario di un fondo ne aveva richiesto la disponibilità per eseguirvi opere di miglioramento e trasformazione, il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 5 luglio 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4, 35, 41, 42 e 44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi primo e terzo, della legge 3 maggio 1982, n. 203 («Norme sui contratti agrari»), nella parte in cui consente al proprietario, oltre che al conduttore, tali addizioni e migliorie negli impianti produttivi e nei fabbricati rurali;

che il giudice *a quo* osserva come la norma impugnata, nel consentire al proprietario siffatti interventi sul fondo affittato, vanifichi in concreto le condizioni in cui si esplica il diritto al lavoro del conduttore, privandolo dei mezzi di sussistenza e sacrificandone la libertà d'iniziativa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rapppresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza;

Considerato che la norma impugnata consente sia al proprietario che all'affittuario del fondo l'esecuzione di «opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purehé le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui è ubicato il fondo»;

che proprio la previsione a favore di entrambe le parti del rapporto di affitto delle descritte facoltà d'intervento sul fondo assicura quel contemperamento degli opposti interessi nel quale si sostanzia il senso dell'espressione «equi rapporti sociali», come da questa Corte recentemente argomentato nella sentenza n. 437 del 1988;

che, inoltre, lo specifico interesse dell'affittuario all'esecuzione di quanto sia necessario al miglioramento del fondo, trova un'appropriata tutela nel diritto di surrogarsi al locatore nell'effettuazione o nel completamento delle opere, ora espressamente riconosciutagli dall'ultimo comma del medesimo art. 16 qui impugnato;

che le forme procedimentali descritte dalla norma impugnata dal secondo comma in poi, oltre ad assicurare il contradditorio delle parti, consentono — attraverso le funzioni decisorie attribuite all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura — un diretto controllo pubblico circa la congruità delle opere rispetto alle condizioni richieste dalla legge;

che, pertanto, la proposta questione è palesemente priva di fondamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo e terzo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 («Norme sui contratti agrari»), sollevata, in riferimento agli artt. 4, 35, 41, 42 e 44 della Costituzione, dal Tribunale di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAIA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Ordinanza 12-31 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Assicurazione (contratto di) - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli - Assicurato che abbia stipulato nuovo contratto per lo stesso rischio con altro assicuratore - Diritto dell'assicuratore di chiedere il pagamento dell'intero premio in corso, pur avendo prestato garanzia per soli quindici giorni dalla scadenza convenuta - Manifesta inammissibilità.

(Codice civile, art. 1901, secondo e terzo comma).

(Cost., art. 41, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1901, secondo e terzo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1985 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra la S.p.A. GEAS Assicurazioni e Ares Maria Maddalena, iscritta al n. 872 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui una società assicuratrice aveva richiesto ad un assicurato il pagamento del premio di un contratto d'assicurazione R.C.A. — stipulato il 28 luglio 1982, scaduto dopo un anno ma ulteriormente rinnovato per mancanza di tempestiva disdetta — il Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 10 giugno 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione al secondo comma dell'art. 41 della Costituzione, dell'art. 1901, secondo e terzo comma del codice civile;

che la disposizione viene denunziata nella parte in cui riconosce all'assicuratore nei confronti del proprio assicurato, che — tenuto al rinnovo del contratto per responsabilità civile ex art. 1 della legge n. 990 del 1969 («Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti») — abbia stipulato nuovo contratto per lo stesso rischio con altro assicuratore, il diritto di chiedere il pagamento dell'intero premio in corso, pur avendo prestato la propria garanzia assicurativa per soli quindici giorni dalla convenuta scadenza;

che, a parere del giudice a quo, in primo luogo, l'assicurato sarebbe indotto al puntuale pagamento dei premi in virtù delle sanzioni previste dalla citata legge n. 990 del 1969 per effetto dell'obbligatorietà dell'assicurazione; in secondo luogo, non vi sarebbe alcuna diminuzione del portafoglio globale delle Compagnie assicuratrici, secondo quanto già ritenuto da questa Corte (cfr. sent. n. 18 del 1975 e ord. n. 137 del 1982), atteso che coloro che non contraggono con una di esse, sono comunque costretti a farlo con altra;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per la declaratoria d'inammisibilità ovvero d'infondatezza;

Considerato che il giudice a quo non ha menomamente motivato circa la rilevanza della questione nel giudizio in corso dinanzi a lui, limitandosi ad affermare genericamente che la pretesa di parte attrice trova fondamento nella disposizione impugnata, ed ha altresì svolto considerazioni che non attengono direttamente alla natura privatistica del rapporto assicurativo in argomento, ovvero prospettano diversi assetti legislativi per il regime della risoluzione del contratto stesso;

che, pertanto, il giudizio di costituzionalità non può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901, secondo e terzo comma, del codice civile, sollevata dal Pretore di Torino, in relazione all'art. 41, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAIA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0871

N. 603

Ordinanza 12-31 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Aziende industriali - Licenziamenti - Sospensione dell'efficacia degli stessi ai fini dell'intervento della cassa integrazione - Lavoratori già fruenti di tale trattamento - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 27 luglio 1979, n. 301, art. 2).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 («Conversione in legge del decretolegge 26 maggio 1979, n. 159, concernente norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno»), e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1986 dal Pretore di Siracusa nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Arangio Luciano ed altri e la S.p.A. Cosendin ed altro, iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Casavola:

Ritenuto che il Pretore di Siracusa con ordinanza del 21 febbraio 1986 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, nel caso di licenziamenti individuali conseguenti al fallimento di aziende industriali, la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti stessi e la prosecuzione dei rapporti di lavoro, ai fini dell'intervento della Cassa integrazione guadagni anche per i lavoratori già fruenti di tale trattamento, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 501 e successive modificazioni;

che, ad avviso del Pretore di Siracusa, il disposto dell'art. 2 della legge n. 301 del 1979 è inapplicabile alla fattispecie in assenza di accertamento e declaratoria dello stato di crisi dell'azienda ad opera del C.I.P.I.;

che, secondo il giudice rimettente, l'inapplicabilità del richiamato art. 2 della legge n. 301 del 1979, che dispone la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti individuali e la prosecuzione del rapporto di lavoro con la Cassa integrazione guadagni anche per lavoratori già fruenti di tale trattamento ai sensi dell'art. 1 della legge n. 501 del 1977, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori, atteso il carattere assistenziale dell'istituto della Cassa integrazione guadagni;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che dall'ordinanza di rimessione non risulta quando ai ricorrenti è stata concessa l'integrazione salariale, ai sensi della legge n. 501 del 1977, né per quale periodo di tempo è stata dagli stessi domandata la prosecuzione dei trattamento salariale, né se vi sia stata da parte di alcuni o di tutti i ricorrenti fruizione del beneficio del collocamento in regime di «precedenza» presso altre aziende;

che, conseguentemente, non è possibile stabilire in base all'ordinanza di rimessione la rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio a quo, né risulta possibile determinare quali siano le successive modificazioni delle disposizioni che il giudice rimettente intende sottoporre al sindacato della Corte;

che, pertanto, la questione sottoposta all'esame di questa Corte va dichiarata inammissibile per difetto di motivazione della rilevanza ed incertezza assoluta circa le disposizioni di legge impugnate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 («Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, concernente norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno»), e successive modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Siracusa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: Saia Il redattore: Casavola Il cancelliere: Minelli

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Ordinanza 12-31 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Incapacità naturale dell'intimato protrattasi anche oltre il decimo giorno dal primo atto di esecuzione - Esecuzione in costanza dello stato di incapacità - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Cop. proc. civ., art. 650, primo e terzo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 650, primo ed ultimo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1986 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Olivari Maria ed altra e l'Istituto Bancario San Paolo di Torino ed altri, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima Serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso del giudizio civile promosso da Maria e Ida Olivari contro l'Istituto Bancario San Paolo di Torino ed altri il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 650, primo e terzo comma del codice di procedura civile in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma impugnata, nella parte in cui non prevede il caso in cui l'intimato «si sia trovato impossibilitato ad opporsi» al decreto ingiuntivo notificatogli «per incapacità naturale protrattasi anche oltre il decimo giorno decorrente dal primo atto di esecuzione e detto atto sia stato comunque compiuto in costanza di tale incapacità» contrasterebbe con il legittimo esercizio del diritto di difesa dell'intimato medesimo;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, la particolare struttura del procedimento monitorio induce a ritenere necessaria una tutela *ad hoc* per gli incapaci naturali;

che nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione di parti private né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, secondo il nostro ordinamento, l'incapace naturale destinatario di altrui atti è posto sullo stesso piano delle persone pienamente capaci;

che tale scelta discrezionale del legislatore deriva dalla priorità data al principio dell'altrui affidamento nell'ambito delle relazioni giuridiche;

che non apparendo tale scelta irrazionale non può essere modificata dal giudice di legittimità delle leggi; che, pertanto, la questione si appalesa manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 650, primo e terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAIA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0873

N. 605

Ordinanza 12-31 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento di volontaria giurisdizione - Interdizione o inabilitazione - Nomina di un curatore speciale per l'interdicendo o l'inabilitando in caso di affezioni mentali gravi - Tutela del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza.

(Cop. proc. civ., artt. 713, primo comma, e 714).

(Cost., art. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 713, primo comma, e 714 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 75, secondo comma, dello stesso codice e all'art. 4, terzo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898 («Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio»), promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1986 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Crapanzano Gaetano e Crapanzano Catena, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima Serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che, con ordinanza in data 24 ottobre 1986 (R.O. n. 299/1987), il Tribunale di Torino ha sollevato, nel corso del giudizio civile per l'interdizione di Catena Crapanzano, questione di legittimità costituzionale degli artt. 713, primo comma, e 714 del codice di procedura civile «in relazione agli artt. 75, secondo comma, del codice di procedura civile e 4, terzo comma, della legge n. 898 del 1970 per violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione»;

che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate, nella parte in cui non prevedono che nel procedimento di interdizione o di inabilitazione si possa procedere alla nomina di un curatore speciale per l'interdicendo o l'inabilitando quando questi sia affetto da malattia mentale di tale gravità da rendere impossibile, di fatto, l'esercizio del diritto di difesa, contrasterebbero con i parametri costituzionali invocati;

che, nell'ordinanza di rimessione, si sostiene fra l'altro che il contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione consisterebbe nella negata possibilità per l'infermo di mente — incapace naturale — di partecipare attivamente al procedimento;

che la violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, secondo il giudice a quo, sarebbe rappresentata da una disparità di trattamento tra i procedimenti di interdizione, di inabilitazione ed altri casi in cui, sia nel sistema processuale civile, sia in quello penale, è prevista la possibilità di nominare un curatore speciale per l'incapace naturale;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti private né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 41 del 1988, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma secondo, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione;

che l'ordinanza de qua, benché si riferisca ad altre norme, tuttavia considera la medesima questione;

che, di conseguenza, valgono nel caso considerato gli argomenti già sviluppati nella precedente decisione;

che, in particolare, l'esistenza di alcune deroghe al principio fissato dall'art. 75 del codice di procedura civile (che collega la rappresentanza processuale alla incapacità legale) non dimostra che si debba ricorrere alla nomina di un curatore speciale per gli incapaci naturali nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione, a causa della particolare valenza che essi hanno sullo *status* delle persone (sicché la nomina di un curatore speciale potrebbe equivalere ad un'anticipazione del giudizio definitivo);

che, per le suesposte considerazioni, la questione si appalesa manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 713, primo comma, e 714 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAIA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Ordinanza 12-31 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale di segreteria delle scuole primarie e secondarie - Inquadramento dei segretari nelle qualifiche funzionali differenziato rispetto al personale dei Ministeri - Specificità - Manifesta infondatezza.

(Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 46, primo e terzo comma, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 4, primo comma). (Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, primo e terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 («Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»), in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 4, primo comma, della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - Sezione di Parma, sul ricorso proposto da Sermenghi Emilio ed altri contro il Provveditorato agli studi di Parma ed altri, iscritta al n. 713 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima Serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avverso i provvedimenti d'inquadramento del personale di segreteria delle scuole primarie e secondarie nella quinta qualifica funzionale (ovvero nella sesta per coloro che avevano maturato il massimo dell'anzianità), il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con ordinanza del 24 luglio 1987 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, commi primo e terzo, in riferimento all'art. 3, secondo comma, e 4, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 («Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»), nella parte in cui tale disposizione colloca il predetto personale della carriera di concetto nella quinta anziché nella sesta qualifica funzionale (ovvero nella sesta anziché nella settima per i c.d. «apicali»);

che, in particolare, il giudice *a quo* prospetta un *vulnus* del principio d'eguaglianza in quanto la norma impugnata avrebbe determinato una ingiustificata dequalificazione giuridica ed economica dei segretari della scuola (ora «coordinatori amministrativi») rispetto al personale di concetto che svolge analoghe funzioni nell'Amministrazione statale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che l'inquadramento nelle qualifiche funzionali per il personale della scuola è ispirato a criteri che tengono conto della peculiarità del comparto, caratterizzato dalla presenza di profili professionali del tutto specifici, onde risulta priva di senso la comparazione con la diversa situazione del personale ministeriale, soprattutto allorché essa si concreti nel mero confronto tra le sequenze di numeri ordinali usati per distinguere le qualifiche;

che, inoltre, il particolare contenuto di queste ultime, che si rapportano strumentalmente all'attività didattica, nonché il corrispondente trattamento retributivo (talvolta anche superiore a quello previsto per il personale assunto a tertium comparationis) conseguono ad un'ampia ed articolata contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, circostanza questa che ulteriormente motiva l'insussistenza dei denunziati vizi di legittimità costituzionale, secondo quanto già da questa Corte rilevato, con riferimento alla medesima legge impugnata, nella sentenza n. 618 del 1987;

che, pertanto, la questione è manifestamente priva di fondamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale:

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondutezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, primo e terzo comma, in riferimento all'art. 3, secondo comma, e 4, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 («Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: Saia Il redattore: Casavola Il cancelliere: Minelli

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINLLLI

88C0875

N 607

Ordinanza 12-31 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Esecuzione per rilascio - Condizione del reperimento di un alloggio da parte del conduttore non moroso per l'eseguibilità del provvedimento - Esclusione - Manifesta inammissibilità.

(Cop. proc. civ., art. 608).

(Cost., artt 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36, 42, secondo comma, e 47, secondo comma)

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1987 dal Pretore di Finale Ligure sul ricorso proposto da Piovano Domenico contro Pisano Fiammetta, iscritta al n. 788 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 53, prima Serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Finale Ligure, con ordinanza emessa il 2 ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36, 42, secondo comma, e 47, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile;

che il giudice a quo si duole che la norma impugnata non preveda la concreta reperibilità di un alloggio da parte del conduttore non moroso nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento di rilascio quale condizione di eseguibilità del provvedimento stesso e ciò anche nell'ipotesi in cui il locatore non agisca per necessità (da ciò conseguirebbero la violazione del diritto all'abitazione, del principio della preminenza del lavoro sul capitale nonché dei limiti costituzionalmente imposti per fini sociali alla autonomia contrattuale ed alla proprietà);

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile ovvero infondata;

Considerato che la questione è del tutto identica a quella già sollevata dal medesimo giudice con ordinanze del 21 novembre 1981 e 26 giugno 1983 (R.O. nn. 151/1982 e 1239/1984);

che il Pretore di Finale Ligure ha integralmente richiamato detti provvedimenti senza aggiungere argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli esaminati da questa Corte che, con ordinanza n. 571 del 10 dicembre 1987, ha escluso l'ammissibilità del giudizio relativo alla proposta questione, con riferimento al carattere discrezionale della scelta tra le molteplici possibili soluzioni del problema;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36, 42, secondo comma, 47, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Finale Ligure con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAIA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Ordinanza 12-31 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Riordinamento della docenza universitaria - Commissioni giudicatrici per raggruppamenti disciplinari - Questione già decisa - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, quarto comma, lett. a), e secondo comma; legge 9 dicembre 1985, n. 705, art. 10).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, 76, 77, 97, 134, 136 e 137 e legge costituzionale n. 1/1943, art. 1).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuscppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 51, secondo comma, e 52, ottavo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 («Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»), in relazione all'art. 5, secondo e quarto comma, lett. a), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 («Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica»), dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 («Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»), promossi con ordinanze emesse il 3 dicembre ed il 19 novembre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi proposti da Ferraro Giacinto e da Giannoni Enzo contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritte rispettivamente ai nn. 838 e 839 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima Serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanze in data 3 dicembre e 19 novembre 1986, rispettivamente sui ricorsi, proposti da Ferraro Giacinto e da Giannoni Enzo contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, per l'annullamento del giudizio di non idoneità a professore universitario associato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione all'art. 76 della Costituzione (tenuto conto dell'art. 5, quarto comma, lett. a), e secondo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28), ed in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione; b) dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in relazione agli artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione e dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione;

che in merito alla pretesa incostituzionalità dell'art. 51 d.P.R. citato il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio deduce che la predisposizione di più di una commissione giudicatrice per ciascun raggruppamento disciplinare allorché il numero dei concorrenti alla prova ecceda le ottanta unità, implica la cattiva applicazione della delega legislativa di cui all'art. 5, quarto comma, lett. a), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, il quale prevede che, in prima applicazione, «il giudizio di idoneità è espresso, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari, eletti secondo le modalità previste dal secondo comma»;

che, apparendo nel procedimento per l'accesso alla fascia dei professori associati unico sistema per far fronte all'eccesso di candidati, l'incremento numerico dei commissari, la moltiplicazione, invece, nei giudizi idoneativi, di centri di valutazione autonoma può ledere il principio della par condicio fra tutti i partecipanti ad un giudizio per l'accesso a posti pubblici;

che infine il giudice *a quo* rileva il contrasto dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, da un lato con l'art. 24 della Costituzione, primo e secondo comma, e, dall'altro, con le disposizioni relative alle funzioni ed alle prerogative della Corte costituzionale (artt. 134, 136 e 137 Cost.), nonché con l'art. I deila legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Sembra infatti dubbio che l'ordinamento consenta al legislatore ordinario di rimuovere con legge interpretativa un possibile rinvio di norme delegate per sospetta violazione dell'art. 76 della Costituzione, specie quando della questione sia già stata investita la Corte costituzionale, potendo il legislatore unicamente rimuovere, ma solo per il futuro e quindi non con legge di interpretazione autentica, ogni eventuale contrasto, modificando o facendo proprio con legge ordinaria, il contenuto della norma delegata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo l'inammissibilità o la manifesta infondatezza delle questioni prospettate;

Considerato che le questioni proposte sono identiche, talché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che, con sentenza in data 16 dicembre 1987, n. 620, questa Corte ha dichiarato non fondate ambedue le questioni sopra descritte;

che nelle odierne ordinanze non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la decisione sopra citata;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 («Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»), sollevate, in relazione all'art. 76 della Costituzione, tenuto conto dell'art. 5, quarto comma, lett. a), e secondo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 («Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica»), e in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione, nonché dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 («Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»), sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione e dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAIA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

(I numeri in evidenza si riferiscono al registro ricorsi della Corte per l'anno 1988)

N. 11

Ricorso depositato in cancelleria il 29 aprile 1988 (della provincia autonoma di Trento)

Turismo - Impianti sportivi - Finanziamenti statali - Attribuzione subordinata all'elaborazione da parte della provincia di programmi distinti riguardato a: a) impianti per campionati delle diverse discipline sportive; b) impianti per la promozione dell'esercizio dell'attività sportiva - Conseguente vincolo di destinazione dei suddetti finanziamenti all'uno o all'altro dei due tipi di intervento - Previsto obbligo per la provincia di revocare i contributi - Regolamentazione analitica delle modalità degli interventi statali - Rilievi: prospettata invasione della competenza concorrente della provincia in materia di sport, sostanziandosi la normativa statale in disciplina di dettaglio - Incompatibilità dei criteri statali di distinzione funzionale degli interventi per gli impianti sportivi rispetto a quelli provinciali basati invece sul principio dimensionale - Violazione dei principi fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 517/1937 ai quali la legge impugnata avrebbe dovuto adeguarsi.

(D.-L. 2 febbraio 1988, n. 22, conv., con modif., in legge 21 marzo 1988, n. 92, artt. 1, quarto, quinto e sesto comma; 2, primo comma; 5, primo comma; 6, primo e secondo comma; 7, terzo comma; e 8, secondo comma).

(D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 16, 69 e segg.; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475).

Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona dell'assessore sostituto del presidente della giunta provinciale sig. Walter Micheli, giusta deliberazione della giunta n. 3714 del 14 aprile 1988, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale per notaio dott. Pierluigi Mott di Trento del 18 aprile 1988 (rep. n. 51697) — dal prof. avv. Sergio Panunzio, e presso di esso elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalità del d.-l. 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, in legge 21 marzo 1988, n. 92, in particolare artt. 1, quarto, quinto e sesto comma; 2, primo comma; 5, primo comma; 6, primo e secondo comma; 7, terzo comma; 8, secondo comma; per violazione degli artt. 9, n. 11), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto speciale Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475; nonché per violazione delle disposizioni del titolo sesto (artt. 69 e seguenti) del medesimo d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

FATTO

1) In base agli artt. 9, n. 11, e 16 dello statuto speciale T.-A.A. ed alle relative norme d'attuazione (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475, spec. artt. 1 e 2) la provincia ricorrente ha competenze legislative ed amministrative, di grado concorrente, in materia di «attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature».

Il titolo sesto dello statuto (artt. 69 e seguenti; e spec. artt. 78 ed 80) attribuisce alla provincia ricorrente, nei settori di propria competenza, autonomia finanziaria e il potere di disciplinare con proprie leggi gli interventi finanziari in tali settori.

Com'è noto, la sentenza n. 517 del 26 novembre 1987 — emessa da codesta ecc.ma Corte in base a ricorsi proposti dalla stessa provincia autonoma di Trento, nonché dalla provincia di Bolzano e dalla regione Lembardia — ha dichiarato la incostituzionalità di varie disposizioni della legge 6 marzo 1987, n. 65, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 3 gennaio 1937, n. 2; concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico». La incostituzionalità di quelle disposizioni è stata dichiarata da codesta ecc.ma Corte sulla premessa che in materia sportiva spettano alle province autonome di Trento e Bolzano le competenze relative a tutte le attività sportive, con i relativi impianti ed attrezzature; salvo le attività agonistiche regolate dall'ordinamento sportivo internazionale, che siano però programmate e non semplicemente occasionate da particolari circostanze o da particolari momenti, le quali invece restano di competenza dello Stato attraverso il Coni. Di conseguenza la sentenza n. 517/1987 ha ritenuto incostituzionali le disposizioni della legge

n. 65/1987 che disciplinavano gli interventi sugli impianti sportivi di competenza provinciale, attribuendo allo Stato anche la programmazione dei medesimi. E così pure sono state dichiarate incostituzionali le disposizioni della suddetta legge che, regolando i finanziamenti da parte dello Stato dei corrispondenti interventi sostanziali (nella stessa sentenza già riconosciuti, questi ultimi, di competenza delle province autonome) risultavano violare gli artt. 78 e 80 dello st. T.-A.A. che attribuiscono alle province autonome il potere di disciplinare con proprie leggi gli interventi finanziari nei settori di propria competenza.

2. Ciò premesso, nel dichiarato intento di adottare norme di adeguamento di talune disposizioni dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 517/1987 (al fine di consentire una ulteriore operatività nel rispetto della sentenza stessa), il Governo ha adottato il d.-l. 2 febbraio 1988, n. 22, poi convertito in legge 21 marzo 1988, n. 92 («Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed integrazioni al d.-l. 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione e l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico»).

Ai fini del presente ricorso vengono particolarmente in evidenza le seguenti disposizioni della legge n. 92/1988, di conversione del d.-l. n. 22/1988:

- a) l'art. 1, quarto comma (che sostituisce il primo comma dell'art. 2 del d.-l. n. 2/1987), secondo cui la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali (ai comuni e ad altri enti) sulla base di programmi predisposti dalla provincia autonoma, distintamente per gli interventi di cui all'art. 1, primo comma, lett. b), ed 1, primo comma, lett. c);
- b) l'art. 1, quinto comma (che sostituisce i primi tre periodi dell'art. 2, comma 1-ter, del. d.-l. n. 2/1987), secondo cui l'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo anche provinciale (ai soggetti di cui alla legge n. 50/1983) per la realizzazione degli impianti destinati alle medesime finalità di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1, primo comma, del d.-l. n. 2/1987; si prevede inoltre l'applicazione delle medesime norme di cui ai già richiamati quarto e quinto comma dell'art. 1 del d.-l. n. 2/1987; e si fissa il contributo «nella misura del 5,50 dell'ammontare del mutuo riconosciuto ammissibile con il programma approvato, da corrispondere in 10 rate annuali direttamente all'istituto mutuante»;
- c) l'art. 1, sesto comma (che inserisce un comma 1-quater dopo il comma 1-ter dell'art. 2 del d.-l. n. 2/1987), secondo cui «le somme destinate ai contributi di cui al comma 1-ter sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su parere conforme del Comitato di coordinamento, per la programmazione dell'impiantistica sportiva. All'atto del riparto deve prevedersi una quota riservata alle società sportive che ne facciano richiesta al Ministero del turismo e dello spettacolo per esigenze di impianti connessi ad attività agonistiche di cui all'art. 1, primo comma, lett. b), nonché la quota da assegnare alle province autonome di Trento e Bolzano nella percentuale loro spettante. A valere sulle medesime somme una quota pari al 2 per cento annuo è riservata a copertura di eventuali inadempienze da parte dei soggetti privati beneficiari del contributo»;
- d) l'art. 2, primo comma, secondo cui «Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale e tipologico in ambito regionale degli impianti previsti dall'art. 1, primo comma, lett. c), del d.-l. 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, destinati alla promozione delle attività sportivo-ricreative, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con decreto da emanarsi su parere conforme del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, determina le somme spettanti a ciascuna regione a valere sui limiti d'impegno previsti dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto sopracitato, per la realizzazione dei programmi da redigersi a cura delle regioni; assegna altresì alle province autonome di Trento e Bolzano le somme loro percentualmente spettanti a valere sui medesimi limiti d'impegno.

Per consentire la predisposizione del piano di riparto dei limiti d'impegno sopraindicati nonché delle somme di cui all'art. 2, comma 1-quater, del d.-l. 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, le singole regioni devono presentare al comitato di cui all'art. 3, entro il 30 aprile di ciascun anno, i rispettivi programmi»;

e) l'art. 5 (che sostituisce il secondo comma dell'art. 2 del d.-l. n. 2/1987), secondo cui «Per favorire l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, primo comma, lett. c), è concesso, in favore dei soggetti indicati nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, un contributo in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa prevista. Per detta finalità, lo stanziamento di L. 15.000 milioni iscritto nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1987 è erogato per un importo di lire 214 milioni e di lire 242 milioni mediante trasferimento, rispettivamente, alle province autonome di Trento e Bolzano»;

- f) l'art. 6, primo e secondo comma, dove si stabilisce che «1. Per l'anno 1937 e fino al 1996 dallo stanziamento di lire 5.000 milioni annui previsto a parziale copertura degli oneri di ammortamento per mutui decennali da contrarre con l'Istituto per il credito sportivo, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede, con proprio decreto, a trasferire alle province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, le quote di lire 72 milioni e di lire 81 milioni.
- 2. L'ammontare dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma riferito all'art. 1, primo comma, lettere b) e c), del d.-l. 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, è stabilito per l'anno 1987 in lire 428.929 milioni, di cui lire 6.112 milioni e lire 6.906 milioni da riservare, rispettivamente, alle province autonome di Trento e Bolzano»;
- g) l'art. 7, terzo comma, secondo cui «Alle province di Trento e Bolzano, per l'attuazione degli interventi indicati al primo comma (cioè quelli di cui all'art. 1, primo comma, lettere b) e c) del d.-l. n.2/1987) è riservata la quota di fondi da assegnare o trasferire nella misura, rispettivamente, dal 1,425 e del 1,61 per cento dello stanziamento complessivo dei fondi di cui al medesimo primo comma»;
- h) ed infine l'art. 8, secondo comma, secondo cui «La Cassa depositi e prestiti e l'Istituto per il credito sportivo, decorsi quattro mesi dalla data di approvazione dei programmi, comunicano al Ministero del turismo e dello spettacolo ed alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'elenco degli enti che non abbiano presentato la domanda di mutuo corredata da progetto esecutivo. Il Ministro revoca, per la parte di competenza statale, il contributo concesso ad enti o soggetti risultati inadempienti ed utilizza a favore di altri aventi diritto le somme recuperate nel corso del successivo programma. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono, per le parti di loro competenza, alla revoca dei contributi non utilizzati, per impiegare le somme recuperate nel programma successivo».

La surriferita disciplina legislativa è gravemente lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite alla provincia autonoma di Trento, in particolare della sua autonomia legislativa e finanziaria. Essa non rispetta affatto—come invece si pretenderebbe nel preambolo del decreto-legge—i principi chiaramente affermati in materia da codesta ecc.ma Corte, nella sentenza n. 517/1987. Onde la provincia autonoma di Trento deve impugnare tale disciplina legislativa per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 9, n. 11, e 16 dello statuto speciale T.-A.A. e relative norme di attuazione (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475), nonché del titolo sesto (artt. 69 e segg., spec. 78 e 80) dello statuto medesimo.

La disciplina stabilita da (tutte) le diverse disposizioni impugnate regola l'accesso alle varie forme di finanziamento ivi previste (mutui, contributi, ecc.) subordinandolo alla elaborazione di «programmi» degli interventi predisposti dalla provincia. Si desume inoltre con chiarezza dalla suddetta disciplina che i programmi provinciali in questione dovrebbero essere distinti: cioè dovrebbero riferirsi necessariamente e separatamente alle due categorie di interventi previsti dalla normativa statale, e cioè quelli relativi agli impianti destinati a «soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive, con strutture polifunzionali» o invece semplicemente destinati «a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali» (rispettivamente lettere b) e c) dell'art. 1, primo comma, del d.-l. n. 2/1987).

In ordine a quanto ora detto, la violazione delle competenze provinciali rileva sotto due concorrenti profili.

In primo luogo, infatti, si deve rilevare preliminarmente come la disciplina statutaria che riconosce l'autonomia finanziaria della provincia (titolo sesto del d.P.R. n. 670/1972) non contiene alcuna disposizione o principio che valga a subordinare l'accesso ai finanziamenti statali di competenza della provincia alla presentazione da parte di questa di progetti di intervento od all'esperimento di altre procedure di rappresentazione di specifici fabbisogni finanziari. Onde, già per questo motivo la disciplina impugnata appare lesiva delle competenze provinciali.

Ma comunque quella disciplina è certamente incostituzionale per il fatto che essa pretende di imporre alla provincia di predisporre dei programmi distinti, corrispondenti alle due categorie di interventi suddetti, come definiti dal d.-l. n. 2/1987. Pretende, cioè, di imporre alla provincia — in relazione all'esercizio di attribuzioni legislative ed amministrative sue proprie — una particolare tipologia di interventi che, oltretutto, risulta incompatibile con la preesistente disciplina legislativa stabilita in materia dalla provincia stessa...

Infatti la legislazione provinciale, mentre ignora la distinzione fra gli interventi e gli impianti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1, primo comma, del d.-l. n. 2/1987, stabilisce invece una specifica disciplina della materia delle attività sportive e dei relativi impianti (legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39; e legge provinciale 25 novembre 1982, n. 24, v. spec. art. 1) dove è prevista solo una diversa distinzione fra grandi e piccoli impianti sportivi (una distinzione fatta in base ad un criterio esclusivamente dimensionale, e non invece funzionale).

La disciplina legislativa impugnata è dunque palesemente incostituzionale per il fatto che pretende di sovrapporsi — con norme incompatibili — alla legislazione della provincia in un settore di competenza di quest'ultima, e di condizionare l'assegnazione dei finanziamenti all'accettazione da parte della provincia di tale illegittima sovrapposizione.

2. — Violazione, sotto altro profilo, delle attribuzioni provinciali di cui alle medesime disposizioni indicate in precedenza.

Da quanto si è già detto in ordine alla necessità, imposta alla provincia dalle disposizioni legislative impugnate, di predisporre distinti programmi di intervento per accedere ai finanziamenti, discende anche che i finanziamenti medesimi dovrebbero esserle assegnati — secondo quanto stabilito dalle medesime disposizioni — con vincolo di destinazione riferito singolarmente all'uno od all'altro dei due tipi di intervento previsti dalla disciplina legislativa statale. Tale vincolo è reso esplicito anche dall'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 8 della legge n. 92/1988, che prevede l'obbligo per la provincia di revocare i contributi non utilizzati (in materia di competenza provinciale) e di impegnare le somme così recuperate nel programma successivo.

Anche sotto il profilo ora evidenziato la disciplina impugnata è incostituzionale, ed incompatibile con i principi che, secondo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, attengono alla autonomia finanziaria della provincia, anche sul versante della spesa (oltre alla stessa sentenza n. 517/1987, v. spec. la sentenza n. 357/1985).

Premesso che la legge impugnata non eroga contributi speciali alla provincia per provvedere a scopi determinati (art. 79 dello st. T.-A.A.), risulta incompatibile con l'autonomia finanziaria provinciale, costituzionalmente garantita, il fatto che le disposizioni legislative impugnate — all'interno di una disciplina che riguarda un settore di indubbia competenza provinciale — stabiliscano delle destinazioni di spesa vincolanti riferite ai singoli interventi, anziché consentire alla provincia — sulla base dei suoi autonomi apprezzamenti — di utilizzare gli stanziamenti complessivamente previsti dalla legge e ad essa spettanti per la realizzazione delle diverse finalità complessivamente previste dalla legge in questione, senza vincoli di destinazione interni.

3. — Violazione, ancora sotto un ulteriore profilo, delle attribuzioni provinciali di cui alle medesime disposizioni indicate in precedenza.

Infine, la provincia ricorrente deve ancora lamentare che la disciplina legislativa impugnata (come in precedenza, del resto, la disciplina originariamente stabilita dal d.-l. n. 2/1987 già dichiarata incostituzionale) pretende di regolare in modo analitico e minuzioso le modalità degli interventi finanziari da essa previsti: ben al di là di quanto sia consentito al legislatore statale nella materia di competenza provinciale, e sia pure nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento.

Al riguardo si deve in particolar modo censurare l'art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 22/1988, il quale stabilisce, anche con riferimento agli interventi previsti nei programmi della provincia ricorrente, la concessione di mutui della Cassa depositi e prestiti «a totale carico dello Stato» (con onere di ammortamento a carico del bilancio statale e direttamente corrisposto alla Cassa). E così pure il successivo quinto comma dello stesso art. 1 che prevede la concessione di mutui decennali dell'Istituto per il credito sportivo assistiti da un contributo provinciale la cui misura è peraltro predeterminata, inammissibilmente, dalla stessa disciplina legislativa statale.

È evidente, a questo riguardo, come l'individuazione ed analitica disciplina da parte della legge statale delle specifiche modalità degli interventi finanziari in un settore di competenza provinciale, oltre a violare le competenze costituzionalmente riconosciute alla provincia, collide anche con i principi già affermati sulla stessa materia da codesta ecc.ma Corte proprio con la sentenza n. 517/1987, laddove si afferma (n. 6.1. della motivazione in diritto) che gli artt. 78 e 80 dello statuto T.-A.A. «attribuiscono alle province il potere di disciplinare con proprie leggi gli interventi finanziari nei settori di propria competenza».

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la incostituzionalità del d.-l. 2 febbraio 1988, n. 22, convertito in legge 21 marzo 1988, n. 92, con particolare riguardo alle disposizioni indicate in epigrafe.

Roma, addi 22 aprile 1988

Prof. avv. Sergio Panunzio

Ricorso depositato in cancelleria il 23 maggio 1988 (del commissario dello Stato per la regione Sicilia)

Sanità - Case di cura private - Autorizzazione regionale alla gestione - Previsione di criteri in deroga ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa statale di riferimento - Violazione dell'obbligo di adeguamento della legislazione concorrente della regione ai principi di indirizzo e coordinamento stabiliti dal d.P.C.M. 27 giugno 1986 e dalla legge statale n. 833/1978 - Deteriori condizioni e garanzie di assistenza per gli utenti in Sicilia rispetto alle altre regioni - Violazione del principio di uniformità di disciplina per l'intero territorio nazionale in materia sanitaria.

[Legge regione Sicilia 5 maggio 1988 (disegno di legge n. 350), art. 6, terzo comma, e relativo allegato]. (Cost., artt. 3 e 32; statuto speciale regione Sicilia, art. 17, lett. c).

L'assemblea regionale siciliana nella seduta del 5 maggio 1988, ha approvato il disegno di legge n. 350, dal titolo «Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione», pervenuto a questo commissariato dello Stato il successivo 9 maggio 1988, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale.

Il provvedimento legislativo ha lo scopo di disciplinare il procedimento per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle case di cura private, nonché la vigilanza sulle relative attività.

L'art. 6, terzo comma, nonché il punto 6, lettere a), f), g), q) e terz'ultimo alinea, dello schema citato nel medesimo art. 6, terzo comma, dano adito a rilievi sul piano della legittimità costituzionale.

Va preliminarnamente, evidenziato che la Regione siciliana ha, in subiecta materia, competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 17, lett. c), dello statuto speciale.

La normativa statale di riferimento è quella risultante dall'art. 43, primo comma, della legge n. 833/1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, che demanda alla legge regionale la disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza delle istituzioni sanitarie di carattere privato. fermo restando le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 della stessa legge n. 833/1978 onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai presidi e servizi delle unità sanitarie locali.

Tale funzione è stata esercitata con il d.P.C.M. 27 giugno 1986 fissando puntualmente i requisiti minimi cui devono rispondere tutte le case di cura private (art. 1, ultimo comma d.P.C.M. citato).

Il legislatore regionale, invece, con il provvedimento legislativo de quo al terzo comma dell'art. 6 subordina l'apertura e l'esercizio di case di cura private nel territorio della regione siciliana al possesso dei requisiti stabiliti dallo schema allegato.

Per l'appunto, le disposizoni contenute nel punto 6 - Dotazione di personale contrastano, in quanto derogano ai requisiti minimi di cui al sopracitato d.P.C.M., e sepcificamente:

lett. a), quarto alinea: contrasta con l'art. 26, quinto comma, del d.P.C.M. citato, secondo il quale le funzioni di direttore sanitario, nelle case di cura con un numero di posti letto tra 90 e 150, possono essere affidate ad un medico responsabile con rapporto di lavoro esclusivamente a tempo pieno e non anche «a tempo definito ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa» come previsto, invece, dal legislatore regionale;

lett. a), decimo alinea: contrasta con l'art. 27, secondo comma, del d.P.C.M. citato nella parte in cui non prevede la trasmissione all'autorità sanitaria competente dell'elenco del personale convenzionato;

lett. f), contrasta con l'art. 32, ultimo comma del d.P.C.M. citato, nella parte in cui non prevede che «le indagini radiologiche del cuore, dei vasi, delle vie biliari ed urinarie per le quali è richiesto l'impiego di sostanze di contrasto iodato possono effettuarsi soltanto in case di cura fornite di ambiente idoneo e di presidi per la rianimazione.

Le indagini a carattere invasivo sul sistema cardiovascolare possono effettuarsi solo alla presenza di un anestesista rianimatore»;

lett. g), terzo alinea, contrasta con l'art. 33, secondo comma, del d.P.C.M. citato, secondo il quale in tutte le case di cura private che ricoverino ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale e a specialità chirurgiche deve essere previsto, oltre al dirigente del servizio di anestesia e rianimazione almeno un assistente dotato di specializzazione nella disciplina ogni 90 posti letto di chirurgia e specialità chirurgiche o frazione, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e definito e non anche con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa come previsto, invece, in alternativa, dal legislatore regionale;

lett. q), contrasta con l'art. 36, sesto comma, del d.P.C.M. citato nella parte in cui non prevede la presenza notturna di personale ausiliario, in aggiunta a quello infermieristico;

terz'ultimo alinea dello schema allegato, diverge dall'art. 39 del d.P.C.M. citato, violandone la ratio, secondo il quale possono essere consentite deroghe alle disposizioni riguardanti i requisiti strutturali per le case di cura già autorizzate con specifico riguardo all'area, alle dimensioni dei corridoni e delle sale, laddove non sia compromessa la funzionalità e l'efficienza delle strutture e dei servizi in relazione alla loro specifica finalità e non soltanto come previsto dalla legge regionale, in relazione alla dimensione e all'attività esercitata;

in ultimo, manca nell'allegato al disegno di legge, l'espressa menzione dell'obbligo, di cui all'art. 37 del d.P.C.M. più volte citato, di comunicare preventivamente agli assistiti l'importo delle tariffe delle prestazioni sanitarie ed alberghiere praticate.

Elencate le diffirmità della legge regionale testé approvata rispetto alla normativa statale di riferimento, occorre svolgere alcune considerazioni circa la natura dell'atto di indirizzo e coordinamento più volte citato al fine di chiarire l'incidenza di quest'ultimo sulla potestà legislativa regionale.

Valga, innanzitutto, la considerazione che l'atto di i. e c. ha per immediato campo di applicazione l'attività amministrativa delle regioni. Sul punto, si è peraltro espressa codesta ecc.ma Corte nel senso che la suddetta funzione di i. e c. coinvolge e vincola, però anche le regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro attività amministrativa (sent. n. 31/1983).

Ponendoci, ora, dinanzi alla ipotetica piena efficacia della legge regionale testé appprovata non può, non rilevarsi che l'attività amministrativa conseguente della stessa regione, in subiecta materia, verrebbe ad esimmersi dall'osservanza dell'atto di i. e c. di cui al sopracitato d.P.C.M. 27 giugno 1986.

Di quanto sopra è immediata conseguenza che l'utente delle prestazioni sanitarie presso case di cura private ubicate in Sicilia, verrebbe ad usufruire (date le sopraelencate, non ininfluenti difformità ed omissioni rilevate nell'allegato al d.l. rispetto ai requisiti minimi stabiliti per l'intero territorio nazionale; di condizioni e garanzie di assistenza certamente deteriori rispetto agli utenti delle altre regioni italiane.

Nella valutazione del problema in esame, è di rilievo la considerazione che la potestà legislativa della regione attribuita nella specifica materia ex art. 43 della legge n. 833/1978, è ulteriormente condizionata dall'espresso riferimento «alle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5» (art. 43, primo comma, della legge n. 833/1978).

Consegue, da quanto innanzi, che la legge regionale in esame viola il principio generale di cui all'art. 43 della legge istitutiva del servizio sanitario e il modo in cui, di riflesso, l'atto di i. e c. vincola la potestà legislativa regionale nella specifica materia.

La legge regionale, in buona sostanza, nel prevedere il rilascio delle autorizzazioni all'apertura e all'esercizio delle case di cura private in base a requisiti indubbiamente inferiori rispetto a quelli minimi di cui al d.P.C.M. 27 giugno 1986, configura pertanto, anche la violazione del principio ispiratore di cui all'articolo 4 della legge n. 833/1978, attinente all'uniformità delle condizioni e garanzie di salute vigente per l'interro territorio nazionale, viiolazione dimostrata, in punto di fatto, dalle difformità rilevate rispetto al d.P.C.M. 27 giugno 1986;

P. Q. M.

e con riscrva di presentare memorie illustrative nei termini di legge; il sottoscritto dott. Michele La Gala, commissario dello Stato per la regione siciliana, visto l'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna l'art. 6, terzo comma, e relativo allegato della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 5 maggio 1988 in quanto prevede l'autorizzazione in base a requisiti inferiori ai minimi richiesti dal d.P.C.M. 27 giugno 1986, per violazione degli artt. 4 e 43, primo comma, legge n. 833/1978, in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. c), dello statuto speciale, nonché degli artt. 32 e 3 della Costituzione.

Palermo, addi 13 maggio 1988

Il commissario dello Stato per la regione siciliana: LA GALA

Ricorso dapositato in cancelleria il 23 maggio 1988 (del commissario dello Stato per la regione Sicilia)

Istruzione universitaria - Sanità - Policlinico universitario di Palermo - Dipartimento materno-infantile - Collaborazione con strutture ospedaliere a fini didattici e di ricerca - Previsione legislativa di convenzione tra singoli istituti o cliniche universitarie e dette strutture - Inesistenza di potestà legislativa regionale in materia esercitata per di più con criteri in deroga ai principi previsti dalla normativa statale (legge n. 833/1978, art. 39) - Violazione dell'autonomia ordinamentale delle università - Omessa previsione dei requisiti di idoneità delle strutture ospedaliere nonché del parere di una commissione mista di esperti (rappresentanti della regione e dell'università) al fine di individuare le strutture da convenzionare.

[Legge regione Sicilia 5 maggio 1988 (disegno di legge n. 258), art. 2]. (Cost., art. 33; statuto speciale reg. Sicilia, art. 17, lett. c).

L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 5 maggio 1988, ha approvato il disegno di legge n. 258, dal titolo «Provvidenze per l'istituto materno infantile del Policlinico dell'Università degli studi di Palermo», pervenuta a questo commissariato dello Stato il successivo 9 maggio 1988; ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale.

Il disegno di legge in questione, autorizzando l'assessorato regionale per la sanità a stipulare convenzioni con l'Università di Palermo, «al fine di garantire la gestione sanitaria, tecnica ed amministrativa del dipartimento materno-infantile del Policlinico universitario di Palermo», disciplina puntualmente le procedure di intesa tra strutture ospedaliere ed universitarie anche allo scopo di incrementare le attività di ricerca e didattica nel settore.

In proposito, l'art. 2 testualmente recita:

- «1. I singoli istituti e le cliniche universitarie facenti parte del dipartimento infantile sito in "Villa Belmonte" previo consenso del consiglio di amministrazione dell'Università, possono inoltrare richiesta all'assessorato regionale della sanità di stipulare convenzioni con divisioni ospedaliere ricadenti in nosocomi dell'area metropolitana palermitana finalizzate a costituire dipartimenti misti (universitari-ospedalieri) allo scopo di incrementare nelle strutture ospedaliere l'attività di ricerca e didattica.
- 2. Ove le unità sanitarie locali, da cui dipendono le divisioni ospedaliere individuate, esprimono il loro consenso, l'assessore regionale per la sanità autorizza la convenzione sentito il parere della commissione legislativa per la sanità dell'assemblea regionale siciliana.
- 3. Il personale sanitario medico e non medico facente parte della divisione e dell'istituto universitario tra di loro convenzionati per costituire il dipartimento misto potrà indifferentemente svolgere la propria attività sia nella divisione che nella clinica o istituto, sempre però nel rispetto degli standards di efficienza».

Le disposizioni dell'art. 2, sopra riportate, danno adito a rilievi di carattere costituzionale.

Va, preliminarmente, evidenziato che la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 17, lett. c), dello statuto speciale, in subiecta materia, ha competenza legislativa concorrente condizionata dal limite dei principi ed interessi generali contenuti nella leagislazione statale.

L'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, nell'ambito del coordinamento tra le funzioni assistenziali, di competenza regionale, e quelle di ricerca, demandate all'università, disciplina esaustivamente le modalità per l'apporto delle strutture ospedaliere delle uu.ss.ll. ai compiti didattici e di ricerca.

Il legislatore statale, infatti, per attuare la prevista collaborazione delle strutture ospedaliere alle attività didattiche e di ricerca, ha individuato un sistema basato esclusivamente sull'adozione di atti negoziali (convenzioni), il cui contenuto è minuziosamente predeterminato da appositi schemi-tipo, approvati con decreti interministeriali, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo 39 (d.m. 9 novembre 1982; d.m. 12 maggio 1986).

Al fine di valutare la portata delle discrasie riscontrate nella legge regionale de qua, non può non evidenziarsi la ratio della menzionata disposizione statale di riferimento, correlata com'è all'esigenza dell'uniformità delle condizioni e garanzie della salute, nell'intero territorio nazionale (quali, per la materia in questione ricavabili dall'art. 4, punto 5, legge n. 833/1978).

Tale regolamentazione, invero, non contiene l'attribuzione di una potestà legislativa alle regioni, in generale, né alla regione siciliana, in particolare.

E da rilevare, dunque, che se, da quanto premesso, appare ingiustificato il ricorso ad un provvedimento legislativo da parte della regione — che, tutt'al più, potrebbe essere di mero recepimento o di attuazione — è comunque inammissibile che tale intervento legislativo si discosti da quanto previsto dalla legge statale in materia.

L'art. 2, infatti, nell'attribuire una legittimazione contrattuale a soggetti che ne sono istituzionalmente privi (singoli istituti, cliniche universitarie e divisioni ospedaliere), viola l'art. 39 della legge n. 833/1978 che, tra i soggetti facultati alla stipula delle convenzioni, annovera esclusivamente le regioni, le Università e le unità sanitarie locali.

La predetta disposizione legislativa interferisce, peraltro, nell'autonomia ordinamentale dell'Università attribuendo la legittimazione in questione ad organismi che, in base al vigente ordinamento universitario, ne sono sprovvisti e per questa ragione viola anche l'ultimo comma dell'art. 33 della Costituzione.

Non può, infine, non censurarsi l'omessa previsione del possesso dei requisiti di idoneità delle strutture ospedaliere da utilizzare a fini didattici e di ricerca, di cui al quarto comma, lett. a), dell'art. 39 citato, nonché la mancata previsione del parere di cui al quinto comma del medesimo articolo, ai fini, dell'individuazione delle strutture da convenzionare.

P. Q. M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge; il sottoscritto, dott. Michele La Gala, commissario dello Stato per la regione siciliana, visto l'art. 28, dello statuto speciale, con il presente atto impugna l'art. 2 della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 5 maggio 1988, dal titolo «Provvidenze per l'istituto materno infantile del Policlinico dell'Università degli Studi di Palermo» per violazione dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. c), dello statuto speciale, nonché dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione.

Palermo, addi 13 maggio 1988

Il commissario dello Stato per la regione siciliana: LA GALA

88C0854

N. 16

Ricorso depositato in cancelleria il 23 maggio 1988 (del commissario dello Stato per la regione Sicilia)

Impiegati regione Sicilia - Disciplina dello stato giuridico ed economico per il triennio 1985-1987 e successive modifiche - Concessione di benefici economici dei quali alcuni anche con effetto retroattivo e nei confronti di ex dipendenti dello Stato per il periodo coincidente con la pregressa amministrazione - Passaggio a fascia retributiva superiore in base alla sola anzianità - Riconoscimento indiscriminato di periodi di servizio non di ruolo con possibile reiterazione di taluni benefici e senza alcun onere a carico degli interessati - Revisione di posizioni giuridiche individuali già consolidate - Previsione di inquadramento automatico a fascie funzionali superiori o, a domanda, nel ruolo speciale transitorio previsto dalla legge regionale n. 53/1985 - Conseguente violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione, di irretroattività delle leggi nonché del principio di accesso per concorso ai pubblici uffici ed infine di quello di eguaglianza per il diverso deteriore trattamento previsto dalla norme statali per i propri dipendenti.

[Legge regione Sicilia 5 maggio 1988 (disegno di legge n. 415), artt. 1, secondo comma, 4, 7, 8, terzo comma, 9, 11, 16, 21, 23, 24, 25, 26 e 28].

(Cost., artt. 3, 36 e 97; legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 4).

L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 5 maggio 1988 ha approvato il disegno di legge n. 415, dal titolo «Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale per il triennio 1985-87 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale», pervenuto a questo commissariato dello Stato il successivo 9 maggio 1988, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale.

In materia di stato giuridico ed economico dei propri dipendenti, la regione siciliana ha competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'art. 14, lettera q), dello statuto speciale.

Gli artt. 1, secondo comma, 4, 7, 8, terzo comma, 9, 11, 16, 21, 23, 24, 25, 26 e 28 danno adito a rilievi di carattere costituzionale.

La disposizione dell'art. 1, secondo comma, del disegno di legge testè approvato, laddove prevede la concessione di benefici anche al personale proveniente dall'amministrazione statale o da altri enti per il periodo anteriore all'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione regionale realizza un travalicamento delle competenze attribuite alla regione in materia di personale, in quanto «presupposto indispensabile della legittimità di una legge regionale regolatrice del trattamento economico del personale è costituito del fatto che essa si riferisca a dipendenti della regione» (sentenza della Corte costituzionale n. 93/1968).

Non vi è dubbio, in proposito che il presupposto cui si è fatto riferimento si concretizzi con l'effettivo inquadramento nei ruoli della regione.

Anologa censura deve sollevarsi riguardo all'art. 16 del disegno di legge, laddove — per il personale statale, già in posizione di comando nonché per gli insegnanti statali comandati presso la regione siciliana, cessati dal servizio con decorrenza non anteriore al 1º gennaio 1984 — prevede la corresponsione di un assegno integrativo di quiescenza «pari alla differenza tra il trattamento pensionistico lordo spettante ed il trattamento spettante al personale dell'amministrazione regionale in quiescenza di corrispondente qualifica e pari anzianità».

Le disposizioni dell'art. 4, in quanto prevedono la estensione a tutte le qualifiche dei dipendenti dell'amministrazione regionale, del passaggio alla fascia retributiva superiore in base al solo requisito dell'anzianità (prescindendo dal titolo di studio e/o prove selettive) si pone in contrasto con il criterio dell'imparzialità e del buon andamento della p.a. di cui all'art. 97 della Costituzione.

Il passaggio generalizzato alla fascia superiore non è, infatti, correlato al soddisfacimento di specifiche esigenze funzionali della p.a.

Analoga censura può essere mossa riguardo all'art. 7, primo comma, del disegno di legge, che disponendo l'aumento indiscriminato del 20 per cento di varie indennità contrasta anch'esso con l'art. 97 della Costituzione in quanto finalizzato esclusivamente alla concessione di ingiustificati benefici economici.

La stessa disposizione eccede i limiti del tasso programmato di inflazione e, inoltre, viola il principio generale della chiarezza delle disposizioni legislative non permettendo la conseguente necessaria riqualificazione dei relativi oneri.

L'art. 7, secondo comma, nel disporre la concessione, per intero, agli assistenti tecnici forestali e agli agenti tecnici forestali del corpo regionale delle foreste, dell'indennità di cui all'art. 2 della legge n. 34/1984 e successive modifiche e integrazioni, contrasta palesemente con l'art. 3 della Costituzione, in quanto al personale statale che espleta la medesima attività di supporto alla funzione di polizia, l'indennità stessa è attribuita nella misuraa del 50%.

L'art. 8, terzo comma, autorizza a corrispondere i compensi previsti dall'art. 13 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, per il personale turnista, con decorrenza 1º gennaio 1986.

L'attribuzione di tali compensi per un periodo antecedente a quello dell'istituzione della nuova disciplina delle turnazioni contrasta col principio della irretroattività della legge e col principio del buon andamento della p.a. di cui all'art. 97 della Costituzione.

Analoghe censure devono muoversi alla disposione dell'art. 8 la quale prevede la proroga, con effetto dal 31 ottobre 1987, del termine — già scaduto — di cui all'art. 65 della legge n. 41/1985.

Con le disposizioni dell'art. 9, il legislatore regionale prevede l'aggiornamento dell'indennità di trasferta per i dipendenti regionali.

La determinazione dei nuovi importi, pari al doppio di quelli attualmente corrisposti al personale statale — ove si consideri anche la previsione innovativa del rimborso delle spese per i pasti — contrasta con la normativa statale assunta dalla generalità degli ordinamenti settoriali del pubblico impiego e viola, pertanto, i principi degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

La stessa diciplina si pone, altresì, in contrasto con il principio della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche e perequazione del trattamento economico di cui all'art. 4 della legge quadro sul pubblico impiego (legge n. 93/1983).

L'art. 11 dispone il riconoscimento dei servizi comunque resi dai dipendenti ai fini della progressione giuridica ed economica, ponendosi in contrasto col principio costituzionale dell'eguaglianza e della buona amministrazione, in quanto i servizi non di ruolo, non possono essere posti, sul piano giuridico, alla stessa stregua di quelli di ruolo.

La normativa in esame, peraltro, rende possibile la reiterazione dei benefici derivanti dalla valutazione dell'anzianità di servizio già computata, ai fini giuridici, dall'amministrazione di provenienza.

Il quarto comma dell'art. 11, inoltre, viola il principio della irretroattività delle leggi.

La valutazione di cui all'art. 21 dei servizi pre-ruolo, ai fini del trattamento di quiescenza, senza alcun onere a carico degli interessati, contrasta con la normativa generale che disciplina la materia, nel contempo creando disparità di trattamento coi rimanenti dipendenti pubblici.

Gli artt. 23, 24 e 25, che prevedono l'attribuzione dei benefici contemplati dalle norme transitorie della legge regionale n. 41/1985, determinano la revisione di posizioni giuridiche individuali già consolidate contrastando con il principio generale della irretroattività della legge, nonché con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

L'art. 25, inoltre, nel prevedere l'inquadramento ope legis a fascia funzionale superiore, viola il principio costituzionale del pubblico concorso per l'accesso ai pubblici uffici, di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché il principio contenuto nell'art. 20 della legge n. 93/1983.

L'art. 28, infine, nel prevedere l'inquadramento, a domanda, nel ruolo speciale transitirio previsto dall'art. 8 della l.r. n. 53/1985, contrasta con i richiamati principi del pubblico concorso (ex art. 97 della Costituzione, nonché art. 20 della legge n. 93/1983).

Definita l'enunciazione dei motivi che inducono a ritenere viziati, sul piano della legittimità costituzionale, gli articoli del disegno di legge regionale testè approvato, è utile ripercorrere l'iter di parte della giurisprudenza costituzionale nella materia.

Seguendo l'ordine logico e cronologico degli orientamenti espressi da codesta ecc.ma Corte circa la legislazione sullo stato giuridico e trattamento economico di dipendenti da regioni a statuto speciale, assumono particolare rilievo — a giudizio di questo commissariato dello Stato — le affermazioni di cui alla sentenza n. 21/1978.

Tale decisione — relativa, com'è noto, all'assunta violazione da parte della legge approvata dalla assemblea regionale siciliana in data 7 luglio 1977 recante «Norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale» degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione — definisce (e non solo, come si ritiene, in materia di perequazione dei trattamenti economici) un metodo per stabilire, in concreto, la violazione delle leggi costituzionali poste a precipuo limite della potestà legislativa esclusiva della regione siciliana, ai sensi dell'art. 14 dello statuto speciale.

La Corte, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, ha affermato: «Non vale.... richiamarsi agli artt. 3 e 36 della Costituzione (nonché all'art. 97 di questa), perché queste disposizioni, a parte la possibilità di essere derogate dalla normativa regionale (......), non sono in grado, di per sé, di surrogare i termini concreti di riferimento enucleabili da una desiderabile disciplina statale in subiecta materia».

Aggiunge, però, la Corte che non si può: «non auspicare che con i mezzi consentiti dal nostro ordinamento si giunga al più presto ad una determinazione dei livelli massimi di trattamento non superabili da alcuna legge regionale o provinciale. E ciò nel quadro di una disciplina generale che presuppone evidentemente la possibilità di definire una corrispondenza abbastanza precisa tra qualifiche, mansioni e trattamenti economici. In questo modo si realizzerebbe, nel rispetto delle autonomie regionali e provinciali, quel contenuto essenziale di eguaglianza (in relazione agli artt. 3 e 36 della costituzione) che è richiesto dall'assetto unitario della Repubblica e dal principio del buon andamento della pubblica amministrazione».

Nella richiamata sentenza, si è voluto significare, quindi, che la violazione dei principi costituzionali sussiste quando siano lesi i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato o i principi ricavabili da norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, stante che queste ultime disposizioni hanno la forza di incidere e limitare anche la potestà legislativa primaria o esclusiva delle regioni a statuto speciale.

Orbene, non v'è dubbio, che le dianzi idividuate censure al disegno di legge n. 415 integrano violazioni di pricipi, ora del primo (quali, ad esempio, l'irretroattività delle leggi - la certezza delle posizioni giuridiche individuali già consolidate), ora del secondo tipo considerato.

Riguardo a questi ultimi, non v'è dubbio che il legislatore statale, postosi nella direzione auspicata dal giudice costituzionale del 1978, con l'approvazione della legge quadro sul pubblico impiego (legge 93/1983), ha individuato i termini concreti di riferimento suscettibili di applicazione per l'intero territorio nazionale in materia di stato giuridico ed economico dei pubblici dipendenti.

In proposito, codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 219/1984 ha testualmente affermato: «Negare che la legge realizzi una grande riforma economico-sociale non si può senza dimenticare i principi da essa desumibili, quali sono certamente quello della "disciplina in base ad accordi", sia nella sede nazionale che in quella delle regioni e province a statuto speciale (art. 3), con la definizione della materia riservata a "disciplina di legge" (art. 2); il "principio di omogeneizzazione" delle posizioni e trattamenti (art. 4), quello della "mobilità" (art. 19), quelli in tema di responsabilità (art. 22, secondo comma)».

P. Q. M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto, dott. Michele La Gala, commissario dello Stato per la regione siciliana, visto l'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna gli artt. 1, primo comma, 4, 7, 8, terzo comma, 9, 11, 16, 21, 23, 24, 25, 26 e 28 del disegno di legge n. 415 dal titolo «Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale per il triennio 1985-87 e modifiche ed integtazioni alla normativa concernente lo stesso personale» approvato dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 5 maggio 1988 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e art. 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Palermo, addì 13 maggio 1988

Il commissario dello Stato per la regione siciliana: La GALA

(I numeri in evidenza si riferiscono al registro ordinanze della Corte per l'anno 1988)

N. 216

Ordinanza emessa il 26 gennaio 1988 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Giuliani Antonio

Giurisdizione militare penale - Libertà personale dell'imputato - Provvedimenti restrittivi - Facoltà d'emissione in ogni caso per i reati non colposi con pena edittale massima non superiore ai tre anni - Mancanza di qualsiasi criterio limitativo con riguardo al bene giuridico tutelato e alla pena edittale - Disparità di trattamento rispetto agli stessi reati, se giudicati per connessione dall'a.g.o.

(C.p.m.p., art. 314). (Cost., artt. 3 e 13).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

FATTO E DIRITTO

La difesa del soldato Giuliani Antonio ha presentato ex art. 263-bis del c.p.p. istanza di riesame dell'ordine di cattura n. 130/87 emesso il 23 dicembre 1987 dal procuratore militare della Repubblica presso questo tribunale contro lo stesso, imputato del reato p. e p. dall'art. 148, n. 2, del c.p.m.p.

Inoltre, per il caso di ritenuta illegittimità del provvedimento restrittivo, ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 314 del c.p.m.p., concernente la facoltà di emettere mandato (o ordine) di cattura per i reati militari, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Il pubblico ministero si è opposto all'eccezione di costituzionalità.

Il Giuliani, tratto in arresto l'11 gennaio 1988, è stato scarcerato il 18 per concessione della libertà provvisoria; ma quest'avvenimento, poiché non fa venir meno l'interesse dell'imputato alla verifica della legittimità del provvedimento restrittivo, non esime il tribunale dal riesame ex art. 263-ter del c.p.p.

Prima dell'indagine sull'esistenza, o meno, dei sufficienti indizi di reità e di ogni altro elemento di fatto legittimante l'ordine di cattura, — presupposti che comunque nella specie sembrano tutti sussistenti — viene in rilievo la norma generale dell'art. 314 del c.p.m.p., per la quale, in ogni caso in cui non sia obbligatoria a norma dell'art. 313, è sempre consentita l'emissione di mandato (o ordine) di cattura contro l'imputato di qualsiasi reato militare non colposo, con l'unica eccezione dei reati di duello (artt. 201 e 211 del c.p.m.p.).

Proprio in forza del citato art. 314 è consentita l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale per il reato attribuito al Giuliani, nonostante la pena per esso prevista non sia che la reclusione militare da sei mesi a due anni.

La disposizione dell'art. 314, che legittima una così estesa e generalizzata adozione del mandato (o ordine) di cattura, appare in contraddizione con il principio costituzionale del favor libertatis (art. 13 della Costituzione), secondo cui anche nel procedimento penale la privazione della libertà personale non può essere ammessa se non in via di eccezione («per atto motivato e nei soli casi consentiti dalla legge»).

D'altra parte, è evidente come la categoria del «reato militare non colposo» sia sufficientemente ampia e variegata (dai reati contro il servizio e la disciplina militare, a quelli contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione militare, ecc.), così da escludere che la garanzia costituzionale possa considerarsi soddisfatta con la sola disposizione che tutti li accumuna, senza introdurre quelle distinzioni, che pur compaiono nella corrispondente normativa processuale comune, sulla base dei criteri del bene giuridico tutelato e della quantità della pena edittale.

Generalmente si afferma, allo scopo di dare una giustificazione alla normativa speciale, che per i reati militari in genere, soprattutto in considerazione dell'ambiente in cui vengono posti in essere, si richiede un particolare rigore nelle modalità di esercizio dell'azione penale. Se questa fosse realmente l'inderogabile esigenza posta alla base delle dette norme speciali, queste ultime senza dubbio troverebbero applicazione anche nel procedimento dinanzi al giudice ordinario che per ragioni di concessione (art. 264 del c.p.m.p.) prenda cognizione di un reato militare.

Senonché, secondo una consolidata tradizionale interpretazione (Cass. sez. III, 22 maggio 1950, in giust. pen., 1951, III, 582, con nota dottrinaria adesiva; Cass. sez. III, 19 dicembre 1957, in Giust. pen., 1958, III, 589, con nota adesiva), in questi casi non vengono applicate le norme degli artt. 313 e 314 del c.p.m.p., ma quelle, più liberali, degli artt. 253 e 254 del c.p.p.: solo nel caso di reati militari concretamente soggetti alla giurisdizione militare «..... si giustifica la necessità di una più severa coercizione della libertà personale, dovendosi il processo svolgere dinanzi ad un giudice, che è istitutivamente destinato a realizzare — con modi e forme particolari — la tutela dell'ordinamento giuridico militare, di cui è intrinseca e immanente espressione».

Lo stesso reato attribuito al Giuliani non potrebbe essere perseguito con ordine di cattura, qualora per ragioni di concessione appartenesse alla cognizione del giudice ordinario.

Pertanto, appare chiara l'inadeguatezza dell'invocata concezione e la sua idoneità a fornire una giustificazione dello speciale regime in tema di mandati (e ordini) di cattura nel rito penale militare.

D'altra parte, la stessa diversità di regolamentazione, a seconda che il reato militare venga giudicato dal tribunale militare, o per connessione appartenga invece alla competenza del giudice ordinario, sembra rappresentare violazione del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 della Costituzione).

In definitiva, questo tribunale, che nel presente procedimento per il riesame di ordine di cattura dovrebbe dare applicazione all'art. 314 del c.p.m.p., dubita della legittimità costituzionale del medesimo, in relazione agli artt. 13 e 3 della Costituzione.

La questione, che per sua natura non può considerare le concrete circostanze del reato attribuito al Giuliani, non potrebbe apparire eccessiva nemmeno se si dovesse tener conto del fatto che al momento dell'emissione dell'ordine di cattura il reato medesimo era ancora in atto.

È infatti evidente che, anche prescindendo dalla disposizione dell'art. 314, sulla cui base è stato adottatto l'ordine di cattura contro il Giuliani, e che pertanto viene in rilievo nel presente giudizio, non mancano nell'ordinamento penale militare (come del resto in quello comune) altri ampi poteri per far cessare il reato flagrante mediante provvedimento restrittivo della libertà personale: a norma dell'art. 308 del c.p.m.p., e di corrispondente estensione si atteggia il potere di cattura ex art. 243 del c.p.p. attribuito al procuratore militare nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare, l'arresto è obbligatorio nella flagranza di qualsiasi reato militare.

P. O. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di costituzionalità dell'art. 314 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione;

Disponee la sospensione del procedimento incidentale di riesame dell'ordine di cattura n. 130/87 della procura militare della Repubblica presso questo tribunale emesso contro Giuliani Antonio, e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addi 26 gennaio 1988

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 4 novembre 1987 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Mazzieri Fermino ed altri e Ministero dell'interno

Previdenza e assistenza - Norme a favore di mutilati ed invalidi civili - Domanda di assegnazione dell'indennità di accompagnamento - Decesso dell'istante prima dell'accertamento medico-legale dello stato invalidante - Esclusione del diritto degli eredi a percepire le quote della prestazione assistenziale dalla data della domanda a quella della morte - Attribuzione all'accertamento medico-legale di una (non pertinente) efficacia costitutiva, con conseguente esclusione della possibilità di far valere incondizionatamente in giudizio un diritto costituzionalmente garantito - Disparità di trattamento per gli eredi dei mutilati ed invalidi civili totalmente inabili rispetto ad altri aventi diritto a diversa prestazione previdenziale od assistenziale.

(Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, ultimo comma, come interpretato dalla legge 13 dicembre 1986, n. 912, art. 1, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, primo comma, e 38, primo comma).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa relativa a controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al numero 464 dell'anno 1986 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro promossa da: Mazzieri Fermino, residente in Sassuolo (Modena), Mazzieri Idenna, residente in Sassuolo, Mazzieri Natalina, residente in Sassuolo, Mazzieri Ilio, residente in Casalgrande (Reggio Emilia), attori, tutti e quattro rappresentati e difesi dal proc. avv. Alberto Mori e presso di lui, in Modena via Nicola Fabrizi, 119, clettivamente domiciliati; contro: il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro dell'interno in carica, contumace, legalmente domiciliato, in Bologna via Marsala, 19, negli uffici dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna; convenuto;

In punto a pagamento somma a titolo di indennità di accompagnamento per invalidi civili.

Il pretore all'esito dell'udienza fissata per la discussione orale e per la decisione della causa; esaminati gli atti di causa ed i documenti prodotti dalle parti attrici; sentito il difensore delle stesse parti e nella persistente e dichiarata contumacia del convenuto Ministero dell'interno; a scioglimento della riserva formulata,

OSSERVA

I ricorrenti, nella loro qualità di eredi della madre Faustina Francia ved. Mazzieri, deceduta il 2 maggio 1985, hanno proposto domanda di condanna del Ministero dell'interno al pagamento della somma che avrebbe dovuto essere corrisposta in vita alla Francia a titolo di indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, se fosse stata accolta la domanda di assegnazione dell'indennità presentata il 29 marzo 1985. La prestazione assistenziale non fu peraltro concessa a colei che ne aveva fatto domanda, nè per essa ai suoi eredi, per essere il decesso di Faustina Francia intervenuto prima che la commissione sanitaria provinciale di cui agli artt. 7 e 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, avesse accertato che ella era effettivamente nello stato di invalidità richiesto dalla legge perché sorga il diritto all'indennità, giusto il disposto dell'art. 12 della stessa legge n. 118/1971, dal tenore del quale l'autorità amministrativa deduce la necessità che il presupposto del diritto alla prestazione invocata sia accertato dall'organo amministrativo competente finché l'invalido civile è ancora in vita, quale condizione indispensabile per la nascita del diritto a percepirla e per la sua conseguente trasmissione agli eredi.

La disposta consulenza medico-legale ha permesso di stabilire che all'epoca della presentazione della domanda di indennità di accompagnamento, presentazione avvenuta poco più di un mese prima della sua morte, Faustina Francia, allora in età di novanta anni, per effetto di una situazione arteriomiocardiosclerotica alla quale si aggiungevano dolori artroreumatici al piede destro (che rendevano impossibile la deambulazione) ed all'articolazione scapolo-omerale, un laparocele mediano di enormi dimensioni accompagnato da fenomeni sub occlusivi, una patologia epatica ingravescente con versamento chiloso e presenza di varicosità esofagee, era totalmente inabile al lavoro ed altresì in possesso degli ulteriori requisiti di speciale invalidità richiesti dall'art. 1 della legge n. 18/1980. L'esistenza del suo diritto alla indennità di accompagnamento, da lei inutilmente sollecitata in vita, dipende dunque dalla conclusione alla quale l'interprete deve pervenire circa la necessità che l'accertamento dello stato invalidante intervenga prima del decesso dell'invalido, ovvero dalla possibilità che l'accertamento in questione possa essere compiuto anche successivamente, sia in sede amministrativa che giudiziaria, utilizzando ogni idoneo mezzo di prova (nessuna limitazione al riguardo essendo disposta dalla legge) e salva la ripartizione dell'onere relativo ai sensi dell'art. 2697 del c.c.

Con sue precedenti pronunce, tutte peraltro anteriori alla legge 13 dicembre 1986, n. 912, di cui si dirà (vedasi in particolare pretore Modena sentenza 4 maggio 1985 emessa nella causa Piccinini c/ Ministero dell'interno in Sicur. Soc. 1986 - 440), il decidente aveva affermato che, qualora l'accertamento delle condizioni di minorazione da parte delle competenti commissioni sanitarie non fosse stato eseguito prima della morte del soggetto che l'erogaione della prestazione aveva sollecitato, e fosse stata altresì omessa per il sopravvenuto decesso dell'interessata, non viene meno il già sorto diritto di questo alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che fosse stato tempestivamente esercitato, ancorché non riconosciuto dalla pubblica amministrazione, cosicché detto diritto si trasferisce agli eredi, ai quali incombe l'onere di dare la prova dei suoi elementi costitutivi con qualsiasi mezzo idoneo. Era stata infatti ritenuta preferibile, anzi doverosa, ed accolta l'interpretazione dell'ultimo dell'art. 12 che fosse non in contrasto, ma piuttosto in perfetta concordanza, con i principi costituzionali desumibili dagli articoli 24, primo comma, 25, primo comma, e 38, primo comma, della Costituzione. Era stato in particolare rifiutato il principio affermato dalla Corte suprema (Cass. sez. lav. 2 dicembre 1983, n. 7220) in relazione ad una disposizione affine (art. 6 della legge 6 agosto 1966, n. 625). La Corte, pronunciandosi sulla trasmissibilità agli eredi del diritto all'assegno di sussistenza nel caso di morte dell'invalido in epoca successiva al riconoscimento dell'invalidità, ma anteriormente all'emissione dell'atto amministrativo attributivo dell'assegno, aveva escluso che si fosse verificata l'acquisizione del diritto alla prestazione nel patrimonio dell'interessato deceduto e la sua conseguente trasmissione agli eredi.

L'art. 12 del 1971 era stato ritenuto non ostativo alla conservazione ed alla trasmissione mortis causa del diritto alla prestazione assistenziale, nel caso di morte dell'invalido prima dell'accertamento medico-legale necessario per stabilirne l'effettiva invalidità, nonostante che il primo comma richieda, come condizione per la concessione della pensione, l'avvenuto accertamento della totale inabilità lavorativa e l'ultimo comma riconoscesse (come riconosce ancora) il diritto degli eredi alle quote maturate della pensione solo nel caso di decesso dell'interessato successivo al riconoscimento dell'invalidità. Fu dato rilievo ai fini ermeneutici:

- 1) alla decorrenza della pensione, riferita alla data della presentazione della domanda e non alla data del riconoscimento dell'inabilità lavorativa del richiedente, come disponeva invece la legge n. 625/1966;
- 2) alla nascita del diritto alla prestazione per effetto dell'esistenza obbiettiva dei suoi presupposti, quindi allo stato di bisogno al quale la legge intende sovvenire e non dell'accertamento di tale stato, accertamento avente valore meramente dichiarativo e natura di atto di certazione e quindi bensì necessario, ma non di per sé stesso determinante, né insostituibile;
- 3) alla incongruità di una situazione giuridica di diritto soggettivo costituzionalmente garantito (art. 38, primo comma, della Costituzione) la cui realizzazione dipenda dalla tempestività dell'azione amministrativa di accertamento e sia quindi rimessa alla discrezionalità ed all'efficienza (in sostanza all'arbitrio) dell'autorità amministrativa;
- 4) al principio, reiteratamente affermato dalla suprema Corte in materia di previdenza sociale, principio ritenuto estensibile anche all'affine campo dell'assistenza sociale obbligatoria, secondo il quale il diritto alle prestazioni relative deriva direttamente dalla legge, in presenza dei requisiti da essa stabiliti, con l'obbligo della erogazione delle prestazioni dopo che, non la presentazione della domanda, ne sia stata posta in essere l'indispensabile condicio iuris.

A tale conclusione non è però più dato pervenire una volta che, con la legge 13 dicembre 1986, n. 912, è stata data l'interpretazione autentica, vincolante per il giudice, dell'art. 12, ultimo comma, della legge nn. 118/1971. Il legislatore ha sovranamente disposto che la detta norma deve intendersi nel senso che gli eredi del mutilato od invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento dell'inabilità hanno diritto di percepire le quote di pensione già maturate dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del Comitato provinciale di assistenza e di beneficienza pubblica, ferma restando la necessità della deliberazione stessa.

La norma interpretativa, che ribadisce e quindi comporta la necessità del riconoscimento dello stato di inabilità anteriormente al decesso, confermando la trasmissione agli eredi del diritto alle quote di pensione maturate solo se la morte dell'invalido si sia verificata dopo l'avvenuto accertamento sanitario della sua totale inabilità lavorativa, distingue e regola diversamente l'ipotesi in cui il decesso sia avvenuto soltanto prima della deliberazione di concessione del Comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica di cui al successivo art. 14, primo comma. Essa rende pertanto palese e non diversamente intellegibile la volontà del legislatore di escludere il diritto degli eredi alle quote della prestazione assistenziale maturate tra la data della domanda e quella del decesso qualora l'invalido sia deceduto prima dell'accertamento sanitario delle condizioni di menomazione stabilite dalla legge quale presupposto del diritto alla prestazione. Esplicita quindi la volontà di subordinare, non la conservazione, ma l'esistenza stessa del diritto dell'invalido civile all'accertamento dell'invalidità da parte degli organi amministrativi all'uopo istituiti, accertamento eseguibile soltanto se e fino a quando l'interessato sia ancora in vita.

La lettera della legge interpretativa, contenente la significativa reiterazione della previsione del decesso successivo al riconoscimento dell'inabilità, e la sua *ratio legis*, desumibile dalla distinzione fatta e sopra evidenziata dei casi di decesso intervenuto prima della deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica, non consentono una soluzione ermeneutica diversa da quella delineata ed impongono al decidente di porsi la questione della conformità ai principi costituzionali dell'art. 12, quarto comma, del 1971, così come autenticamente interpretato nel 1986. La questione di legittimità costituzionale prospettata non appare manifestamente infondata.

È già stato rilevato come per l'art. 38, primo comma, della Costituzione ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere abbia diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Dai lavori preparatori è dato desumere con certezza che il legislatore costituente ha imposto allo Stato un obbligo generale ed incondizionato di provvedere al mantenimento, oltre che all'assistenza dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi occorrenti per il soddisfacimento delle fondamentali esigenze di vita, obbligo al quale corrisponde una situazione giuridica di diritto soggettivo di coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla norma costituzionale. Di diritto del resto, in relazione al disposto dell'art. 38, primo comma, ha parlato la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 92 del 1966) riconoscendo che il diritto al mantenimento ed all'assistenza costituisce il contenuto di una pretesa attribuita ad ogni cittadino il quale sia invalido al lavoro e sfornito dei mezzi di sussistenza. Le provvidenze istituite in favore dei mutilati ed invalidi civili con le leggi 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, costituiscono attuazione del dettato costituzionale da parte del legislatore ordinario.

Orbene una situazione giuridica di diritto soggettivo, quale deve essere quella in esame, è incompatibile con la rilevanza determinante attribuita dalla legge all'accertamento amministrativo in vita dello stato di invalidità, quale condizione perché venga ad esistenza e divenga quindi trasmissibile *mortis causa* il diritto alla prestazione.

Questo viene a dipendere, non tanto da una circostanza casuale, (la data della morte) quanto dal modo e dal tempo, assolutamente discrezionale, dell'esercizio dell'attività amministrativa, nonché dell'efficienza e dalla solerzia della pubblica amministrazione, alla quale è attribuito il potere (insindacabile) di disporre della pretesa dell'invalido e delle sue regioni di credito omettendo o procastinando sino al decesso l'accertamento dovuto.

Non occorrono altri argomenti per dimostrare come il valore costitutivo, indiscutibilmente attribuito all'accertamento dalla legge interpretativa, espressione insostituibile di discrezionalità amministrativa e non esercizio di mera discrezionalità tecnica suscettibile di pieno controllo di merito o di accertamento sostitutivo da parte del giudice ordinario, al quale è consentito anche nei confronti della pubblica amministrazione di accertare i presupposti del diritto avanti a lui fatto valere dal privato, non sia in linea con il dettato costituzionale, derivandone per l'invalido e per i suoi eredi una situazione giuridica di rango inferiore, perché non direttamente tutelata, rispetto a quella che ad essi invece compete.

Non solo l'esistenza, ma anche realizzazione ope iudicis del diritto è impedita dalla necessità che l'accertamento (positivo) dello stato invalidante intervenga prima della morte dell'interessato. I suoi eredi infatti non possono agire (utilmente) in giudizio perché l'autorità giudiziaria supplisca all'inattività dei competenti organi amministrativi, ovvero ne corregga l'apprezzamento tecnico negativo, se erroneo. È ipotizzabile dunque la violazione, in danno degli eredi dell'invalido civile, del disposto dell'art. 24, primo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

Il diritto alla tutela giurisdizionale costituzionalmente garantito non è attuato qualora l'azione avanti all'autorità giudiziaria sia resa inutile da una struttura della fattispecie legale che impedisca la cognizione del giudice sugli accertamenti compiuti in sede amministrativa, così da rendere il risultato di detti accertamenti insindacabile e/o insostituibile. L'esistenza di un diritto implica, in virtù dell'art. 24, primo comma, della Costituzione, la possibilità di farlo valere avanti l'autorità giudiziaria con i mezzi offerti in generale dall'ordinamento giuridico, possibilità che è compromessa quando sia limitata la libertà di apprezzamento del giudice su un punto fondamentale della controversia (così Corte costituzionale sentenza n. 70 del 1961), ovvero quando l'accertamento dell'esistenza del diritto sia demandata ad un organo amministrativo, senza possibilità di un controllo di merito da parte del giudice e con esclusione di ogni potere di decisione sullo specifico oggetto della controversia (così Corte costituzionale sentenza n. 142 del 1974).

A maggior ragione va ritenuto violato il dettato dell'art. 24 primo comma quando, per il valore costitutivo attribuito dal legislatore ad un atto dell'autorità amministrativa, il giudice non può automaticamente accertarne i presupposti, ovviando all'omissione od all'errore di ricognizione e/o di valutazione della realtà obbiettiva in cui sono incorsi gli organi tecnici della pubblica amministrazione, ma debba necessariamente dichiarare, quale conseguenza dell'omissione o dell'errore, inesistente il diritto avanti a lui fatto valere.

Infine le norme della cui legittimità costituzionale si scrutina non appare neppure conforme al fondamentale principio di uguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione) in considerazione del diverso e deteriore trattamento, in raffronto alla situazione giuridica degli eredi degli aventi diritto o degli aspiranti ad altre prestazioni previdenziali o assistenziali, riservato dalla legge agli eredi dell'invalido civile per effetto della prescritta necessità del decesso del loro dante causa successivamente al riconoscimento dell'inabilità. Infatti gli eredi del mutilato od invalido civile, nei confronti dei quali non può trovare applicazione il silenzio-rifiuto istituito con l'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, atteso il valore costitutivo dell'accertamento in vita (e soltanto dell'accertamento in vita) dell'inabilità, sono gli unici, oltre agli eredi dei soggetti affetti da sordomutismo di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381 (questi ultimi per effetto dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 912/1986) a subire un irreparabile pregiudizio delle loro ragioni successorie ed ad essere privati del diritto di percepire, in luogo del de cuius, quanto a questo avrebbe dovuto essere e non è stato corrisposto prima del decesso.

In relazione a nessuna altra prestazione attinente ad una forma di previdenza ed assistenza obbligatoria, salvo quelle dianzi indicate, è dalla legge stabilita una condizione tanto pregiudizievole del diritto di succedere in tutti gli elementi patrimoniali attivi dell'eredità ed in particolare nel diritto alle quote maturate della prestazione assistenziale. La situazione giuridica di particolare sfavore nella quale sono posti gli eredi dei mutilati ed invalidi civili appare priva di ogni razionale giustificazione e costituisce una disuguaglianza disposta per legge che deriva unicamente dalla loro condizione personale e sociale di aventi causa iure successionis da un mutilato o da un invalido civile (o da un soggetto affetto da sordomutismo) anziché da un qualsiasi altro avente diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale che l'abbia richiesta e non l'abbia ottenuta prima della morte.

Sotto ognuno dei tre profili di legittimità costituzionale esaminati la questione di costituzionalità dell'art. 12, ultimo comma merita di essere portata al vaglio della Corte costituzionale.

La questione è infatti rilevante, ancorché oggetto della domanda attrice sia l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 118, e non la pensione di inabilità prevista dall'art. 12 della legge n. 18, in considerazione del richiamo all'anteriore testo legislativo, in particolare agli articoli 2, 7 e 12, contenuto nell'art. 1 della legge del 1980. Quest'ultimo del resto dispone anch'esso esplicitamente, alla pari dell'art. 12 primo comma, del 1971, che l'indennità di accompagnamento sia concessa, ancorché al solo titolo della minorazione, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili nei cui confronti le commissioni sanitarie competenti all'accertamento della loro totale inabilità abbiano altresì accertato la ricorrenza delle ulteriori speciali condizioni di menomazione fisica o psichica stabilita dal legislatore. Se ne deve inferire un rinvio generalizzato della legge del 1980 a quella fondamentale del 1971, salvo per quanto da quella posteriore diversamente disposto, quindi, l'estensibilità dell'art. 12, ultimo comma, anche agli eredi di coloro che abbiano sollecitato e non ottenuto in vita l'assegnazione dell'indennità di accompagnamento anziché della pensione di inabilità.

Solo in caso di riconoscimento della fondatezza della questione di costituzionalità sollevata e di conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione di legge incriminata, potrebbe essere accolta la domanda attrice, che in caso contrario sarebbe infondata ed andrebbe respinta.

La soluzione della questione è dunque pregiudiziale alla decisione di merito. La sua riconosciuta pregiudizialità rende necessario il promuovimento del giudizio incidentale di costituzionalità, con la rimessione agli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del processo.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 38, primo comma, 24, primo conma, e 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata di ufficio e concernente l'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi del mutilato od invalido civile di percepire le quote della prestazione assistenziale maturate dal de cuius alla data del decesso alla condizione che il decesso stesso sia avvenuto in epoca successiva al riconoscimento dell'inabilità;

Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Manda la cancelleria per la notificazione del provvedimento alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Modena, addi 4 novembre 1987

Il pretore-giudice del lavoro: GRAGNOLI

Ordinanza emessa il 25 marzo 1988 dal pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Sita Maurizio e l'I.A.C.P. di Ferrara

Edilizia residenziale pubblica - Attribuzione con norma di legge regionale (legge regione Emilia-Romagna n. 12/1984) al presidente dell'LA.C.P. competente per territorio, del potere di emanazione del provvedimento di rilascio di alloggio dell'edilizia residenziale pubblica occupato sine titulo - Diversa disciplina stabilita dall'art. 95 del d.P.R. n. 616/1977, che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza e della dottrina, attribuisce ai comuni (sindaco o consiglio comunale) detto potere - Violazione dei principi generali dell'ordinamento e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato riguardo alla ripartizione delle competenze e dei correlati poteri tra i vari organi pubblici.

(Legge regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, art. 26, primo e secondo comma). (Cost., artt. 117, primo e secondo comma).

IL PRETORE

PREMESSO

che l'8 marzo 1988 è stata trattenuta per la decisione la causa promossa da Sita Maurizio contro l'Istituto autonomo case popolari della provincia di Ferrara, avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di rilascio dell'alloggio dell'edilizia residenziale pubblica n. 16663 del 19 settembre 1986 emesso dal presidente dell'I.A.C.P. di Ferrara nei confronti del Sita per occupazione senza titolo;

PRECISATO

che nell'atto introduttivo del giudizio il Sita ha innanzitutto lamentato l'assoluta carenza di potere del presidente dell'I.A.C.P. di Ferrara ad emettere provvedimenti di rilascio di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, avendo l'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, trasserito detto potere al sindaco o al consiglio cumunale di Ferrara;

che l'istituto ha replicato che il presidente dell'I.A.C.P. di Ferrara è titolare del potere di emanare provvedimenti di rilascio, in caso di occupazione senta titolo, in virtù del disposto dell'art. 26 della legge 14 marzo 1984, n. 12, della regione Emilia-Romagna;

RILEVATO

che la decisione in ordine alla titolarità o meno da parte del presidente dell'I.A.C.P. di Ferrara del potere di emanare provvedimenti di rilascio per occupazione senza titolo è logicamente pregiudiziale rispetto all'esame delle censure rivolte dal ricorrente al merito del provvedimento impugnato;

RICORDATO

che le s.v. della Corte di cassazione con la sentenza n. 2581 del 7 maggio 1979, confermando l'orientamento espresso dai giudici di merito (vedi inoltre sentenza n. 100 del 1º agosto 1979 della Corte costituzionale) e decidendo in tema di «revoca», hanno affermato, sulla base dei principi generali del nostro ordinamento, la giurisdizione dell'A.G.O. sui ricorsi avverso qualsiasi tipo di provvedimento amministrativo ordinante il rilascio di un alloggio dell'edilizia residenziale pubblica (l'art. 11 del d.P.R. n. 1035/1972 avendo soltanto la funzione di attribuire una competenza esclusiva per materia al pretore in tema di decadenza e non di incidere sulla ripartizione della giurisdizione).

OSSERVA

L'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (emanato in attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382) stabilisce che «le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni».

La giurisprudenza dei giudici ordinari di merito e di legittimità (cfr. ad es. Cass. 16 settembre 1986, n. 5622), la giurisprudenza dei giudici amministrativi e la dottrina sono concordi nel ritenere che per effetto della citata norma anche i provvedimenti di revoca e di annullamento dell'assegnazione e di decadenza dall'assegnazione possono essere emanati soltanto dal comune (per alcuni inteso come sindaco, per altri inteso come consiglio comunale). Tutti

pervengono a tale conclusione, in quanto, secondo i principi generali che regolano il diritto amministrativo, i predetti atti, essendo manifestazione del potere di autotutela della p.a. ed avendo tutti natura di contrarius actus rispetto al provvedimento di assegnazione, non possono essere emanati da un'autorità diversa da quella, titolare della funzione amministrativa esplicata attraverso l'atto di assegnazione. Discorso quasi del tutto identico può essere fatto per i provvedimenti di rilascio di alloggi di e.r.p. occupati senza titolo. Ed infatti tali atti sono certamente manifestazione del potere di autotutela della p.a., come si desume dalla caratteristica dell'esecutorietà (possibilità di immediata esecuzione forzata da parte della p.a.) che li connota.

È inoltre indubitabile che tali atti possono esssere emessi soltanto nello svolgimento delle funzioni amministrative legate al settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Ritiene questo giudicante di dover condividere il prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinario appena illustrato e ciò sia per l'ossequio dovuto al tenore letterale della norma in esame sia per il conforto fornito dall'interpretazione logica della stessa norma. Ed invero la locuzione «funzioni amministrative» ha significato troppo ampio perché si possa includere nella stessa un unico atto qual'è quello dell'assegnazione.

Né tale constatazione è contraddetta dal fatto che la norma richiama solo il provvedimento di assegnazione. Quest'ultimo, infatti, è certamente il risultato finale cui tende tutta l'attività amministrativa ruotante attorno all'edilizia residenziale pubblica. Quindi citare il provvedimento di assegnazione equivale a richiamare per intero ed in tutte le sue manifestazioni il potere amministrativo nel cui esercizio tale provvedimento viene emanato.

Dal punto di vista logico, poi, apparirebbe a dir poco irrazionale ripartire tra due organi, che, a causa delle diversità di natura giuridica e di composizione, non sempre esprimono lo stesso indirizzo politico-amministrativo, la titolarità del potere di emanare i vari atti espressione dell'esercizio della stessa funzione amministrativa.

Se quanto fin qui detto è vero si deve di conseguenza affermare che l'art. 26 della legge della regione Emilia-Romagna n. 12 del 14 marzo 1984 è in aperto ed insanabile contrasto con l'art. 95 del d.P.R. n. 616/1977, in quanto attribuisce al presidente dell'I.A.C.P. di Ferrara il potere di emanare un provvedimento che il citato art. 95 stabilisce debba essere emanato dal comune (sindaco o consiglio comunale). Sorge quindi il sospetto che l'art. 26 della legge regionale violi l'art. 117 della Costituzione in qualunque modo si inquadri il potere legislativo esercitato dalla regione con l'emanazione della legge n. 12/1984. Ed invero in questa sede non si vuole né si deve risolvere l'arduo problema della classificazione della natura della potestà legislativa esercitata in questo caso dalla regione. Problema reso ancor più arduo dal fatto che la legge 5 agosto 1978, n. 457, attribuisce al C.I.P.E., organo politico-amministrativo, e non alla legislazione statale, il compito di dettare gli indirizzi programmatici ed i criteri (sono i «principi fondamentali» di cui al primo comma, art. 117 della Costituzione?) cui devono attenersi le regioni (legiferando o emanando norme amministrative?). È però certo che non sembrano infondate le seguenti affermazioni: l'edilizia residenziale pubblica non è una delle materie elencate nel primo comma dell'art. 117 della Costituzione; è principio generale che la legislazione regionale non può modificare quanto stabilito dalle leggi statali in materia di distribuzione tra i vari organi pubblici delle competenze amministrative e dei poteri a tali competenze collegati; attribuendo all'I.A.C.P. il potere di emanare il provvedimento di rilascio per occupazione senza titolo la regione Emilia-Romagna ha travalicato i limiti della delega legislativa concessagli dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 88, n. 13) e dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 (artt. 2, 3 e 4).

Si ritiene quindi, che, qualunque sia la fonte del potere legislativo esercitato dalla regione Emilia-Romagna nell'emanare la legge 14 marzo 1984, n. 12, l'art. 26 di detta legge non possa comunque sottrarsi al dubbio di incostituzionalità per l'uno o per l'altro dei tre profili appena elencati. Ed invero la regione ha legiferato in una delle materie di sua competenza (del che si dubita fortemente), ed allora emanando una norma in contrasto con l'art. 95 del d.P.R. n. 616/1977 (che, si ripete, statuisce in tema di competenze degli organi amministrativi) ha violato i principi generali dell'ordinamento ed i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. In tal caso è prospettabile la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. Oppure la regione ha legiferato in attuazione di quanto disposto da leggi dello Stato, ed allora ha travalicato i confini attribuitile dalle leggi di delegazione ed ha addirittura emanato norme in contrasto con quelle statali. In tal caso è prospettabile la violazione dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione

P. Q. M.

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata e solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 26, primo e secondo comma, dalla legge 14 marzo 1984, n. 12, regione Emilia-Romagna nella parte in cui

attribuisce all'ente gestore competenze per territorio e non al comune competente per territorio i potere di emanare il provvedimento amministrativo, dotato di esecutorietà, di rilascio di alloggio dell'edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo;

Ordina la sospensione del giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna e sia comunicata al presidente del consiglio regionale interessato.

Ferrara, addi 25 marzo 1988

Il pretore: SCARAMUZZI

88C0788

N. 219

Ordinanza emessa il 25 marzo 1988 dal pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Fontana Dino e l'I.A.C.P. di Ferrara

Edilizia residenziale pubblica - Attribuzione con norma di legge regionale (legge regione Emilia-Romagna n. 12/1984) al presidente dell'I.A.C.P. competente per territorio, del potere di emanazione del provvedimento di rilascio di alioggio dell'edilizia residenziale pubblica occupato sine titulo - Diversa disciplina stabilita dall'art. 95 del d.P.R. n. 616/1977, che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza e della dottrina, attribuisce ai comuni (sindaco o consiglio comunale) detto potere - Violazione dei principi generali dell'ordinamento e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato riguardo alla ripartizione delle competenze e dei correlati poteri tra i vari organi pubblici.

(Legge regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, art. 26, primo e secondo comma). (Cost., art. 117, primo e secondo comma).

IL PRETORE

PREMESSO

che l'8 marzo 1988 è stata trattenuta per la decisione la causa promossa da Fontana Dino contro l'Istituto autonomo case popolari della provincia di Ferrara, avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di rilascio dell'alloggio dell'edilizia residenziale pubblica n. 16659 del 19 settembre 1986 emesso dal presidente dell'I.A.C.P. di Ferrara nei confronti del Fontana per occupazione senza titolo;

PRECISATO

che nell'atto introduttivo del giudizio il Fontana ha innanzitutto lamentato l'assoluta carenza di potere del presidente dell'I.A.C.P. di Ferrara ad emettere provvedimenti di rilascio di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, avendo l'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, trasferito detto potere al sindaco o al consiglio comunale di Ferrara;

che l'istituto ha replicato che il presidente dell'I.A.C.P. di Ferrara è titolare del potere di emanare provvedimenti di rilascio, in caso di occupazione senza titolo, in virtù del disposto dell'art. 26 della legge 14 marzo 1984, n. 12, della regione Emilia-Romagna;

RILEVATO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 218/1988).

Ordinanza emessa il 25 marzo 1988 dal pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Tartari Folla Maurizio e l'I.A.C.P. di Ferrara

Edilizia residenziale pubblica - Attribuzione con norma di legge regionale (legge regione Emilia-Romagna n. 12/1984) al presidente dell'I.A.C.P. competente per territorio, del potere di emanazione del provvedimento di rilascio di alloggio dell'edilizia residenziale pubblica occupato sine titulo - Diversa disciplina stabilita dall'art. 95 del d.P.R. n. 616/1977, che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza e della dottrina, attribuisce ai comuni (sindaco o consiglio comunale) detto potere - Violazione dei principi generali dell'ordinamento e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato riguardo alla ripartizione delle competenze e dei correlati poteri tra i vari organi pubblici.

(Legge regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, art. 26, primo e secondo comma).

(Cost., art. 117, primo e secondo comma).

IL PRETORE

Premesso

che l'8 marzo 1988 è stata trattenuta per la decisione la causa promossa da Tartari Folla Maurizio contro l'Istituto autonomo case popolari della provincia di Ferrara, avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di rilascio dell'alloggio dell'edilizia residenziale pubblica n. 16662, del 19 settembre 1986, emesso dal Presidente dell'I.A.C.P. di Ferrara nei confronti del Tartari per occupazione senza titolo;

PRECISATO

che nell'atto introduttivo del giudizio il Tartari ha innanzitutto lamentato l'assoluta carenza di potere del presidente dell'I.A.C.P. di Ferrara ad emettere provvedimenti di rilascio di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, avendo l'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, trasferito detto potere al sindaco o al consiglio comunale di Ferrara;

che l'istituto ha replicato che il presidente dell'I.A.C.P. di Ferrara è titolare del potere di emanare provvedimenti di rilascio, in caso di occupazione senza titolo, in virtù del disposto dell'art. 26 della legge 14 marzo 1984, n. 12, della regione Emilia-Romagna;

RILEVATO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 218/1988).

88C0790

N. 221

Ordinanza emessa il 25 marzo 1988 dal pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Bertoni Lucia e l'I.A.C.P. di Ferrara

Edilizia residenziale pubblica - Attribuzione con norma di legge regionale (legge regione Emilia-Romagna n. 12/1984) al presidente dell'I.A.C.P. competente per territorio, del potere di emanazione del provvedimento di rilascio di alloggio dell'edilizia residenziale pubblica occupato sine titulo - Diversa disciplina stabilita dall'art. 95 del d.P.R. n. 616/1977, che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza e della dottrina, attribuisce ai comuni (sindaco o consiglio comunale) detto potere - Violazione dei principi generali dell'ordinamento e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato riguardo alla ripartizione delle competenze e dei correlati poteri tra i vari organi pubblici.

(Legge regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, art. 26, primo e secondo comma).

(Cost., art. 117, primo e secondo comma).

IL PRETORE

PREMESSO

che l'8 marzo 1988 è stata trattenuta per la decisione la causa promossa da Bertoni Lucia contro l'Istituto autonomo case popolari della provincia di Ferrara, avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di rilascio dell'alloggio dell'edilizia residenziale pubblica n. 17323, del 29 settembre 1986, emesso dal presidente dell'I.A.C.P. di Ferrara nei confronti della Bertoni per occupazione senza titolo;

PRECISATO

che nell'atto introduttivo del giudizio la Bertoni ha innanzitutto lamentato l'assoluta carenza di potere del presidente dell'I.A.C.P. di Ferrara ad emettere provvedimenti di rilascio di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, avendo l'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, trasferito detto potere al sindaco o al consiglio comunale di Ferrara;

che l'istituto ha replicato che il presidente dell'I.A.C.P. di Ferrara è titolare del potere di emanare provvedimenti di rilascio, in caso di occupazione senza titolo, in virtù del disposto dell'art. 26 della legge 14 marzo 1984, n. 12, della regione Emilia-Romagna;

RILEVATO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 218/1988).

88C0791

N. 222

Ordinanza emessa l'8 febbraio 1988 dal tribunale di Savona nel procedimento civile vertente tra Viano Adriano e fallimento Valente Adriano

Procedure concorsuali - Fallimento - Crediti di lavoro - Esclusione della rivalutazione per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento - Mancata estensione del privilegio agli interessi maturati nel corso di tale procedura - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 300/1986.

(R.D. 13 marzo 1942, n. 267, art. 59, combinato disposto con art. 429, terzo comma, del cod. proc. civ. ed artt. 55, primo comma, e 54, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 35, primo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile instaurata ex art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tra Viano Adriano, avv. Durante, contro fallimento Valente Adriano, n. r.g. 1955/87;

Rilevato che la domanda del ricorrente, integrata alla udienza del 6 novembre 1987, nulla opponendo il curatore, comparso, ma non costituito (udienza 13 novembre 1987) è volta alla ammissione allo stato passivo del fallimento Valente Adriano di parte della indennità di anzianità quantificata in L. 2.647.802 comprensiva di interessi e rivalutazione fino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, oltre alla rivalutazione ed agli interessi maturati e maturandi dalla predetta data fino al saldo;

Osservato che questo g.d. ha ammesso in via privilegiata allo stato passivo del fallimento Valente, la somma come quantificata fino alla sentenza dichiarativa di fallimento, riservandosi sul secondo capo della domanda;

Rilevato che parte ricorrente ha chiesto sollevarsi questione di costituzionalità dell'art. 55 della legge fallimentare per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale 31 dicembre 1986, n. 300;

Tutto ciò premesso;

OSSEŘVA

Preliminarmente questo g.d. ritiene di essere dotato, nell'attuale fase del procedimento di cui all'art. 101 della legge fallimentare, di potere decisiorio, estrinsecantesi nella possibilità di ordinare la ammissione allo stato passivo del fallimento di cui si tratta, senza necessità di decisione collegiale, prevista invece nel caso che il g.d. non ritenga de plano ammissibile la domanda: di conseguenza ritiene di potere in questa sede anche sollevare questione di costituzionalità; il problema che deve essere esaminato, investe in primo luogo l'eventuale contrasto dell'art. 95 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in combinato disposto con l'art. 429, terzo comma, del c.p.c., con gli artt. 3 e 36 della Costituzione; di conseguenza si pone l'ulteriore problema della eventuale questione di costituzionalità degli artt. 55, primo comma, e 54, terzo comma, della legge fallimentare sempre in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione; l'art. 59 della legge fallimentare prevede che «i crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione di denaro determinata con riferimento ad altri valori, concorrono secondo il loro valore alla data di dichiarazione del fallimento»: tra tali crediti, per opinione oramai unanime, rientrano anche i crediti di lavoro, da qualificarsi come crediti di valore, sulla base del loro automatico adeguamento agli indici Istat (vedi artt. 429, terzo comma, della c.p.c. e 150 d.a., del c.p.c.); perciò ai sensi dell'art. 59 ora citato, ove si chieda l'ammissione allo stato passivo di un fallimento, di un credito di lavoro, questo non è suscettibile di rivalutazione dal momento della dichiarazione di fallimento.

Su analoga normativa prevista dagli artt. 169 e 59 della legge fallimentare in combinato disposto, per la procedura di concordato preventivo, è recentemente intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 300 del 31 dicembre 1986, dichiarandone la illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione; per prima cosa quindi occorre verificare se nella motivazione di detta sentenza è contenuta la ragione giustificatrice per cui la identica disciplina giuridica prevista nel caso di fallimento, si salvi da una dichiarazione di incostituzionalità.

Nella sentenza della Corte ora citata si legge che «poiché nella specie in esame rientrano nel settore del concordato preventivo, non assume valore di precedente la sentenza 21 luglio 1981, n. 139, da questa Corte resa in riferimento al combinato disposto degli artt. 429, terzo comma, del c.p.c. e 59 della legge fallimentare perché l'esigenza della par condicio creditorum si realizza nella procedura fallimentare in riferimento alla quale la sentenza fu pronunciata, con la revocatoria "non ordinaria" (o fallimentare che dir si voglia) che ha per oggetto atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie clencati nell'art. 67 della legge fallimentare; mezzo di tutela del quale non si ravvisa equipollente nella procedura di concordato preventivo».

Non si vede come tale ragionamento influisca sulla ritenuta costituzionalità della mancata rivalutazione, in sede fallimentare, dei crediti di lavoro.

La revocatoria fallimentare serve a ristabilire una condizione paritaria tra crediti vantati, quando questa condizione venga lesa da atti del debitore poi fallito in frode agli altri creditori, come dimostra il sempre richiesto requisito della conoscenza dello stato di insolvenza in colui che riscuote, in epoca sospetta, il proprio credito; ma il principio cui risponde la esigenza di rivalutare il credito di lavoro, in primo luogo prescinde dalla esigenza di reagire a comportamenti fraudolenti del debitore e dei creditori previamente soddisfatti, in secondo luogo è addirittura rivolto alla creazione di una posizione di impar condicio sulla base del dettato normativo dell'art. 36 della Costituzione.

Quello che si vuole dire è che nulla ha a che vedere la pari posizione dei creditori in rapporto alla massa attiva fallimentare, colla rivalutazione del credito di lavoro, perché anzi con essa si pone volutamente in contrasto, e tuttavia è estrinsecazione del dettato dell'art. 36 della Costituzione dove il diritto alla retribuzione viene individuato come diritto alla soddisfazione di beni primari.

Altra obiezione che potrebbe sollevarsi per giustificare un diverso regime tra la procedura fallimentare ed il concordato preventivo, in materia di crediti di lavoro, potrebbe riguardare la finalità di recupero della attività aziendale, estranea al fallimento e che si assume invece propria del concordato. Ma questa obiezione non è confermata dalla lettera della legge e dalla pratica; come rileva anche ampia dottrina, se finalità del concordato fosse la salvezza della attività aziendale non si comprenderebbe la previsione di cui all'art. 160, secondo comma, n. 2) della legge fallimentare, di concordato mediante cessione dei beni; tanto che, senza alcuna velleità di definizione, sembra più conforme, quanto meno alla pratica, ritenere che finalità costante della procedura di concordato preventivo sia quella di evitare le incapacità e le negative conseguenze sociali della dichiarazione di fallimento.

Altro dato che consente di equiparare la procedura di concordato preventivo a quella fallimentare è l'identico presupposto dell'una e dell'altra e cioè lo «stato di insolvenza», alla cui definizione tra l'altro, sembrano totalmente estrane valutazioni positive in ordine alla vitalità della azienda.

La sentenza 21 luglio 1981, n. 139, della Corte costituzionale, richiamata dalla sentenza n. 300/1986 aveva invece individuato una diversa ragione per l'esclusione della rivalutazione monetaria del credito di lavoro, in linea con la ordinanza di rimessione delle sezioni unite (13 ottobre 1980, n. 492).

La ratio dell'art. 429 del c.p.c., in relazione al quale si invocava la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, veniva infatti ravvista nella funzione di «remora che essa ingenera rispetto... al fatto stesso del non puntuale adempimento alla scadenza delle prestazioni destinate ad assolvere esigenze primarie del lavoratore».

Anche la Cassa citata aveva osservato che «i rilievi esposti, ponendo in evidenza che l'art. 429, terzo comma, del c.p.c. tende a neutralizzare gli effetti dannosi del ritardo nell'adempimento e presuppone quindi un inadempimento, sia pure incolpevole, sarebbero già sufficienti per escludere che esso possa consentire la rivalutazione dei credditi concorsuali per il tempo successivo alla sentenza che dichiara il fallimento...».

Due osservazioni si impongono a questo proposito. Intanto alla luce di quanto poc'anzi rilevato in tema di concordato preventivo, non si vede come si possa più giustificare una disparità di trattamento tra crediti di lavoro, ove si ritenga che il fine di detta procedura concorsuale non è, o non è solo, il mantenimento della capacità aziendale e non si possa pertanto ritenere che vi sia sempre valutazione di inadempimento da parte del datore di lavoro sottoposto a concordato preventivo.

In secondo luogo va contestato che l'art. 429, terzo comma, del c.p.c. persegua solo la sanzione del ritardo nell'adempimento, da parte del datore-debitore.

Secondo questo giudice, il legislatore ha voluto fornire di particolarmente incisiva e differenziata tutela il diritto del lavoratore alla controprestazione per la propria attività, stante la funzione non solo patrimoniale e quasi alimentare da esso svolta, già chiaramente individuata dall'art. 36 della Costituzione in riferimento a beni della persona. Come rilevato da Cassazione 3 marzo 1980, n. 1408 «il credito del lavoratore a titolo di retribuzione (comprendente anche la indennità di fine rapporto), ha finito con l'assumere nella coscienza sociale e nella considerazione ponderata degli interessi generali, il carattere di un credito di valore, inteso come complesso di utilità concretizzabili sul piano economico (e non sul piano monetario) idonee a garantire la funzione dei beni necessari alla vita».

Tale considerazione si valuta prevalentemente anche sulla ritenuta natura esecutiva delle procedure concorsuali, presupposta da Corte costituzionale n. 139/1981, e tuttavia non così pacifica in dottrina.

Conseguenza di quanto fino ad ora esposto è il dubbio sulla costituzionalità della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 59 della legge fallimentare, n. 429, terzo comma, del c.c.p.:

- a) per contrasto con l'art. 36 della Costituzione per i motivi fino ad ora chiariti;
- b) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione per il diverso trattamento dei crediti di lavoro vantati verso una procedura fallimentare, non più solo rispetto ai crediti di lavoro non sottoposti a procedure concorsuali, ma, stante la dichiarazione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 300/1986, anche verso datori di lavoro sottoposti alla procedura di concordato preventivo.

Questo, con riguardo alla rivalutazione.

Con riguardo agli interessi, va richiamato quanto già rilevato nella ordinanza della pretura di Firenze 23 novembre 1983-19 dicembre 1983.

È noto che l'art. 55 della legge fallimentare sancisce la sospensione della decorrenza degli interessi, dal momento della sentenza di fallimento, a meno che non si tratti di crediti garantiti da pegno privilegio od ipoteca e salvo il disposto dell'art. 54 della legge fallimentare.

L'ultimo comma dell'art. 54 citato, richiamando gli artt. 2788 e 2855 del codice civile, stabilisce che gli interessi su capitali garantiti da pegno od ipoteca si collocano anche essi in privilegio (per il periodo ed alle condizioni dai detti articoli individuati). Non viene fatta menzione dei crediti garantiti da privilegio come, nel caso di specie, i crediti di lavoro, tanto che essi vengono riconosciuti produttivi di interessi, collocabili però solo in via chirografaria.

Anche tale situazione è idonea a sollevare dubbi di costituzionalità rispetto al dettato dell'art. 3 della Costituzione, ove si consideri il diverso trattamento riservato ai crediti garantiti da pegno ed ipoteca ed in conseguenza alla sentenza della Corte costituzionale n. 300/1986, anche ai crediti di lavoro nella procedura di concordato preventivo cui è sottoposto il datore di lavoro, e rispetto all'art. 36 della Costituzione stante la già individuata funzione dei crediti di lavoro.

Ritenuto quindi non manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale:

- a) della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 59 della legge fallimentare e 429, terzo comma, del c.p.c. nella parte in cui esclude il diritto alla rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla sentenza dichiarativa di fallimento e fino alla data del saldo per contrasto con gli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione;
- b) degli artt. 55, primo comma, e 54, terzo comma, della legge fallimentare, nella parte in cui non estendono il diritto di prelazione agli interessi dovuti su crediti privilegiati di lavoro, vantati verso una procedura fallimentare, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Ritenuta la rilevanza delle prospettate questioni stante la impossibilità di definire il giudizio indipendentemente dalla riscluzione dei dubbi di costituzionalità delle citate norme, che trovano diretta applicazione alla fattispecie in esame.

P. O. M.

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 83;

Ritenute non manifestamente le questioni di legittimità costituzionale: della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 59 della legge fallimentare e 429, terzo comma, del c.p.c., nella parte in cui esclude il diritto alla rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla apertura della procedura fallimentare, per contrasto con gli artt. 3 e 37, primo comma, della Costituzione; degli artt. 55, primo comma, e 54, terzo comma, della legge fallimentare, nella parte in cui non estendono il diritto di prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro, per contrasto con gli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Savona, addì 8 febbraio 1988

(Seguono'le firme)

88C0792

N. 223

Ordinanza emessa il 24 giugno 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 maggio 1988) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da De Angelis D'Ossat Sylva contro l'E.N.P.A.S.

Impiego pubblico - Impiegati dello Stato - Indennità di buonuscita - Base di calcolo limitata all'80% dello stipendio annuo e della tredicesima mensilità - Esclusione da detta base dell'indennità integrativa speciale - Mancata correlazione tra la corresponsione dei contributi previdenziali ed assistenziali ai quali è assoggettata anche la predetta indennità ed il corrispondente beneficio previdenziale - Disparità di trattamento rispetto ai dipendenti di enti pubblici locali ai quali è riconosciuto il diritto di percepire l'indennità di fine servizio «ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennità integrativa speciale».

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 38).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 639/1986 proposto da De Angelis D'Ossat Sylva rappresentata e difesa dal dott. Proc. Guido Carlo Pizzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, via Treviso n. 15, contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) in persona del suo legale rappresentante; rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato; per ottenere la inclusione della indennità integrativa speciale nel computo determinativo della indennità di buonuscita alla ricorrente spettante quale insegnante di ruolo già collocata a riposo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.);

Vista la memoria prodotta dall'E.N.P.A.S. a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 24 giugno 1987 la relazione del consigliere Restaino e uditi, altresì, l'avvocato Pizzi G. C. per la ricorrente e l'avvocato dello Stato Linda per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il proposto gravame la ricorrente, insegnante di ruolo già collocata a riposo, intende ottenere dall'E.N.P.A.S. la rideterminazione della indennità di buonuscita già liquidata in suo favore, mediante il computo anche della indennità integrativa speciale, la cui inclusione è stata invece dallo stesso ente previdenziale omessa.

Deduce i seguenti motivi di gravame.

- I) Viene rilevata la illegittimità della pretermissione, nella base valevole per il calcolo dell'ammontare della indennità di buonuscita, della indennità integrativa speciale accomunata, invece, ai redditi di lavoro ai fini della imposizione diretta (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597) oltre che ai fini contributivi e previdenziali.
- II) Violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione stante la situazione di impari trattamento in sfavore dei dipendenti dello Stato, rispetto ai dipendenti dell'impiego privato che vedono tutelato il loro diritto al computo globale di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, in sede di corresponsione del trattamento di fine rapporto, dall'art. 2120 del cod. civ. come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché rispetto a dipendenti appartenenti ad altri settori del pubblico impiego (dipendenti degli enti locali che il riconoscimento dello stesso diritto hanno ottenuto con la legge 7 luglio 1980, n. 299 (di conversione del d.-l. 7 maggio 1980, n. 153).
- III) Difetto di motivazione in ordine alla mancata inclusione in favore della ricorrente, cui è già stata liquidata la indennità di buonuscita, della indennità in questione.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti dell'E.N.P.A.S. che, costituitosi in giudizio, sostiene nella sua memoria di difesa, la infondatezza della pretesa della ricorrente alla inclusione della indennità integrativa speciale, il cui computo la legge istitutiva della stessa (legge 27 maggio 1959, n. 324) esclude espressamente «agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento», chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 24 giugno 1987 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

La ricorrente pretende dall'E.N.P.A.S. la inclusione della indennità integrativa speciale nel computo determinativo dell'ammontare della indennità di buonuscita spettantele quale insegnante di ruolo collocata a riposo e già liquidatale dallo stesso E.N.P.A.S. senza tale inclusione.

Sostiene al riguardo la medesima istante la attuale equiparabilità della indennità integrativa speciale agli altri redditi di lavoro ai fini fiscali (d.P.R. n. 597/1973) ed ai fni contributivi (art. 22 della legge n. 160/1975 anche se tale ultima valevole per i trattamenti previdenziali contemplati dalla stessa legge) evidenziando la situazione di disparità di trattamento in sfavore dei dipendenti statali con riferimento alla normativa che la includibilità della indennità in questione prevede in favore dei dipendenti del settore privato, nonché dei dipendenti appartenenti ad altro settore del pubblico impiego (in particolare, per i dipendenti degli enti locali, la legge 7 luglio 1980, n. 299 di conversione del d.-l. 7 maggio 1980, n. 153).

La stessa questione non si palesa manifestamente infondata sotto il profilo dell'esame di legittimità costituzionale che il collegio intende riproporre (cfr. t.a.r. Lazio, sezione terza, 30 marzo 1985, n. 347).

La indennità in questione infatti anche se non si propone scopi integralmente compensativi della sostanziale riduzione di valore monetario dello stipendio dovuta a fenomeni costantemente inflazionistici, stante la sua corresponsione in misura determinata e non già proporzionale all'ammontare totale della somma svalutata, ha tuttavia ormai perduto l'originario carattere di attribuzione occasionale ricollegabile a contingenti situazioni di aumento dei beni della vita per il quale scopo era stata istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324, per acquisire, invece, il carattere di stabile e continuo strumento di effettiva rivalorizzazione del trattamento stipendiale indicato nella sua espressione numerica nelle apposite tabelle, in conseguenza del persistente aumento del costo dei beni della vita, collocandosi perciò tra gli elementi che costituiscono la effettiva retribuzione stipendiale percepita dal dipendente, nel senso della sua considerabilità quale parte integrante della stessa retribuzione.

Tale mutamento dell'originaria natura e funzione della indennità integrativa speciale trova del resto riscontro nella evoluzione in sede normativa del regime di sottoposizione di tale emolumento del quale, in primo tempo, era stata stabilita la esenzione da qualsiasi ritenuta per finalità contributive ovvero fiscali.

La stessa infatti è stata invece considerata (in sede di riforma tributaria, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597) assoggettabile ad imposizione diretta, vecendo così equiparata a tutti gli altri redditi di lavoro e perdendo così il suo carattere di indennità speciale non includibile, in quanto tale, nella ordinaria retribuzione spettante al dipendente.

L'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ha assoggettato, poi, l'indennità stessa ai contributi assistenziali e previdenziali. Tale assoggettamento, anche se sancito da norma (quale il citato art. 22 della legge n. 160/1975) valevole esclusivamente per i trattamenti previdenziali cui la stessa legge si riferisce, evoca tuttavia, stante la identicità di natura e funzione che la indennità in questione presenta, la validità di un principio esistente nell'attuale regime di erogabilità delle prestazioni previdenziali in favore del dipendente cessato dal servizio, in base al quale la riconoscibilità ad una determinata voce del trattamento retributivo di lavoro del carattere di elemento contributivo valevole per finalità assicurativo-previdenziali rivela la possibilità configurativa di una pretesa a ricevere la prestazione previdenziale calcolata sulla base del trattamento retributivo comprendente anche quella determinata voce contributiva.

Inoltre il d.-l. 11 ottobre 1976, n. 699, convertito con modifiche nella legge 10 dicebre 1976, n. 197, concernente la corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita e che ha dettato disposizioni sulla correspondibilità di tale aumento in favore dei dipendenti pubblici e privati, ha considerato comprese nel trattamento retributivo in godimento, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e di fine rapporto, le somme riferite agli stessi aumenti e corrisposte in buoni del Tesoro ai dipendenti percettori di reddito superiore ad un importo prefissato, trasparendo in tal modo, della predetta considerazione, una concezione delle indennità collegate con i fenomeni di variazioni del costo della vita, unitaria ed omogenea per tutte le categorie dell'impiego privato e di quello pubblico, per il quale, e ciò vale in particolare per il settore dell'impiego statale, i motivi previsionali e disciplinativi della stessa indennità ai quali si è ispirata la legge di originaria istituzione della stessa, devono ritenersi ormai essenzialmente superati con l'evolversi della connotazione della allora così denominata indennità di contingenza nella configurazione attualmente assunta dalla indennità integrativa speciale nel complesso degli elementi costituenti il trattamento stipendiale spettante al dipendente.

Senonché, l'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (t.u. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) ha, nella sua puntuale e previsa elencazione degli elementi costitutivi della base contributiva valevole, ai sensi del precedente art. 3 dello stesso d.P.R. per la determinazione dell'ammontare della indennità di buonuscita, incluso (nella percentuale stabilita nello stesso articolo - 80%) lo «stipendio, paga o retribuzione, annui... di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo...» considerati cioè nel loro mero importo lordo tabellare, nonché gli altri assegni tassativamente indicati nello stesso articolo (indennità di funzione etc.) ed infine, con norma di rinvio di esaustiva chiusura mai di altrettanto specifica riferibilità normativa, gli assegni e le indennità che siano espressamente previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento di quiescenza, con ciò omettendo, nonostante la cennata evoluzione di essenza e normativa della indennità integrativa speciale, la esplicita contemplazione della medesima la cui includibilità, ai fini del computo della indennità di buonuscita spettante ai dipendenti statali cessati dal servizio, nessuna altra disposizione normativa, esterna allo stesso t.u. prevede.

Ora, la mancata contemplazione della indennità integrativa speciale da parte di tale norma (art. 38 del citato t.u. delle norme sul trattamento di previdenza per i dipendenti statali) si palesa, attualmente, quale ingiustificata situazione di trattamento sfavorevolmente differenziato, per quanto concerne il contenuto della prestazione di natura previdenziale, per i dipendenti statali rispetto ad altri dipendenti appartenenti a diverso settore del pubblico impiego ed ugualmente assicurati, ai fini previdenziali, presso enti, diverso da quello datore di lavoro, tenuti in ragione della loro istituzione, ad erogare le dovute prestazioni all'atto del collocamento a riposo del dipendente, rispetto, cioè, ai dipendenti degli enti locali iscritti all'I.N.A.D.E.L. per i quali l'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 (che ha convertito il d.-l. 7 maggio 1980, n. 153) ha espressamente disposto la includibilità anche della indennità integrativa speciale nel calcolo determinativo del premio di fine servizio spettante a tali dipendenti e posto a carico dell'I.N.A.D.E.L.

Si profila pertanto la violazione, ad opera del cennato art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, dell'art. 3 della Costituzione non sussistendo alcuna valida ragione di differenziazione tra le due categorie di dipendenti, che all'atto della cessazione dal servizio ricevono prestazioni di analoga natura previdenziale da enti diversi da quello di appartenenza in quanto obbligatoriamente iscritti a tali gestioni previdenziali, per ritenere giustificabile il mantenimento, nei confronti dei soli dipendenti statali, della preclusione per la includibilità della indennità integrativa speciale in sede di erogazione della indennità di buonuscita, la quale escluzione, anzi, si pone attualmente in contrasto con la già evidenziata evoluzione subita dalla stessa indennità.

Si impone di conseguenza la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. O. M.

Dispone la trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione di costituzionalità, per i motivi e profili in motivazione indicati, dell'art. 38 del t.u. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032;

Sospende il giudizio relativo allo stesso ricorso sino alla risoluzione della questione di costituzionalità della suindicata normativa;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che sia comunicata rispettivamente ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 giugno 1987.

(Seguono le firme)

88C0793

N. 224

Ordinanza emessa il 23 giugno 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 maggio 1988) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da I.N.A.I.L. contro Conti Enza

Lavoro - Prevenzione infortuni - Assicurazione obbligatoria - Infortuni e malattie professionali - Persone che partecipano all'impresa familiare prestando opera manuale - Omessa previsione della relativa copertura assicurativa.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, primo comma, n. 6). (Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio Mancini e Pasquale Napolitano, in virtù di procura speciale per notaio Maria Festa di Roma in data 7 gennaio 1986, rep. n. 34008, elettivamente domiciliato presso i suoi procuratori in Roma, via IV Novembre n. 144, ricorrente, contro Conti Enza, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avvocati Sandro Ricci e Pasquale Nappi, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via Agri n. 1, resistente controricorrente, per l'annullamento della sentenza rea inter partes dal tribunale di Lucca il 27 settembre-22 ottobre 1985, notificata il 19 novembre 1985, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 384 r.g. anno 1985;

Udita, nella pubblica udienza del 23 giugno 1987, la relazione della causa svolta dal cons. rel. dott. Raffaele Marotta;

Udito l'avv.to Monaco per delega dell'avv. Napolitano;

Udito il p.m. nella persona del sost, proc. gen. dott. Mario De Martini, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 1º ottobre 1983, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), sede provinciale di Lucca — premesso che Enza Conti, esercente una macelleria in Pietrasanta, aveva omesso di assicurare il marito Enrico Pasquini, il quale partecipava, in modo sistematico ed abituale, all'attività dell'azienda, e si esponeva, pertanto, al rischio di infortuni — adiva il pretore di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, per sentire dichiarare la Conti tenuta all'obbligo assicurativo, di cui agli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e, conseguentemente, al pagamento dei relativi premi, oltre interessi e penalità di legge.

La Conti, costituitasi, contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che tra lei ed il marito non esisteva nessun rapporto di lavoro subordinato o di natura societaria e che il coniuge prestava la sua collaborazione nell'ambito dell'impresa familiare tra loro costituita, ai sensi dell'art. 230-bis del c.c.

Con sentenza del 26 giugno 1984, l'adito pretore rigettava la domanda, osservando che l'obbligo assicurativo, di cui al t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate con il citato d.P.R. n. 1124/1965, sorge solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato; che, nelle prestazioni lavorative del Pasquini, faceva difetto il vincolo della subordinazione; che tra i coniugi non vi era neppure un rapporto societario e che l'attività lavorativa svolta dal Pasquini in realtà concretava una collaborazione prestata, senza vincolo di subordinazione, nell'impresa familiare, sussistente nella specie.

E questa decisione, impugnata dall'I.N.A.I.L., veniva confermata dal tribunale della stessa città, il quale, con sentenza del 22 ottobre 1985, rigettava il gravame, cui aveva resistito la Conti, osservando che:

a norma dell'art. 4, n. 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ai fini dell'assoggettabilità dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, si richiede una prestazione d'opera «alle dipendenze e sotto la direzione altrui», dietro retribuzione, quale che sia la forma di questa; ora, se non è contestabile che al titolare dell'impresa familiare vada riconosciuto un potere di coordinazione nella gestione dell'azienda, è altresì incontestabile che le decisioni di maggior rilievo, concernenti l'impresa medesima, vano adottate, come dispone l'art. 230-bis del c.c., a maggioranza, da tutti i partecipanti, e ciò, precisava il tribunale, esclude la subordinazione del familiare partecipante al titolare dell'impresa; e non può neppure sostenersi che il familiare partecipante abbia diritto ad una retribuzione in senso ternico giuridico: lo stesso, infatti, ha diritto ad una compartecipazione agli utili ed agli incrementi in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato e tale compartecipazione potrebbe anche essere nulla, nel caso di mancata produzione di utili, il che è incompatibile con il diritto del lavoratore dipendente alla retribuzione; è vero, proseguiva il tribunale, che il familiare partecipante all'impresa ha anche diritto al mantenimento, indipendentemente dai risultati dell'attività in argomento, ma tale diritto va visto pur sempre in relazione agli obblighi solidaristici, sia pure di contenuto più ampio, dipendenti dai rappori familiari, e non è riconducibile all'istituto della retribuzione da lavoro subordinato;

né si può ritenere — concludeva il tribunale — in mancanza di una qualsiasi disposizione nella disciplina del nuovo diritto di famiglia, che la tutela economica introdotta dall'art. 230-bis del c.c. in favore del familiare partecipante comporti, di per sé, l'estensione degli istituti assicuratvi in generale e, tanto meno, di quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al d.P.R. n. 1124/1965.

Per la cassazione di tale sentenza, ricorre l'I.N.A.I.L. sulla base di un unico complesso motivo di annullamento, illustrato anche con memoria.

La Conti resiste con controricorso.

Il difensore dell'I.N.A.I.L. ha presentato note di udienza.

RITENUTO IN DIRITTO

Con l'unico complesso motivo, cui è affidato il ricorso, l'I.N.A.I.L. — denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4, primo comma, nn. 1, 6 e 7, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione agli artt. 230-bis, 2094, 2099 e 2251 del cod. civ., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti (art. 360, nn. 3 e 5 del c.p.c.) — censura la impugnata sentenza, per avere il tribunale — ritenuto che, nella prestazione lavorativa effettuata dal familiare nell'ambito della relativa impresa, non ricorra il vincolo di subordinazione dello stesso nei confronti del titolare dell'impresa stessa — escluso dalla tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al d.P.R. n. 1124/1965, il familiare che presti in modo continuativo attività rischiosa nell'impresa familiare, di cui all'art. 230-bis del c.c.

Lo status di compartecipare nell'impresa familiare — sostiene l'istituto ricorrente — non è incompatibile con la posizione tipica rivestita dal lavoratore in un normale rapporto di lavoro subordinato, riscontrandosi anche nell'impresa familiare il tratto distintivo precipuo del rapporto di lavoro subordinato, e cioè la prestazione di lavoro continuativa svolta alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore: infatti, la direzione concreta dell'impresa spetta al familiare titolare e non può, pertanto, negarsi l'assoggettamento del familiare lavoratore alle direttive del familiare imprenditore, anche in relazione alle modalità di esplicazione dell'attività lavorativa. Sui compartecipi familiari, poi, non grava alcun rischio di gestione diretta e la partecipazione degli stessi agli utili — peraltro proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato — è una forma di retribuzione prevista dall'art. 2099 del c.c. anche per i lavoratori subordinati in senso tecnico e proprio.

Del resto — continua l'istituto ricorrente — l'art. 4 del d.P.R. n. 1124/1965 assoggetta a tutela numerosi lavoratori non qualificabili come dipendenti (quali, ad es., i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società; gli allievi di corsi di qualificazione professionale ecc.) e può, quindi, affermarsi che anche la previsione, di cui al n. 6 dell'art. 4, primo comma, del citato testo unico — il quale dispone che sono compresi nell'assicurazione il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini del datore di lavoro, che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovrintendenza — non postula necessariamente un rapporto di lavoro subordinato in senso tecnico e proprio.

Comunque — aggiunge l'istituto ricorrente — se anche l'art. 230-bis del c.c. si fosse limitato, come ritiene il tribunale, a dare un riconoscimento economico al lavoro prestato nell'ambito della famiglia, al di là dei casi in cui gli interessati abbiano instaurato un diverso rapporto, vuoi societario vuoi di lavoro subordinato in senso tecnico, s'imporrebbe una interpretazione sistematica delle norme in maniera da poter affermare che la natura del lavoro prestato dal familiare nell'impresa di cui all'art. 230-bis del c.c. consenta allo stesso di essere inquadrabile nella previsione di cui all'art. 4, primo comma, n. 6, del d.P.R. n. 1124/1965. Ed, a questo fine, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, notevole rilevanza va attribuita — precisa l'istituto ricorrente — al fatto che, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 163 — e, quindi, prima della riforma del diritto di famiglia, introdotta con la legge n. 151 del 1975 — ai familiari coadiutori di esercenti attività commerciali era già stata estesa l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti, e che analoghe disposizioni vigevano per gli artigiani e loro familiari (artt. 1 e 2 della legge n. 463/1959).

Infine — conclude l'istituto ricorrente — l'obbligo assicurativo in argomento avrebbe potuto essere affermato anche ai sensi dell'art. 4 primo comma, n. 7, del d.P.R. n. 1124/1965, ove il tribunale — che, invece, non aveva svolto nessuna considerazione sul punto, nonostante l'istituto avesse prospettato pure tale tesi — avesse ritenuto, considerandone prevalente la struttura associativa, di qualificare l'impresa familiare quale società e soci i compartecipi.

A queste censure la resistente, richiamando la motivazione della impugnata sentenza, oppone la mancanza, nell'attività lavorativa prestata dal Pasquini nell'ambito dell'impresa familiare, di un rapporto di lavoro subordinato, presupposto imprescindibile per il sorgere dell'obbligo assicurativo in questione anche nel caso di opera prestata dai soci, di cui al n. 7 dell'art. 4, primo comma, del citato t.u. (peraltro — precisa al riguardo la resistente — la prospettazione del rapporto in esame sub specie di raporto societario, ritenuta infondata dal primo giudice, non aveva formato oggetto dei motivi di appello, sicché il tribunale non aveva l'obbligo di una specifica motivazione sul punto), e la impossibilità di estendere l'obbligo assicurativo antinfortunistico, condizionato da un rapporto di lavoro subordinato, ad un rapporto sostanzialmente diverso.

Queste essendo le posizioni delle parti, la questione sottoposta all'esame della Corte consiste nello stabilire se sia da comprendere nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al d.P.R. n. 1124/1965, il familiare che presti in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa familiare, di cui all'art. 230-bis del c.c.

È, infatti, esatto che «l'istituto dell'impresa familiare, alla stregua dell'inciso iniziale della norma che lo prevede (art. 230-bis del c.c., introdotto dall'art. 89 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), secondo cui la relativa disciplina è dettata "salvo che non sia configurabile un diverso rapporto", ha natura residuale o suppletiva, in quanto diretto ad apprestare una tutela minima ed inderogabile a quei rapporti di lavoro comune che si svolgono negli aggregati familiari, in passato ricondotti ad una causa affectionis vel benevoleutiae o ad un contratto innominato di lavoro gratuito, con la conseguenza che non può riconoscersi la esistenza in concreto di tale istituto

quando i rapporti intervenuti tra i componenti della famiglia ed estrinsecati in un'attività economica produttiva, svolta con la partecipazione di tutti, trovino il loro fondamento in un diverso specifico rapporto negoziale» (v. Cass. 9 giugno 1983, n. 3948, ed in tal senso anche Cass. 26 giugno 1984, n. 3722, e, per il carattere residuale e supplettivo dell'istituto, Cass. 26 gennaio 1987, n. 733), così come è esatto che il difetto di tale diverso rapporto negoziale (di norma, di lavoro subordinato o di società), condizione purché si possa far luogo all'applicazione della disciplina dettata dall'art. 230-bis del c.c., va riscontrato con riferimento alla realtà effettiva e non all'appartenenza esteriore (v. Cass. 26 giugno 1984, n. 3722), ma, nel caso di specie, tra le parti non è mai stato in discussione che il rapporto tra la Conti, titolare della macelleria, ed il marito vada ricondotto nell'ambito di una impresa familiare, con la conseguenza che ad esso va applicata la disciplina dettata dall'art. 230-bis del c.c.: la sentenza impugnata e le contrapposte posizioni delle parti muovono proprio da tale pacifico presupposto.

Ciò precisato, la Corte osserva che l'attuale contesto normativo non consente di ritenere che il familiare partecipante sia compreso nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al t.u. più volte innanzi citato.

Per l'art. 4 del d.P.R. n. 1124/1965, infatti, condizione essenziale, ai fini dell'assoggettamento all'assicurazione in argomento indicati al n. 6 del primo comma della norma suddetta, è che essi prestino la loro opera con il vincolo della subordinazione in senso tecnico e proprio, come è dato desumere dalla inequivoca espressione «alle di lui (del datore di lavoro) dipendenze» adoperata dalla norma e dal richiamo di questa «al precedente n. 2», che a sua volta richiama le condizioni di cui al n. 1, il quale prescrive che deve trattarsi di opera manuale prestata «alle dipendenze e sotto la direzione altrui».

E, nel rapporto che si instaura tra il familiare titolare dell'impresa ed il familiare partecipante, a seguito della prestazione da parte di quest'ultimo di attività continuativa nell'ambito della impresa, giusta la disciplina che a tale rapporto dà l'art. 230-bis del c.c., manca il vincolo della subordinazione in senso tecnico e proprio, trattandosi di un rapporto di collaborazione (v.Cass. 9 aprile 1983, n. 2537).

È, però, incontestabile che l'attività del familiare partecipante possa assumere la configurazione di una prestazione d'opera manuale, così come è innegabile che le modalità di esplicazione della stessa, nel differenziarla da quella che viene svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, pongono in risalto la sostanziale posizione di lavoratore del familiare partecipante: trattasi, infatti, di un'attività lavorativa prestata nell'ambito di una impresa familiare, di cui è titolare un altro familiare, il quale, se non è dotato del potere di supremazia gerarchica e decisionale proprio dell'imprenditore datore di lavoro, ha pur sempre un certo potere di coordinazione nella gestione dell'azienda, come esattamente ha affermato il tribunale nell'impugnata sentenza.

Questi aspetti particolari dell'attività lavorativa del familiare partecipante e la posizione del lavoratore rispetto al trattamento assicurativo (anche contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), posizione che va qualificata come «diritto soggettivo insuscettibile di limitazioni obiettive e subiettive», giusta il disposto dell'art. 38 secondo comma, della Costituzione (cfr. Corte costituzionale n. 103/1981), costituendo la tutela assicurativa un complemento necessario ed insostituibile delle garanzie economico-giuridiche dei lavoratori in genere, inducono la Corte — che, peraltro, di recente, ha già manifestato questo avviso in un caso analogo (Ord. sez. lav. 15 gennaio 1987, in procedimento n. 5426/1985 r.g. Ionico Silvio (I.N.A.I.L.) — a sospettare di illegittimità costituzionale la norma di cui all'art. 4, primo comma, n. 6, del d.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui non prevede l'assoggettamento all'assicurazione in argomento delle persone, tra quelle considerate nella norma medesima, comprese nel più ristretto ambito di cui all'art. 230-bis, terzo comma, del c.c., quando esse prestino la loro opera manuale nell'impresa familiare ed al relativo rapporto vada applicata la disciplina dell'art. 230-bis del c.c.

Ed il sospetto di illegittimità costituzionale appare basato non soltanto sul contrasto della norma suddetta con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, ma anche sul contrasto con l'art. 3, per la disparità di trattamento che ne deriva nei confronti del coniuge e dei figli, anche naturali e adottivi, del proprietario, del mezzadro e dell'affittuario, di cui all'art. 205, lett. b), dello stesso d.P.R. n. 1124/1965, per i quali, ai fini dell'assoggettamento all'assicurazione in argomento, si prescinde dal tipo di rapporto, richiedendosi soltanto che essi prestino «opera manuale abituale nelle rispettive aziende», nonché nei confronti degli altri parenti diversi da quelli indicati alla lett. b), della norma suddetta — limitatamente a quelli compresi nell'ambito di cui al terzo comma dell'art. 230-bis del c.c. — in quanto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 205 citato, neppure per essi viene richiesto, ai fini dell'assoggettamento all'assicurazione in argomento, che la prestazione d'opera sia espletata con il vincolo della subordinazione.

Questa disparità rispetto al settore agricolo è particolarmente degna di nota, come questa Corte ha già osservato nella menzionata ordinanza del 15 gennaio 1987 nel procedimento n. 5426/1985 Ionico c/I.N.A.I.L., perché la disposizione dell'art. 230-bis del c.c., che è applicabile ad ogni tipo di impresa, sia piccola che grande, qualunque attività essa svolga (agricola, civile o commerciale), va a collocarsi al posto dell'art. 2140 del c.c., abrogato dall'art. 205 della stessa legge (n. 251/1975) che ha introdotto l'art. 230-bis del c.c., il quale, all'ultimo comma, così recita: «Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme», denunciando in tal modo la origine «agricola» dell'intero articolo.

Poiché, come si desume da quanto detto sopra, è rilevante, ai fini della decisione, stabilire se la disposizione, di cui è stata denunciata la violazione, non sia, nella sua portata come sopra enunciata e risultante dalla interpretazione datane dal tribunale, costituzionalmente illegittima, va di ufficio sollevata la relativa questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 6 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione all'art. 230-bis del c.c., nella parte in cui non prevede l'assoggettamento, all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, delle persone, tra quelle elencate in detta norma, comprese nell'ambito più ristretto di cui all'art. 230-bis, terzo comma, del c.c., nel caso in cui esse prestino opera manuale nell'impresa familiare ed al relativo rapporto vada applicata la disciplina residuale dettata dall'art. 230-bis del c.c.;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso questa suprema Corte di cassazione, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma il 23 giugno 1987.

Il presidente: (firma illeggibile)

88C0794

N. 225

Ordinanza emessa il 3 giugno 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 maggio 1988) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Nones Giovanni ed altri contro il comune di Trento

Espropriazione per pubblico interesse - Indennità di esproprio - Criteri di determinazione - Valore corrispondente alla media aritmetica tra la valutazione quale terreno agricolo secondo tabelle precostituite ed il valore venale del bene - Opposizione alla stima - Mancata previsione legislativa del potere dell'a.g.o. di disapplicare o riesaminare i valori determinati in tabella.

(Legge provinciale di Trento 30 dicembre 1972, n. 31, così come modificata dall'art. 1 della legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14, art. 28, primo, secondo e sesto comma).

(Cost., artt. 24, primo comma, 101, secondo comma, 113, primo e secondo comma, 42, secondo e terzo comma).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso proposto (il I N.R.G. 4090/86) da Nones Giovanni, Mauro, Mirko Michele e Marisa, elettivamente domiciliati in Roma, via Cosseria, 5, presso lo studio dell'avv. Enrico Romanelli, che li rappresenta e difende con gli avv. Giulio Giovannini ed Elio Fronza come da mandato a margine del ricorso, ricorrente, contro il comune di Trento, in persona del sindaco in carica, elettivamente dimiciliato in Roma, via A. Mordini, 14, presso lo studio dell'avv. Paolo Stella Richter che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del controricorso, controricorrente (il II ric. N.R.G. 4279/86), il comune di Trento, in persona del sindaco in carica,

A. Goio, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Mordini, 14, presso lo studio dell'avv. Paolo Stella Richter che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso, ricorrente, contro: 1) Nones Giovanni, Mirko, Mauro, Michele e Marisa, elettivamente domiciliati in Roma, via Nicolò Porpora, 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppe de Vergottini che li rappresenta e difende con l'avv. Giulio Giovannini come da mandato a margine del controricorso, controricorrenti; 2) provincia autonoma di Trento, intimata, avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento in data 17 dicembre 1985-15 febbraio 1986, n. 92.

Sentita la relazione del consiglio dott. Vincenzo Carbone per il ric. l'avv. C. Romanelli con delega per il res. l'avv. Richter e De Verpottinis.

Sentito il p.m. dott. Francesco Simeone che conclude per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

RILEVATO IN FATTO

Giovanni, Mirko, Michele e Marisa Nones proposero opposizione, con atto del 17 giugno 1981, alla stima — determinata in L. 181.874.740 — dell'indennità di espropriazione di un terreno di proprietà comune, sito in Trento, contrada Gardolo, acquistato dal comune di Trento per zona di insediamento artigianale.

L'adita Corte d'appello di Trento, al termine dell'istruzione probatoria, sollevò la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo e quinto comma della legge provinciale di Trento 30 dicembre 1972, n. 31, così come modificata dalle successive leggi 23 ottobre 1974, n. 33, 9 ottobre 1978, n. 41, 2 giugno 1980, n. 16, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Nelle more del giudizio di legittimità costituzionale sopravvenne la legge provinciale di Trento 2 maggio 1983, n. 14 (Modificazioni ed integrazioni alla normativa in materia di espropriazione), il cui art. 1 apportò ulteriori significative innovazioni alla precedente disciplina, sostituendo, tra l'altro, integralmente, il procedimento di determinazione dell'indennità di espropriazione regolato dall'art. 28. E la Corte costituzionale, con ordinanza n. 270 del 26 settembre 1983, ordinò la restituzione degli atti al giudice remittente per consentirgli di valutare se e come le più recenti disposizioni trovassero applicazione al caso di specie.

A questo processo fu poi riunito quello nuovo, autonomamente instaurato dai Nones, di opposizione alla stima rideterminata secondo i criteri della nuova legge n. 14/1983.

Disposta una nuova consulenza tecnica, la Corte di Trento con sentenza del 15 febbraio 1986, in accoglimento dell'opposizione, determinò la dovuta indennità di esproprio in L. 1.638.036.000, oltre interessi, sulla base della media tra valore venale del fondo e valore agricolo, entrambi liberamente determinati.

Secondo la decisione impugnata la nuova normativa sulla determinazione dell'indennità di esproprio (legge provinciale Trento 2 maggio 1983, n. 14) prevede un sistema di determinazione dell'indennità che, assicurando un congruo ristoro all'espropriato, non astrae completamente dai valori urbanistici del suolo, pur introducendo un meccanismo di riduzione rientrante nei limiti della discrezionalità concessa al legislatore ordinario.

Tuttavia, mentre nessun problema presenta la determinazione del valore venale del fondo, per quanto concerne l'individuazione del valore agricolo, cioè del secondo termine della media che la legge prevede da determinarsi entro il minimo ed il massimo fissati in sede amministrativa con le apposite tabelle, la Corte, adita in sede di opposizione alla stima, ha ritenuto anche tale secondo valore, liberamente riesaminabile in sede giudiziaria, senza alcun vincolo, per l'autorità, del meccanismo tabellare predisposto in sede amministrativa. In altri termini, per evitare che il cittadino risulti privo di ogni tutela giurisdizionale nei confronti della predeterminazione in sede amministrativa, vincolante per il giudice, la Corte ha ritenuto di poter liberamente rivalutare, prescindendo dai limiti tabellari, il terreno espropriato come suolo agricolo, senza tener conto di quanto propedeuticamente previsto dall'apposita commissione che ha il compito istituzionale di ripartire il territorio in zone agrarie omogenee e di fissare i valori agricoli minimi e massimi di ogni coltura.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia gli espropriati che il comune di Trento. I primi si dolgono del mancato accoglimento della domanda di rivalutazione monetaria, del calcolo degli interessi effettuato in modo pregiudizievole per gli espropriati, della mancata utilizzazione delle presunzioni semplici per la prova del maggior danno. Il comune di Trento, che a sua volta ed autonomamente ha proposto ricorso, con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 28 della legge provinciale Trento, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 14/1983, perché erroneamente la Corte di Trento ha affermato l'efficacia non vincolante per l'a.g.o. dei valori fondiari agricoli determinati in base alle tabelle formate dall'apposita comissione normativamente prevista. Secondo la ricorrente le valutazioni tabellari della commissione costituiscono dei limiti esterni sul procedimento, sottratti al controllo giurisdizionale, previsti dalla legge per contenere l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere all'espropriato. Con il secondo motivo censura l'impugnata sentenza che avrebbe accolto una nozione erronea di valore venale, in relazione alla destinazione urbanistica del suolo e non invece alle sue oggettive caratteristiche.

Con il terzo motivo, infine, deduce il comune di Trento insufficiente e contradditoria motivazione per non aver la Corte dato conto della scelta effettuata a favore dei dati offerti dalla consulenza rispetto a quelli predisposti dall'apposita commissione.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

RITENUTO IN DIRITTO

Riuniti i ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza, pregiudiziale rispetto agli altri si presenta il primo motivo con il quale il comune di Trento censura la decisione della Corte di merito per aver determinato l'indennità di espropriazione pervenendo alla media aritmetica tra il valore venale del bene, individuato in relazione alla sua destinazione urbanistica, ed il valore agricolo del fondo stesso, determinato non con riferimento alle tabelle redatte dall'apposita commissione prevista dal vigente art. 28, sesto comma della legge provinciale di Trento, ma in misura superiore al massimo tabellare secondo la stima fattane a mezzo di consulenza tecnica in sede giudiziaria che ha preso in considerazione i valori effettivi di mercato dei terreni agricoli, prescindendo del tutto dai valori, tabellari determinati per zone e per colture...

Ma, in tal modo, la corte di Trento avrebbe disapplicato il criterio normativo; infatti sia pure in relazione alla normativa dell'art. 28 prima dell'ultima novella di cui alla legge provinciale n. 14/1983 è stato sottolineato come la Corte d'appello, in sede di opposizione alla stima della indennità di espropriazione per pubblico interesse, essendo vincolata ai parametri legali stabiliti dal citato art. 28 ha sì il potere di determinare un valore dei beni espropriati diverso da quello adottato nel provvedimento del presidente della giunta provinciale ma soltanto nell'ambito dei valori tabellari minimi e massimi, annualmente stabiliti dalla competente commissione per ciascuna coltura in relazione alle singole zone agrarie (cfr. Cass. 17 gennaio 1985, n. 114; Cass. 20 giugno 1983, n. 4233).

La censura sarebbe fondata. Ma l'applicazione puntuale e corretta della norma, secondo un'interpretazione ormai consolidata, conduce a ritenere non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità che, d'ufficio, questo collegio intende sollevare.

Del resto già con ordinanze n. 581 del 14 giugno 1982, n. 309 del 13 aprile n. 1983 e n. 707 del 3 ottobre 1983, la prima relativa all'art. 28 della legge provinciale di Trento 20 dicembre 1972, n. 31, così come modificato dalle leggi provinciali n. 33/1974, n. 41/1978 e n. 16/1980, le altre due relative all'omologa legge emessa dalla provincia di Bolzano, si era ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma espropriativa perché introduceva un accertamento automatico, astratto, devoluto ad un organo amministrativo, del valore del bene sottoposto ad espropriazione, vincolante attraverso la delimitazione del minimo e del massimo, per il giudice investito dell'opposizione alla stima al quale non è consentito un sindacato di merito al di fuori dei limiti tabellari.

Gli stessi profili non manifestamente infondati di incostituzionalità si evidenziano in relazione alla nuova normativa introdotta dall'art. I della legge provinciale Trento del 2 maggio 1983 n. 14 che ha interamente riscritto l'art. 28, mantenendo però fermo il carattere vincolante per l'autorità giudiziaria della valutazione astratta tra un minimo ed un massimo fornita dall'apposita commissione. Ed il rilievo è particolarmente significativo perché il presente giudizio è stato rimesso dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 270 del 26 settembre 1983 alla Corte d'appello di Trento (che aveva sollevato altra questione di costituzionalità in relazione alla precedente disciplina) per il riesame del giudizio di rilevanza, che la corte del merito ha deciso nel senso di ritenere conforme ai principi costituzionali il nuovo criterio della media aritmetica tra valore venale concreto e valore agricolo tabellare, sul presupposto tuttavia, giustamente censurato dal ricorrente comune di Trento, che nell'attuale disciplina sia consentito al giudice, adito in sede di opposizione alla stima, di non essere vincolato ai minimi o massimi tabellari predisposti dall'apposita commissione, determinando liberamente il valore di mercato del terreno come suolo agricolo.

Occorre premettere per la migliore comprensione del problema di legittimità costituzionale che si propone, ed anche per intenderne la diversità rispetto a quello che già ha costituito oggetto di altro giudizio di legittimità costituzionale a proposito del precedente testo, dell'art. 28 della legge provinciale di Trento n. 31/1972 e successive modificazioni, nonché a proposito dell'omologo testo della legge provinciale di Bolzano del 20 agosto 1972, n. 15 (e successive modifiche) di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 30 luglio 1984, che nella disciplina ora abrogata, il ricordato art. 28 distingueva tra aree esterne ai centri, edificati ed aree invece comprese in tali centri, prevedendo per le prime, ai fini della determinazione dell'indennizzo, una valutazione quale terreno agricolo (libero da contratti agrari e secondo il tipo di coltura in atto), «tenuto conto» delle indicazioni fornite dall'apposita commissione

in ordine ai valori agricoli minimi e massimi; mentre per le seconde prevedeva una commisurazione al valore agricolo massimo della coltura più redditizia; moltiplicando per un coefficiente tra 2 e 3, a seconda della densità di popolazione del comune di pertinenza. L'incostituzionalità di tale disciplina venne dichiarata dalla Corte costituzionale con la ricordata sentenza n. 231/1984 a proposito dell'analoga legge della provincia di Bolzano, limitatamente al regime dell'indennità di espropriazione previsto per le aree comprese nel centro edificato o comunque provviste di attitudine edificatoria essendosi rilevato che dette norme sostanzialmente riproducevano la normativa nazionale, e cioè le leggi n. 865/1971 e n. 10/1977, già dichiarate incostituzionali (sentenze n. 5 e n. 13 del 1980), anche in via provvisoria (sentenza n. 223 del 19 luglio 1983), perché i criteri indicati per la determinazione della singola indennità sono viziati da astrattezza rispetto ai valori spettanti specificamente, in quanto non tengono conto delle precipue caratteristiche essenziali del singolo terreno edificabile colpito da espropriazione.

Proprio per sottrarsi ad analoga pronuncia di incostituzionalità la provincia di Trento, rivide la normativa sull'espropriazione emanando la legge n. 14/1983 che ha novellato il precedente testo dell'art. 28 della legge provinciale n. 31/1972 (e successive modificazioni) stabilendo che, per le aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi, nella specie insediamento artigianale, l'indennità di espropriazione» è commisurata alla media aritmetica tra il valore venale ed il valore che entro le valutazioni fornite dalla commissione di cui al sesto comma, dev'essere attribuito all'area quale terreno agricolo.

Si è così introdotto un nuovo criterio, quello della semisomma o media aritmetica tra valore venale, liberamente accertabile, secondo i prezzi di mercato, e valore tabellare agricolo, entro i limiti minimi e massimi fissati dalla commissione. Siffatto criterio, pur comportando una sensibile riduzione del valore del bene espropriato, costituisce, tuttavia, manifestazione di un esercizio della discrezionalità riservata al legislatore nazionale o provinciale di individuare meccanismi normativi idonei ad assicurare agli espropriati un ristoro, ancorché non integrale, purché serio, al sacrificio loro imposto, dal momento che — come ha espressamente precisato la Corte costituzionale nel punto 6 della sentenza n. 223/1983 — il valore del bene espropriato non deve necessariamente corrispondere al valore effettivo di mercato del bene in questione. Ma se tale è la ratio tendente ad assicurare all'espropriato un valore sia pure non pieno del bene espropriato, fondati dubbi sussistono sulla legittimità costituzionale del meccanismo predisposto in quanto uno dei valori della semisomma, non è concretamente riferibile all'area espropriata. Trattasi infatti di una media tra valori non omogenei perché se è vero che il valore venale del bene costituisce certamente un valore concreto, direttamente riferibile all'area espropriata, e liberamente determinato, senza correttivi o limitazioni legali, non è men vero che l'altro termine, e cioè il valore agricolo tabellare, rigidamente ed astrattamente predeterminato tra un minimo ed un massimo, può nel concreto risultare limitativo in difetto o anche in eccesso.

Va, inoltre, precisato che il nostro sistema espropriativo, è rappresentato ormai da norme-frammento, risalentì ad oltre 120 anni, poiché il legislatore non ha ancora accolto l'accorato appello della Corte costituzionale ad elaborare una nuova legge sull'espropriazione, invito sottolineato dalla considerazione che «le difficoltà non vengano certo attenuate, ritardando a dismisura la necessaria soluzione del problema e lasciando intanto le pubbliche amministrazioni in una situazione di radicale incertezza, quanto ai costi da preventivare e da sopportare in materia» (sentenza n. 223/1983). Tra le tante disposizioni occorre ricordare che la normativa in esame riecheggia la media aritmetica della c.d. legge su Napoli del 15 gennaio 1885, n. 2892.

Ma il criterio della c.d. legge su Napoli, estesa anche ad altre tipologie espropriative e adottate dalla legge istitutiva dell'INA casa (1. 28 febbraio 1949) dichiarata quest'ultima costituzionalmente legittima (sentenza 18 febbraio 1960, n. 5), è costituito da una media aritmetica di due termini omogenei, reali, concreti, relativi allo stesso bene e rappresentati uno, dal valore venale, e l'altro, dal reddito prodotto nell'ultimo decennio (fitti coacervati). La legge provinciale di Trento, invece, prevede una media tra valori eterogenei in quanto il primo è un valore concreto del bene da espropriare ma l'altro è un valore tabellarmente predeterminato e quindi astratto perché non collegato, nè specificamente riferibile al singolo bene da espropriare.

Sotto altro e non meno rilevante profilo è, poi, da porre in rilievo che il meccanismo adottato dalla legge provinciale di Trento n. 14/1983 con il sottrarre — secondo l'interpretazione costante di questa Corte circa l'efficacia vincolante, anche per il giudice dell'opposizione alla stima, dei minimi e dei massimi indicati nelle apposite tabelle — al controllo giudiziario la valutazione, fuori dei limiti tabellari, del bene espropriato, considerato come terreno agricolo, potrebbe determinare un'ingiustificata limitazione si del diritto soggettivo del privato e, quindi, del correlativo diritto di difesa, a richiedere il giusto indennizzo con l'opposizione alla stima davanti al giudice ordinario, sia della stessa potestà giurisdizionale di accertare liberamente il valore da attribuire al bene espropriato, senz'essere vincolato da prove precostituite al di fuori del processo ed in assenza delle garanzie del procedimento giurisdizionale, secondo una disciplina che è tipica dell'atto amministrativo.

In definitiva, l'attuale disciplina espropriativa prevista dalla legge 30 dicembre 1972, n. 31 legge provinciale di Trento nell'art. 28, primo e secondo comma, come modificato dalla legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14 (concernente il criterio di determinazione dell'indennizzo rispettivamente per i terreni agricoli e per quelli edificabili, per questi ultimi, sempre sulla base del criterio indicato nel primo comma), nonché nel sesto comma dello stesso art. 28 (dove si precisano i poteri e la composizione delle Commissioni preposte alle formazioni delle tabelle ed alla predeterminazione dei valori minimi e massimi secondo le zone e le colture), suscita forti dubbi di legittimità costituzionale in relazione alle seguenti norme della Costituzione:

- a) rispetto all'art. 42, secondo e terzo comma della Costituzione in quanto il diritto del proprietario espropriato ad ottenere un giusto indennizzo, inteso come serio, anche se non integrale, ristoro, rischia di restare menomato nell'ipotesi in cui le tabelle vincolanti per la determinazione della indennità di esproprio, sia in sede amministrativa, sia in sede di opposizione giudiziaria alla stima, indichino un valore massimo inferiore, e comunque non aderente nel concreto, rispetto a quello effettivo del terreno. Ma può essere leso anche il diritto dell'espropriante a non corrispondere un indennizzo commisurato a valori tabellari che risultino nel minimo superiori a quelli di mercato. Non è, infine, ragionevole operare una media tra valori eterogenei l'uno concreto e l'altro astratto, l'uno reale e l'altro legale, così da far intervenire il correttivo legale, teso a colpire la plusvalenza derivante dal mutamento della destinazione economica del terreno a valle e non a monte del meccanismo di determinazione dell'indennizzo;
- b) rispetto agli articoli 113, primo e secondo comma, 101, secondo comma e 24, primo comma della Costituzione in quanto le tabelle predisposte dalle Commissioni costituendo un accertamento nel merito demandato ad organi della P.A., vincolanti, non solo per l'organo amministrativo deputato al procedimento espropriativo, ma per il giudice ordinario nel processo di opposizione alla stima, pongono in essere un accertamento automatico di valori che si risolve in una precostituzione di prove, al di fuori del processo. Da ciò la possibilità che resti pregiudicato il diritto soggettivo del privato espropriato ad ottenere il giusto indennizzo attraverso un procedimento estimativo, corretto e controllabile, in sede giudiziaria.

La rilevanza delle indicate questioni di legittimità è pienamente evidente, posto che la corte di merito, reinvestita del processo con l'ordinanza n. 270/1983, ha effettuato il riscontro dell'equità dell'indennizzo prescindendo dai valori tabellari fissati dall'apposita commissione e dovendo questa Corte dichiarare illegittima la liquidazione dell'indennità così operata che disapplica la disposizione dell'art. 28. Ed è proprio la puntuale applicazione dell'art. 28 a sollevare gli esposti dubbi di costituzionalità.

Il giudizio dev'essere pertanto sospeso, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione dell'indicata questione di costituzionalità, relativamente all'art. 28, primo, secondo e sesto comma, della legge provinciale Trento 30 dicembre 1972, n. 31, così come da ultimo modificata dall'art. 1 della legge n. 14/1983, nella parte in cui dispone che l'indennità di espropriazione corrisponde al valore che entro le valutazioni tabellari fornite dalla commissione di cui al sesto comma «deve» essere attribuito all'area espropriata come terreno agricolo, ai fini della determinazione di uno dei termini della media aritmetica tra il valore legale, così determinato, ed il valore venale del singolo bene, nonché nella parte in cui si dispone che la commissione provvede alla determinazione dei valori agricoli minimi e massimi per ciascuna cultura in relazione alle singole zone agrarie, senza precisare che tale determinazione non è vincolante per il giudice ordinario in sede di opposizione alla stima.

P. O. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 28 primo, secondo e sesto comma della legge provinciale di Trento 30 dicembre 1972, n. 31, così come da ultimo modificata dall'art. 1 della legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14, nella parte in cui prevedendo che l'indennità di esproprio venga ancorata alle valutazioni fornite da un'apposita commissione amministrativa, si pone in apparente contrasto con gli artt. 24, primo comma, 101, secondo comma, 113, primo e secondo comma, 42, secondo e terzo comma della Costituzione;

Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al p.g. presso questa Corte, al Presidente della Giunta provinciale di Trento, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone altresì che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, nonché al Presidente del Consiglio provinciale di Trento.

Così deciso in Roma il 3 giugno 1987.

Il presidente: (firma illeggibile)

Ordinanza emessa il 26 novembre, 1987 dal pretore di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Sorelli Luciana ed altri e I.N.A.D.E.L.

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali è invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, conv., con modif., in legge 29 ottobre 1987, n. 440, art. 23, quarto comma). (Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;

Ritenuto che ai ricorrenti spetta la riliquidazione dell'indennità premio di servizio, a suo tempo percepita in cifra inferiore a quella dovuta loro in virtù del computo, nella base retributiva utile per il relativo calcolo, dell'indennità integrativa speciale piena, comprensiva, quindi, degli aumenti di tale indennità integrativa maturati dopo il 31 gennaio 1977;

Ritenuto che simile riliquidazione compete in quanto l'art. 4, nono comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, ha abrogato l'art. 1 del decreto-legge 1º febbraio 1977, n. 12, convertito in legge 31 marzo 1977, n. 91, ed in quanto l'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, operava un rinvio formale (come chiarito nella sentenza interpretativa di reiezione n. 236/86 della Corte costituzionale), per limitare l'assoggettamento dell'indennità integrativa speciale al contributo previdenziale, e quindi il suo inserimento nella base retributiva di computo dell'indennità premio di servizio, a quella maturata fino al 31 gennaio 1977 (conformemente quindi al limite introdotto per l'indennità di contingenza, in relazione all'indennità d'anzianità dei lavoratori privati);

Ritenuto pertanto che l'art. 23 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (di reiterazione dei decreti legge, decaduti per mancata conversione nel termine di cui all'art. 77, terzo comma, della Costituzione), nel porre a carico dello Stato l'onere dei contributi dovuti dagli enti territoriali all'I.N.A.D.E.L. per il periodo 1982-86, «per effetto del computo della maggiore quota dell'indennità integrativa speciale nell'indennità premio di servizio ai sensi dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, e successive modificazioni» ha natura prescrittiva solo in ordine all'accollo dei contributi allo Stato, ma, per quel che concerne la riliquidazione, ha mero valore ricognitivo delle conseguenze dell'abrogazione dell'art. 1 della legge n. 91 cit.;

Ritenuto quindi che l'art. 23 citato, lungi dal concedere ai ricorrenti un beneficio ulteriore rispetto al trattamento previdenziale di fine servizio, al contrario si limita ad assicurare la provvista finanziaria perché possa essere corrisposto agli ex dipendenti degli enti territoriali simile trattamento, proporzionato allo stipendio effettivamente goduto all'atto del collocamento in quiescenza, senza decurtazione della parte rilevante di esso rappresentata dall'indennità integrativa speciale;

Ritenuto che simile riliquidazione, verificandosi tardivamente rispetto al momento del collocamento in quiescenza, viene a subire l'incidenza della svalutazione monetaria, così da integrare, per la condizione di modesti consumatori propria degli impiegati in pensione di enti locali, il danno ulteriore di cui all'art. 1224, secondo comma, del cod. civ., come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. sezione unite, sentenza n. 3004/86);

Ritenuto che l'art. 23, quarto comma, del decreto-legge n. 359/1987 cit., laddove stabilisce che «le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria», si riferisce evidentemente agli interessi e alla rivalutazione già maturati, impedendone la corresponsione nel momento in cui la riliquidazione avviene, e non già impedendo solamente il calcolo degli interessi e della rivalutazione per i giorni a partire dall'entrata in vigore del decreto;

Ritenuto che, in relazione a tale previsione, appare non manifestamente infondato il sospetto di violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, poiché essa viene ingiustificatamente a discriminare, costringendoli a ricevere il trattamento di fine impiego decurtato dalla svalutazione e senza interessi, gli impiegati degli enti territoriali rispetto agli altri lavoratori, che percepiscono automaticamente rivalutazione ed interessi, in virtù dell'art. 429, terzo comma, del cod. proc. civ., ovvero in forza del disposto del menzionato art. 1224, secondo comma, del cod. civ. (laddove trattasi di prestazione di natura previdenziale) e poiché inoltre da ciò consegue che alle esigenze di tali lavoratori per la loro vecchiaia si provvede in modo non adeguato, mediante erogazione previdenziale tardiva e non rivalutata;

Ritenuto che la questione di costituzionalità è rilevante, poiché le parti ricorrenti hanno percepito con apprezzabili ritardi la riliquidazione di cui si tratta, così da configurarsi, in assenza della norma qui denunciata, il loro diritto a vedersi corrispondere gli interessi legali, nonché quelli corrispondenti al maggior danno risentito a causa della svalutazione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso fino alla soluzione da parte della Corte costituzionale, cui ordina trasmettersi gli atti del presente giudizio, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione;

Ordina altresì notificarsi la presente ordinanza alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicarsi la medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addi 16-26 novembre 1987

Il pretore: (firma illeggibile)

88C0796

N. 227

Ordinanza emessa il 9 febbraio 1988 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Sciuba Enzo e Mancini Teodora

Locazioni di immobili urbani - Uso diverso dall'abitazione - Contratti scaduti de iure - Proroga per l'esecuzione o successiva stipulazione di un nuovo contratto - Esclusione dell'obbligo, per il conduttore, di corrispondere alcun aumento di canone o di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1591 del c.c. per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del vecchio contratto e la data del rilascio dell'immobile o della decorrenza del nuovo contratto - Sostanziale potrazione coattiva dei vecchi contratti, in contrasto con i principi ribaditi nella sentenza della Corte costituzionale n. 108/1986 - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai casì in cui siano state trovate soluzioni concordate nel rispetto della precedente normativa.

(D.-L. 25 settembre 1987, n. 393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478, art. 2). (Cost., artt. 3 e 42).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12509 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 1987, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 5 febbraio 1988, e vertente tra Sciuba Enzo, elettivamente domiciliato in Roma, via Prestinari, 15, presso lo studio dell'avv. V. Calvieri che lo rappresenta e difende per delega in atti, attore, e Mancini Teodora, elettivamente domiciliata in Roma, largo Beltramelli n. 1/c, presso lo studio dell'avv. A. Aquilino che la rappresenta e difende per delega in atti, convenuto.

ÎN FATTO E IN DIRITTO

Sciuba Enzo, proprietario dell'immobile adibito ad esercizio di parrucchiere condotto in locazione da Mancini Teodora, ha convenuto quest'ultima avanti al tribunale di Roma per sentir dichiarare cessata la locazione al 29 luglio 1984 e condannare la conduttrice al rilascio dell'immobile e al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1591.

Con sentenza in data 9 febbraio 1988 il tribunale ha accolto la domanda di rilacio, ma ha ritenuto di sospendere il giudizio concernente la condanna generica al risarcimento dei danni per sottoporre al vaglio di legittimità della Corte costituzionale l'art. 2 del d.-l. n. 393/1987, convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478, che esclude il diritto del locatore a pretendere somme diverse dal canone contrattuale per tutto il periodo di protrazione di fatto del rapporto, e precisamente dalla scadenza del regime transitorio alla data fissata giudizialmente per il rilascio, ovvero alla data di stipulazione del nuovo contratto.

Ritiene il collegio di dover sollevare d'ufficio la questione di costituzionalità della citata norma in quanto essa appare in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 42 della Costituzione.

Con la sentenza n. 108/1986 la Corte costituzionale ha sostanzialmente escluso in via definitiva la legittimità di provvedimenti di proroga delle locazioni ricordando che questi non possono più trovare giustificazione in un quadro normativo organico — qual'è quello introdotto dalla legge n. 392/1978 — che ha segnato la fine di quella situazione di emergenza dalla quale era scaturita l'esigenza della legislazione eccezionale vincolistica.

Data la perentorietà della decisione della Corte, deve ritenersi illegittimo ogni provvedimento che — anche in maniera indiretta — persegua di fatto il fine della proroga coattiva dei rapporti di locazione.

Orbene, rileva il tribunale che la linea di demarcazione tra proroga della locazione (illegittima) e provvedimenti che di fatto consentono di protrarre la permanenza del conduttore nell'immobile agendo sulla esperibilità dell'azione esecutiva (il che avviene non solo con i provvedimenti generalizzati di sospensione, ma anche con l'attribuzione al giudice del potere-dovere di fissare la data di rilascio) è da ravvisarsi proprio nel fatto che mentre questi ultimi non incidono sul diritto del locatore a riottenere l'immobile alla scadenza — diritto che ove sia stato leso può essere reintegrato attraverso il risarcimento del danno — nel primo caso, invece, la proroga sposta nel tempo la data di decorrenza dell'obbligo di riconsegna.

Ciò detto appare evidente al collegio che la protrazione del godimento dell'immobile da parte del conduttore resa legittima attraverso l'esonero dello stesso da ogni obbligo risarcitorio nei confronti del locatore che dimostri di aver subito una lesione dalla ritardata consegna, equivale di fatto ad una proroga della locazione. Una proroga di tal fatta, inoltre, lede ancor di più gli interessi del locatore perché in questa ipotesi la scadenza non è fissata dalla legge ma è del tutto aleatoria in quanto condizionata dalla maggiore o minore resistenza in giudizio della controparte e dai variabili tempi tecnici del processo.

Ulteriore dimostrazione che la norma in questione introduce una proroga della locazione è data dal fatto che in caso di nuovo contratto il canone pattuito decorre dalla stipula e non dalla cessazione del vecchio rapporto; ne deriva che, non essendo sanato l'illegittimo godimento della retroattività del nuovo accordo; il periodo intermedio in cui il conduttore ha goduto dell'immobile non può trovare altro titolo se non in una proroga ex lege della precedente locazione.

È evidente, quindi, che la norma dell'art. 2 della citata legge si risolve in definitiva in una compressione del diritto di proprietà del locatore con un immotivato arricchimento della controparte che non trova giustificazione in situazioni di carattere eccezionale; nel contempo non può negarsi la violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto da un lato il tempo decorso dalla scadenza delle locazioni a regime transitorio rende la normativa in questione applicabile ad un sempre minor numero di conduttori, cui viene apprestata una situazione immotivatamente privilegiata rispetto a tutti coloro che, nel rispetto della precedente normativa, hanno già trovato soluzioni concordate per il proseguimento o lo scioglimento del rapporto; dall'altro accorda una illogica prevalenza agli interesssi dei conduttori, ritenendo questi ultimi aprioristicamente in posizione economica più debole, senza alcuna possibilità di una concreta valutazione comparativa degli interessi economici in gioco.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 25 settembre 1987, n. 393, convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478, con riferimento agli artt. 42 e 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame di costituzionalità di dette norme;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma il 9 febbraio 1988.

Il presidente: (firma illeggibile)

228

Ordinanza emessa il 23 settembre 1982 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 maggio 1988) dal pretore di Varese nel procedimento civile vertente tra Marchese Achille e LN.A.D.E.L.

Impiegati di enti locali - Indennità premio di servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L. - Condizione - Compimento di venticinque anni di servizio in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni - Deteriore trattamento degli impiegati degli enti locali rispetto agli altri dipendenti pubblici ai quali l'analoga indennità di buonuscita è corrisposta a prescindere dall'anzianità di servizio.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 2, primo comma, lett. c). (Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 23 settembre 1982, in causa, n. 392/82 r.g.l., Marchese Achille contro I.N.A.D.E.L.

PREMESSO IN FATTO

Achille Marchese, assunto dal comune di Gallarate in data 19 ottobre 1970 in qualità di vigile urbano di ruolo, a far tempo dal 1º giugno 1977 cessò dal servizio per dimissioni.

L'art. 2, primo comma, lettera c), della legge 8 marzo 1968, n. 152, per il conseguimento del diritto ad indennità premio di fine rapporto richiede, in caso di dimissioni, il compimento di venticinque anni di servizio (degli iscritti da almeno due anni).

Conseguentemente, tale indennità fu negata al Marchese, dimessosi dopo anni sei, mesi sette e giorni dodici di servizio.

Adito dal Marchese per l'annullamento del provvedimento del comune di Gallarate, il t.a.r. della Lombardia, con sentenza 5 novembre 1980, respinse la domanda.

Con ricorso del 25 maggio 1982, notificato il 26 seguente, il Marchese ha adito questo giudice del lavoro denunziando d'illegittimità costituzionale — in relazione all'art. 3 della Costituzione — la citata norma, e chiedendo, nel merito, la condanna dell'I.N.A.D.E.L. alla corresponsione dell'indennità premio, in proporzione del servizio prestato o, in subordine, la condanna alla restituzione dell'importo dei contributi versati nel corso del rapporto.

Costituendosi, l'Istituto medesimo ha resistito, contestando la fondatezza tanto dell'eccezione di incostituzionalità, quanto della domanda di erogazione o di restituzione.

All'udienza di prima comparizione, le difese delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, illustrandole.

Per completezza di esposizione, non è superfluo riportare che lo stesso t.a.r. tralasciò la — pure allora eccepita — questione di legittimità costituzionale (che, però, è stata sollevata anche da quel Giudice amministrativo, in altri procedimenti) solo perché ritenuta irrilevante nei confronti dell'ente datore di lavoro, unica parte convenuta in quel giudizio.

Tanto premesso in fatto, osserva

IN DIRITTO

In conformità alle indicazioni espresse nella decisione del t.a.r. della Lombardia, debitamente l'I.N.A.D.E.L. è stato convenuto dinnanzi al giudice del lavoro, nella cui giurisdizione rientra (artt. 442 e 444 del c.p.c.) la materia prettamente previdenziale oggetto di controversia.

Infatti, come è ius receptum, il rapporto di impiego con l'ente pubblico locale si pone, rispetto alla indennità premio di fine servizio, come presupposto ed antecedente necessario, ma esterno, per la costituzione del rapporto previdenziale; il quale ultimo è la fonte autonoma degli obblighi e dei diritti ad esso inerenti.

La cennata normativa tra l'altro richiede, per il conseguimento dell'indennità in argomento da parte del dimissionario, il compimento di almeno venticinque anni di servizio.

Ai fini della decisione della vertenza, la prospettata questione di legittimità costituzionale è, pertanto, sicuramente rilevante.

Sotto il profilo della disparità di trattamento, in senso deteriore, non tanto rispetto ai dipendenti privati cui soltanto è applicabile l'art. 2120 del c.c. (nuovo testo) quanto, invece, rispetto agli altri dipendenti pubblici in genere, la questione di incostituzionalità dell'art. 2, primo comma, lettera c), della legge 8 marzo 1968, n. 152, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, appare non manifestamente infondata.

Invero, il conseguimento dell'indennità di buonuscita — avente carattere analogo a quello dell'indennità premio di fine servizio — agli altri pubblici dipendenti, diversi da quelli degli enti locali, è assicurato, dall'art. 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, in relazione all'art. 3 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, alla sola condizione di un anno di iscrizione all'apposito fondo; a prescindere dall'anzianità di servizio (e dalla cessazione dallo stesso per dimissioni).

Tanto più che, anche per i dipendenti degli enti locali, l'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 20, stabilisce che, in deroga alla disciplina degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 152/1968, coloro i quali si avvalgono della facoltà di ricongiunzione, presso le apposite gestioni, di periodi di assicurazione alla C.P.D.E.L. che non abbiano dato luogo a pensione, hanno diritto all'indennità premio di fine servizio dell'I.N.A.D.E.L., in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili, senza prefissione di un minimo di anzianità.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera c), della legge 8 marzo 1968, n. 152, in relazione all'art. 3 della Costituzione, là dove esclude il diritto all'indennità premio di fine servizio per i dipendenti dimissionari con anzianità inferiore a venticinque anni;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e la sospensione del presente giudizio sino a decisione della questione da parte della stessa Corte;

Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Il pretore-giudice del lavoro: ALIQUÒ MAZZEI

88C0798

N. 229

Ordinanza emessa il 18 luglio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 maggio 1988) dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Gheddo Francesco e Ministero dell'interno ed altra

Enti locali - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Componenti della giunta - Decadenza per incompatibilità (rapporto debitorio con la Camera) adottata con provvedimento del prefetto inaudita altera parte ed in pendenza di lite diretta ad accertare la situazione di incompatibilità - Diversa disciplina prevista dalla legge n. 154/1981 circa la decadenza per incompatibilità dei consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che devono essere ascoltati prima dell'adozione del provvedimento e per i quali la situazione di incompatibilità deve essere accertata con sentenza passata in giudicato.

(R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, art. 17, primo comma; r.d.-l. 8 maggio 1924, n. 750, art. 22, secondo comma). (Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 322/1987 proposto da Gheddo Francesco, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Gallenca e Claudio Dal Piaz, elettivamente domiciliato presso il primo in via XX Settembre n. 60, in Torino, contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro-tempore e la prefettura di Torino, in persona del prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliata in corso Stati Uniti n. 45, per l'annullamento del decreto emanato dal prefetto della provincia di Torino, in data 25 febbraio 1987, n. 778, successivamente comunicato, che ha dichiarato il ricorrente decaduto dalla carica di componente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, conferitagli con decreto del medesimo prefetto in data 15 dicembre 1983;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato:

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese:

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 18 luglio 1987 la relazione del consigliere dott. Montini e uditi, altresì, gli avvocati Gallenca e Dal Piaz per il ricorrente;

ESPOSIZIONE IN FATTO

Il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, col quale è stato dal prefetto di Torino dichiarato decaduto dalla carica di componente della giunta della camera di commercio di Torino in relazione ad una situazione di lite pendente e di contrapposizione di interessi con quest'ultima.

Deduce le seguenti censure:

violazione di legge, con riferimento all'art. 9 del d.l.l. n. 315/1944: eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti.

Le norme richiamate dall'atto impugnato (art. 22 del r.d.l. n. 750/1924; art. 17 del r.d. n. 2011/1934) sarebbero state abrogate dalla legge n. 731/1926 e dal r.d.l. n. 1071/1927 per quanto concerne l'art. 22 del r.d.l. n. 750/1924 e dal d.l.l. n. 315/1944 quanto all'art. 17 del r.d. n. 2011/1934.

Poiché la disciplina attuale della nomina dei componenti la giunta camerale dovrebbe essere ricercata nel citato d.l.l. n. 315/1944, che non prevede alcun caso di incompatibilità comportante decadenza, il provvedimento (che d'altronde non si è posto il problema della normativa applicabile) sarebbe privo di supporto;

violazione di legge, sotto altro profilo, con riferimento agli artt. 22 del r.d.l. n. 750/1924 e 17 del r.d. n. 2011/1934, in relazione con i principi generali in materia di ineleggibilità ed incompatibilità, quali desumibili anche dagli artt. 2 e 3 della legge n. 154/1981; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto e/o insufficienza di istruttoria e motivazione, ingiustizia grave e manifesta.

Anche a voler ritenere tuttora vigenti i principi informatori della normativa richiamata nel decreto, non essendo intervenuta la disciplina attuativa prevista dall'art. 8 del d.l.l. n. 315/1944, il decreto stesso sarebbe comunque illegittimo, poiché i suddetti principi dovrebbero essere interpretati in base all'evoluzione nel frattempo delineatasi nell'ordinamento per la materia in questione, di cui sarebbe espressione la legge n. 154/1981. L'art. 3 di quest'ultima prevede infatti la rilevanza della lite pendente soltanto nel caso in cui l'interessato sia «parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente con la regione, la provincia o il comune», mentre nel giudizio di responsabilità amministrativa l'ente cui il convenuto appartiene non è parte, essendo in esso parti esclusivamente l'amministratore (o il dipendente pubblico) e il procuratore generale della Corte dei conti.

Non sussisterebbe pertanto incompatibilità, essendo questa configurabile solo in quanto il soggetto possa influire sulle determinazioni dell'ente nella causa in cui si trova ad essere parte. E neppure l'incompatibilità potrebbe sussistere in relazione ad una contrapposizione di interessi, data la riferibilità di tale concetto esclusivamente a situazioni extracontenziose. Né la sentenza di primo grado della Corte dei conti presenterebbe rilevanza, con riferimento alla affermata responsabilità del ricorrente, non essendo detta sentenza passata in giudicato;

violazione di legge, sotto altro profilo, con riferimento all'art. 7 della legge n. 154/1981; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto e/o insufficienza di istruttoria e motivazione.

La disciplina contenuta nel d.l.l. n. 315/1944 dovrebbe essere interpretata alla luce dei principi vigenti nella legislazione statale di settore, individuabili — quanto al regime delle incompatibilità a cariche amministrative — nella legge n. 154/1981, che prevede (art. 7) una procedura contenziosa nel caso in cui, nel corso del mandato, l'eletto venga a trovarsi in situazione di incompatibilità. Tale procedura non è stata seguita nel caso in esame, onde il provvedimento di decadenza sarebbe illegittimo, oltre che eccessivo, essendo (in base alla legge citata) la situazione di incompatibilità eliminabile con il pagamento dell'importo statuito dalla Corte dei conti;

violazione di legge, in riferimento alla normativa citata sub 2) e 3); eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta, perplessità, contraddittorietà, sviamento.

Nel provvedimento si fa cenno (oltre che alla sentenza n. 732/1986 della Corte dei conti) a due giudizi avanti la magistratura suddetta, introdotti con atti di citazione della procura generale in data 15 marzo 1985 e 13 febbraio 1986. Non solo verrebbero al riguardo le censure dedotte col secondo e terzo motivo di ricorso, ma sarebbe contraddittorio e perplesso il comportamento del prefetto che ha rilevato l'incompatibilità soltanto a si grande distanza di tempo.

Si è costituita l'avvocatura dello Stato.

Alla camera di consiglio del 1º aprile 1987 l'esame dell'istanza di incidentale di sospensiva, proposto dal ricorrente, è stato riunito al merito.

L'avvocatura dello Stato in data 14 aprile 1987 e 6 luglio 1987 ha depositato documenti ed in data 14 aprile 1987 e 27 giugno 1987 memorie di replica, sostenendo che l'abrozione degli artt. da 6 a 20 del r.d. 1934 conseguirà soltanto alla futura emanazione di uno specifico decreto legislativo. Se così non fosse, gli organi collegiali delle camere di commercio ed i loro componenti sarebbero sottratti ad ogni regolamentazione legislativa e ad ogni forma di controllo. Sussisterebbe nella fattispecie la posizione di conflittualità con la camera di commercio ravvisata dal decreto impugnato.

In memoria depositata il 4 luglio 1987 il ricorrente ha ribadito le proprie cénsure.

Alla discussione orale del 16 luglio 1987 la difesa del ricorrente ha sollevato in subordine questione di costituzionalità della normativa di cui agli artt. 22 del r.d.-l. n. 750/1924 e 17 del r.d. n. 2011/1934 ove ritenuti applicabili, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione in relazione al più favorevole trattamento in tema di incompatibilità previsto dalla legge n. 154/1981 per coloro che ricoprono le cariche di consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

DIRITTO

Il ricorrente Gheddo Francesco è stato dal prefetto di Torino con l'impugnato provvedimento dichiarato decaduto dalla carica di componente della giunta della locale camera di commercio. Il prefetto ha emesso detto provvedimento facendo contemporaneamente applicazione degli artt. 22 del r.d.-1. 8 maggio 1924, n. 750, e 17 del r.d. 20 settembre 1934, n. 2011, sulla base della situazione di lite pendente e di contrapposizione di interessi con la camera di commercio per avere il predetto amministratore preso parte a deliberazioni illegittime, concernenti erogazioni a favore del comune di S. Raffaele Cimena per la costruzione di una scuola materna dotata di piscina con impianti termici ed energia solare (in relazione alle quali è stato convenuto in giudizio per il conseguente danno dalla procura generale della Corte dei conti con atto di citazione 29 dicembre 1984), l'affidamento alla S.p.a. Cerved dell'appalto per l'esazione del diritto annuale spettante alla camera di commercio previsto dalla legge n. 51/1982 (in relazione al quale è stato convenuto in giudizio dalla suddetta procura con atto di citazione 15 marzo 1985), nonché il ripianamento delle passività della S.p.a. Soris (in relazione al quale è stato nuovamente, sempre con altri componenti della giunta, convenuto con atto di citazione 13 dicembre 1986).

Va precisato che quanto alle erogazioni a favore del comune di S. Raffaele Cimena è intervenuta sentenza della Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale, n. 732/1986, depositata il 20 dicembre 1986, con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del danno causato alla camera di commercio.

Tale sentenza risulta impugnata dal sig. Gheddo avanti le sezioni riunite della Corte, onde anche sotto questo aspetto è stata dal prefetto di Torino ravvisata quella situazione di lite pendente che, costituendo in base alle norme sopra citate impedimento alla nomina a componente la giunta, integra altresì, in base tanto ai principi generali quanto all'art. 19 del r.d. n. 2011/1934, una causa di decadenza dalla carica.

Parte ricorrente contesta l'applicabilità alla fattispecie della normativa cui si è richiamato il prefetto di Torino.

Col primo motivo essa sostiene che gli artt. 22 del r.d.-l. n. 750/1924 e 17 del r.d. n. 2011/1934 sono stati abrogati: il primo, dalla legge n. 731/1926, nonché dal r.d.-l. n. 1071/1927 (in relazione all'istituzione del sistema corporativo, con conseguente superamento dell'antico ordinamento della camera di commercio, di cui alla legge n. 121/1910 ed alla stessa legge n. 750/1924); il secondo, in seguito alla soppressione dei consigli provinciali dell'economia corporativa, disposta dal d.l.l. n. 315/1944. Pertanto il provvedimento sarebbe privo di ogni supporto normativo.

Tale radicale assunto — secondo cui nulla resterebbe della disciplina anteriore al d.l.l. n. 315/1944 — appare privo di pregio. Infatti la premessa da cui muove non regge ad un esame della normativa succedutasi nel disciplinare la materia, dovendosi peraltro porre il problema preliminare in ordine all'applicabilità del r.d. n. 2011/1934 o ad un'eventuale reviviscenza del r.d.-l. n. 750/1924. Osserva il collegio che il provvedimento impugnato può trovare, ove non si ritenga affatto abrogato in toto (secondo la tesi che, come sarà in seguito illustrato, si ritiene di dover seguire) il r.d. n. 2011/1934, autonomo supporto nell'art. 17 di quest'ultimo, poiché gli «interessi contrastanti» indicati da detta norma quale causa di incompatibilità sono evidentemente comprensivi dell'ipotesi di lite pendente.

D'altra parte, i termini della questione non muterebbero sostanzialmente, a voler ritenere applicabile — in seguito ad una reviviscenza, dovuta alla soppressione dei Consigli dell'economia corporativa, del previgente sistema — anziché l'art. 17 del r.d. n. 2011/1934, l'art. 22 del r.d.-l. n. 750/1924 (norma che aveva previsto quali cause di decadenza, sia la pendenza di liti con la camera di commercio, sia un'intervenuta declaratoria di responsabilità in linea civile o amministrativa per atti compiuti nell'esercizio dell'amministrazione).

Infatti le due norme citate, al di là della differente formulazione, sono espressione di analoghi principi, e l'applicazione sia dell'una che dell'altra conduce ad un provvedimento di decadenza.

La tesi di un'avvenuta abrogazione dell'art. 17 del r.d. n. 2011/1934 ad opera del d.d.f. n. 315/1944 non pare, invero, meritevole di essere seguita.

Ciò in quanto l'effetto abrogativo, da parte di quest'ultimo, della normativa previgente è da ritenersi limitato all'aspetto essenzialmente nominalistico della soppressione — disposta all'art. 1 — dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia, con conseguente ricostituzione (art. 2) della camera di commercio, essendo peraltro rimasto nella sostanza immutato quanto atteneva alle funzioni ed alle potestà spettanti ai suddetti enti. Da ciò si desume una volontà del legislatore del 1944 di assicurare — in attesa di quelle disposizioni previste dall'art. 8 del d.d.l. n. 315/1944, che poi non sono state emanate — la corrispondenza tra consigli provinciali dell'economia e ricostituite camere di commercio, nonché l'operatività delle norme emesse nel passato ed ancora vigenti (Cons. St., II parere n. 1136/8 del 10 novembre 1982).

Non solo la perdurante applicabilità del r.d. n. 2011/1934 sotto singoli, svariati aspetti è stata ripetutamente ritenuta dal Consiglio di Stato (cfr. VI, n. 164/1981; pareri nn. 4/1096176 del 10 gennaio 1977; 8/1963; 1304/1979), tanto da fare in ogni caso escludere un'abrogazione in toto da parte del decreto n. 315/1944 della normativa allora vigente, ma va pure considerato che — per quanto concerne specificamente l'art. 17 — sarebbe illogico ritenere che la materia della decadenza dei componenti degli organi camerali sia rimasta per effetto del decreto n. 315/1944 priva di disciplina. Né la disciplina di cui il prefetto avrebbe dovuto fare applicazione sarebbe individuabile attualmente — come sostiene il ricorrente — nella legge n. 154/1981, poiché (a prescindere da quanto sarà in seguito rilevato), essendo per la loro natura quelle che stabiliscono cause di incompatibilià e di decadenza norme di stretta interpretazione, la disciplina della decadenza degli amministratori delle camere di commercio deve essere ricercata esclusivamente nelle norme che riguardano direttamente la materia: vale a dire, non avendo il d.l.l. n. 315/1944 regolato l'intera materia già regolata dalla legge anteriore, nell'art. 17 del r.d. n. 2011/1934.

Invero, il legislatore del 1944 non avrebbe certo ragionevolmente potuto disporre la ricostituzione delle camere di commercio senza contemporaneamente emanare una nuova normativa diretta a consentire in concreto il loro funzionamento, ove non avesse implicitamente ritenuto applicabile alle stesse la preesistente disciplina per tutte le parti non incompatibili.

Ed al riguardo va sottolineato come nulla, nella disciplina stabilita in proposito dall'art. 17 citato (che, come già ricordato, non differisce sostanzialmente da quanto previsto dalla vecchia normativa sulle camere di commercio) può considerarsi espressione di principi ricollegabili esclusivamente all'ordinamento corporativo proprio dello Stato fascista ed inconciliabili col sistema democratico.

Non può quindi essere condivisa la tesi, su cui è incentrato il primo motivo di ricorso, di un'avvenuta abrogazione di tutte le norme applicate dal prefetto di Torino.

Neppure le censure formulate nel secondo motivo possono condurre all'annullamento dell'atto impugnato, e ciò sia perché—come in precedenza osservato—la perdurante operatività dell'art. 17 del r.d. n. 2011/1934 non consente di fare applicazione di principi desumibili da altre normative di settore, sia perché, in ogni caso, è da ritenere che la pendenza di giudizi di responsabilità avanti la Corte dei conti in sede giurisdizionale integri necessariamente (a differenza di quanto avverrebbe nel caso di esercizio di semplici funzioni di controllo, attività questa che svolgendosi nel mero interesse della legge non sarebbe tale da creare conflittualità di posizioni) una situazione di contrasto di interessi con la camera di commercio, nei confronti della quale, se condannato dalla magistratura contabile, l'amministratore sarebbe tenuto al risarcimento del danno. Né può essere condivisa l'asserzione del ricorrente secondo cui il conflitto di interessi sarebbe riferibile solo a situazioni extracontenzione, dovendosi per contro precisare che, come notato dalla resistente amministrazione, tale concetto, nella sua portata generale, ricomprende tutte le situazioni, che non siano già oggetto di previsione specifica, in cui l'amministratore e l'ente si trovino in posizioni antitetiche.

Devono essere disattese anche le censure di violazione di legge ed eccesso di potere in relazione al lamentato ritardo con cui il provvedimento 25 febbraio 1987 impugnato è stato emesso rispetto all'atto di citazione della procura della Corte dei conti concernente la vicenda Cerved. È sufficiente al riguardo notare che in assenza di termini perentori il decorso di un lasso di tempo più o meno lungo — dovendosi in ogni caso notare che, se la citazione relativa alla vicenda Cerved risale al 15 marzo 1985, quella relativa al ripianamento delle passività della S.p.a. Soris è del 13 dicembre 1986 — non comporta il venir meno del potere dovere dell'amministrazione di fare applicazione di precise disposizioni di legge.

Restano da esaminare le doglianze, di cui in particolare al terzo motivo di ricorso, nonché all'ultima parte del secondo motivo, basate sia sulla mancata contestazione all'interessato della situazione di incompatibilità, al fine di consentirgli la presentazione di eventuali giustificazioni o, se possibile, la rimozione della situazione stessa, sia sull'assunto secondo il quale una pronuncia di responsabilità, tale da costituire il ricorrente debitore della camera di commercio, potrebbe acquistare rileganza soltanto nel caso di passaggio in giudicato della decisione della Corte dei conti (laddove nella fattispecie, afferma il ricorrente stesso, la sentenza n. 732/1986 è stata impugnata avanti alle sezioni riunite della Corte).

Invoca parte ricorrente al riguardo la normativa della legge n. 154/1981, ed in particolare, quanto al primo aspetto, l'art. 7, e quanto al secondo aspetto, l'art. 3, primo comma, n. 5.

Come in precedenza osservato, quest'ultima legge non contiene affatto una disciplina generale del regime delle incompatibilità degli amministratori pubblici, avendo essa per specifico oggetto l'ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale e circoscrizionale e l'incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale.

Ora, se la disciplina delle cause di decadenza degli amministratori delle camere di commercio è da ricercarsi nella normativa vigente anteriormente al d.l.l. n. 315/1944, non può ignorarsi che la suddetta normativa appare sensibilmente difforme, a tutto detrimento degli amministratori camerali (ai quali non sono offerte concrete garanzie nel procedimento che conduce alla decadenza dalla carica), se confrontata con quella a garanzia dei soggetti cui si riferisce la legge n. 154/1981.

Infatti, mentre l'art. 7 della legge n. 154/1981 dispone una previa contestazione all'amministratore della causa di incompatibilità, al fine della possibilità di presentare osservazioni e dell'eventuale eliminazione della incompatibilità stessa, la normativa applicabile agli amministatori camerali è tale da condurre direttamente, inaudita altera parte ed in base ad un meccanismo pressoché automatico, il cui esercizio è rimesso all'autorità sopraordinata, alla misura di decadenza della carica.

Inoltre, mentre l'art. 3, primo comma, n. 5) della legge n. 154/1981 prevede l'incompatibilità nel caso in cui l'amministratore «è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito», nei confronti dell'amministratore camerale la decadenza per l'insorgere di una situazione di incompatibilità deve essere disposta già in pendenza di lite, e quindi senza la garanzia di una decisione definitiva.

Non varrebbe invocare, a giustificazione di siffatta disparità di trattamento normativo, la non omogeneità tra il modo di costituzione (elettivo) degli organi cui si riferisce la legge n. 154/1981 e quello (designazione prefettizia o ministeriale) degli organi camerali.

Invero, né l'origine elettiva pare poter giustificare una situazione di privilegio, od una maggiore fiducia nel legislatore verso tale categoria di amministratori, né la nomina da parte di autorità sopraordinate appare tale da comportare per necessità logica o giuridica meno ampie garanzie ed una sorta di deminutio in capo agli amministratori delle camere di commercio, enti autarchici istituzionali dotati di autonomia di indirizzo.

Per le sopra esposte ragioni la normativa di cui il prefetto di Torino non poteva esimersi dal fare applicazione nei confronti del ricorrente, decretandone — in relazione al venir meno dei requisiti per la nomina (art. 19 del r.d. n. 2011/1934) — la decadenza dalla carica di componente della locale camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, sembra al collegio non si sottragga al sospetto — prospettato nel corso dell'udienza di discussione della difesa del ricorrente stesso — di contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Essendo evidente la rilevanza della questione, il tribunale deve quindi sospendere il giudizio in corso, per investire la Corte costituzionale della questione di costituzionalità, sotto il profilo sopra specificato, della normativa posta dal prefetto di Torino a base del provvedimento impugnato, vale a dire dell'art. 17 del r.d. n. 2011/1934, nonché (pur tenute presenti le riserve sopra espresse in ordine alla sua vigenza) dell'art. 22 del r.d.-l. n. 750/1924.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla questione di costituzionalità degli artt. 17, primo comma, del r.d. 20 settembre 1934, n. 2011, e 22, secondo comma, del r.d.-l. 8 maggio 1924, n. 750, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio sul ricorso n. 322/1987, in epigrafe;

Ordina alla segreteria di questo tribunale che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 18 luglio 1987.

(Seguono le firme)

88C0799

N. 230

Ordinanza emessa il 2 ottobre 1987 dal pretore di Abbiategrasso nel procedimento civile vertente tra Cotti Piero e S.p.a. Litografica Fornaroli

Lavoro - Lavoratore in malattia ingiustificatamente assente alla visita medica di controllo - Sanzioni - Decadenza dal diritto al trattamento economico per l'intero periodo di assenza sino a dieci giorni e, nella misura della metà, per l'ulteriore periodo di assenza.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5, quattordicesimo comma). (Cost., artt. 2, 13, 32, 36 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia del lavoro recante il n. 438/87 ruolo generale contenzioso, promossa da Cotti Piero, con l'avv. Wanda Zurlo di Milano, viale Stefini, 2, contro la Litografica Fornaroli S.p.a., in persona del presidente *pro-tempore* Giacinto Fornaroli, con i dott. procc. Angelo Motta e Paolo Trezzi di Magenta, piazza Liberazione, 6.

PREMESSE IN FATTO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 28 maggio 1987, il signor Cotti Piero esponeva di essere dipendente della Litografica Fornaroli S.p.a sin dal 4 ottobre 1976 e di essere stato assente dal lavoro per malattia, in data 26 luglio 1986. Al momento della visita domiciliare durante la fasce orarie di reperibilità, in data 26 luglio 1986, il lavoratore era

rimasto assente, ma al successivo controllo ambulatoriale del 28 luglio 1986, era stato riconosciuto non in condizioni di riprendere il lavoro. In data 31 luglio 1986 la Litografica Fornaroli contestava al Cotti l'assenza al momento della visita domiciliare e, con busta paga di agosto 1986, gli tratteneva l'integrazione del trattamento economico di malattia, per un importo di L. 253.856. Il Cotti contestava l'operato della Litografica Fornaroli, ritenendo che, a nomra dell'art. 5, decimo e quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638), il lavoratore avesse solo gli obblighi di rendersi rintracciabile durante le fasce orarie di reperibilità e di non sottrarsi senza giustificazioni alla visita di controllo, pena la perdita del diritto al trattamento economico.

Contestava anche che l'obbligo di osservare le fasce orarie significasse obbligo di essere trovato nel domicilio e proponeva questione di costituzionalità dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638, in relazione agli artt. 2, 13, 32 e 38 della Costituzione, ove interpretati nel senso di far discendere la sanzione della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia, dal semplice fatto che il lavoratore non venga trovato in casa al momento della visita domiciliare e non invece dall'accertamento dell'inesistenza della malattia stessa.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, che ribadiva la legittimità del proprio operato, anche alla luce-dell'art. 10 del c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali, in base al quale «il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, nelle fasce orarie che risultano determinate dai decreti che hanno dato attuazione all'art. 5 della legge n. 638/1983, disponibile per le visite di controllo» e «il mancato rispetto da parte del lavoratore» di tale obbligo «comporterà per il lavoratore stesso la perdita automatica del trattamento economico contrattuale... fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per cause inerenti la malattia».

All'udienza fissata per la discussione della causa, il pretore, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e sentire le parti, decideva di sospendere il giudizio, ritenendo la questione di costituzionalità rilevante ai fini della causa e non manifestamente infondata.

OSSERVA IN DIRITTO

È assai chiara la rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638, ai fini della decisione della causa, posto che questa richiede l'applicazione di tale articolo di legge, ovvero l'applicazione dell'art. 10 del c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende grafiche, norma questa che si ricollega direttamente all'art. 5 citato, interpretato nel modo che si pretende contrario alla normativa costituzionale.

La questione appare a questo pretore anche non manifestamente infondata.

La tematica della reperibilità del lavoratore nelle fasce orarie è stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza in maniera assai varia. In un primo tempo le maggiori questioni riguardavano l'applicabilità o meno della sanzione della perdita dell'indennità di malattia prima dell'effettuazione degli adempimenti amministrativi di formulazione degli schemi tipo di convenzione di cui alla legge 27 giugno 1981, n. 331, e di predisposizione del servizio idoneo ad assicurare il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti nelle fasce orarie di reperibilità (cfr. pret. Milano, 6 dicembre 1984, in Lav. 80, 1985, 177; trib. Udine, 27 ottobre 1984, in Foro it. 1985, I, 1181; pret. Torino, 18 aprile 1984, in Foro it. 1984, I, 2886). Una volta realizzate le convenzioni di cui sopra e predisposti i servizi medici necessari, il dibattito si è spostato sul significato del giustificato motivo, di cui all'art. 5, quattordicesimo comma (cfr. da ultimo pret. Milano, 28 marzo 1986, in Lav. 80, 1986, 886 e pret. Milano, 16 maggio 1986, in Lav. 80, 1986, 1137) e sul significato della «assenza alla visita di controllo» che impone, a norma dello stesso art. 5, quattordicesimo comma, della legge n. 638/1983, in mancanza di un giustificato motivo, la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia (cfr. da ultimo pret. Milano 15 ottobre 1984, 17 ottobre 1984 e 1º dicembre 1984, tutte in Lav. 80, 1985, 181; pret. Milano 21 maggio 1986 e 10 giugno 1986; trib. Milano, 1º ottobre 1986, tutte in Lav. 80, 1986, 1137). Due questioni di costituzionalità della norma in esame, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, sono poi state sollevate dal pretore di Firenze con l'ordinanza del 3 luglio 1984, pubblicata in Foro it. 1984, I, 2885.

Per rimanere nell'ambito del tema che qui interessa (significato della «assenza alla visita di controllo»), va detto che il d.m. 25 febbraio 1984 ha fissato le fasce orarie di reperibilità ed ha sancito l'obbligo per il medico di lasciare l'invito al lavoratore non reperito presso il domicilio, di recarsi alla visita ambulatoriale. Tale decreto è stato sostituito dal d.m. 8 gennaio 1985 ed infine dal d.m. 15 aglio 1986 che, pur confermando che il lavoratore non reperito presso il domicilio deve essere invitato con apposito avviso a presentarsi al controllo ambulatoriale, ha tuttavia «fatta salva la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico».

Proprio tale clausola, del tutto identica a quella riportata nell'art. 10 del c.c.n.l. citato, dimostra come i dubbi di costituzionalità dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638, siano fondati, ove la norma sia interpretata nel senso di far discendere la sanzione della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico dal semplice fatto che il lavoratore non venga trovato in casa al momento della visita domiciliare. Ed infatti, a parere di questo giudice, ratio della norma di legge è quella di consentire il controllo dello stato di malattia del lavoratore, al fine di evitare abusi ed assenteismi ingiustificati. La sanzione della decadenza dall'indennità di malattia deve dunque intendersi legittimamente irrogata solo allorquando il lavoratore sottoposto, a visita di controllo è stato riconosciuto idoneo al lavoro, ovvero nel caso in cui sia stato impossibile effettuare la visita di controllo, in quanto il lavoratore non sia stato reperito presso il proprio domicilio e non si sia presentato alla visita ambulatoriale.

Una diversa interpretazione pare nettamente in contrasto con gli artt. 2, 13, 32, 36 e 38 della Costituzione.

Se, infatti, ratio della legge fosse l'imposizione del rigido rispetto delle fasce orarie di reperibilità, ne deriverebbe un contrasto innanzitutto con gli artt. 2 e 13 della Costituzione, perché il controllo sullo stato di malattia si risolverebbe in una pesante compressione della libertà del lavoratore malato, inibendogli l'esercizio dei propri diritti e l'adempimento dei propri doveri, che non possono in alcun modo soffrire restrizioni e limitando la sua possibilità di disporre del proprio tempo e del proprio spazio vitale. È, infatti, del tutto infondato ed illogico un nesso tra «malattia» e «necessaria permanenza presso il domicilio» del lavoratore malato, essendo assai numerosi i casi in cui una malattia consente o, a volte, addirittura richiede, movimento ed abbandono di consuetudini sedentarie (si pensi, ad esempio, alla terapia da seguirsi per la rieducazione di arti lesionati).

Ma ne deriverebbe anche un contrasto con gli artt. 32, 36 e 38 della Costituzione, dato che la retribuzione (sostituita, per il lavoratore malato, dal trattamento di malattia) non è rivolta soltanto a tutelare le esigenze di vita del lavoratore, ma anche quelle della sua famiglia, perché questa possa godere di un'esistenza libera e dignitosa. La sottrazione del trattamento di malattia solo perché il lavoratore non sia stato trovato in casa alla visita di controllo, poi, vanifica la protezione accordata al lavoratore dall'art. 38 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «i lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di... malattia». Va detto infatti che la legge ordinaria «non può in alcuni casi sospendere il diritto in questione, per motivi che nulla hanno a vedere con l'esistenza di una malattia, ma che obbediscono soltanto alla necessità di disciplinare i lavoratori anche durante il loro stato di malattia»: cfr. pret. Milano, 3 aprile 1985, in Lav. 80, 1985, 852. E d'altra parte il trattamento economico di malattia è uno dei mezzi essenziali di tutela del diritto alla salute; la sua sottrazione ostacola la tutela dal bisogno in cui, tra l'altro, si sostanzia il diritto alla salute e lede un modo di essere della persona umana.

Per tutte queste ragioni, ritiene il pretore che la questione di costituzionalità esposta è rilevante ai fini della causa e non manifestamente infondata. Di conseguenza il giudizio va sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.

P. O. M.

Dichiara rilevante ai fini della causa e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, in relazione agli artt. 2, 13, 32, 36 e 38 della Costituzione, ove la norma sia interpretata nel senso di far discendere al sanzione della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia, dal semplice fatto che il lavoratore non venga trovato in casa al momento della visita domiciliare;

Sospende il procedimento indicato in epigrafe e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale:

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Abbiategrasso, addi 2 ottobre 1987

Il pretore: (firma illeggibile)

88C0800

)!

Ordinanza emessa il 7 marzo 1988 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. I.N.C.I.S.A. e l'I.N.P.S.

Sanità pubblica - Assistenza sanitaria - Cittadini italiani all'estero - Esclusione, nei loro confronti, con decreto legislativo, in caso di godimento di forme di assicurazione (obbligatoria o volontaria) a carico dei datori di lavoro, dell'assistenza sanitaria a carico dello Stato italiano, pur col mantenimento dei relativi obblighi contributivi - Violazione del principio stabilito al riguardo della legge di delega (possibilità della semplice riduzione dei contributi per assistenza sanitaria ma non esclusione di questa) - Limitazione della tutela previdenziale dovuta al lavoro italiano all'estero - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 199 e 369 del 1985.

(D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, artt. 2, lett. A), e 11, primo comma). (Cost., artt. 76, in relaz. a legge n. 398/1987, 35 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa dall'I.N.C.I.S.A. S.p.a., con sede in Parma, in persona del suo vicepresidente e amministratore delegato dott. Dino Politi, rappresentato e difeso nel presente giudizio dell'avv. Sergio Dalla Volta e Mattia Persiani di Roma, attrice contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), in persona del suo presidente pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. Anna Campilii, convenuto.

CONSIDERAZIONI IN FATTO

Con ricorso del 29 dicembre 1986 diretto al pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro la I.N.C.I.S.A. S.p.a. con sede in Parma, conveniva in giudizio l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) per sentir dichiarare che essa società non era e non é soggetta all'obbligo di contribuzione per l'assistenza sanitaria relativamente ai dipendenti italiani impiegati all'estero e che, per l'effetto l'I.N.P.S. va condannato al rimborso della somma di L. 809.181.818, oltre accessori, versata a far tempo dal 1º gennaio 1980 al 30 settembre 1986 a titolo di contributi sanitari.

All'uopo la ricorrente società esponeva testualmente che:

«1) La società ricorrente è titolare presso l'I.N.P.S., sede provinciale di Parma delle seguenti posizioni assicurative per i versamenti dei contributi di assistenza sanitaria relativi ai propri dipendenti italiani occupati all'estero:

Algeria n. 5600437261;

Iraq n. 5600888519;

Arabia Saudita n. 56001279367.

- 2) Con lettera racc. a.r. 30 giugno 1982 (doc. n. 1) essa notificava all'Istituto che a partire dal versamento contributivo relativo al mese di giugno avrebbe sospeso, cin riferimento alle posizioni assicurative sopra indicate, la corresponsione delle quote concernenti l'assicurazione contro le malattie con espressa riserva di chiedere il rimborso delle somme per tale titolo versate fino a quel momento. Ciò in aderenza al parere espresso dall'A.N.C.E. con lettera 1º febbraio 1982 inviata ai Ministeri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e del tesoro, e ritenuto che per il personale italiano da essa società impiegato nei paesi anzidetti venivano a realizzarsi le ipotesi di esclusione dal campo dei beneficiari delle prestazioni all'estero del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 2, lett. A del d.P.R. n. 618 (prestazioni garantite da leggi locali o prestazioni fornite dal datore di lavoro), nonché quella della non inclusione tra i soggetti obbligatoriamente iscritti ad un ente mutualistico di natura pubblica (art. 63, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 docc. nn. 2 e 3).
- 3) Con successive lettere raccomandate 10 maggio 1983, 1° settembre 1983 (docc. n. 4 e 6) I.N.C.I.S.A. ribadiva la propria determinazione e le riserve formulate; ribadiva altresì che essa provvedeva a fornire a proprie spese l'assistenza sanitaria in loco ai lavoratori italiani impiegati all'estero; aderiva, peraltro, all'invito dell'I.N.P.S. 11 aprile 1983 (doc. n. 7) di comunicare gli imponibili per il conteggio dei contributi di malattia e gli importi dei contributi stessi in relazione a ciascuna delle posizioni assicurative di cui al punto 1).
- 4) In data 16 aprile 1984 presentava all'I.N.P.S., sede provinciale di Parma, domanda di rimborso dei contributi di malattia versati per gli anzidetti dipendenti occupati all'estero (doc. n. 8).

Sulla domanda l'I.N.P.S. si pronunciava negativamente con racc. 27 dicembre 1984 (doc. n. 9) richiamando il contenuto della precedente lettera 11 aprile 1983, ossia l'apodittico assunto che le disposizioni attualmente in vigore non consentono a codesta ditta (n.d.r.: I.N.C.I.S.A.) la sospensione del pagamento del contributo per l'assistenza sanitaria dovuto per i lavoratori italiani all'estero.

- 6) Avverso tale decisione l'I.N.C.I.S.A. ricorreva in data 2 aprile 1985 al comitato esecutivo dell'istituto (doc. n. 10). Avvicinandosi il termine di scadenza per le regolarizzazioni contributive fissato dalla normativa sul condono previdenziale, sollecitava a mezzo telex 14.11.85 una pronuncia sul ricorso (doc. n. 11), tuttavia senza esito.
- 7) Conseguentemente con lettera raccomandate a.r. in data 9 dicembre 1985 comunicava al'I.N.P.S. di essere pervenuta alla determinazione di pagare come contestualmente pagava l'importo dei contributi dichiarato sui modelli DM 10/M e non versato nel periodo da giugno 1982 al settembre 1985, nonché le somme addebitate per sanzioni, secondo i prospetti riepilogativi che allegava, precisando che i pagamenti predetti venivano effettuati al solo scopo di non vedersi comminare le nuove sanzioni aggiuntive di cui all'art. 2 del d.-l. 20 novembre 1985, e con espressa riserva di ripetizione delle somme, risarcimento dei danni da svalutazione monetaria e interessi, in quanto pagamenti non dovuti (docc. nn. 12-18). Seguiva un ulteriore versamento per sanzioni civili effettuato il 19 febbraio 1986 (docc. nn. 19-21).
- 8) Infine con lettera racc. 18 gennaio 1986 del proprio legale (docc. n. 22) dissidava l'I.N.P.S. a procedere alla restituzione delle somme tutte come sopra indebitamente riscosse, preannunciando in disetto iniziative giudiziarie: lettera cui l'I.N.P.S. dava riscontro il 24 gennaio 1986 limitandosi a comunicare di avere sollecitato la definizione del ricorso presentato da I.N.C.I.S.A. al comitato esecutivo (doc. n. 23).
- 9) L'importo complessivo dei contributi di malattia e delle relative sanzioni civili da I.N.C.I.S.A. versati nel periodo dal 1º gennaio 1980 al 30 settembre 1986 ammonta a L. 809.181.818 come emerge dalle ricevute dei versamenti su c/c postale e dai modelli DM 10/M che si producono unitamente a prospetto riepilogativo (docc. nn. 24-150).
- 10) Di tali somme, nonché di quelle che continuerà a versare seppure con riserva, la ricorrente chiede il rimborso, ritenendo illegittima la pretesa dell'I.N.P.S. di sottoporre a contributo per assistenza sanitaria i rapporti di lavoro relativi ai dipendenti I.N.C.I.S.A. che hanno prestato e prestino la loro attività lavorativa nei paesi esteri sopra indicati».

Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'I.N.P.S. si costituiva in giudizio a mezzo di memoria difensiva nella quale concludeva per il rigetto delle domande attrici, previa, occorrendo trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità dell'art. 2, lett. A), del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, per contrasto con gli artt. 76, 35 e 38 della Costituzione.

Espletata la fase dell'istruzione probatoria, e autorizzata la presentazione di note difensive, il pretore osserva:

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

È pacifico in fatto (v. documentazione prodotta e deposizioni testimoniali) che l'I.N.C.I.S.A. S.p.a., in esecuzione di particolari contratti di lavoro, in favore dei lavoratori italiani che prestano la loro attività lavorativa in Algeria, Iraq, e Arabia Saudita, ha erogato in modo soddisfacente l'assistenza sanitaria nei detti stati esteri, a propria cura e spese, e, inoltre, ha provveduto al versamento dei relativi contributi sanitari in Italia per il periodo dal 1º gennaio 1980 al settembre 1986.

Al riguardo l'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale delegava, il Governo a emanare uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero, secondo i principi generali della legge stessa e con l'osservanza, fra l'altro, della seguente direttiva: a) «dovrà essere assicurata attraverso forme di assistenza diretta o indiretta, la tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari aventi diritto per tutto il periodo di permanenza all'estero connesso alla prestazione di attività lavorativa, qualora tali soggetti non godano di prestazioni siano palesemente inferiori ai livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3».

Riguardo ai contributi, l'art. 63, quarto comma, della stessa legge n. 833/1978, come sostituito dall'art. 15 del d.-l. 1º luglio 1980, n. 285, conv. nella legge 8 agosto 1980, n. 441, ha statuito che «il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero è disciplinato dal decreto di cui all'art. 37 della presente legge».

Il decreto delegato emanato in base al citato art. 37 è il d.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, che all'art. 1 ha stabilito, in via di principio, competere allo Stato l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e ai loro familiari aventi diritto, per tutto il periodo della loro permanenza fuori dal territorio italiano, connesso ad una attività lavorativa; e che, inoltre, lo Stato provvede alla detta assistenza nelle forme indicate nello stesso decreto, nel rispetto del livello delle prestazioni sanitarie di cui all'art. 3, della legge; n. 833/1978.

L'art. 2 del citato d.P.R. n. 618/1980 nel determinare i beneficiari dell'assistenza, statuisce:

«L'assistenza di cui all'art. 1 viene erogata, fatte salve le norme in materia contenute in accordi bilaterali o multilaterali fra l'Italia e gli altri Stati:

A) Ai cittadini italiani iscritti negli elenchi di cui al terzo comma dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i quali svolgano attività lavorativa all'estero, qualora tali soggetti non godano, mediante forme di assicurazione obbligatoria o volontaria, di prestazioni garantite da leggi locali o di prestazioni fornite dal datore di lavoro, o i livelli di tali prestazioni siano palesemente inferiori a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

Dall'art. 3 del d.P.R. n. 618/1980 sono poi stabilite le forme dell'assistenza sanitaria erogata dallo Stato, che può essere diretta o indiretta mediante rimborso delle spese.

Quanto ai contributi provvede l'art. 11 del citato d.P.R. n. 618/1980, statuendo che:

«Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i ministri degli affari esteri, delle finanze e della sanità, sono previste le specifiche modalità per il versamento dei contributi da parte dei soggetti di cui all'art. 2, lett. A), per i quali non sia già prevista dalle leggi vigenti l'iscrizione obbligatoria ad un istituto mutualistico pubblico e non sia applicabile il sistema previsto dal quinto comma dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

Né consegue che i «soggetti» a carico dei quali é previsto il versamento dei contributi sono quelli che, svolgendo attività lavorativa all'estero, «non godano, mediante forme di assicurazione obbligatoria o volontaria, di prestazioni garantite da leggi locali o di prestazioni fornite dal datore di lavoro», poiché in tali casi l'assistenza sanitaria è erogata dallo Stato a norma degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 618/1980 citato.

Nella specie, poiché i lavoratori interessati hanno invece goduto delle prestazioni sanitarie fornite dal datore di lavoro, gli stessi non dovrebbero essere soggetti al versamento dei contributi per l'assistenza sanitaria e, per essi, non dovrebbero essere soggetto il datore di lavoro in relazione all'aliquota a suo carico. In altri termini, il combinato disposto degli artt. 2, lett. A) e 11, primo comma, del d.P.R. n. 618/1980 ha previsto ipotesi di esclusione dall'ambito dei beneficiari del servizio sanitario nazionale; con la conseguenza che l'esclusione delle prestazioni del s.s.n. determina anche l'esclusione dell'obbligo contributivo, talché, nei casi sopra detti, è stata mantenuta non tanto una relazione di corrispettività funzionale fra contributi e prestazioni-sanitarie, quanto piuttosto una sorta di corrispettività genetica — con riguardo alla particolare categoria dei lavoratori italiani all'estero —.

Una delle ipotesi di esclusione è costituita dall'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte del datore di lavoro, che è un'ipotesi diversa da quella della compensazione fra debito contributivo e credito del datore di lavoro per anticipazione delle spese per l'assistenza sanitaria, prevista a proposito della forma indiretta di assistenza, di cui agli artt. 3 e 7, ultimo comma del d.P.R. n. 618/1980, che rimane pur sempre a carico dello Stato.

Se così è, l'ipotesi di esclusione dell'assistenza erogata dallo Stato, prevista dall'art. 2, lett. A), del d.P.R. n. 618/1980 nei confronti di soggetti che godano, mediante forme di assicurazione obbligatoria o volontaria, di prestazioni fornite dal datore di lavoro, esula dall'ambito di previsione sia dell'art. 37, primo comma, lett. a), della legge n. 833/1978, che aveva fatto riferimento, ai fini dell'assistenza, soltanto ai soggetti che «non godano di prestazioni assistenziali garantite da leggi locali»; sia dell'art. 63, quarto comma, della stessa legge n. 833/1978, che in relazione all'ipotesi di cui all'art. 37 aveva previsto l'obbligo contributivo da parte dei cittadini italiani all'estero da disciplinarsi con il decreto delegato di cui allo stesso art. 37.

Ne è derivata così una situazione normativa che in concreto limita, al di là e al di fuori dei casi previsti dalla legge delega, gli interventi dell'assistenza sanitaria erogata dallo Stato e la correlativa contribuzione per tale assistenza, in corrispondenza a forme di assistenza sanitaria lasciate all'iniziativa privata, quale quella conseguita con forme di assicurazione obbligatoria o volontaria, ovvero con le prestazioni fornite dal datore di lavoro.

Tale situazione normativa è in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in quanto il decreto delegato esclude dall'assistenza sanitaria dello Stato all'estero, senza però escluderli in via di principio dall'assicurazione italiana contro le malattie, anche i lavoratori alle dipendenze di imprese, che provvedono direttamente alle prestazioni sanitarie; ipotesi non prevista dalla legge delega, mentre il decreto delegato avrebbe ben potuto considerare la stessa ipotesi alla stregua di prestazioni in forma indiretta, con possibilità di rimborso delle spese al datore di lavoro, secondo le procedure dell'art. 7 del d.P.R. n. 618/1980.

La violazione dei limiti della delega comporta che pure illegittimamente è stata prevista l'esclusione dell'obbligo contributivo, ex art. 11 del d.P.R. n. 618/1980, nell'ipotesi di assistenza apprestata da parte del datore di lavoro; e sotto tale profilo la questione è, pertanto, rilevante ai fini della decisione della causa.

L'eccesso di potere da parte del delegato sembra, fra l'altro, essere confermato dal ius superveniens, poiché il d.-l. 31 luglio 1987, n. 317, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani all'estero, all'art. 4, comma secondo, lett. b), ha previsto che «nei confronti dei datori di lavoro che apprestano idonei presidi sanitari a favore dei dipendenti o assicurano comunque a proprie spese l'assistenza sanitaria nel Paese estero, ovvero assicurano i dipendenti contro le malattie in regime obbligatorio in virtù della legislazione del Paese estero, può, con specifici decreti del Ministro del lavoro..., essere ridotto il contributo per assistenza sanitaria...».

Il che lascia chiaramente intendere che prima della legge medesima il contributo in questione era dovuto in misura ordinaria e che solo ora tale misura può essere «ridotta».

L'esclusione dell'assistenza sanitaria a carico dello Stato, nell'ipotesi di prestazioni fornite dal datore di lavoro, come tali lasciate all'iniziativa privata, pare pure in contrasto con gli artt. 35 e 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto è limitativa dell'intervento dello Stato italiano nella tutela del lavoro italiano all'estero, secondo le indicazioni provenienti dalla stessa Corte costituzionale, di cui alle sentenze n. 199 del 3 luglio 1985 e n. 369 del 30 dicembre 1985.

Pertanto, poiché la questione di legittimità costituzionale appare rilevante e non manifestamente infondata, se ne rimette l'esame alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, lett. A, e 11, primo comma, del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, nella parte in cui è prevista l'esclusione dell'assistenza sanitaria a carico dello Stato e del relativo obbligo contributivo nei confronti dei soggetti che svolgono attività lavorativa all'estero qualora godano di prestazioni fornite dal datore di lavoro, in relazione agli artt. 76, 35 c 38, secondo comma, della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Parma, addi 7 marzo 1988

Il pretore-giudice del lavoro: FERRAÙ

١

N. 232

Ordinanza emessa il 17 gennaio 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 maggio 1988) dal tribunale di Catania sul ricorso elettorale proposto da Sciabica Francesco ed altro contro Ferraro Carmelo

Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Ineleggibilità degli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune - Ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo per i cittadini residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre regioni - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 129/75 e 45/77.

(D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3). (Cost., artt. 51, primo comma, e 3).

IL TRIBUNALE

Ritenuto che l'art. 5, n. 3, del d.p.r.s. 20 agosto 1960, n. 3, sancisce l'ineleggibilità a consigliere comunale degli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune stesso;

che l'art. 15, n. 3, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante analoga disposizione, è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune, che siano cessati dalla carica o si siano dimessi prima della convalida dell'elezione (Corte costituzionale 21 maggio 1975, n. 129);

che con sentenza n. 45/1977 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle citate norme con riferimento a coloro che ricevono uno stipendio o salario dagli enti cennati;

che, conseguentemente, non essendo possibile in Sicilia per gli amministratori degli enti in parola, rimuovere con scelta tempestiva la detta causa di ineleggibilità, risulta compresso senza apprezzabili ragioni o, quanto meno, oltre il limite del necessario, il diritto costituzionalmente garantito ad ogni cittadino di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (art. 51, primo comma, della Costituzione), con violazione, altresì, per i cittadini residenti nella regione siciliana, del principio di eguaglianza in relazione alla più ampia situazione giuridica protetta per i cittadini residenti in altre regioni dello Stato, che non trova giustificazione in alcuna particolare situazione locale o esigenza esclusiva della regione (v. Corte costituzionale n. 108/69 e n. 162/85);

Considerato che la questione è rilevante nel presente procedimento, nel quale è stata chiesta la dichiarazione di ineleggibilità del convenuto, componente del comitato di gestione della u.s.l. n. 34 di Catania (struttura affine ad una azienda pubblica e sottoposta a controlli di vario genere da parte del comune) che si è dimesso in data anteriore alla convalida dell'elezione;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 5, n. 3, del d.p.r.s. 20 agosto 1960, n. 3, nella parte in cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune, che siano cessati dalla carica o si siano dimessi prima della convalida dell'elezione;

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e della giunta regionale, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato e della assemblea siciliana.

Così deciso in Catania il 17 gennaio 1986, nella camera di consiglio della prima sezione civile del tribunale.

Il presidente: (firma illeggibile)

Ordinanza emessa il 17 gennaio 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 maggio 1988) dal tribunale di Catania sul ricorso elettorale proposto da Sciabica Francesco ed altro contro Castorina Orazio Giuseppe

Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Incleggibilità degli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune - Ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo per i cittadini residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre regioni - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 129/75 e 45/77.

(D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3). (Cost., artt. 51, primo comma, e 3).

Il testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 232/1988).

88C0835

N. 234

Ordinanza emessa il 20 dicembre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 maggio 1988) dal tribunale di Catania sul ricorso elettorale proposto da Russo Francesco contro consiglio comunale di Viagrande

Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Ineleggibilità di coloro che ricevono salari o stipendi da parte del comune o enti soggetti a vigilanza del comune stesso o che prestano direttamente o indirettamente servizi nell'interesse di tale ente - Ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo per i cittadini residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre regioni.

(D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, nn. 3 e 7). (Cost., artt. 3 e 51).

IL TRIBUNALE

OSSERVA

Questo organo giudiziario e altri (v. tribunale Agrigento 11 ottobre 1983 in Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1985, n. 13; tribunale Messina 30 ottobre 1984 in Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1985, n. 273-bis) hanno dichiarato (cfr. ordinanze 26 aprile 1985; 8 novembre 1985, etc.) non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, nn. 3 e 7, del d.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, con riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui si prevede la ineleggibilità a consigliere comunale al di fuori dei limiti di cui agli artt. 2 e 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Precedenti che non si possono non seguire per la medesimezza delle situazioni in esame. Invero, v'è disparità di trattamento in ordine alla eleggibilità a consigliere comunale tra il citato d.p.r.s. n. 3/1960, artt. 5, nn. 3 e 7, e la citata legge n. 154/1981, artt. 2, n. 8, e 3, n. 2, in base ai principi enunciati dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 108/1969 e 162/1985) secondo cui la potestà esclusiva delle regioni in materia elettorale trova limitè nella osservanza dell'art. 51 della Costituzione in materia di elettorato passivo nel senso che le regioni non possono costituire cause di ineleggibilità nuove e diverse rispetto a quelle previste dall'ordinamento statuale non giustificate da particolari situazioni locali e da particolari esigenze esclusive delle singole regioni. Nella regione Sicilia non sembrano ravvisarsi situazioni tali da giustificare le indicate diversità di trattamento.

La questione è rilevante nel presente procedimento nel quale è stata sollevata la questione di ineleggibilità a consigliere comunale del convenuto.

Invero, costui è medico convenzionato della u.s.l. n. 33.

Per costante giurisprudenza le u.s.l. costituiscono amministrazioni autonome o emanazione del comune o dei comuni facenti parte del territorio relativo (cfr. Cassazione 25 giugno 1985, n. 3812). L'u.s.l. è solo una struttura operativa (complesso di presidi, uffici, servizi) dei comuni per il cui mezzo questi esercitano le proprie funzioni assolvendo ai compiti del servizio sanitario nazionale; sono organismi non assimilabili a ente fornito di personalità giuridica, ma affine, per numerosi aspetti, alla azienda pubblica, creati per il perseguimento di fini non propri ma di detti enti; sono sottoposti a controlli di vario genere da parte del comune. Sono i consiglieri comunali ad eleggere i membri dell'assemblea, dotata di poteri di controllo sull'operato dei comitati di gestione, dovendo essi, ai sensi dell'art. 50, primo comma, della legge nazionale n. 833/1978, provvedere al risanamento dell'eventale disavanzo di gestione; i beni mobili e immobili, poi, degli enti ospedalieri, soppressi a seguito della istituzione delle u.s.l., sono stati trasferiti al patrimonio del comune nel cui territorio sono ubicati (pur restando soggetti a vincoli di destinazione in favore della u.s.l. che li utilizza, art. 66, primo comma, della legge n. 833/1978).

P. O. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 5, n. 3, della l.r.s. n. 3/1960, nella parte in cui prevede la ineleggibilità di tutti coloro che ricevano salari o stipendi da parte del comune o da parte di enti soppressi a vigilanza del comune, e al n. 7 dello stesso articolo, nella parte in cui prevede la ineleggibilità a consiglicre comunale di tutti coloro i quali hanno parte, direttamente o indirettamente, in servizi prestati nell'interesse del comune, in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione;

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e della giunta regionale, nonché comunicata ai Presidenti dalla Camera dei deputati e del Senato e della assemblea siciliana;

Sospende il giudizio.

Così deciso in Catania il 20 dicembre 1985, nella camera di consiglio della prima sezione civile del tribunale.

Il presidente: (firma illeggibile)

88C0836

N. 235

Ordinanza emessa il 20 dicembre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 maggio 1988) dal tribunale di Catania sul ricorso elettorale proposto da Limina Ignazio contro Grifò Libero Nunziato

Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Ineleggibilità di coloro che ricevono salari o stipendi da parte del comune o enti soggetti a vigilanza del comune stesso o che prestano direttamente o indirettamente servizi nell'interesse di tale ente - Ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo per i cittadini residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre regioni.

(D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, nn. 3 e 7). (Cost., artt. 3 e 51).

IL TRIBUNALE OSSERVA

Questo organo giudiziario e altri (v. tribunale Agrigento 11 ottobre 1983 in Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1985, n. 13; tribunale Messina 30 ottobre 1984 in Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1985, n. 273-bis) hanno dichiarato (cfr. ordinanze 26 aprile 1985; 8 novembre 1985, etc.) non manifestamente infondata la questione di illegittimità

costituzionale dell'art. 5, nn. 3 e 7, del d.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, con riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui si prevede la ineleggibilità a consigliere comunale al di fuori dei limiti di cui agli artt. 2 e 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Precedenti che non si possono non seguire per la medesimezza delle situazioni in esame. Invero, v'è disparità di trattamento in ordine alla eleggibilità a consigliere comunale tra il citato d.p.r.s. n. 3/1960, artt. 5, nn. 3 e 7, e la citata legge n. 154/1981, artt. 2, n. 8, e 3, n. 2, in base ai principi enunciati dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 108/1969 e 162/1985) secondo cui la potestà esclusiva delle regioni in materia elettorale trova limite nella osservanza dell'art. 51 della Costituzione in materia di elettorato passivo nel senso che le regioni non possono costituire cause di ineleggibilità nuove e diverse rispetto a quelle previste dall'ordinamento statuale non giustificate da particolari situazioni locali e da particolari esigenze esclusive delle singole regioni. Nella regione Sicilia non sembrano ravvisarsi situazioni tali da giustificare le indicate diversità di trattamento.

La questione è rilevante nel presente procedimento nel quale è stata sollevata la questione di ineleggibilità a consigliere comunale del convenuto.

Invero, costui è medico convenzionato della u.s.l. n. 38 di Giarre.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 234/1988).

Il presidente: (firma illeggibile)

88C0837

N. 236

Ordinanza emessa il 20 dicembre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 maggio 1988) dal tribunale di Catania sul ricorso elettorale proposto da Coppola Santa contro Finocchiaro Vittorio ed altro

Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Ineleggibilità di coloro che ricevono salari o stipendi da parte del comune o enti soggetti a vigilanza del comune stesso o che prestano direttamente o indirettamente servizi nell'interesse di tale ente - Ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo per i cittadini residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre regioni.

(D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, nn. 3 e 7). (Cost., artt. 3 e 51).

IL TRIBUNALE

OSSERVA

Questo organo giudiziario e altri (v. tribunale Agrigento 11 ottobre 1983 in Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1985, n. 13; tribunale Messina 30 ottobre 1984 in Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1985, n. 273-bis) hanno dichiarato (cfr. ordinanze 26 aprile 1985; 8 novembre 1985, etc.) non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, nn. 3 e 7, del d.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, con riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui si prevede la ineleggibilità a consigliere comunale al di fuori dei limiti di cui agli artt. 2 e 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Precedenti che non si possono non seguire per la medesimezza delle situazioni in esame. Invero, v'è disparità di trattamento in ordine alla eleggibilità a consigliere comunale tra il citato d.p.r.s. n. 3/1960, artt. 5, nn. 3 e 7, e la citata legge n. 154/1981, artt. 2, n. 8, e 3, n. 2, in base ai principi enunciati dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 108/1969 e 162/1985) secondo cui la potestà esclusiva delle regioni in materia elettorale trova limite nella osservanza dell'art. 51 della Costituzione in materia di elettorato passivo nel senso che le regioni non possono costituire cause di ineleggibilità nuove e diverse rispetto a quelle previste dall'ordinamento statuale non giustificate da particolari situazioni locali e da particolari esigenze esclusive delle singole regioni. Nella regione Sicilia non sembrano ravvisarsi situazioni tali da giustificare le indicate diversità di trattamento.

La questione è rilevante nel presente procedimento nel quale è stata sollevata la questione di ineleggibilità a consigliere comunale del convenuto.

Invero, costui è medico condotto di Paternò, medico scolastico e medico convenzionato con l'u.s.l. n. 31.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 234/1988).

Il presidente: (firma illeggibile)

88C0838

N. 237

Ordinanza emessa il 20 dicembre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 maggio 1988) dal tribunale di Catania sul ricorso elettorale proposto da Coppola Santa contro Ronsisvalle Vincenzo ed altro

Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Incleggibilità di coloro che ricevono salari o stipendi da parte del comune o enti soggetti a vigilanza del comune stesso o che prestano direttamente o indirettamente servizi nell'interesse di tale ente - Ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo per i cittadini residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre regioni.

(D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, nn. 3 e 7). (Cest., artt. 3 e 51).

IL-TRIBUNALE

OSSERVA

Questo organo giudiziario e altri (v. tribunale Agrigento 11 ottobre 1983 in Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1985, n. 13; tribunale Messina 30 ottobre 1984 in Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1985, n. 273-bis) hanno dichiarato (cfr. ordinanze 26 aprile 1985; 8 novembre 1985, etc.) non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, nn. 3 e 7, del d.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, con riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui si prevede la ineleggibilità a consigliere comunale al di fuori dei limiti di cui agli artt. 2 e 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Precedenti che non si possono non seguire per la medesimezza delle situazioni in esame. Invero, v'è disparità di trattamento in ordine alla eleggibilità a consigliere comunale tra il citato d.p.r.s. n. 3/1960, artt. 5, nn. 3 e 7, e la citata legge n. 154/1981, artt. 2, n. 8, e 3, n. 2, in base ai principi enunciati dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 108/1969 e 162/1985) secondo cui la potestà esclusiva delle regioni in materia elettorale trova limite nella osservanza dell'art. 51 della Costituzione in materia di elettorato passivo nel senso che le regioni non possono costituire cause di ineleggibilità nuove e diverse rispetto a quelle previste dall'ordinamento statuale non giustificate da particolari situazioni locali e da particolari esigenze esclusive delle singole regioni. Nella regione Sicilia non sembrano ravvisarsi situazioni tali da giustificare le indicate diversità di trattamento.

La questione è rilevante nel presente procedimento nel quale è stata sollevata la questione di ineleggibilità a consigliere comunale del convenuto.

Invero, costui è convenzionato con l'u.s.l. n. 31.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 234/1988).

Il presidente: (firma illeggibile)

88C0839

N. 238

Ordinanza emessa il 20 dicembre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 maggio 1988) dal tribunale di Catania sul ricorso elettorale proposto da Coppola Santa contro Lo Presti Vincenzo ed altro

Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Incleggibilità di coloro che ricevono salari o stipendi da parte del comune o enti soggetti a vigilanza del comune stesso o che prestano direttamente o indirettamente servizi nell'interesse di tale ente - Ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo per i cittadini residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre regioni.

(D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, nn. 3 e 7). (Cost., artt. 3 e 51).

IL TRIBUNALE

OSSERVA

Questo organo giudiziario e altri (v. tribunale Agrigento 11 ottobre 1983 in Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1985, n. 13; tribunale Messina 30 ottobre 1984 in Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1985, n. 273-bis) hanno dichiarato (cfr. ordinanze 26 aprile 1985; 8 novembre 1985, etc.) non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, nn. 3 e 7, del d.P.R. agosto 1960, n. 3, con riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui si prevede la ineleggibilità a consigliere comunale al di fuori dei limiti di cui agli artt. 2 e 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Precedenti che non si possono non seguire per la medesimezza delle situazioni in esame. Invero, v'è disparità di trattamento in ordine alla eleggibilità a consigliere comunale tra il citato d.p.r.s. n. 3/1960, artt. 5, nn. 3 e 7, e la citata legge n. 154/1981, artt. 2, n. 8, e 3, n. 2, in base ai principi enunciati dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 108/1969 e 162/1985) secondo cui la potestà esclusiva delle regioni in materia elettorale trova limite nella osservanza dell'art. 51 della Costituzione in materia di elettorato passivo nel senso che le regioni non possono costituire cause di ineleggibilità nuove e diverse rispetto a quelle previste dall'ordinamento statuale non giustificate da particolari situazioni locali e da particolari esigenze esclusive delle singole regioni. Nella regione Sicilia non sembrano ravvisarsi situazioni tali da giustificare le indicate diversità di trattamento.

La questione è rilevante nel presente procedimento nel quale è stata sollevata la questione di ineleggibilità a consigliere comunale del convenuto.

Invero, costui è dipendente dell'u.s.l. n. 31.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 234/1988).

Il presidente: (firma illeggibile)

Ordinanza emessa il 20 dicembre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 maggio 1988) dal tribunale di Catania sul ricorso elettorale proposto da Coppola Santa contro Chisari Salvatore

Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Ineleggibilità di coloro che ricevono salari o stipendi da parte del comune o enti soggetti a vigilanza del comune stesso o che prestano direttamente o indirettamente servizi nell'interesse di tale ente - Ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo per i cittadini residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre regioni.

(D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, nn. 3 e 7). (Cost., artt. 3 e 51).

IL TRIBUNALE

OSSERVA

Questo organo giudiziario e altri (v. tribunale Agrigento 11 ottobre 1983 in Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1985, n. 13; tribunale Messina 30 ottobre 1984 in Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1985, n. 273-bis) hanno dichiarato (cfr. ordinanze 26 aprile 1985; 8 novembre 1985, etc.) non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, nn. 3 e 7, del d.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, con riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui si prevede la ineleggibilità a consigliere comunale al di fuori dei limiti di cui agli artt. 2 e 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Precedenti che non si possono non seguire per la medesimezza delle situazioni in esame. Invero, v'è disparità di trattamento in ordine alla eleggibilità a consigliere comunale tra il citato d.p.r.s. n. 3/1960, artt. 5, nn. 3 e 7, e la citata legge n. 154/1981, artt. 2, n. 8, e 3, n. 2, in base ai principi enunciati dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 103/1969 e 162/1985) secondo cui la potestà esclusiva delle regioni in materia elettorale trova limite nella osservanza dell'art. 51 della Costituzione in materia di elettorato passivo nel senso che le regioni non possono costituire cause di ineleggibilità nuove e diverse rispetto a quelle previste dall'ordinamento statuale non giustificate da particolari situazioni locali e da particolari esigenze esclusive delle singole regioni. Nella regione Sicilia non sembrano ravvisarsi situazioni tali da giustificare le indicate diversità di trattamento.

La questione è rilevante nel presente procedimento nel quale è stata sollevata la questione di ineleggibilità a consigliere comunale del convenuto.

Invero, costui è medico convenzionato con l'u.s.l. n. 31 di Paternò.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 234/1988).

Il presidente: (firma illeggibile)

Ordinanza emessa il 20 dicembre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 maggio 1988) dal tribunale di Catania sul ricorso elettorale proposto da Bibbo Emanuele contro Guerini Salvatore

Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Ineleggibilità di coloro che ricevono salari o stipendi da parte del comune o enti soggetti a vigilanza del comune stesso o che prestano direttamente o indirettamente servizi nell'interesse di tale ente - Ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo per i cittadini residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre regioni.

(D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, nn. 3 e 7). (Cost., artt. 3 e 51).

IL TRIBUNALE

OSSERVA

Questo organo giudiziario e altri (v. tribunale Agrigento 11 ottobre 1983 in Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1985, n. 13; tribunale Messina 30 ottobre 1984 in Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1985, n. 273-bis) hanno dichiarato (cfr. ordinanze 26 aprile 1985; 8 novembre 1985, etc.) non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, nn. 3 e 7, del d.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, con riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui si prevede la ineleggibilità a consigliere comunale al di fuori dei limiti di cui agli artt. 2 e 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Precedenti che non si possono non seguire per la medesimezza delle situazioni in esame. Invero, v'è disparità di trattamento in ordine alla eleggibilità a consigliere comunale tra il citato d.p.r.s. n. 3/1960, artt. 5, nn. 3 e 7, e la citata legge n. 154/1981, artt. 2, n. 8, c 3, n. 2, in base ai principi enunciati dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 108/1969 e 162/1985) secondo cui la potestà esclusiva delle regioni in materia elettorale trova limite nella osservanza dell'art. 51 della Costituzione in materia di elettorato passivo nel senso che le regioni non possono costituire cause di ineleggibilità nuove e diverse rispetto a quelle previste dall'ordinamento statuale non giustificate da particolari situazioni locali e da particolari esigenze esclusive delle singole regioni. Nella regione Sicilia non sembrano ravvisarsi situazioni tali da giustificare le indicate diversità di trattamento.

La questione è rilevante nel presente procedimento nel quale è stata sollevata la questione di ineleggibilità a consigliere comunale del convenuto.

Invero, costui è medico convenzionato con l'u.s.l. n. 38 di Giarre.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 234/1988).

Il presidente: (firma illeggibile)

Ordinanza emessa il 20 dicembre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 maggio 1988) dal tribunale di Catania sul ricorso elettorale proposto da Bibbo Emanuele contro Calabrese Rosario

Sicilia - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Ineleggibilità di coloro che ricevono salari o stipendi da parte del comune o enti soggetti a vigilanza del comune stesso o che prestano direttamente o indirettamente servizi nell'interesse di tale ente - Ingiustificata compressione del diritto di elettorato passivo per i cittadini residenti in Sicilia rispetto a quelli residenti in altre regioni.

(D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, nn. 3 e 7). (Cost., artt. 3 e 51).

IL TRIBUNALE

OSSERVA

Questo organo giudiziario e altri (v. tribunale Agrigento 11 ottobre 1983 in Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1985, n. 13; tribunale Messina 30 ottobre 1984 in Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1985, n. 273-bis) hanno dichiarato (cfr. ordinanze 26 aprile 1985; 8 novembre 1985, etc.) non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, nn. 3 e 7, del d.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, con riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui si prevede la ineleggibilità a consigliere comunale al di fuori dei limiti di cui agli artt. 2 e 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Precedenti che non si possono non seguire per la medesimezza delle situazioni in esame. Invero, v'è disparità di trattamento in ordine alla eleggibilità a consigliere comunale tra il citato d.p.r.s. n. 3/1960, artt. 5, nn. 3 e 7, e la citata legge n. 154/1981, artt. 2, n. 8, e 3, n. 2, in base ai principi enunciati dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 108/1969 e 162/1985) secondo cui la potestà esclusiva delle regioni in materia elettorale trova limite nella osservanza dell'art. 51 della Costituzione in materia di elettorato passivo nel senso che le regioni non possono costituire cause di ineleggibilità nuove e diverse rispetto a quelle previste dall'ordinamento statuale non giustificate da particolari situazioni locali e da particolari esigenze esclusive delle singole regioni. Nella regione Sicilia non sembrano ravvisarsi situazioni tali da giustificare le indicate diversità di trattamento.

La questione è rilevante nel presente procedimento nel quale è stata sollevata la questione di ineleggibilità a consigliere comunale del convenuto.

Invero, costui è medico convenzionato con l'u.s.l. n. 38 di Giarre.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 234/1988).

Il presidente: (firma illeggibile)

Ordinanza emessa il 5 febbraio 1988 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Migliardi Genesio ed altri

Imposta IVA - Documenti di accompagnamento di beni viaggianti - Contraffazione e/o alterazione - Previsione di sanzioni penali anziché amministrative - Eccesso di delega.

(D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, ultimo comma, in relazione al d.-l. 18 marzo 1976, n. 46, art. 7, convertito, con modificazioni; in legge 10 maggio 1976, n. 249).

(Cost., artt. 76 e 77).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. n. 627/1978 per contrasto con gli artt. 76 e 77 della costituzione, sollevata dal pubblico ministero, alla quale si è associata la difesa;

Rilevato che alla luce della perizia in atto la contestata alterazione della bolla appare essere avvenuta;

Premesso che la previsione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti trova origine nel d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 649;

Rilevato che la norma da ultimo menzionata ha legittimato il Governo all'introduzione di sanzioni di tipo esclusivamente amministrativo;

Rilevato, ancora, che la sanzione prevista dal denunciato art. 7 del d.P.R. n. 627/1978 è, invece, di tipo penale;

Osservato che la legittimità di un siffatto tipo di sanzione non può ritenersi fondata sulla delega legislativa 9 ottobre 1971, n. 825, per la riforma tributaria, mancando nella stessa ogni previsione di documenti quali quelli oggetto del d.P.R. n. 627/1978, come comprovato dalla riconosciuta necessità dello stesso legislatore di conferire nuova delega, quale è stata quella del 1976;

Ritenuto, conseguentemente, che la previsione della sanzione penale non pare essere avvenuta nell'ambito dei poteri conferiti dal legislatore al Governo e, quindi, in violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, onde l'eccezione non appare manifestamente infondata;

Ritenuto, peraltro, che la soluzione della prospettata questione appare rilevante ai fini del decidere, atteso che Migliardi Genesio e Claudio sono imputati dell'aver fatto uso di una bolla di accompagnamento alterata nella quantità dei beni viaggianti ex art. 7, ultimo comma, del d.P.R. n. 627/1978;

Condivise le motivazioni delle più diffuse ordinanze 29 aprile 1978 sez. istr. corte d'appello di Torino e 20 gennaio 1987 g.i. presso il tribunale di Vicenza;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale relativa all'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, in relazione all'art. 7 del d.-l. 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, ed agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla, altresì, ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Torino, addi 5 febbraio 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

Ordinanza emessa il 26 febbraio 1988 dal pretore di Pescara nel procedimento civile vertente tra Cosmi Adelmo e la prefettura di Pescara

Modifiche al sistema penale - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione del prefetto che irroga una sanzione pecuniaria per infrazioni al codice della strada - Esclusione della facoltà del pretore, in caso di mancata comparizione dell'opponente all'udienza, di non convalidare l'ordinanza-ingiunzione, anche quando la prova della responsabilità dell'interessato può essere esclusa in base alla documentazione già allegata al ricorso - Ingiustificata disparità di trattamento riguardo alla effettività sostanzionale del diritto di difesa.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, quinto e dodicesimo comma). (Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva;

Rilevato che l'opponente Cosmi Adelmo contesta la legittimità dell'ordinanza del prefetto con la quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di L. 28.250 per aver sostato in senso vietato nel centro di Pescara ed assume che nel verbale di accertamento di infrazione è indicato un veicolo Opel mentre egli è proprietario di una Fiat 127 la cui targa FR/215313 corrisponde, invece, a quella rilevata dai verbalizzanti deducendo che in data 30 agosto 1983 il veicolo di sua proprietà si è trovato costantemente in sosta in comune diverso da quello di Pescara;

Atteso che l'assunto del Cosmi è suffragato da un atto di notorietà del comune di Trevi nel Lazio (prov. di Frosinone) allegato al ricorso in opposizione;

Rilevato che il Cosmi non si è presentato all'udienza e che la prefettura di Pescara non si è costituita;

Considerato che tale atto di notorietà pur non costituendo elemento di prova certa dell'assunto difensivo dell'opponente può considerarsi, tuttavia, un indizio favorevole al Cosmi avendo i testi che hanno rilasciato la dichiarazione, di cui all'atto di notorietà prodotto, confermato che il veicolo tg. FR/215313 si è trovato per l'intero pomeriggio del 30 agosto 1983 in sosta in località diversa da quella indicata dal verbalizzante;

Atteso che la documentazione prodotta dall'opponente potrebbe in astratto indurre ad accogliere l'opposizione del Cosmi ai sensi dell'art. 23, dodicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, non essendo sufficienti nella fattispecie le prove della responsabilità del Cosmi;

Considerato però che tale accoglimento non è consentito in quanto l'interessato dopo aver promosso l'opposizione ai sensi dell'art. 23 della legge sopra indicata ha omesso di presentarsi in udienza e neppure ha giustificato tale condotta processuale sicché in concreto soccorre la disciplina del quinto comma stesso art. 3 che impone, invece, di convalidare l'ordinanza-ingiunzione opposta;

Atteso che secondo il giudicante il disposto del quinto comma dell'art. 23 della legge n. 689/1981 che obbliga la parte opponente a comparire all'udienza per la trattazione del giudizio di opposizione anche quando la prova della responsabilità dell'opponente può essere esclusa dagli stessi elementi di prova offerti in sede di deposito del ricorso potrebbe contrastare con l'art. 24 della Costituzione per violazione del diritto di difesa e con l'art. 3 della Costituzione per irrazionale diversità di trattamento tra chi compare all'udienza e chi invece omette di presentarsi e ciò pur essendosi quest'ultimo già costituito con il deposito del ricorso di opposizione;

P. Q. M.

Sospende il giudizio;

Rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del quinto e dodicesimo comma dell'art. 23 della legge n. 689/1981 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui obbligando l'opponente a presentarsi all'udienza per l'ulteriore trattazione del giudizio non consente al pretore di non convalidare l'ordinanza- ingiunzione quando la responsabilità dell'interessato può escludersi dall'esame della documentazione allegata al ricorso.

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Pescara, addì 26 febbraio 1988

Il pretore: Angelini

Ordinanza emessa il 12 gennaio 1987, (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 maggio 1988 dal pretore di Tricste nel procedimento civile vertente tra Lo Cuoco Cané Maria Clara e l'amministrazione finanziaria dello Siato ed altra

Imposte in genere. - Commissioni tributarie - Mancata previsione della possibilità di sospensione dei provvedimenti amministrativi di riscossione delle imposte.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54, primo comma; c.p.c., art. 700). (Cost., artt. 24 e 113).

IL VICE PRETORE ONORARIO

Sciogliendo la riserva;

Premesso

che nella fattispecie ci si trova in presenza di una lacuna legislativa in quanto la commissione tributaria, investita dell'esame relativo all'imposizione di tasse e imposte a carico della ricorrente, non ha il potere di sospendere la riscossione forzata degli importi messi a ruolo, e ciò in contrasto con i poteri attribuiti ad ogni altro giudice;

che la Costituzione italiana prevede che il cittadino-contribuente possa difendere e tutelare vuoi i suoi diritti, vuoi i suoi interessi legittimi, senza porre limitazioni alcuna;

che la ricorrente ha quindi il diritto di tutelarsi contro eventuali errori della pubblica amministrazione;

che non ha alcun senso logico-giuridico il fatto di statuire che la sospensione della riscossione delle imposte possa essere chiesta all'intendente di finanza, in quanto tale organo è null'altro che il rappresentante periferico del Ministero delle finanze:

che a sensi di legge l'esattoria riscuotitrice è obbligata a notificare la pendenza del ricorso all'avvocatura dello Stato, domiciliataria del ministero;

che quindi in pratica diventa parte del procedimento nella persona del suo rappresentante periferico;

che non ha neppure senso la tesi che vorrebbe imporre al contribuente il ricorso al tribunale amministrativo nel caso di diniego della sospensione della riscossione delle imposte da parte dell'intendente di finanza, in quanto anche il tribunale amministrativo è incompetente nel merito (questioni tributarie);

che non ha pregio il discorso sulla garanzia della continuità delle entrate dello Stato, e ciò in quanto anche poche centinaia di milioni (facendo riferimento a tutta la Nazione) non possono costituire un pericolo per lo Stato di fronte alle migliaia di miliardi che lo stesso incamera attraverso tutte le altre imposizioni dirette e indirette: si tratta di una goccia nell'oceano;

che già la Corte costituzionale aveva provveduto a dichiarare incostituzionale l'istituto del solve et repete, ma ciò che è stato fatto uscire dalla porta è rientrato parzialmente dalla finestra con il d.P.R. n. 602/1973 che ha ammesso l'iscrizione a ruolo e quindi la riscossione di 1/3 dell'imposta asseritamente dovuta, in pendenza di giudizio dinanzi alla commissione tributaria di primo grado;

che infine non è da dimenticare che anche un importo relativamente modesto può costituire un danno per la persona fisica e ancora di più un danno grave e irreparabile per la persona giuridica che in certi casi può arrivare fino alla dichiarazione di fallimento.

P. Q. M.

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla difesa e tutela del cittadino-contribuente nel campo tributario, cui viene inibito il ricorso cautelare e urgente al pretore;

Visti gli artt. 24 e 113 della Costituzione italiana, l'art. 54, primo comma del d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 700 del c.p.c.;

Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti di questo procedimento alla Corte costituzionale;

Ordina, a cura dell'ufficio, la notifica della presente ordinanza alla parte costituita, nonché alla Presidenza del Consiglio, e ai Presidenti in carica del Senato e della Camera dei deputati;

Conferma la propria ordinanza di sospensione dell'11 settembre 1986, fino alla pronuncia della Corte costituzionale.

Trieste, addi 12 gennaio 1987

Il vicepretore onorario: (firma illeggibile)

88C0846

N. 245

Ordinanza emessa il 12 gennaio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 maggio 1988) dal pretore di Trieste nel procedimento civile vertente tra s.d.f. Lonza e Coglievina ed altri e il Ministero delle finanze ed altro

Imposte in genere - Commissioni tributarie - Mancata previsione della possibilità di sospensione dei provvedimenti amministrativi di riscossione delle imposte.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54, primo comma; c.p.c., art. 700). (Cost., artt. 24 e 113).

Il contenuto dell'ordinanza è perfettamente identico a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 244/1988).

83C0847

N. 246

Ordinanza emessa il 9 febbraio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 maggio 1988) dal pretore di Trieste nel procedimento civile vertente tra Zecchin Guido e l'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altra

Imposte in genere - Commissioni tributarie - Mancata previsione della possibilità di sospensione dei provvedimenti amministrativi di riscossione delle imposte.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54, primo comma; c.p.c., art. 700). (Cost., artt. 24 e 113).

Il contenuto dell'ordinanza è perfettamente identico a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 244/1988).

Ordinanza emessa il 9 febbraio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 maggio 1988) dal pretore di Trieste nel procedimento civile vertente tra de Leitenburg Eleonora e l'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altra

Imposte in genere - Commissioni tributarie - Mancata previsione della possibilità di sospensione dei provvedimenti amministrativi di riscossione delle imposte.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54, primo comma; c.p.c., art. 700). (Cost., artt. 24 e 113).

Il contenuto dell'ordinanza è perfettamente identico a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 244/1988).

88C0849

N. 248

Ordinanza emessa l'8 novembre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 maggio 1988) dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, sul ricorso proposto da Iuvara Vincenzo contro il comune di Ispica

Impiegati enti locali - Destituzione automatica di impiegato di ente locale condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati specificati dalla norma stessa - Conseguenza - Obbligo incondizionato dell'amministrazione di disporre la destituzione senza alcun margine di discrezionalità in relazione alla gravità del reato e all'incidenza del fatto sul regolare svolgimento del servizio.

(D.-L. presidente regione Sicilia, 29 ottobre 1955, n. 6, art. 236; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 85, lett. a). (Cost., artt. 3, 4, 35 e 97).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2455/1984 proposto dal sig. Iuvara Vincenzo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Giuffrida e Pietro Borrometi ed elettivamente domiciliato, presso lo studio del primo, in Catania, via Pietro Toselli n. 51; contro il comune di Ispica, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Scalia ed elettivamente domiciliato in Catania, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Garofalo, via Metastasio n. 43; per l'annullamento della deliberazione della giunta municipale di Ispica n. 858 del 29 giugno 1984 avente ad oggetto «destituzione del sig. Iuvara Vincenzo dal posto di caporipartizione per condanna passata in giudicato»; dell'art. 94, lett. a), del regolamento organico del personale dipendente del comune di Ispica;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avv. Francesco Scalia per il comune di Ispica;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'8 novembre 1985 la relazione del consigliere dott. Luigi Passanisi ed uditi altresì l'avv. G. Di Stefano, in sostituzione dell'avv. Massimo Giuffrida per il ricorrente e l'avv. Francesco Scalia per il comune resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO'

Il ricorrente, dipendente del comune di Ispica, con sentenza del tribunale di Modica del 22 aprile 1981 veniva condannato alla pena di anni due e mesi tre di reclusione nonché alla interdizione dai pubblici uffici per la stessa durata della pena detentiva inflittagli, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 314 del c.p.

La corte d'appello di Catania, sezione seconda, con sentenza del 3 ottobre 1983, in riforma della cennata sentenza del tribunale di Modica, determinava la pena in anni uno e mesi nove di reclusione, nonché in L. 40.000 di multa, ordinandone la sospensione per anni cinque alle condizioni di legge.

Il ricorso per cassazione veniva rigettato con sentenza del 10 aprile 1984.

La giunta municipale di Ispica, con deliberazione n. 858 del 29 giugno 1984, in applicazione dell'art. 94, lett. a), del regolamento organico del personale dipendente, destituiva dall'impiego il ricorrente a seguito della condanna passata in giudicato.

Avverso tale provvedimento ed avverso l'art. 94, lett. a), del citato regolamento organico il sig. Iuvara propone il ricorso in epigrafe deducendo le seguenti censure:

- 1) Eccesso di potere per disparità di trattamento, iniquità e illogicità manifesta in relazione agli artt. 314 del c.p.c., 31 e 37 del c.p., agli artt. 225 del c.p.c., 226 e 236 dell'o.e.l. in Sicilia ed all'art. 85, lett. a), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; violazione dei detti artt. 225 del c.p.c. e 226 del o.e.l. in Sicilia, in quanto, secondo l'assunto della difesa del ricorrente, la norma regolamentare si pone in contrasto con i predetti artt. 225 e 226 dell'o.e.l. in Sicilia, i quali prevedono che nessuna punizione può essere inflitta se non con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato e previo parere della commissione di disciplina.
- 2) Illegittimità costituzionale dell'art. 236 dell'o.e.l. in Sicilia e dell'art. 85, lett. a), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, non consentendo tali norme, per il loro automatismo, alcuna valutazione attinente alla personalità del reo ed alla gravità del reato.

Conclude il ricorrente, per l'accoglimento del ricorso, previa, occorrendo, rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata. Con vittoria di spese.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata la cui difesa ha eccepito l'infondatezza delle dedotte doglianze, concludendo per il rigetto del gravame, con vittoria di spese.

Alla pubblica udienza di discussione dell'8 novembre 1985 i difensori delle parti hanno chiesto la decisione del ricorso.

Il ricorso è stato, quindi, introitato dal collegio per la decisione.

Con sentenza di pari data, questo tribunale, avendo respinto la prima censura nel merito, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, rinviandone l'esame alla presente ordinanza, l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 236 dell'o.e.l. in Sicilia e dell'art. 85, lett. a), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per violazione dell'art. 3 della Costituzione dedotta con il secondo ed ultimo motivo.

DIRITTO

Come già esposto in narrativa, con sentenza di pari data, questo tribunale ha respinto il primo motivo di ricorso, per cui ha ritenuto rilevante, ai fini del decidere, la risoluzione della questione di legittimità costituzionale, sollevata con il secondo ed ultimo motivo di ricorso, degli artt. 236 dell'o.e.l. in Sicilia e dell'art. 85, lett. a), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. La citata questione si pone — a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 — quale necessaria pregiudiziale rispetto alla controversia di merito portata all'esame del tribunale, dovendo ritenersi, di conseguenza, illegittimo il provvedimento impugnato, nell'ipotesi di pronuncia — da parte della Corte costituzionale — della illegittimità della norma di cui il citato provvedimento costituisce applicazione.

Il collegio ritiene altresì che la questione sollevata non sia manifestamente infondata, apparendo il citato art. 236 dell'o.e.l. in Sicilia — approvato con d.l.p. reg. 29 ottobre 1955, n. 6 — che estende ai dipendenti comunali e provinciali le disposizioni circa la destituzione in seguito a condanna dei dipendenti civili dello Stato (ed è quindi, la testuale riproduzione dell'art. 85, lett. a), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza e della irragionevolezza della disciplina.

È dell'avviso la sezione che appare irragionevole che la norma in questione vincoli l'amministrazione ad applicare di diritto la massima sanzione disciplinare senza alcun regime di discrezionalità che le consenta di valutare il principio generale di graduazione della sanzione alla gravità del fatto-reato, né se quest'ultimo abbia natura dolosa o colposa né l'eventuale compatibilità tra condanna e mantenimento in servizio del dipendente.

Conseguentemente possono verificarsi dei casi limite — come quello in esame, in cui è stata riconosciuta la particolare tenuità, per cui è stata concessa la relativa attenuante (art. 62, n. 4, del c.p.) ed è stato riconosciuto che trattasi di persona della quale è da ritenersi il pieno ravvedimento — nei quali, per la lieve gravità del fatto-reato, l'entità della pena irrogata, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la scarsa propensione a delinquere, quale può dedursi dal verificarsi di un unico illecito penale, venga a determinarsi una situazione nella quale la sanzione della destituzione appare eccessiva e difficilmente accettabile dal senso comune.

Va ancora osservato che la «rigidità» della sanzione disciplinare che l'amministrazione deve comminare al proprio dipendente sembrerebbe anche in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, in quanto l'imparzialità ed il buon andamento possono essere assicurati mediante un'azione amministrativa adeguata al caso concreto che consenta all'amministrazione medesima di apprezzare situazioni soggettivamente ed oggettivamente diverse.

Tale orientamento si ricava, anche, dal parere espresso dal Consiglio di Stato, prima sezione 24 giugno 1981, n. 1083, nel quale si è affermata la necessità logica e costituzionale di una facoltà di graduazione delle sanzioni disciplinari da adottare nei confronti di altissimi funzionari venuti meno al dovere di fedeltà, avendo partecipato ad un'associazione segreta vietata dalla Costituzione.

Concorre a rafforzare questa considerazione il fatto, di comune conoscenza, che negli ultimi anni si è sviluppata una particolare sensibilità sociale per l'interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro; ciò si è tradotto anche in apposite norme di legge, volte a restringere entro limiti rigorosi, i poteri dell'imprenditore in ordine al licenziamento; e molti interventi dello Stato nell'economia sono giustificati dalla finalità, esclusiva o quasi, di mantenere occupati i lavoratori in azienda in dissesto.

La perdita del posto di lavoro, nella mentalità corrente ai nostri giorni, è vissuta con un evento penoso e drammatico, ammissibile solo nei casi estremi, e, per evitare il quale, si richiede anche l'accollo di pesanti oneri a carico della collettività.

La sanzione penale della destituzione, oggettivamente grave anche nei tempi in cui fu legislativamente stabilita, ha certamente acquisito una «carica» psicologicamente e socialmente afflittiva allora non avvertibile. Sicché appare veramente difficile accettare razionalmente il fatto che un reato in sè assai lieve, e destinato a restare privo di concrete conseguenze penali (grazie alla concessione dei benefici di legge), produca, nondimeno, e inesorabilmente, l'effetto della perdita di lavoro, ben più grave, penoso e duraturo di quella stessa pena detentiva che, peraltro, il legislatore si è preoccupato di trasformare in semplice minaccia, mediante l'istituto della sospensione cautelare.

Le norme in questione sembrano, pertanto, ad avviso della sezione illegittime per violazione degli artt. 4 e 35 deila Costituzione.

Per le su esposte considerazioni, e a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, va quindi, disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della illustrata questione incidentale di costituzionalità e va, conseguentemente, disposta la sospensione del giudizio instaurato con il ricorso in esame.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, primo e secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante per la definizione del ricorso in esame (n. 2455/1984) e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, nei confronti degli artt. 236 dell'o.e.l. in Sicilia e 85, lett. a), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio in corso;

Ordina, inoltre, alla segreteria, a norma dell'ultimo comma del predetto art. 23 della legge n. 87/1953, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al presidente della regione siciliana e di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati ed al presidente dell'assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio dell'8 novembre 1985.

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 24 febbraio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 maggio 1988) dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, sul ricorso proposto da Paolini Paolo contro assessorato regionale beni culturali, ambientali e pubblica istruzione.

Impiegati regione siciliana - Funzioni dirigenziali - Reggenza ad interim di più sovraintendenze ai BB.CC.AA. - Mancata previsione di un trattamento economico aggiuntivo - Disparità di trattamento rispetto al personale regionale di identica qualifica che regga un solo ufficio - Ingiustificato trattamento economico meno favorevole rispetto ad analoghe categorie di personale statale che reggono ad interim più uffici nei confronti delle qualità è invece previsto un compenso aggiuntivo - Richiesta di riesame del principio espresso con la sentenza della Corte costituzionale n. 12/1980.

```
(Legge reg. sic., 23 marzo 1971, n. 7, artt. 56, 75 e 90).

(Legge reg. sic., 7 dicembre 1973, n. 45, art. 1).

(Legge reg. sic., 28 dicembre 1979, n. 254, art. 1).

(Legge reg. sic., 29 dicembre 1980, n. 145, art. 27).

(Legge reg. sic., 4 giugno 1970, n. 5, art. 10, primo comma).

(Cost., art. 3).

(Stat. reg. sic., art. 14, lett. q).
```

"IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 99/1986 proposto dall'arch. Paolo Paolini, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Attardi, nel cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via Dalmazia n. 114; contro l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, in persona dell'assessore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, nei cui uffici è ope legis domiciliato, in via G. D'Annunzio n. 37; per l'annullamento del provvedimento-lettera emesso dall'assessore ai beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione della regione siciliana n. 7466 del 26 ottobre 1985 con il quale è stata negata la computabilità dell'indennità di funzione ex d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, per lo svolgimento di funzioni dirigenziali non connesse con l'ufficio ricoperto; e per il riconoscimento del diritto alla corresponsione di un equo compenso per lo svolgimento di funzioni dirigenziali non connesse con l'ufficio ricoperto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente con il patrocinio dell'avvocatura dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 12 febbraio 1987 il referendario Vincenzo Salamone;

Uditi, per il ricorrente l'avv. Sebastiano Attardi e per l'amministrazione resistente l'avvocato dello Stato V. Maiorana;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio, notificato il 21 gennaio 1986 e depositato il 23 gennaio 1986, l'arch. Paolo Paolini, funzionario della regione siciliana con la qualifica di dirigente superiore e soprintendente titolare per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Catania deduce che, per esigenze di servizio connesse alla carenza di personale dirigente, è stato destinato a reggere contemporaneamente la soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Palermo dal 1º marzo 1980 al 31 maggio 1982.

Lamenta il deducente che per tale aggravio di funzioni nessun compenso o indennità, a qualsiasi titolo è mai stato erogato o riconosciuto in quanto l'amministrazione ha ritenuto che l'assunzione della reggenza interinale di un ufficio in aggiunta all'incarico ordinario non determinerebbe l'accrescersi degli obblighi temporali di lavoro del funzionario incaricato.

Lamenta in sostanza il ricorrente con un unico, ma articolato, motivo di censura che il diniego di compenso aggiuntivo per l'attività predetta è illegittimo in quanto incostituzionale sarebbe la normativa che non prevede la erogazione di compensi aggiuntivi per i dipendenti regionali che sono incaricati di reggere ad interim più uffici, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ai dipendenti dello Stato e rispetto ai dirigenti regionali preposti ad un solo ufficio e quindi in violazione dell'art. 14, lett. q), dello statuto regionale siciliano e dell'art. 3 della Costituzione.

L'amministrazione regionale, costituitasi in giudizio con il patrocinio dell'avvocatura dello Stato, ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità del gravame per genericità e comunque l'infondatezza e ne ha chiesto il rigetto.

Alla pubblica udienza del 12 febbraio 1987 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. — L'eccezione di inammissibilità del gravame per genericità della domanda, sollevata dall'amministrazione resistente, non ha pregio.

L'avvocatura dello Stato muove dalla considerazione che i compensi per i pubblici dipendenti devono essere previsti per legge e conclude che non è sostenibile una pretesa a compensi fondati su profili di ragionevolezza e parità di trattamento.

Tale assunto non appare al collegio fondato.

Il ricorrente, infatti, con il gravame lamenta proprio la illegittimità costituzionale di una disciplina normativa del trattamento economico del personale dirigente della regione preposto ad interim a più uffici e prospetta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità di tale normativa.

In tali termini il ricorso si appalesa ammissibile, in quanto petitum e causa petendi sono sufficientemente specificati.

2. — Venendo all'esame del gravame osserva il collegio che per il periodo nel quale il ricorrente ha retto ad interim due soprintendenze (dal 1º marzo 1980 al 31 maggio 1982), il trattamento economico del personale dirigente della regione siciliana è disciplinato dagli artt. 56, 75 e 90 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 (ed allegata tabella N), disposizioni oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 dicembre 1973, n. 45, con la espressa esclusione dell'applicabilità di tutte le norme in materia di riassetto economico dei dipendenti statali emanate in forza delle deleghe conferite al Governo dalla legge 18 marzo 1968, n. 249.

Le norme che hanno modificato la disciplina del trattamento economico del personale regionale, e, cioè l'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 254, l'art. 27 (tab. A) della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, non hanno modificato il principio che i dipendenti regionali non hanno diritto a compensi speciali nell'ipotesi di reggenza di più uffici contemporaneamente.

La regione siciliana ha, pertanto, implicitamente confermato le disposizioni contenute nell'art. 10, primo comma, della legge 4 marzo 1970, n. 5, per cui nessun compenso è dovuto ai dipendenti regionali che vengono chiamati a far parte di comitati, commissioni, consigli o collegi operanti nell'amministrazione periferica e centrale della regione, con l'ulteriore specificazione, contenuta nella delibera della giunta regionale 30 luglio 1982, n. 268, che ai fini dell'applicazione univoca di tale disposizione deve intendersi rientrante nella sua posizione l'incarico che consegue in maniera immediata ed obbligatoriamente allo specifico ufficio in cui è incardinato o alla funzione ricoperta dal dipendente stesso nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza.

Per costante indirizzo giurisprudenziale, peraltro, la reggenza di un ufficio periferico, ancorché abbinata alla direzione ordinaria di altro ufficio analogo, rientra nelle attribuzioni istituzionali della qualifica dirigenziale, per cui l'attività in cui quella reggenza si estrinseca costituisce dovere connesso alla nuova investitura dirigenziale (da ultimo Consiglio di Stato, sezione quarta, 3 novembre 1986, n. 704, e giurisprudenza ivi richiamata).

3. — La regione siciliana ha disciplinato la struttura, il funzionamento e l'organico dei beni culturali con le leggi regionali 1º agosto 1977, n. 80, e 7 novembre 1980, n. 116, a seguito del trasferimento delle relative funzioni dello Stato con il d.P.R. 30 agosto 1975, n. 637.

La legge regionale n. 80/1977 con l'art. 13 ha attribuito alla soprintendenza per i beni culturali e ambientali competenze analoghe a quelle attribuite alle analoghe strutture amministrative statali presenti nelle rimanenti regioni dal d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, contenente norme di organizzazione del Ministero dei beni culturali (alle quali sono preposti dirigenti superiori o primi dirigenti appartenenti al ruolo del predetto dicastero).

L'art. 19, primo comma, della legge regionale n. 116/1980, disciplina, invece, il conferimento dell'incarico di soprintendente sulla base di una valutazione globale degli incarichi svolti e dei titoli di servizio, culturali e scientifici posseduti dagli aspiranti, con la previsione di un trattamento economico peculiare la cui puntuale disciplina è però rimessa ad una emananda normativa (ultimo comma).

Le competenze attribuite ai dirigenti preposti alle soprintendenze ai beni ambientali in Sicilia sono del tutto assimilabili a quelle svolte dai dirigenti statali di pari funzioni e qualifiche.

Una conseguente assimilazione di situazioni si viene a configurare anche in ordine ai profili di responsabilità cui sono assoggettati i funzionari regionali nell'esercizio delle rispettive attribuzioni per quanto riguarda il buon andamento, l'imparzialità e la legittimità dell'azione degli uffici cui sono preposti come, peraltro, lo sono i dirigenti statali, ai sensi dell'art. 19, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, senza godere i primi del migliore trattamento economico goduto, invece, da questi ultimi.

Tale differente trattamento è stato comunque ritenuto conforme ai precetti costituzionali dalla Corte costituzionale con la sentenza del 15 febbraio 1980, n. 12.

Alla responsabilità dirigenziale, peraltro, sono assoggettati tutti i funzionari preposti a uffici pubblici, i quali rispondono dei risultati di gestione, e la cui permanenza in tale ufficio è connessa ad una valutazione positiva dell'azione dirigenziale.

La responsabilità dirigenziale trascende i limiti del comportamento personale del soggetto e comprende anche l'azione complessiva dell'ufficio, accostandosi per questi profili ad alcune ipotesi di responsabilità civile per un fatto altrui (culpa in eligendo, culpa in vigilando) con tutti i limiti che la cautela impone in siffatti confronti.

Per altro verso secondo una puntuale giurisprudenza la responsabilità dirigenziale si avvicina a quella politica in quanto implica un giudizio non tanto di colpevolezza, quanto di accertata inidoneità all'esercizio di determinate funzioni o di insussistenza di un rapporto fiduciario e dà luogo, coerentemente, non tanto all'applicazione di una vera e propria sanzione, quanto alla rimozione da quelle funzioni eventualmente anche con destinazione a funzioni diverse (Consiglio di Stato, quarto, 24 maggio 1983, n. 328).

In tale contesto, espressione di un potere di valutazione dei predetti profili dell'attività dirigenziale è la disposizione per la quale nella regione siciliana gli incarichi di soprintendente hanno durata quinquennale e possono essere rinnovati (art. 19 della legge regionale n. 119/1980).

La rinnovazione dell'incarico è chiaramente correlata ad una positiva valutazione dei risultati raggiunti dall'azione dirigenziale.

La responsabilità dirigenziale è, infatti, soprattutto responsabilità di risultati, in quanto ciò che ha rilievo non è tanto il fatto che il dirigente sia stato più o meno osservante dei propri doveri di pubblico dipendente, quanto il fatto che i risultati complessivi dell'azione dell'ufficio siano più o meno corrispondenti quantitativamente e qualitativamente alle ragionevoli attese.

I soprintendenti ai beni ambientali della regione siciliana soggiacciono ad una fattispecie assimilabile alla «responsabilità manageriale», con un evidente riferimento alla responsabilità propria degli amministratori e dirigenti delle grandi aziende private.

Tale assimilazione è stata ritenuta in giurisprudenza appropriata (Consiglio di Stato, quarto, 24 maggio 1983, n. 328) proprio perché, con tutte le differenze di finalità e di metodo che corrono tra la pubblica amministrazione e l'impresa, diviene non solo possibile, ma addirittura necessario valutare l'operato dell'amministrazione in termini di efficacia (rapporto tra i fini perseguiti e i risultati ottenuti) e in termini di efficienza (rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati ottenuti).

In questa ottica il potere di rinnovazione quinquennale dell'incarico di soprintendente (art. 19 della legge regionale n. 119/1980) costituisce l'espressione di un criterio valutativo che innova il contenuto del controllo e della verifica dell'attività amministrativa, riferito non più solo alla legittimità dell'azione (pur sempre necessaria), ma anche alla verifica della bontà sostanziale dei risultati conseguiti dall'attività dirigenziale.

4. — Corollario di tale assunto è che la reggenza ad interim di più strutture organizzative a rilevanza esterna comporta non tanto e non solo un aggravio di prestazioni lavorative quanto, soprattutto, un aggravio dell'attività in termini di adempimenti e di risultati da conseguire.

Non può, infatti, prescindersi dall'osservare che la prestazione lavorativa del dirigente pubblico, con l'introduzione della responsabilità dirigenziale, sempre più va configurandosi quale obbligazione di risultati anziché quale obbligazione di mezzi.

Ciò premesso, il trattamento economico che prescinde da tale contenuto diverso qualitativamente e quantitativamente delle prestazioni lavorative, non regge al dubbio di incostituzionalità per violazione dell'arti 3 della Costituzione in quanto discrimina dirigenti preposti a più uffici e dirigenti preposti a un solo ufficio senza una plausibile giustificazione.

La reggenza di due soprintendenze comporta lo svolgimento di tutte le funzioni attribuite i via esclusiva e per legge alla competenza dell'organo in quantità doppia con conseguente accrescimento non solo della responsabilità dirigenziale ma anche della responsabilità contabile ed amministrativa, nell'ipotesi di irregolare svolgimento delle incombenze.

5. — Un altro profilo di incostituzionalità è rilevabile in ordine alla normativa che disciplina il trattamento economico del personale dirigente preposto ad interim a più uffici.

La predetta disparità di trattamento che caratterizza i funzionari preposti ad interim a più uffici rispetto a quelli che reggono un solo ufficio, come previsto in via ordinaria, non è stata, infatti, ignorata dal legislatore statale in quanto normative di settore prevedono espressamente la corresponsione di compensi aggiuntivi per la supplenza o reggenza contemporanea di più uffici.

L'art. 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604, riconosce ai segretari comunali, ai quali sia stata conferita la supplenza dei titolari assenti o la reggenza di segreterie vacanti, il diritto all'assegnazione, oltre al trattamento economico di cui è provvisto, di un compenso mensile in misura non superiore, rispettivamente, alla metà o ai due terzi dello stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede.

Analoga norma disciplina la corresponsione ai segretari generali delle camere di commercio di uno speciale compenso per il servizio a scavalco di reggenza della segreteria di altra camera di commercio, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1968, n. 125.

Tale ultima disposizione è stata, peraltro, ritenuta compatibile con il principio di onnicomprensività retributiva stabilito dall'art. 50 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (Consiglio di Stato, sesta, 28 ottobre 1986, n. 826).

Non ignora il collegio che un prevalente indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, considera incompatibile con la predetta disciplina della retribuzione dei dirigenti statali, caratterizzata dal principio di onnicomprensività, la previsione di compensi aggiuntivi al personale per attività di contemporanea reggenza di più uffici (Consiglio di Stato, quarta, 3 novembre 1986, n. 704; Consiglio di Stato, prima, 16 novembre 1973, n. 194; Consiglio di Stato, prima, 22 gennaio 1974, n. 126; Corte dei conti, sezione controllo enti 30 maggio 1978, n. 1429; in senso contrario, tuttavia, t.a.r. Lazio, seconda, 4 novembre 1981, n. 1062).

Rileva, purtuttavia, il tribunale che nella fattispecie l'esigenza di contemperare il principio della onnicomprensività retributiva, previsto dall'art. 50 del d.P.R. n. 748/1972, con la corresponsione di compensi aggiuntivi per attività di reggenza ad interim di più uffici non viene in rilievo, proprio per un principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 12/1980, la quale ha ritenuto che il miglior trattamento economico previsto per i dirigenti statali ai sensi dell'art. 14, lett. a), statuto regionale siciliano legittimamente non è stato esteso ai dirigenti regionali, in quanto le competenze attribuite a questi ultimi non sarebbero in linea di massima assimilabili in termini qualitativi e quantitativi a quelle attribuite alla dirigenza dello Stato.

Corollario di tale principio è che ai dirigenti regionali non può applicarsi il principio della onnicomprensività retributiva, previsto dall'art. 50 del d.P.R. n. 748/1972, in quanto quest'ultima disposizione trova ragione nel trattamento economico più favorevole spettante ai dipendenti statali rispetto agli altri pubblici dipendenti, non estensibile ai dirigenti regionali.

Muovendo, però, da tale profilo fattuale l'ulteriore considerazione che nasce spontanea è che la disparità di trattamento operata dalla disciplina propria del personale dirigente regionale rispetto a quella del personale statale, appartenente alla ex carriera direttiva e preposto alla direzione di uffici, non può sfuggire alla censura di incostituzionalità per violazione dell'art. 14, lett. q), dello statuto regionale siciliano, che, invece, prevede il riconoscimento agli impiegati e funzionari della regione siciliana di un trattamento economico non inferiore a quello del personale dello Stato (Corte costituzionale sent. n. 101/1981).

La violazione di quest'ultimo principio costituzionale viene in evidenza in quanto la normativa statale che disciplina il trattamento economico del personale dello Stato preposto a direzione di uffici non appartenente al ruolo dirigenziale (e segnatamente i segretari comunali) in virtù dell'art. 39 della legge n. 604/1962, attribuisce a quest'ultima categoria in via ordinaria un trattamento economico aggiuntivo per la reggenza ad interim di più uffici, che, invece, la normativa regionale non riconosce al proprio personale.

Non può sfuggire peraltro che le organizzazioni burocratiche dei comuni, come la struttura burocratica delle camere di commercio in virtù della competenza legislativa esclusiva attribuita alla regione siciliana ai sensi dell'art. 14, lettere d) e o) dello statuto reg. svolgono anche attribuzioni proprie della regione la quale su tali enti esercita un prevalente potere di vigilanza e di indirizzo.

Tale circostanza costituisce comprova che il personale dei segretari comunali e il personale dirigente camerale operante nell'ambito della regione siciliana concorrono ad attuare indirizzi e determinazioni dell'amministrazione regionale e che, pertanto, rappresentano l'unico elemento di riscontro per una valutazione comparativa del trattamento economico del personale dirigente regionale.

6. — In ordine alla rilevanza della questione di costituzionalità ai fini della decisione della controversia osserva il collegio che solo previo l'esame della questione predetta potrebbe rimuoversi l'ostacolo normativo che impedirebbe altrimenti l'accoglimento della domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio.

Conclusivamente ritiene il collegio non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 56, 75 e 90 della legge regionale siciliana 23 marzo 1971, n. 7, dell'art. 1 della legge regionale 7 dicembre 1973, n. 45, dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 254, dell'art. 27 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, e dell'art. 10 primo comma, della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto non prevedono un trattamento differenziato e aggiuntivo per i dipendenti regionali con funzioni dirigenziali che reggono ad interim contemporaneamente più soprintendenze ai beni ambientali, architettonici e storici rispetto a personale di medesima qualifica che regge un solo ufficio e per contrasto con l'art. 14, lett. q), dello statuto regionale siciliano in quanto prevedono per il personale con funzioni dirigenziali della regione che reggono ad interim più uffici un trattamento economico meno favorevole rispetto a quello spettante a categorie di personale dello Stato che svolge funzioni analoghe per quanto riguarda la reggenza ad interim di più uffici.

Nei sensi e nei limiti di cui sopra va quindi sollevata la relativa questione di legittimità costituzionale disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previ gli adempimenti di rito, ai sensi dell'art. 23 della legge 21 marzo 1953, n. 87, e disponendo altresì la sospensione del presente giudizio sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Sospende il giudizio proposto con il ricorso di cui in epigrafe e, riservata ogni ulteriore pronuncia, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla legittimità costituzionale degli artt. 56, 75 e 90 della legge regionale siciliana 23 marzo 1971, n. 7, dell'art. 1 della legge regionale 7 dicembre 1973, n. 45, dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 254, dell'art. 27 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, e dell'art. 10, primo comma, della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5, in relazione all'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana e in relazione all'art. 14, lett. q), dello statuto della regione siciliana, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, secondo quanto precisato in motivazione;

Ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al presidente della giunta regionale siciliana e comunicata al presidente dell'assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 1987.

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 9 giugno 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 maggio 1988) dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, sul ricorso proposto da Rizzi Elena ed altri contro regione Sicilia ed altri.

Impiego pubblico - Uffici scolastici periferici - Trasferimento di alcune funzioni ma non degli uffici alla regione siciliana per l'esistenza di residue competenze statali - Utilizzazione indifferenziata di personale statale o regionale - Mancata previsione di un assegno perequativo per i dipendenti statali - Irrazionale diverso trattamento economico a parità di qualifica, anzianità e mansioni a seconda dell'appartenenza ai ruoli statali o regionali.

(Legge reg. sic. 29 dicembre 1980, n. 145, art. 55). (Cost., art. 3, primo comma).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1135/1986 proposto da. 1) Rizzi Elena; 2) Maccarrone Olga; 3) Pulvirenti Angelo; 4) Alberti Rosa; 5) Nucifora Tullio; 6) Leonardi Antonio; 7) Aguglia Francesco; 8) Volpe Rosamaria; 9) Formosa Carmela; 10) Piticchio Anna Maria; 11) Di Stefano Paola; 12) Pitruzzello Armando; 13) Tagliavia Carmela; 14) Ingrascì Rosalia; 15) Mazzitelli Teresa; 16) Firendi Filippa; 17) Lipari Teresa; 18) Garozzo Salvatore; 19; Tagliavia Concetta; 20) Bollo Orlando; 21) Aiello Maria; 22) Dinolfo Cataldo; 23) Maccarrone Bianca; 24) Furci Cesare; 25) Cusumano Giuseppe; 26) Lombardo Vito; 27) Belluso Francesco; 28) Maccarrone Claudia; 29) Galeano Sebastiano; 30) Ninfa Giacomo; 31) Castiglione Giuseppe; 32) Stancanelli Ignazio; 33) Carbo Giuseppe; 34) Clemente Gaetano; 35) Torrisi Concetta; 36) Izzo Luigi; 37) Pumo Vincenzo; 38) Di Piazza Renato; 39) Di Piazza Giuseppa; 40) Saetta Maria; 41) Palumbo Santa; 42) Condorelli Carmelo; 43) Monforte Lorenzo; 44) Vicari Rosetta; 45) Anzaldi Giuseppe; 46) Ciadamidaro Giovanni; 47) Fardella Caterina; 48) Profeta Carmela; 49) Di Guardo Rita; 50) Zanoli Raffaele; 51) Nicosia Anna Maria; 52) Chines Maria; 53) Ragusa Carmela; 54) Principato Antonio; 55) Fichera Giovanni; 56) Squadrito Annamaria; 57) Gazzo Luigi; 58) Arena Giuseppe; 59) Magri Grazia; 60) Benigno Lina; 61) Di Giovanni Rosa; 62) Squadrito Vincenzo; 63) Fichera Maria Grazia; 64) Egiziano Antonino; 65) Mirone Carmela; 66) Coppa Ettore; 67) Marletta Antonia; 68) D'Amico Umberto; 69) D'Angelo Giuscppe; 70) Franceschini Emanuele; 71) Spina Mario; 72) Toscano Sebastiano; 73) Guglielmino Antonino; 74) Di Grazia Concetta; 75) Pricoco Giuseppe; 76) Anastasi Giovanni; 77) Bucolo Carmela; 78) Piana Vencra; 79) Bonfiglio Matteo; 80) Agnone Rocco; 81) Papa Zino; 82) Scalia Rosa; 83) Rapisarda Giovanni; 84) Cartarasa Vincenzo; 85) Di Grazia Concetta; 86) Santapaola Pierina; 87) Di Mauro Nunzia; 88) Di Mauro Maria; 89) Marchisello Vincenzo; 90) Coco Anna Maria; 91) Porrello Giuseppe; 92) Accolla Giuseppa; 93) Barbagallo Francesco; 94) Bossa Concetta; 95) Emanuele Francesco; 96) D'Arrigo Agostino; 97) Di Pasqua Francesco; 98) Mannino Francesco; 99) Roggio Apollonia; 100) Maccarrone Iole; 101) Campira Armando; 102) Di Grazia Alfio; 103) Licciardello Giovanni; 104) Bulla Agata; 105) Sileci Antonino; 106) Iacono Carmela; 107) Mazzaglia Domenico; 108) Marchisello Riccardo; 109) Privitera Giuseppa; 10) Pirrotta Giuseppe; 111) Meli Francesca; 112) Scuderi Angelo; 113) Giardina Antonino; 114) Arcidiacono Sebastiano; 115) Azzolina Filippa; 116) Filippello Salvatore; 117) Barbagallo Gianfranco; 118) Finocchiaro Serafina; 119) Coco Enrica; 120) Stimoli Alfio; 121) Giuffrida Giuseppa; 122) Greco Mariano; 123) Accomando Concetta; 124) Licciardello Francesco; 125) Gurrieri Maria; 126) Oliva Maria; 127) Falco Carmela; 128) Teicomi Maria Luisa; 129) Limone Maria; 130) Mannino Maria Grazia; 131) Papale Vincenza; 132) De Felice Ester; 133) Pensabene Giuseppe; 134) Orrigo Carmen; 135) Amato Rocco; 136) Testa Giuseppe; 137) Di Mauro Tommaso; 138) Bartolotta Michele; 139) Colombo Benedetto; 140) Arena Giuseppe; 141) Testa Giuseppe; 142) Pricoco Giuseppe; 143) Impilitzzeri Angela; 144) Oliveri Concetto; 145) Coco Anna Maria; 146) Brogna Cesarea; 147) Coppolino Lucia; 148) Novelli Claudia; 149) Izzo Luigi; 150) Cusumano Giuseppe; 151) Di Mauro Tommasa; 152) Tagliavia Carmela; 143) Ingrascì Giovanna; 154) Raccuglia Carmelo; 155) Emanuele Francesco; 156) Cassone Ferdinando; 157) Amaradio Carmelo; 158) Bruno Delfina; 159) Bruno Giuseppe; 160) Di Luca Francesco; 161) Cacciato Giuseppe; 162) Di Bartolo Silvana; 163) Fontana Salvatore; 164) Morgano Pietro Giovanni; 165) Rosselli Carmelo; 166) Todaro Santa; 167) Tumminelli Giacomo; 168) Sacco Paolo; 169) Burgio Concetta; 170) Capasso Sebastiano; 171) Ganci Concetta; 172) Garziano Silvana: 173) Incarico Lidia; 174) Mungiovino Giuseppa; 175) Nasca Salvatore; 176) Parisi Vincenzo; 177) Sinardi Giovanni; 178) Timpanaro Giuseppe; 179) Ardillo Renata; 180) Campo Alberto; 181) Di Prima Lucia; 182) Grasso Dora; 183) Monte Luigia; 184) Screpis Rita; 185) Baldi Vita; 186) Fonti Dergio; 187; Galatioto Rita; 188) Maria Antonina; 189) Marotta Maria Rosa; 190) Rindone M. Francesca; 191) Zaffora Francesco; 192) Gallo Antonino; 193) Giaimo Calogero; 194) Mantegna Giovanna; 195) Milano Giovanni; 196) Curatolo Michele; 197) Sollami M. Giuseppa; 198) Spina M. Antonio; 199) Anselmo Angelo; 200) Aragona Stella; 201) Di Romana Cosimo; 202) Riggio Giacomo; 203) Campo Michela; 204) Fontana Giovanni; 205) Matarazzo Luciano; 206) Gruttadauria Antonio; 207) Bertoncini Salvatore; 208) Manfrè Eugenio; 209) Bellinghieri Anna; 210) Pitruzzo Calogero; 211) Ballato Leonardo; 212) Consolo Gaetana; 213) Pavone Giuseppa; 214) Augliera Carmela; 215) Di Santi Maria; 216) Borà Francesco; 217) Di Stefano Carmela; 218) Piro Calogero; 219) Barone Fenesia; 220) Bartolotta Antonino; 221) Bensaia Lorenza; 222) Grimaldi Antonio; 223) Arena Giorgio; 224) Imbesi Arena; 225) Cusolito Maristella; 226) Lanza Maria; 227) Luciano Cosimo; 228) Lombardo Antonino; 229) Sanfilippo Maria; 230) Bastardi Rosaria; 231) D'Arrigo Maria; 232) Cutelli Angela; 233) Nania Concetta; 234) Longo Maria Giuseppa; 235) Richiusa Giuseppina; 236) Intuire Vittorio: 237) Barravecchia Anna; 238) Bartucciotto Maria; 239) Fulci Antonio; 240) Aiello Salvatore; 241) Dattola Giuseppa; 242) Vanda Carmela; 243) Torre Felice; 244) Canale Rosa; 245) Bruno Antonino; 246) Calabrò Pantaleo; 247) Lo Cascio Vincenza; 248) Pasquariello Vincenzo; 249) Barca Gaetano; 250) Spadaro Tommaso; 251) Ceraolo Mario; 252) Inferrera Giovanni; 253) Liberto Santi; 254) La Guidara Girolamo; 255) Costa Trimboli Marisa; 256) Alessi Giovanna; 257) Gugliandolo Maria; 258) Benenati Giuseppe; 259) La Torre Salvatore; 260) Matalone Antonino; 261) Pennisi Carmen; 262) Pasto Giovanni; 263) Di Giovanni Grazia; 264) Calamia Mario; 265) Smith Anorei; 266) Battaglia Severina; 267) Pisacane Caterina; 268) Bramante Evelina; 269) Neri Giuseppina; 270) Messina Silvana; 271) Occhino Franco; 272) Petilli Mario; 273) Mobilia Silvana; 274) Zappulla Gaetana; 275) Quaranta Giuseppe; 276) Giannetto Giuseppe; 277) Puzzolo Antonino; 278) Talamo Maria; 279) Lo Grande Rosa; 280) Villari Santi; 281) Capuano Raffaele; 282) Carbone Giovanna; 283) Fonti Giuseppa; 284) Gugliotta Giovanni; 285) Di Stefano Salvatore; 286) f orestieri Cettina; 287) Guli Gaspare; 288) Alleva Domenico; 289) Mondello Maria; 290) Bruni Franco; 291) Scolaro Norma; 292) Russo Angela Tornatore; 293) Pollicina Marcella; 294) Cucinotta Giovanna; 295) Greco Vincenza; 296) Caleca Antonino; 297) Messina Maria Teresa; 298) Elia Giuseppe; 299) Sarica Caterina; 300) Caruso Agatina; 301) Santacaterina Marta; 302) Chiricleison Angelo; 303) Di Marco Alfredo; 304) Giglio Giuseppa; 305) Salonia Silvana; 306) Repici Nicolina; 307) Messina Pietro; 308) Pino Antonino; 309) Notaro Giuseppe; 310) Runci Santi; 311) Artino Martinello Filadelfio; 312) Rizzo Rosaria; 313) Pettinato Antonio; 314) Calabrò Carmela; 315) Oteri Gaetano; 316) Di Dio Nunzio; 317) Ganci Sebastiano; 318) Gravina Salvatore; 319) Ferrara Giuseppe; 320) Mormino Silvana; 321) Miroddi Giuseppina; 322) Borzi Maria Rita; 323) Ricevuto Gustavo; 324) Barbera Antonia; 325) Smeriglio Giuseppa; 326) Raffaele Domenica; 327) Catanese Giuseppe; 328) Messina Rosario; 329) Celeste Domenico; 330) Andaloro Carmela; 331) Trimarchi Rosanna; 332) Carbone Domenico; 333) Squillace Giuseppe; 334) Chirico Aldo; 335) Salpietro Nunziata; 336) Grieco Vincenzo; 337) Gulino Anna Maria; 338) Saja Giacomo; 339) Silicato Marisa; 340) Vallone M. Rosaria; 341) Marinaro Fortunata; 342) Amato Carmela; 343) Giannetto Maria; 344) Angiroffi Luisa; 345) Gianni Vittorio; 346) Rausa Maria; 347) Spadola Clara; 348) Marchi Giovanni; 349) Azzaro Maria; 350) Pluchino Concetta; 351) Bongoraglio Natale; 352) Contato Giuseppa; 353) Distefano Maria; 354) Jetto Giuliana; 355) Rizza Emanuele; 356) Cardella Bianca; 357) Zarba Gaetana; 358) Scollo Pasqua; 359) Iacono Angelo; 360) Campioni Liliana; 361) Buscema Carmela; 362) Rimmaudo Lucia; 363) Ventura Giovanni Claudio; 364) Morando Lucia; 365) Alderisi Rosa; 366) Tumminello Gaetana; 367) Comitini Annunziata; 368) Acquaro Rosaria; 369) Gibaldi Giovanni; 370) Cappello Franco; 371) Scifo Luigi; 372) Pappalardo Carmelo; 373) Manilla Maria; 374) Leone Rosario; 375) Giordanella Giovanni; 376) Maltese Rosario; 377) Schembari Giovanni; 378) Occhipinti Rosaria; 379) Maltese Margherita; 380) Barbera Giovanni; 381) Leontini Luigi; 382) Tarascio Salvatore; 383) Floridia Giovanni; 384) Di Falco Carmelo; 385) Aquila Ignazio; 386) Barbato Riccardo; 387) Lio Stefano; 388) Conti Carmelo; 389) Benedetto Emanuele; 390) Di Pasqua Antonio; 391) Marino Salvatore; 392) Di Trapani Giuseppe; 393) Lauretta Salvatore; 394) Di Raimondo Guido; 395) Dolcemascolo Francesco; 396) Cavacece Benedetto; 397) Zappulla Antonio; 398) Di Rosa Giovanni; 399) Mazzotta Vincenzo; 400) Mazzone Giuseppe; 401) Occhipinti Giuseppe; 402) De Lucia Antonino; 403) Borrello Salvatore; 404) Italia Giuseppe; 405) Mirabella Francesca; 406) Inturri Antonella; 407) Cantalanotte Elena; 408) Muliere Rosa; 409) Giardina Anna; 410) Scarnato Giovanni; 411) Di Bella Giuseppe; 412) Miranda Ventura; 413) Scarpata Maria; 414) Bianca Sebastiano; 415) Serafin Lucia; 416) Greco Vincenza; 417) Vullo Francesca; 418) Ricciardi Tina; 419) Fuggetta Maria; 420) Mollica Rosa; 421) Mollica Corrado; 422) Rondone Antonino; 423) Buccheri Rosanna; 424) Santangelo Fortunata; 425) Organo Giuseppe; 426) Gallo Dorotea; 427) Di Pace Anna Maria; 428) Gionfriddo Maria; 429) Cavataio Giuseppe; 430) Monterosso Silverio; 431) Militello Antonino; 432) Iozzia Roberto; 433) Tarascio Carmela; 434) Gentile Paola; 435) Bruno Maria Pia; 436) Di Giorgio Sebastiana; 437) Mulè Maria Concetta; 438) Baggieri Silvana; 439) Baggieri Margherita; 440) Ragusa Silvana; 441) Manzella Angela; 442) Di Dato Domenica; 443) Fatuzzo Emma; 444) Abela Maria; 445) Farina Rosa; 446) Pandolfo

Laila; 447) Tirri Bruno; 448) Bosco Savarino Maria; 449) Calogero Antonio; Artale Corrado; 451) Gurciullo Vincenzo; 452) Tanasi Arturo; 453) Floriddia Antonio; 454) Scapellato Carmalo; 455) Giuliano Gaetano; 456) Liistro Luigi; 457) Artale Armando; 458) Cavarra Rosa Concetta; 459) Marzo Antonina; 460) Scamporrino Gabriella; 461) Brancato Antonio; 462) Arcidiacono Angelo; 463) Cardella Vito; 464) Lanteri Bascetta Rosetta; 465) Sorbello Angelo; 466) Belluomo Salvatore; 467) Adorno Antonio; 468) Roccasalvo Giorgio; 469) Capodicasa Salvatore; 470) Fatuzzo Antonia; 471) Aliano Paola; 472) Mandara Carmela; 473) D'Antiochia Chiara; 474) Carpano Salvatore, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Rinaglia ed elettivamente domiciliati in Catania, piazza Vittorio Emanuele n. 24, presso lo studio dell'avv. Francesco Garofalo; contro

la regione siciliana, in persona del suo presidente pro-tempore; l'assessorato alla presidenza della regione siciliana in persona dell'assessore pro-tempore; l'assessorato ai beni culturali, ambientali e pubblica istruzione della regione siciliana, in persona dell'assessore pro-tempore; il Ministero della pubblica istruzione in persona del Ministro pro-tempore; la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, rappresentati e difesi ope legis' dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania nei cui uffici sono domiciliati in Catania, via G. D'Annunzio n. 37; per la condanna dell'amministrazione regionale alla corresponsione in favore dei ricorrenti dell'indennità di cui all'art. 55 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, a decorrere dal 25 giugno 1985, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, nonché degli interessi e della incidenza della svalutazione monetaria sulle somme a tale titolo dovute dalle date di maturazione dei ratei mensili sino al soddisfo, previo riconoscimento della posizione di comando del personale degli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti in Sicilia e in via subordinata per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, nella parte in cui non dispone il comando e, quindi, il passaggio nei ruoli regionali del personale di cui sopra in violazione dell'art. 43 dello statuto regionale siciliano e degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti con il patrocinio dell'avvocatura dello State; Viati gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 9 giugno 1987 la relazione del referendario Vincenzo Salamone;

Uditi per i ricorenti l'avv. Francesco Tinaglia e per le amministrazioni resistenti l'avvocato dello Stato Giuseppe Di Gesu.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio notificato il 19 settembre 1986 e depositato il 27 settembre 1986 i ricorrenti deducono di essere tutti appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione e di prestare servizio negli uffici scolastici provinciali di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.

Con d.P.R. 14 maggio 1985, n. 256, è stato disposto il trasferimento alla regione siciliana delle attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione, di assistenza scolastica ed educativa in ogni ordine e grado di scuola, compresa l'assistenza universitaria.

Con circolare n. 13 prot. n. 26 gruppo XIII p.i. del 10 luglio 1985 dell'assessore regionale per i lavori culturali ed ambientali e della p.i. è stato precisato che i provveditori agli studi e la sovrintendenza scolastica regionale di Palermo, in quanto uffici periferici del Ministero della p.i. nelle funzioni trasferite continueranno ad operare quali organi decentrati dell'amministrazione regionale.

I dipendenti dei provveditorati agli studi della Sicilia e della sovrintendenza scolastica regionale della Sicilia, tramite alcune organizzazioni sindacali, hanno chiesto alla regione siciliana la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 55 della legge regionale n. 145/1980 a decorrere dalla entrata in vigore del d.P.R. n. 246/1985, ma le rivendicazioni sindacali non hanno trovato accoglimento.

Gli odierni ricorrenti, ritenendo di aver diritto alla corresponsione di detta indennità e considerato che l'amministrazione regionale non ha provveduto alla relativa corresponsione propongono il ricorso introduttivo del giudizio e lamentano la violazione, per mancata applicazione dell'art. 55 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, della illogicità manifesta e sotto il profilo della disperità di trattamento.

Le amministrazioni resistenti, nel costituirsi in giudizio hanno dedotto l'infondatezza del gravame chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 1987 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

- 1. Ritiene il collegio che pregiudiziale alla decisione del gravame è l'esame del profilo di costituzionalità dell'art. 55 della legge regionale siciliana 29 dicembre 1980 per il non manifestamente infondato contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.
- 2: Occorre premettere che i ricorrenti sono tutti dipendenti del Ministero della publica istruzione, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, in servizio nei provveditorati agli studi di Catania, Enna, Messina, Siracusa e Ragusa, secondo quanto emerge dal relativo ruolo di anzianità, pubblicato dall'Istituto Poligrafico dello Stato nell'anno 1986 e riferentesi alla situazione vigente al 1º gennaio 1986.
- 3. L'art. 55 della legge regionale siciliana 29 dicembre 1980, n. 145, prevede a favore del personale dello Stato in posizione di comando presso l'amministrazione regionale in esecuzione di norme di attuazione dello Stato nonché «agli insegnanti elementari comandati presso la regione siciliana» già in servizio nei patronati scolastici, la corresponsione di una indenità mensile lorda, pari alla differenza per il trattamento economico complessivo lordo goduto presso l'amministrazione di appartenenza e quello spettante al personale regionale con uguale anzianità nella corrispondente qualifica.

Il contenuto testuale della disposizione ha, quindi, come destinatari i dipendenti dello Stato che si trovano in posizione di comando presso uffici trasferiti alla amministrazione regionale, a seguito della entrata in vigore delle norme attuative dello statuto regionale siciliano ed ha come scopo la perequazione retributiva con quello regionale del personale statale che opera in posizione di dipendenza presso uffici già trasferiti.

La norma non intenderebbe, invece, secondo il dato testuale, disporre un compenso particolare per il personale statale che, continuando ad operare presso gli uffici statali, si occupa anche di materie regionali.

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 3 del 26 gennaio 1973 — richiamata in ricorso — ha escluso la necessità di un apposito provvedimento formale, quando il comando, espressamente previsto ed autorizzato da apposita disposizione legislativa, si sia realizzato contemporaneamente e globalmente per tutti i dipendenti con il passaggio alla regione degli uffici statali.

Nella fattispecie, infatti, si trattava del personale periferico del Ministero agricoltura e foreste i cui uffici a carattere regionale e provinciale, e, comunque aventi sede nel territorio della regione siciliana, erano stati a questa trasferiti divenendo organi della amministrazione regionale (art. 2 let. a) del d.-l. 7 maggio 1948, n. 789).

È evidente, peraltro, che, sia che venga ritenuto indispensabile un provvedimento formale, in conformità al disposto contenuto nell'art. 56, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sia che venga considerata sufficiente una espressione previsione normativa, è necessario che nella fattispecie si sia verificata una situazione di comando, il quale consiste — per come descritto negli artt. 56 e 57 del testo unico sopracitato — nell'assegnazione temporanea del dipendente presso uffici amministrativi diversi da quello di appartenenza, con spesa a carico della nuova amministrazione, se diversa da quella statale.

Il comando comporta, infatti, l'inserimento del dipendente nella struttura burocratica, e amministrativa dell'ente destinatario (v. Cons. Stato VI n. 180 del 23 aprile 1976), con obbligo di prestare servizio nell'esclusivo interesse di detta amministrazione (Cons. Stato sez. VI n. 163 del 25 marzo 1983) corredato — nell caso di comando posto in essere in sede di attuazione di norme di statuto regionale — alle esigenze della prima costituzione degli uffici regionali ed in funzione del futuro inquadramento nei ruoli organici della regione (arg. Cons. St. sez. VI n. 69 del 5 marzo 1985) e determina una precaria utilizzazione dei dipendenti presso ente diverso da quello di appartenenza (Cons. St. sez. VI n. 1187 del 18 novembre 1980).

Attese le caratteristiche e la natura del comando — che è il presupposto per la corresponsione dell'indennità ex art. 55 della legge regionale n. 145/1980 cit. — il personale degli uffici periferici statali del Ministero della pubblica istruzione, aventi sede nel territorio della regione siciliana, non avrebbe diritto all'indennità in questione, non potendo assolutamente essere considerato in posizione di comando presso uffici regionali, e ciò non tanto perché manchi un provvedimento formale o perché nella legge manca espressamente l'inciso «in posizione di comando», quanto perché nella fattispecie non sussisterebbero i presupposti di fatto e di diritto del «comando».

Le norme di attuazione dello statuto siciliano, infatti, pe quanto riguarda la posizione giuridica del personale, possono essere distinte in due gruppi.

Un primo gruppo comprende i decreti sottoindicati che, all'articolo riportato a fianco di ciascuno, dettano la seguente disposizione: «La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con il precedente articolo, in posizione di comando, fino alla emanazione delle norme integrative del presente decreto, relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione»:

D.P.R. 30 agosto 1975, n. 635: Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di accademie e biblioteche (art. 7);

- D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637: Norme di attuazione in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti (art. 4);
- D.P.R. 1º luglio 1977, n. 683: Norme di attuazione in materia di opere pubbliche (modif. d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878) (art. 2);
- D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76: Norme di attuazione in materia di lavoro e previdenza sociale (modif. d.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138) (art. 3);
- D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218: Norme di attuazione in materia di agricoltura e foreste (modif. al d.l.vo 7 maggio 1948, n. 789) (art. 2);
- D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485: Norme di attuazione in materia di comunicazione e trasporti (modif. d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113) (art. 3);
- D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256: Norme di attuazione in materia di igiene, sanità pubblica e assistenza sanitaria (modif. al d.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111) (art. 2.)

Un secondo gruppo di decreti, invece, per quanto riguarda il personale, detta le disposizioni a fianco di ciascuno riportate.

- D.P.R. 1º dicembre 1961, n. 1825: Norme di attuazione in materia di demanio e patrimonio: art. 2: «Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1 la regione si avvale, finché non sarà diversamente provveduto, delle intendenze fi finanza e degli altri uffici dello Stato esistenti nel territorio regionale»;
- D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074: «Norme di attuazione in materia finanziaria: art. 8: «Per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla regione ai sensi dell'art. 20 st., essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali; le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la regione si avvale, sono stabilite dallo Stato, di intesa con la regione»;
- D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913: Norme di attuazione in materia di pesca marittima: art. 4; «L'amministrazione regionale nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti si avvale delle capitanerie di porto e degli uffici da queste dipendenti»;
- D.P.R. l° luglio 1977, n. 684: «Norme di attuazione in materia di demanio marittimo: art. 4: «Per l'esercizio delle attribuzioni previste dal precedente articolo, l'amministrazione regionale, fino a quando non si sarà diversamente provveduto, si avvale delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti, nonché degli altri organi dello stato competenti in materia; tali uffici ed organi esercitano le attribuzioni ad essi spettanti in materia di demanio marittimo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale».

Con il d.P.R. n. 246/1985, invece, sono state distinte due posizioni:

la posizione disciplinata dall'art. 9, che recita: «Fino a quando non sarà diversamente provveduto per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto l'amministrazione regionale si avvale degli organi degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento delle funzioni attribuïte alla regione ha l'obbligo di seguire le direttive dell'amministrazione regionale; le piante organiche degli uffici degli organi periferici di cui la regione si avvale per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono stabilite dallo Stato, sentita la regione, l'amministrazione regionale esercita nei confronti del personale di cui al presente articolo, relativamente all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in base alle vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba essere preceduto da deliberazioni di organi collegiali istituiti presso il Ministero.

I provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale ai sensi del comma precedente devono essere comunicati al Ministero della pubblica istruzione, il quale può, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, chiederne il riesame; trascorso tale termine il provvedimento diventa esecutivo»;

la posizione disciplinata dall'art. 12, che recita: «Per l'esercizio dei compiti attribuiti alla regione con il presente decreto, l'amministrazione regionale si avvale anche del personale in servizio presso le opere delle università e degli istituti superiori e presso i soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, ancora operanti in Sicilia, nonché del personale appartenente al soppresso ente gioventù italiana e del personale comandato presso i soppressi patronati scolastici: resta impregiudicato ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente, da adottarsi con legge regionale, fatti salvi in ogni caso lo stato giuridico ed il trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza, l'inquadramento definitivo di detto personale avverrà in ogni caso contestualmente al conseguente trasferimento del personale statale nei ruoli regionali».

Dalla normativa sopra esposta si desume che il legislatore, in sede di attuazione dello statuto regionale, che operato in due diversi modi: disponendo in certi casi (1° gruppo) il trasferimento alla regione in uno alla attribuzione delle materie anche degli uffici aventi sede nel territorio regionale, con il conseguente loro inserimento nella struttura burocratica-amministrativa della regione; in altri casi, invece, (2° gruppo) stabilendo trasferimenti delle attribuzioni, ma non degli uffici, con la conseguenza che questi sono rimasti a tutti gli effetti statali — stante anche la persistenza di funzioni statali — salvo il fatto che l'amministrazione regionale per le attribuzioni trasferite si avvale dell'ufficio statale, che quella materia trattava in precedenza.

Nel primo caso (1° gruppo) il trasferimento degli uffici sottointende il successivo passaggio del personale che in detti uffici presta servizio, ai ruoli regionali, ciò che giustificherebbe la posizione provvisoria e temporanea di comando di detto personale che, pur rimanendo statale, si troverebbe ad operare presso uffici non più statali; nel secondo caso (2° gruppo), invece, gli uffici rimangono statali a tutti gli effetti pur se si occuperanno, oltre che delle materie rimaste allo Stato, anche di quelle trasferite alla regione, fino a quando non sarà diversamente provveduto, cioè fino a quando la regione non istituirà propri uffici oppure legislatore disporrà anche il passaggio degli uffici, ove ritenuto non più sussistente un interesse a mantenerli nell'organizzazione statale.

Nel primo caso lo Stato si è spogliato anche dei propri uffici, nell secondo caso, invece, ha trasferito parte delle proprie attribuzioni, ma ritenendo gli uffici.

La circostanza che, per la rilevanza e mole delle attribuzioni trasferite, che continuano a far carico agli uffici statali, il legislatore abbia opportunamente previsto una previa intesa con la regione prima dell'adozione di determinati provvedimenti, non muta né la posizione degli uffici (che restano statali), né quelle del personale statale, in detti uffici in servizio, il quale non può essere considerato di comando e ciò per il semplice motivo che continua ad operare presso l'ufficio statale di appartenenza.

Ora, se l'indennità ex art. 55 della legge regionale n. 145/1980, fosse in qualche modo compensativa del fatto che il personale statale svolge compiti anche nell'interesse della regione, la formulazione della norma sarebbe stata certamente diversa (v. ad. es. art. 6 legge regionale 21 aprile 1955, n. 37 e 11, terzo comma, della legge regionale 1º febbraio 1963, n. 11, norme peraltro non più applicate perché l'indennità delle stesse previste a favore di determinato personale statale è stata ritenuta in contrasto con il principio dell'onnicomprensiva dello stipendio) e ne sarebbe stata prevista la spettanza a tutto il personale degli enti diversi dalla regione (non solo dello Stato ma anche dei comuni, delle province e così via) i cui uffici svolgono compiti anche nell'interesse della regione.

La sua formulazione non consente, invece, la interpretazione voluta dai ricorrenti, posto che il legislatore regionale non ha inteso compensare i dipendenti dello Stato per il lavoro svolto anche nell'interesse della regione, ma ha voluto attribuire un'indennità perequativa soltanto per quel personale statale che fruisce di un trattamento retributivo, giusta l'ordinamento di provenienza, inferiore a quello del personale regionale di pari qualifica ed anzianità, pur operando in posizione di comando presso ufficio regionale.

E l'omissione nel d.P.R. n. 246/1985 dell'inciso «in posizione di comando» (v. pag. 28 del ricorso) non è certamente né casuale né priva di rilevanza, bensì la conseguenza del fatto che il legislatore, in questo caso, ha trasferito alla regione delle attribuzioni, ma non gli uffici che permangono statali.

4. — Ritiene il collegio manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa all'art. 9 del d.P.R. n. 246/1985, in quanto non è in contrasto con l'art. 43 dello Stato regionale siciliano e con l'art. 97, primo comma, della Costituzione.

In primo lougo al trasferimento delle funzioni non necessariamente in forza di norme costituzionali deve conseguire il trasferimento degli uffici e del relativo personale specie quando, come nella fattispecie, lo Stato conserva importanti attribuzioni da esercitare necessariamente tramite uffici periferici quali sono quelle elencate all'art. 14 del d.P.R. cit.

Anche il rapporto di codipendenza di uffici da parte dello Stato e degli enti locali, non è in contrasto con disposizioni costituzionali giacché costituisce espressione di un razionale assetto organizzativo, impiantato ad economicità dell'azione amministrativa, come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale con le sentenze 24 luglio 1972, n. 141, e 27 giugno 1986, n. 150.

Il d.P.R. n. 246/1985, peraltro, non limita l'autonomia della regione la quale, in applicazione dell'art. 14, lettera p), dello statuto regionale siciliano, conserva il potere di istituire uffici scolastici periferici, essendo prevista la codipendenza di quelli statali sino a quando la regione non provvederà diversamente.

51.—Assume a questo punto di rilevanza, invece, la questione di costituzionalità dell'art. 55 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145. in quanto posto che l'indennità perequativa alla luce della normativa ivi considerata spetterebbe soltanto al personale comandato, i ricorrenti non si trovano nello status predetto e potrebbero fruirne solo qualora si pervenisse alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 55 della legge regionale predetta per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

In ordine ai motivi della non manifesta infondatezza della questione ritiene il collegio necessario muovere alla premessa che il legislatore regionale siciliano ha già disciplinato, come pocanzi accennato, la corresponsione di compensi al personale di altre amministrazioni operante presso l'Amministrazione regionale con la legge regionale siciliana 21 aprile 1955, n. 37 (art. 2) e dello stesso trattamento economico aggiuntivo godevano i componenti ed il personale degli organi di giustizia amministrativa e contabile con sede nel territorio della regione siciliana (art. 6) e quindi, in virtù della legge regionale 1º febbraio 1963, n. 11, anche i componenti ed il personale delle avvocature distrettuali dello Stato con sede in Sicilia.

Tutto il personale statale predetto ha percepito tale indennità fino al luglio 1978, dopo di che non è stata corrisposta in quanto il Consiglio di Stato, con parere della commissione speciale 20 aprile 1978, si era espresso nel senso che tale indennità non spettava essendo sopravvenuta altre fonti statali concernenti il trattamento economico del personale statale (art. 2 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080; art. 50 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734), che precludono la corresponsione di ulteriori compensi rispetto a quelli parametrici e, comunque, specificatamente previsti qualora sia svolta normale attività in adempimento dei doveri inerenti agli uffici ricoperti.

Il t.a.r. per la Sicilia (sede di Palermo) con ordinanza del 17 giugno 1982 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 dicembre 1983, r.o. n. 1072, 1983; Gazzetta Ufficiale n. 141, 1984), ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, con riferimento all'art. 6 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 37.

Ha rilevato in quel giudizio il t.a.r. Palermo che dalla data di entrata in vigore della norma denunciata al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non potranno essere corrisposti indennità, compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi assegni comunque denominati a carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciali e di gestioni fuori bilancio per l'opera svolta quali dipendenti dello Stato o in rappresentanza dell'amministrazione statale, ma, poiché l'indennità regionale considerata ha natura di compenso per l'esplicazione di ulteriori più gravosi funzioni da parte degli impiegati di organi statali in codipendenza dalla regione siciliana la disposizione denunciata comporta l'onere di svolgere attività lavorativa senza percepire retribuzione di sorta, con violazione degli artt. 3, primo comma e 36, della Costituzione.

La questione di costituzionalità è ancora pendente per quanto consta al collegio.

Il richiamo della predetta normativa ad avviso dell' collegio evidenzia maggiormente la disparità di trattamento economico che l'art. 55 della legge regionale n. 145/1980 determina nell'attuale formulazione tra dipendenti in servizio nel medesimo ufficio sol perché appartengono a ruoli regionali e statali, anche se svolgenti le medesime mansioni.

Nonostante che a seguito della entrata in vigore del d.P.R. n. 246/1985 i provveditorati agli studi continuino ad essere uffici statali, nei medesimi presta servizio personale appartenente ai ruoli regionali quale ad esempio quello previsto e disciplinato dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 38, artt. 2 e 9 che gode del ben più elevato trattamento economico corrisposto al personale statale di pari qualifica ed anzianità.

La disparità di trattamento ancor più viene in rilievo dal momento che la regione siciliana, astenendosi dal legiferare in relazione alla organizzazione periferica della pubblica istruzione, e con ciò avvalendosi deliberatamente degli uffici e del personale degli uffici periferici statali, opera nei confronti del predetto personale con un potere di supremazia gerarchica, giacché, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del d.P.R. n. 246/1985, l'amministrazione regionale medesima esercita nei suoi confronti, relativamente all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione.

Orbene sotto il profilo della utilizzazione del personale e dello svolgimento di funzioni regionali i dipendenti dell'amministrazione scolastica periferica non si differenziano per nulla dal personale statale comandato e ancor meno del personale regionale.

Sostanzialmente non costituisce profilo fattuale di differenziazione qualitativa della prestazione di lavoro lo svolgimento anche di funzioni statali giacche l'esistenza di residue competenze statali, contemplate in settori nei quali il comando del personale dello Stato alla regione, è espressamente disciplinato da testi normativi, come ad esempio dai dd. PP.RR. 30 luglio 1950, n. 878, 26 maggio 1952, n. 1138, 9 agosto 1956, n. 1111 che riservano allo Stato le materie delle opere pubbliche di interesse nazionale, oppure dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (artt. 4 e 6) nel settore della sanità pubblica.

In tale contesto l'art. 55 della legge regionale n. 145/1980 assume una valenza ingiustamente discriminatrice di posizioni lavorative identiche con violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione anche perché, del tutto avulsa da criteri di razionalità.

Per rendersene conto basta osservare che due dipendenti in servizio presso il medesimo provveditorato agli studi, sol perché l'uno appartenente ai ruoli regionali e l'altro ai ruoli statali con medesima qualifica, anzianità e mansioni in conseguenza del contenuto limitativo dell'art. 55 della legge regionale n. 145/1980 godono di un sostanzialmente diverso trattamento economico, poiché il personale statale non usufruisce dell'indennità che ne perequa il trattamento economico a quello goduto dal personale regionale.

Tale discriminazione, peraltro, si manifesta anche nella prestazione di una attività lavorativa più gravosa per il personale statale codipendente, determinata dalla scelta legislativa operata dal legislatore regionale siciliano di avvalersi del personale statale.

Conclusivamente ritiene il collegio non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 55 della legge regione siciliana 29 dicembre 1980, n. 145, per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione in quanto non prevede la corresponsione dell'indennità disciplinata al personale degli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, in servizio nel territorio della regione siciliana.

Nei sensi e nei limiti di cui sopra va, quindi, sollevata la relativa questione di legittimità costituzionale disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previi gli adempimenti di rito, ai sensi dell'art. 23 della legge 21 marzo 1953, n. 87, e disponendo altresì la sospensione del presente giudizio sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Sospende il giudizio promosso con il ricorso di cui in epigrafe e, riservata ogni ulteriore pronuncia, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche si pronunci sulla legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge regionale siciliana 29 dicembre 1980, n. 145, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione della Repubblica italiana, secondo quanto precisato in motivazione;

Ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, e al presidente della giunta regionale siciliana e comunicata al presidente dell'assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 9 giugno 1987.

(Seguono le firme)

88C0852

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411120880230)